Anno XVI - Fasc. I-IV

Gennaio-Dicembre 1963

ARCHIVIO STORICO PUGLIESE

GRAFICHE CRESSATI - BARI

ARCHIVIO STORICO PUGLIESE

ORGANO DELLA SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA PUGLIA
BARI, PALAZZO DELL'ATENEO

SOMMARIO

Saluto del Commissario p. 3

articoli

Saverio NISIO, *Degli « Ordinamenta et consuetudo maris di Trani »* » 5

In app.: *Riproduzione degli « Ordinamenta », contenuti nel vol. « Statuta Terrae Appignani »*, Venetiis, 1507 . . . » 34

Piante delle città di Bari e di Trani » 39

Antonio CATERINO, *Omaggio a Trani* » 40

Nicola MARVULLI, *« Nómos 'Podíon Nautikós » e « Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani »* . » 42

Camillo GIARDINA, *Osservazioni sulle leggi normanne del Regno di Sicilia* (Assisa cassinese 37) » 65

Giovanni ALESSIO, *Note linguistiche sul « De arte venandi cum avibus » di Federico II. L'origine di Livercinus = Norm. Livergin* » 84

Attilio TANZARELLA, *Dante e gli Angioini* » 150

Francesco BABUDRI, *Un ditirambo latino d'imitazione goliardica del Settecento pugliese* » 163

Armando CELIBERTI, *Pagine di storia gioiese: I Soria, Il Capitolo e l'Università gioiese dal 1792 al 1848* » 189

necrologi

Gennaro De Gemmis » 197

Romualdo Trifone » 199

Francesco Babudri » 200

Atti della Società

I nostri morti » 203

Indice dell'annata » 205

ABBONAMENTI:

Italia: L. 3000 - Estero: dollari 10, sterline 4

L. 750 per fasc. - L. 1500 per fasc. doppio - L. 3000 per fasc. quadruplo
Annate arretrate L. 5000, da versarsi sul c.c. postale della Società, n. 13/6674, o da inviarsi per vaglia od assegno alla sede di essa, Bari, Palazzo dell'Ateneo

Casa Editrice **CRESSATI - BARI**
Corso Italia, 13-15 · tel. 21 35 09

SALUTO DEL COMMISSARIO

Nell'assumere le funzioni di Commissario di questa Società, come da decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, sono lieto di rivolgere a tutti i Consocii il mio saluto più cordiale, nella fiducia di poter contare sulla volenterosa collaborazione di ciascuno — e sarò grato a riguardo di ogni proposta e consiglio concernente l'organizzazione e l'attività sociale — al fine di predisporre gli elementi per il sollecito ritorno alla gestione ordinaria.

Bari, 18 febbraio 1964

Francesco M. de Robertis

DEGLI « ORDINAMENTA ET CONSUETUDO MARIS » DI TRANI

Il 1507 a Venezia venne pubblicato un volume: *Statuta Terrae Appignani.* Era una miscellanea di documenti della Marca Picena con gli Statuti di Fermo e un documento estraneo, poco più di quattro facciate, portante un'intestazione insospettata: « *Ordinamenta et* « *Consuetudo maris edita per consules civitatis. Trani. Al nome* « *delo omnipotente dio Amen Millesimo sexagesimo terzio prima* « *indictione* » (1).

Questi Statuti di Fermo furono ripubblicati con gli *Ordinamenta* di Trani il 1589, il 1688 e il 1691 (2). E nonostante le quattro edizioni, la conoscenza degli Ordinamenti tranesi non si diffuse; ma il 1839, allorchè il *Pardessus* li pubblicò separatamente tra le più importanti fonti giuridiche medievali del diritto marittimo nel V volume della monumentale *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle,* (3) si imposero all'attenzione degli studiosi e vi suscitarono un fervore di studi assai vivo particolarmente per quel loro datarsi nientemeno che con l'anno 1063 e così andarsi a collocare nel più lontano posto in ordine di tempo.

Si riportano infatti, con datazioni in verità raramente pacifiche,

(1) *Venetiis, auspiciis cura ac diligentia viri Marci Martelli, 1507,* in 4° (cm. 31), cc. I-III; nella Biblioteca Nazionale di Firenze, di cui riproduzione in Appendice.

(2) *Statuta Firmanorum. Firmi, apud Sertorium de Montibus, 1589.* Sostanziale ristampa della edizione veneziana, salvo lievi differenze ortografiche (nella Biblioteca Nazionale di Napoli e nella Biblioteca Comunale « G. Bovio » di Trani); *Statuta Firmanorum. Firmi, apud Sertorium de Montibus impressa anno domini 1589 et de novo Firmi, apud Andream de Montibus impressa anno domini 1688* (nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro); *Statuta Firmanorum. Firmi,* per i tipi di Antonio De Monte. 1691.

(3) Paris, à l'Imprimerie Royale, I-VI, 1828-1845.

al 1160 (o 1161) il *Constitutum Usus Pisanae civitatis;* al 1204 le disposizioni concernenti il diritto marittimo che trovansi nei *Commentarii super consuetudinibus praeclarae civitatis Bari,* attribuite dalla tradizione ai giudici Andrea e Sparano da Bari; al 1225 gli *Statuta Tarretarum* di Venezia; al 1313, come data più lontana, l'*Imposicio Officii Gazarie* di Genova; al 1318 il *Breve Portus Kallaretani* di Cagliari; al 1334 gli *Statuti* di Rimini; a non prima del 1339 i « *Capitoli et ordinacioni di la curti di mari di la nobili citati di Messina* » dei *Capitula consulatus maris Messane;* al 1397 lo *Statuto del Mare* di Ancona (4). Questi *Ordinamenta* tranesi sarebbero pertanto più antichi anche delle due più importanti raccolte medievali: di quella detta *Tabula de Amalpha,* la cui prima parte in latino si attribuisce a non prima del 1131, riportandosi la seconda in volgare alla fine del sec. XIV (5); e di quella detta *Consolato del Mare,* apparsa la prima volta a stampa, secondo la lezione più accreditata, con una edizione di Barcellona del 1494 e in Italia in lingua italiana il 1519 col titolo *Capitoli et ordinazione di Mare et di Mercante,* ritenuta però in vigore da almeno due secoli, opera fondamentale del diritto commerciale marittimo per giuristi quali il *Grotius,* il *Vinnius,* il *Pothier,* il *Targa,* il *De Luca,* l'*Emerigon,* l'*Azuni,* il *Pardessus* (6), della quale il *Casaregis* scrisse: « *Consulatus maris qui in materiis maritimis debet inviolabiliter attendi uti universalis consuetudo non minus legis vigorem in se habens communiter apud Provincias et Nationes recepta* » (7).

E mi sono limitato agli statuti più antichi (8).

(4) Cfr. la pregevole rassegna indicativa del SENIGALLIA sulla Mostra bibliografica in occasione del Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medievale tenutosi a Amalfi il 1934 (*Atti.* Vol. II, Napoli, 1935), e quella altrettanto pregevole del RONCHI, presentata dal CATERINO, in occasione di questa Celebrazione del nono centenario degli Statuti Tranesi a Trani (catalogo a cura della Soprintendenza Bibliografica per la Puglia e la Lucania e della Biblioteca Comunale « G. Bovio » di Trani).

(5) Cfr. la lezione diplomatica del GALLO sulla *Tabula de Amalpha,* nel volume portante lo stesso titolo, edito a cura del Comitato Napoletano dell'Associazione italiana di diritto marittimo, Napoli, 1934.

(6) Cfr. SCIOLLA, *Discorso* di presentazione dell'edizione speciale de « *Il Consolato del mare colla spiegazione di G. M. Casaregi* », Torino, Utet, 1911.

(7) *Discursus legales de commercio,* XIX, 3, Genova, Scionico. 1707.

(8) La produzione statutaria fu molto cospicua e duratura; nella sponda orientale dell'Adriatico ebbero propri statuti marittimi tutte le città marinare: Ragusa, Spalato, Lesina, Veglia, Arbe, Scardona, Tragora, Cattaro, Curzola,

E' noto che cosa sono questi *Ordinamenti, Capitoli, Costituti, Tavole*. Sono raccolte medievali di norme consuetudinarie. Non però mere compilazioni ma elaborazioni più o meno sistematiche e aggiornate, dichiarate valide in un determinato luogo e comunque effettivamente adottate per la disciplina giuridica dei traffici del mare. Per la qual cosa spiegarono sul mare l'autorità e la validità di corpi di leggi scritte. Alcune riguardavano il diritto marittimo pubblico e privato, altre si limitarono quasi esclusivamente ai rapporti di diritto privato, come questi Ordinamenti tranesi. E quale ebbe vigore locale, quale su di un territorio più ampio; il *Consolato del Mare* l'ebbe addirittura presso tutti i popoli che si affacciavano sul Mediterraneo, ivi rappresentando il diritto marittimo comune rispetto ai singoli statuti i quali costituivano un *jus proprium* (9), operante sino alla metà del sec. XVIII e così resistendo per un certo tempo anche all'*Ordonnance de la marine* di Luigi XIV (1681) che, vera e propria codificazione, fondavasi sull'autorità di uno Stato potente.

Quanto alla fonte, non si pensi quindi ad esse come a leggi formali secondo la nomenclatura del diritto pubblico di oggi, cioè emesse da un potere che su di un territorio ha la somma della sovranità ovvero da un organo legislativo direttamente o per delega. Esse non nacquero dalla volontà del principe, nè da accordi internazionali, nacquero anzi dove mancavano tali fonti ovvero, i poteri politici cadendo, la potestà della legge scritta si affievoliva e prevaleva la consuetudine. Ecco perchè sorsero dopo il mille, e sul mare — congenialmente tendente a un *ius commune* — prosperarono più lungamente. La loro genesi però fu manifestazione di imponenti fenomeni generali di quel tempo, confluenza di elementi storici, geografici, giuridici, economici, sociali, e del bisogno di dar certezza al diritto che dalla crisi dell'Impero Romano mancava di fonti di poteri politici. Ed è con un inquadramento corale che si riesce a intenderle più adeguatamente.

Quanto al contenuto, esse recepirono — nè poteva essere diversamente — il patrimonio giuridico tradizionale di testi e consuetudini. Ed era un patrimonio sostanzialmente comune, chè già in via

Pago, Melida. Braccia, Seguri, Sebenico, pubblicati dal Brajković, *Étude historique sur le droit maritime privé du littoral jougoslave,* Marseille, 1933.

(9) Così, Calasso, *Medio Evo del Diritto - I - Le Fonti,* Milano, Giuffrè, 1954, p. 439.

generale la storia mostra che dove si verificano affinità di situazioni e di rapporti economici, ivi spontaneamente si vien formando una uniforme pratica giuridica, più agevole se c'è l'influenza o la prevalenza di un potere politico; a Roma *Cicerone* poteva esclamare: « ***Non erit alia lex Romae, non alia Athenis*** » (10). Sul mare poi, precipuamente, il diritto mantenne sempre, istanze perenni, e la conservazione della produzione tradizionale, e la formazione di norme uniformi. Perciò non si cerchi in queste raccolte, non in questi Ordinamenti tranesi, come altri recentemente ha fatto sia pure con onesto intento o per negare o per attribuire originalità (11), chissà quali o quanti istituti tipici del diritto della navigazione. Queste raccolte sono innestate sostanzialmente sul grande tronco della civiltà giuridica ellenico-romana con l'apporto, man mano, del diritto bizantino (12), dei testi dell'oriente mediterraneo e degli usi formatisi nei secoli posteriori sino ad esse. Ma di tutto quell'immenso patrimonio ciascuna prende a sistemare una parte più o meno ampia, probabilmente quegli istituti che ricorrevano più frequenti nella pratica locale. Si resterebbe però lontani dal vero se ad esse attribuissimo un mero carattere compilatorio, perchè, anzi, nella gran parte di esse si riscontra perfino un certo contributo di pensiero nuovo (13), e di tutte si può dire che, sensibili alle nuove pratiche giuridiche venutesi elaborando nei secoli posteriori ai testi antichi e vagolanti più o meno amorfe, da esse stagliarono, dando spesso luogo a contributi giuridici originali, figure precise e istituti organicamente elaborati, come questi Ordinamenti tranesi per lo *scrivano di bordo* nel cap. 16°

(10) *De republica*,, L. III, cap. XVII.

(11) Negativamente N. Marvulli, « Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός » *e* « *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* », in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari*, vol. XVII, e nel presente numero di « Archivio Storico Pugliese » pp. 42-64, positivamente Inguscı P., *Gli Ordinamenti di Trani nella storia del diritto marittimo*, in *La Voce Repubblicana*, 19-20 giugno 1963.

(12) Ciò va tenuto presente specialmente per la Puglia ora che, a proposito del prevalente insegnamento che sarebbe rimasto dominante il diritto longobardo allorchè essa cadde sotto il dominio di Bisanzio, si insegna invece che vi rimase come diritto territoriale il diritto romano-bizantino: così, Calasso, *Lezioni di storia dir. it. - Le fonti*, Milano, 1946, p. 51, e Leicht, *Il processo italo bizantino nell'Italia Meridionale*, in *Atti* del Congresso int. di dir. rom. e di storia del dir., curati dal Moschetti, vol. IV, pp. 331-2.

(13) Cfr., per esempio, Sciolla, *op. cit.*, nota a p. XXI, sul confronto tra il Capitolo 249 « di robba trovata » del *Consolato del mare* e il titolo del Digesto *de incendio, ruina, naufragio* (f. XLVII, tit. IX).

(14). In generale mostrano di avere superato parecchie incertezze

(14) « Proponemo dicemo et sententiamo nui consuli predicti che qualunqua patrone menasse scrivano. Ello debia essere iurato del suo commune et deve essere bono et leale. Et questo dicto patrone non possa fare scrivere nisuna cosa che habia con nissuno mercatante de presente overo altro testimonio. Et simigliante caso et termine sia coli dicti marinari et se altro overo el contrario de cio facesse et scrivesse che quello suo quaterno over libro non sia tenuto ad nulla rasione ne ad esso se deba dare fede alcuna. Et se questo scrivano recevesse mercatantia dali mercatanti et manchasseli sia tenuto ad mendarlo esso scrivano: et lo dicto quaterno si deve essere copto di carta pecudia »: tale il contenuto del Cap. 16°, con una disciplina diretta, naturalmente, ai rapporti privati e tuttavia non scevra di una certa ufficialità nelle sue prescrizioni sulla obbligatorietà di uno scrivano a bordo, sul giuramento pubblico di lui (su cui, particolarmente, MANFRONI, *Storia della Marina italiana dalle invasioni barbariche al trattato di Ninfeo*, Livorno, 1899, pp. 489 e segg.), sulla imposizione extranegoziale della responsabilità personale di lui, sull'efficacia probatoria delle sue annotazioni in un apposito libro del quale anche la composizione materiale è obbietto di una prescrizione formale che farebbe preconizzare la futura imposizione di un apparato formale a determinati libri di commercio. Per tal modo questa elaborazione presenta una figura più organica di quella della Tavola amalfitana, pur tanto apprezzata a confronto delle altre figure dell'equipaggio dal SENIGALLIA e dal SOPRANO (v. *Tabula de Amalpha*, Napoli, 1933, a cura del Comitato napoletano dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo, p. 40), e dallo SCHUPFER (*Trani e Amalfi: studi sulle consuetudini marittime del medioevo*, in *Riv. It. Scienze Giur.*, XIII, 1892); più organica anche di quella dello Statuto veneziano del Tiepolo (cfr. PREDELLI e SACERDOTI, *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, Venezia, 1903, p. 74); superata, spiegabilmente, dalle raccolte più tarde (cfr. GENUARDI, *Il libro dei capitoli e delle Coste e Consolato di mare di Messina*, Palermo, 1924; ZENO, *Il Consolato del Mare di Malta*, Napoli, 1906, pp. 48-49). La elaborazione tranese appare tanto più rimarchevole in quanto l'istituto dello scrivano a bordo fu quasi ignoto nei paesi atlantici occidentali, nei cui usi se ne trovano scarse tracce (cfr. VALIN, *Nouveau commentaire sur l'Ordonnance de la marine*, La Rochelle, 1776, I, p. 476), e addirittura ignorato dalle raccolte nordiche, salvo un nudo cenno nei *Rôles d'Oléron* (1266?), mentre fu sempre presente nell'Adriatico e nel Mediterraneo dove l'ASHBURNER lo ritenne nato sino dall'alto medio evo (v. « Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός », *The Rhodian Sea-Law*, Oxford, 1909, introduzione, p. CXXXVIII), ipotesi sulla quale io espressi qualche riserva (cfr. « *Il Giornale nautico* », Cedam, Padova, 1943, p. 12 e segg.); man mano però in questi mari elaborato da tutta la produzione statutaria fino a che il 1681 dalla *Ordonnance de la marine* ebbe una netta posizione sistematica con ampia articolazione (Libro II, tit. XIII, artt. 1 a 9) dalla quale hanno attinto le legislazioni posteriori, nonchè una concezione accentuatamente pubblicistica che potrebbe far pensare a una rivalutazione di quella officialità che, evidente nelle prime raccolte statutarie, erasi alquanto affievolita nel Consolato del Mare.

delle fonti del diritto marittimo antico: per es., il *nauclerus,* che *Demostene* identifica col proprietario e padrone (15), ora è anche una persona preposta solamente alla direzione tecnica: così nel cap. 14° di questi Ordinamenti e nel cap. 49° della Tavola Amalfitana (16). Il loro contenuto, dunque, è il diritto che da secoli si era venuto accumulando e tramandando da testi e consuetudini e che esse recepiscono, rielaborano, arricchiscono e, accentuando un generale intervento pubblicistico nel controllo della navigazione (17), a loro volta tramandano inserendosi in quel disegno storico degli istituti giuridici marittimi che la scienza del diritto della navigazione oggi studia per meglio intendere il sistema e le leggi vigenti (18).

(15) Contro *Aristocrate.*

(16) Veramente gravi erano quelle incertezze. Gli esempi sarebbero parecchi e lungo il discorso, che però metterebbe in evidenza quanto contributo sostanziale dette questo diritto statutario alla separazione di istituti giuridici la cui individuazione presso le fonti romane e gli altri testi ha tormentato particolarmente l'odierna romanistica. Basterebbe ricordare la disputa sull'equiparazione nelle fonti tra *magister navis* e capitano, coinvolgente anche l'attività armatoriale e la responsabilità dell'armatore, equiparazione messa in dubbio da Van Wetter (*Les obbligations en droit romain,* Paris, 1886, III, p. 21 e segg.), seguito dal Berlingieri (voce *Armatore* in *Enciclopedia Giur. It.*) e poi da Alfredo Rocco col forte argomentare e la vasta informazione a lui consueti (*La responsabilità degli armatori nel diritto romano,* in *Giur. It.,* 1898, IV, p. 35 e segg.) e ancora dal Valeri (*Plures exercitores,* in *Riv. Dir. Comm.,* 1923, I, p. 22, nota 1), ma di contro, affermata valida dal Ghionda (*Sul magister navis,* in *Riv. Dir. Navig.,* 1935, I, pp. 334-42 e segg.) con l'autorità di una schiera di grandi romanisti, Gluck, Heumann-Seckel, Girard, Bonfante, Scialoja V., Perozzi, Arangio-Ruiz, cui aggiungerei Fadda e Bensa in Windscheid (*Pandette,* nuova rist., Torino, II, p. 871, nota 7). V. per gli studi posteriori, A. Scialoja, *Cenni storici critici ed esegetici intorno alla qualifica di armatore,* in *Riv. Dir. Nav.,* 1936, I, pp. 189 e segg.; De Martino, *Studi sull'actio exercitoria,* ivi, 1936, pp. 243 e segg.; De Robertis, *La responsabilità dell'armatore in diritto romano e i limiti di validità del principio limitativo,* ivi, 1953, I, pp. 13 e segg.; e per la parte storica, Huvelin, *Etudes d'histoire du droit commercial romain,* Sirey, Paris, 1929, chapitre III: *l'action « exercitoria » et l'action « institoria »,* pp. 160 a 184; Solazzi, *L'età dell'actio exercitoria,* in *Riv. Dir. Navig.,* 1941, I, p. 185 e segg.; inoltre Del Prete nelle voci *Exercitor, Nauclerus, Nauta,* in *Nuovo Digesto It.,* e letteratura ivi.

(17) Cfr. Dominedò, *Principi Dir. Nav.,* Cedam, Padova, 1957, I, *Parte Generale,* p. 25.

(18) Nel loro aureo *Manuale del diritto della Navigazione* il Lefebvre d'Ovidio e il Pescatore sistemano i precedenti storici in un capitolo intitolato « I precedenti *legislativi* del *codice della navigazione* » (Giuffrè, Milano, 1950);

Quindi non si cerchino, dicevo rivolgendomi particolarmente a un certo persistente dilettantismo, in questi Ordinamenti e negli altri statuti medievali le scaturigini di chissà quanti istituti del diritto marittimo comune. Provengono addirittura dalla legislazione egiziana detta *Codice di Hammurabi,* risalente al 2250 a.C., le prime posizioni giuridiche sulla costruzione e sulla utilizzazione della nave, sull'arruolamento, sulla responsabilità del vettore (19). Nulla conosciamo dei Fenici, che presumibilmente una produzione dovettero aver fatto essendo stati, sulla testimonianza di *Erodoto* (20), a cominciare dal sec. XV a.C. tali navigatori da acquisire il predominio nel commercio marittimo della loro epoca (21). I Greci, dei quali l'*Odissea* testimonia una potenza navale guerresca sino dai sec. IX-VIII a. C., nonostante che il loro pensiero classico fosse predominato da esigenze etico-politiche (22), ebbero una grande espansione coloniale sulle coste ioniche (Magna Grecia) e tirreniche, disciplinando i traffici con una importante legislazione marittima affi-

e siamo intesi con ANTONIO SCIALOJA che « storia del diritto della navigazione vuol dire storia del diritto marittimo » (*Corso,* Roma, 1943, p. 17). Ampie trattazioni delle fonti storiche con dettagliati disegni dei singoli istituti v. in BRUNETTI, *Dir. Mar. Priv. It.,* Utet, 1929, vol. 1, pp. 70 a 255; e ora nella importante « *Premessa storica* » del DOMINEDÒ, ove l'illustre autore, tra i caratteri della storia del diritto marittimo, accentua l'osservazione che da esso sgorgano « spontaneamente molti degli istituti poi allargantisi alla cerchia del commercio terrestre o addirittura confluenti nell'ambito del diritto comune » (op. cit., p. 15).

(19) Cfr. MANZINI V., *Il Diritto commerciale nella legge più antica del mondo,* da una stele di Hammurabi, re della prima dinastia di Babilonia vissuto circa il 2250 a.C., venuta alla luce negli scavi francesi in Susa negli anni 1897-1899, di cui i §§ 235 a 240, in *Riv. Dir. Comm.,* 1903, I; e BONFANTE, *Le Leggi di Hammurabi,* in *Studi Generali,* Roma, 1926.

(20) *Le Storie,* I, 2, 115-179.

(21) Cfr. GOLDSCHMIDT, *Storia universale del dir. comm.* (versione it., traduzione *Pouchain e Scialoja A.*), Torino, 1913, pp. 25 a 45; in molti altri temi è sempre presente questo grande rinnovatore degli studi di storia del diritto commerciale.

(22) Leggonsi con suggestione le puntualizzazioni del BARBIERI (*Fonti per la storia delle dottrine economiche - Dall'antichità alla prima crociata,* Marzorati, Milano, p. 29) sulla evoluzione del pensiero greco in materia di commercio da *Aristotele* a *Platone* a *Senofonte,* e da uno stato di pavidità « delle dannose conseguenze morali determinate dall'attività mercantile » al riconoscimento della utilità di inserire il mercante tra i produttori e il consumatore sino alla giustificazione del commercio con l'estero.

data in gran parte alla consuetudine (23); da essi, per testimonianza ancora di *Demostene* parlando del sofista *Làcrito*, venne la prima elaborazione della comproprietà navale e del prestito a cambio marittimo (*foenus nauticum*), che negli Ordinamenti tranesi è nel capo 31°, istituto giuridico molto praticato nel medioevo e giunto fino ai giorni nostri (24). Dalla *Lex Rhodia*, legge organica del 474-479 a.C., fu elaborato il gettito, istituto tipico della navigazione mercantile accolto da tutti i popoli a venire (25). Roma, senza un *corpus* di leggi marittime, sentì l'influenza degli usi greci; tuttavia dai frammenti dei suoi giureconsulti (*Istituzioni* di *Gaio* e *Sentenze* di *Paolo*) e vieppiù dal *Digesto* su insegnamenti ulpinianei vennero elaborati i concetti di demanio pubblico, di lido, di spiaggia, più spiccatamente la responsabilità dell'armatore e del preponente, i doveri del depositario, la disciplina dei furti a danno del carico, il naufragio: quasi tutti presenti negli Ordinamenti tranesi (26). Nuovo contributo venne da Bisanzio, cui passò il potere politico, con la importante raccolta dei « *Basilici* » (anni 886-911 d.C.), nella quale si nota un certo nuovo indirizzo legislativo pur mantenendosi la grande tradizione ellenico-romana giustinianea. Intanto era sorto e si diffondeva il Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός, comunemente detto legge pseudo-rodia, imponente

(23) Segrè, *Manuale di storia del commercio*, Torino, 1915, p. 23. I greci avevano potenziato la capacità delle navi mercantili, usando navi da 50 remi, distribuiti a spina, 25 per banda: su ciò Mayr, *Manuale di storia del commercio*, nella *Biblioteca di storia economica del Pareto*, VI, Milano, 1921, p. 23.

(24) Sulla comproprietà v. Valeri, *Plures exercitores* cit. Ma la divisione della proprietà della nave in 24 carati apparirà nei secoli XV e XVI (cfr. Targa, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova, 1692, Cap. IX, p. 15). Sul prestito, v. Senigallia, *Il prestito a cambio marittimo medievale*, in Atti del Convegno di studi storici di dir. mar. medievale, Napoli, 1934, vol. I; e per le fonti classiche, De Martino, *Sul foenus nauticum*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1935, pp. 33 e segg.

(25) V. De Martino, *Lex Rhodia*, in *Riv. Dir. Navig.* 1937, I, pp. 335 e segg., e 1938, I, pp. 3 a 180.

(26) Per la responsabilità dell'armatore e del preponente rinvio alla nota 16. Per gli altri temi, v. particolarmente: Carrelli, *Responsabilità "ex recepto" del nauta e legittimazione ad agire in danno*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1938, I, pp. 323 e segg.; Solazzi, *Su C. I. XI. 6 « de naufragiis »*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1939, I, pp. 253 e segg. e, per l'età intermedia, Schiappoli, *Il ius naufragiis secondo il diritto della Chiesa*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1938, I, pp. 137 e segg.; v. inoltre Spasiano, *L'evoluzione storica della disciplina dell'urto di navi*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1939, I. pp. 396 e segg.

raccolta giuridica ritenuta di origine privata, con impronta molto originale perchè in distacco dal diritto romano e dagli stessi Basilici; essa interessa particolarmente questi Ordinamenti perchè, creata probabilmente nei secoli VIII-IX d.C. e in vigore nell'Italia Meridionale addirittura sino al sec. XVI, ebbe influenza predominante nell'Adriatico nei primi secoli dopo il mille, secondo le pregevoli indagini del *Bonolis* (27) e dell'*Ashburner* (28); il *Nómos* estese, fra l'altro, l'istituto della contribuzione di avaria ai danni derivanti da tutti i rischi della spedizione ripartendoli a carico di tutti i partecipanti, una estensione che andava oltre la tradizione romanistica (alla quale più tardi si ritornerà) (29) probabilmente suggerita dalla maggiore invadenza della pirateria, che dopo le Crociate verrà addirittura alla ribalta della storia con organizzazioni private e pubbliche e guerre e alleanze con Re e Stati (30); e gli Ordinamenti tranesi parlano di qualunque avaria e di corsari: v. nel cap. 22° « qualunqua nave facesse alchuna varea... »; e i cap. 3° e 17° e 23° con la depredazione corsara tra le cause di legittimazione della contribuzione.

Fin qui, l'immenso patrimonio dei testi anteriori, che per vie diverse formava quasi « una larga consuetudine del mare » (31). Ad esso si era aggiunta la naturale germinazione di nuove entità giuridiche venutesi spontaneamente formando, con particolare floridezza sul tronco pseudo-rodio, mediante rapporti associativi tra mercanti e armatori o mercanti e marinai, in una ripresa generale dei traffici del Mediterraneo orientale e dell'Adriatico, che ebbe inizio dopo una breve depressione dovuta alla caduta degli imperi di occidente e di oriente. E queste raccolte marittime presentano una più

(27) *Il diritto marittimo medievale nell'Adriatico*, Pisa, Mariotti, 1921, pp. 60 e segg.; e Lampo, *Il diritto marittimo medievale nell'Adriatico*, in *Riv. Intern. Rir. Maritt.*, 1918, I, p. 113.

(28) Cfr. « Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός », cit., introduzione.

(29) Sul tema, l'esauriente profilo storico del Lefebvre-d'Ovidio, *La contribuzione alle avarie comuni dal diritto romano all'Ordinanza marittima del 1681*, in *Riv. Dir. Navig.*, 1935, I, pp. 36 e segg.; e Nicolini, *Sulla contribuzione parziale della nave in avaria comune*, ivi, 1949, I. pp. 170 e segg.

(30) Cfr. Gosse Ph., *History of Piracy*, nella traduzione italiana del *Caprioglio*, Sansoni, Firenze, 1962, libro I, cap. I. Le città del versante adriatico furono saccheggiate a più riprese dai pirati dalmati, e nel secolo X anche dai pirati magiari che nel 947 si spinsero sino a Otranto: Cfr. Sapori, *Mercatores*, Garzanti, 1941, p. 17.

(31) Così Zeno, *Influenze romane e bizantine nella formazione del diritto marittimo medievale*, in *Atti* del Convegno Naz. Studi Stor. cit., II, p. 301.

varia articolazione della cointeressenza all'impresa navigatoria (32). Queste nuove forme sono recepite dalle prime raccolte senza lineamenti precisi, nè vi è certezza ancora oggi sui lineamenti tipici delle forme che presero nome di *societas maris, accomendacio, entega, rogadia;* sappiamo che indicavano diverse combinazioni tra capitalisti, proprietari di navi e di merci, impresari della spedizione e marinai, difficili da separarsi anche da quel contratto di *colonna* che dal sec. XII a Venezia sotto nome di *collegantia* fu il mezzo preferito di impiego della ricchezza mobiliare ed efficacissimo istrumento di espansione commerciale (33); contratto presente in tutti i secoli posteriori da per tutto nel Mediterraneo e che, adattando le sue strutture alle più varie esigenze, è pervenuto sino a noi trapiantato nel diritto del lavoro della marina da pesca (34). Nuove forme giuridiche saranno elaborate dall'attività bancaria e dal bisogno di avere a disposizione mezzi di acquisto in scali stranieri; questa necessità si acuirà coll'aprirsi delle vie oceaniche e coll'istituzione di linee marittime intercontinentali con le quali la somma dei commerci esulerà dal Mediterraneo verso il mare del nord. Frattanto sarà sorto il contratto di assicurazione (35), si andranno perfezionando i titoli

(32) Uno sviluppo nel quale il Dominedò vede il sorgere di una nuova concezione dell'impresa navale (op. cit., p. 25).

(33) Così Guido Luzzatto, *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia*, in *Atti* del Convegno int. studi storici dir. maritt. med. cit.; cfr. anche Astuti, *Ancora su le origini e la natura giuridica del contratto di commenda marittima*, ivi; Soprano, *La "commenda" e la "colonna" nella Tavola di Amalfi*, ivi; Veneditti C., *L'associazione fra caricatori, armatori e marinai nella storia dei rapporti sociali commerciali*, ivi; Bonolis, *L'associazione fra caricatori nel diritto marittimo medievale*, ivi; senza tralasciare, sul tema, Arcangeli, *La commenda a Venezia specialmente nel sec. XIV*, in *Riv. It. Scienze Giur.*, XXXIII, Torino, 1902. E sull'economia di Venezia, i cui rapporti medievali interessano molto il nostro tema, v. Gino Luzzatto, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia, Ed. «Centro Int. Arti e Costume», 1961, e ora Sapori, *Una storia di Venezia dalle origini al Cinquecento - Problemi e discussioni*, in *Moneta e credito* della Banca Nazionale del Lavoro, vol. XVI, 1963.

(34) Quivi ancora oggi il lavoro salariale partecipa al rischio di ciascun viaggio, retribuito dal ricavato del pescato con una proporzione la cui misura corrisponde all'impiego lavorativo a bordo (padrone, secondo, timoniere, macchinista, marinaio); questo contratto di lavoro in alcuni luoghi è chiamato ancora «colonna», ad es., nel porto di Molfetta.

(35) Cfr. Vivante, *Il contratto di assicurazione*, I; e Bensa, *Il contratto di assicurazione nel medio evo*, Genova, 1884.

traiettizi, e sul mare particolarmente i titoli rappresentativi (36), coi quali definitivamente la ricchezza si smobilizzerà e nascerà la economia moderna (37). Ma per il lungo volgere di tempo, a partire dagli ultimi testi imperiali, non ci furono, come ho già ricordato, nè in terra nè sul mare, leggi promananti dal potere politico, e, sul mare, saranno queste raccolte medievali a disciplinare i traffici, valendo come corpi di leggi scritte, fin quando il 1681 Luigi XIV codificherà le leggi della navigazione con la *Ordonnance de la Marine*, attingendo dalle raccolte mediterranee e dalle norme e raccolte delle città anseatiche con le quali entra nel Mediterraneo il diritto nordico, il tutto rifluendo il 1812 nella codificazione napoleonica la quale toglierà alle leggi del mare la separazione dalle leggi commerciali, che però il mare rivendicherà il 1942 riunendo anzi in un'unica disciplina e in un unico codice anche quelle della navigazione del cielo. Ecco dunque la grande e secolare importanza di queste raccolte medievali.

Cerchiamo ora di spiegarci come e perchè esse sorsero.

Torniamo al mille, a quel sec. XI di eccezionali fermenti, che particolarmente c'interessa. I commerci, dopo l'accennato tempo di depressione dalla caduta dell'impero di occidente, già dalla fine del sec. VII si erano svegliati, favoriti da un tollerabile stato di pace tra l'Italia bizantina e l'Italia longobarda, secondo l'accreditata tesi del *Doren* (38), e proprio nei sec. XI e XII raggiunsero particolarmente presso di noi tale sviluppo che, a detta dello *Schupfer*, « la floridezza del commercio italiano diventò luogo comune nella storia » (39). In tanto anche sulla terra ferma l'autorità della legge scritta, frantu-

(36) Cfr. NICOLINI, *Studi storici sul pagherò cambiario*, ristampa, Padova, Cedam, 1956; BENSA, *L'evoluzione storica della polizza di carico*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1926; I, pp. 109 e segg.; SCORZA, *La polizza di carico*, 1, Roma, 1936, nella premessa.

(37) Sui rapporti tra le nuove esperienze pratiche e il sorgere di adeguati strumenti giuridici, v. le suggestive pagine dell'ASCARELLI, *Sviluppo storico del dir. comm. e significato dell'unificazione*, in *Saggi di dir. comm.*, Milano, 1955, pp. 7 a 34; e *Lezioni dir. comm.*, sec. ed. Milano, 1955, pp. 1 a 20.

(38) *Storia economica dell'Italia nel medio evo*, trad. *G. Luzzatto*, Cedam, Padova, 1937, pp. 107 e segg.

(39) *Manuale di storia del diritto italiano* (*le fonti*), Città di Castello, 1908, p. 507.

mata dal feudalesimo e affievolita o incerta da che nella nostra sfortunata penisola scesero dal nord popoli conquistatori e risalirono dal sud i Saraceni, cedeva al diritto consuetudinario sino al punto che nella vita giuridica locale, anche quando il conquistatore tollerava la legge del luogo, alla consuetudine si attribuiva prevalenza, come dimostra il *Goldschmidt* con contratti del tempo (40); e di uno stato di cristallizzazione di un diritto comune per tutti coloro che vivevano stabilmente nello stesso territorio parla il *Salvioli* per il lungo tempo che va dal sec. IX al sec. XIII (41).

Ancora. E' quello il secolo nel quale si accentua quella graduale trasformazione di tutta la vita spirituale, economico-sociale e politica dell'Europa, da tempo in atto, nella quale la storiografia contemporanea va ormai ponendo il passaggio del mondo medioevale a quello moderno (42). Fu allora che la società cominciò a differenziarsi in tante classi secondo la condizione politica, il possesso fondiario, l'appartenenza al clero. I ceti commerciali e artigianali man mano verranno a chiudersi in associazioni corporative (42 bis) le quali, ben diverse dalle associazioni di mestiere dei secoli anteriori (43), nel sec. XIII, rompendo apertamente con la civiltà feudale e rivendicando a sè il comando della cosa pubblica cittadina, creeranno il Comune, che in contrapposizione all'economia servile romana afferma una civiltà di libero lavoro. Non so se si possa ancora validamente dubitare della possibile esistenza di un Comune in Puglia nel sec. XI. dopo autorevoli ammissioni in linea di massima (44). Ma non risulta che ci sia chi abbia messo in dubbio — ed è ciò che interessa alla presente indagine — che quei rivolgimenti sociali generali non si fossero verificati anche in Puglia(44 bis). Perciò non ci sarebbe

(40) Op. cit., I, 1., p. 239.

(41) *Trattato di storia dir. it.*, Torino, 1908, pp. 87-88.

(42) Cfr. RITTER, *Formazione dell'Europa moderna*, trad. *Giustiniani*, Bari, Laterza, 1964, pp. 13 e segg.

(42 bis) Così il SALVIOLI, op. cit., p. 101.

(43) v. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, Bari, Laterza, 1938; e per l'età medievale, LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1886.

(44) L'ammissione oggi è comune; non altrettanto era quando l'affermava il CARABELLESE, *L'Apulia e il suo comune nell'alto medio evo*, Bari, 1905, cui fece seguito *Il comune pugliese durante la monarchia Normanno-Sveva*, stampato postumo il 1924 a Bari.

(44 bis) Ne afferma la presenza in sul mille lo SCHIPA, *Il Mezzogiorno d'Italia anteriormente alla monarchia*, Bari, Laterza, 1923, cap. IX.

ragione di escludere che anche qui, come in tutta la società italiana, nobili, chierici, artigiani, commercianti, borghesi, contadini debbano essere venuti a frantumare la società in tante classi, ognuna delle quali deve avere agito, come da per tutto, per la propria autonomia e protetto i propri interessi particolarmente adattando gli usi tradizionali e creandone di nuovi quando da quelli ricevuti non potevano trarre la norma valida a disciplinare le nuove esigenze dei rapporti sociali ed economici. Certo è che da quel differenziarsi nella compagine sociale e dal conseguente bisogno generale di difesa degli interessi particolari, sorse ovunque spontanea un'istanza generale verso la certezza e l'adeguamento del diritto. Allora, sulla terra ferma, dove le consuetudini dei ceti popolari erano ormai affidate addirittura alla memoria di *boni viri* (45), sorgono raccolte locali di natura civilistica; sul mare, dove vigeva un vasto patrimonio giuridico particolare affidato ad antichi testi e, ancor più, agli usi, i ceti commerciali provvedono anch'essi a darsi leggi certe, fermando per iscritto almeno gl'istituti più praticati *in loco*. E nascono queste raccolte.

Nascono in quei porti dove più intensi erano i traffici. Ed ecco perchè Trani va giustamente orgogliosa di questi suoi *Ordinamenta et consuetudo maris* (46).

(45) Così Salvioli, op. cit., p. 89.

(46) Questo dramma della legge scritta a fronte della consuetudine dalla fine dell'Impero Romano d'Occidente è presentato con poderosa struttura e pagine appassionanti dal Calasso in *Medio Evo del Diritto* cit., opera affascinante che dà opimi frutti alla scienza e grande godimento al lettore, e altri ne promette con l'attesissimo prosieguo. Vedere il grandioso panorama storico-giuridico-sociale dalla crisi del mondo antico alla grecizzazione progressiva delle regioni meridionali sotto il dominio di Bisanzio, allo sviluppo del diritto consuetudinario, al bisogno della certezza del diritto e alla prassi dell'accertamento della consuetudine, al *ius proprium* (nel cui quadro entrano gli statuti marittimi) e al suo dualismo col *ius commune* sino alla nascita dei diritti romanzi nella nuova temperie prerinascimentale. Seguire parallelamente le vicende economiche di quei secoli in Gino Luzzatto, *Storia economica d'Italia - L'Antichità e il Medio Evo,* Roma, Edizioni Leonardo, 1949, almeno dalla prosperità di Roma nel periodo delle conquiste agli inizi della decadenza (sec. II e III d. C.), all'epoca longobarda coi primi risvegli di una economia chiusa verso un'economia di scambio, ai nuovi rapporti tra contado e città, e tra industria curtense e industria cittadina, allo sgretolamento del periodo feudale, ai mercati e agli artigiani liberi delle città, alle città marinare; e in Fanfani A., *Storia Economica - Parte I - Antichità - Medio Evo - Età moderna,* Torino,

Insorge la critica: sono davvero del 1063? E la disputa sulla datazione si arricchisce di nomi di varia autorità.

Ci sono studiosi che l'affermano, e studiosi che ciò negano; e tra questi ultimi chi nega che questo documento (contenente) possa essere stato redatto il 1063, chi mette in dubbio anche questa data per le norme contenutevi. Nelle indagini di datazione va fatta invero distinzione tra la sorte del testo e quella del contenuto. La vera redazione di un testo può essere riportata a tempo posteriore senza derivarne che non possano essere del primo tempo le norme contenutevi. Di ciò offre esempio il *Consolato del Mare* il cui testo più antico pervenutoci vedemmo attribuito al 1494, mentre si è d'accordo che le norme erano già in vigore da almeno due secoli mediante copie scritte non giunte a noi (47). Sotto un profilo similare potrei ricordare che della *Tabula de Amalpha* si aveva perfino testimonianza storica da *Marino Freccia,* giurista del sec. XVI (48), e noi ne abbiamo conosciuto il testo nel tardo 1843, scoperto dal *Gar* fra carte del doge Marco Foscarini nella Hofbibliothec di Vienna (49) per giunta in una edizione metà in latino e metà in volgare, cioè redatta in due tempi lontani tra loro. Come ciò può essere avvenuto? Si possono fare tante ipotesi, e si facciano. In via di principio resta fermo che la critica sulla data di confezione di un testo non coinvolge necessariamente la esistenza e il tempo della raccolta

Utet, 1961, dal'a ruralizzazione dell'economia nei trecento anni che seguirono la deposizione di Romolo Augustolo alla ripresa della capacità di consumo e di produzione industriale della città, alle conseguenze benefiche della dominazione bizantina per l'economia italiana, alla economia particolaristica e statistica feudale con mercato ristretto, al contrasto coi centri marittimi, ai tentativi di organizzare le economie europee su base continentale dei secoli IX a XI.

(47) Cfr. Sciolla, *Discorso,* cit., p. X; Leicht, voce *Consolato del Mare,* in *Enciclopedia Treccani.*

(48) Cfr. Senigallia e Soprano (*Tabula de Amalpha - Cenni storici,* Napoli, 1934), i quali riportano l'affermazione del *Freccia* che « *in Regno non lege rhodia maritime decernuntur, sed secundum Tabulam, quam Amalfitanam vocant, omnes controversiae, omnes lites et omnia maris discrimina ea lege, ea sanctione usque ad haec tempora finiuntur* ».

(49) v. del detto autore, in *Archivio Storico Italiano,* vol. III, l'elenco delle carte e degli scritti inediti del doge, tra i quali (cartelle 171 a 187) il manoscritto portante questa intestazione « *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae, quae in vulgari sermone dicuntur la Tabula de Amalpha* ».

normativa contenutavi. E proprio a proposito di questi *Ordinamenta* di Trani lo *Schaube* e *Gennaro Maria Monti,* eminenti storici, nel dissentire che il testo possa essere stato redatto il 1063, tennero separata la sorte delle norme, scrivendo il primo: che questo testo potrebbe essere la traduzione di un antico testo, fatta presumibilmente da un veneziano (50); il secondo, il quale scriveva di Amalfi e di Trani: « tutto il nostro studio riguarda la datazione dei testi a noi pervenuti, non escludendo noi affatto date più remote per quella delle norme sia di Amalfi che di Trani » (51). Entrando insomma nella grande travagliata disputa sulla vera datazione, non si può non essere intesi che, quando vacillasse il testo, non per questo Trani vedrebbe negata la vetustà delle sue norme.

Or il dissenso sulla datazione di questi Ordinamenti, che in verità ha assorbito la gran parte della imponente letteratura (52), si può ritenere polarizzato intorno a due date: quella del 1063, che trovasi indicata nel testo, e quella del 1363. Accettò la prima il *Pardessus* nel licenziare il vol. I il 1828, poscia però dubitandone (53); l'accettarono il *De Rozière* (54), l'*Alianelli* (55), il *Kap-Herr* (56), lo *Schup-*

(50) Cfr. *Storia del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo* (trad. *Bonfante*), Torino, Utet, 1925, pp. 38 e segg.

(51) Così, in *Note sulla datazione della Tavola Amalfitana e degli Ordinamenti del Mare di Trani,* in *Riv. Dir. Navig.*, 1938, I, p. 216.

(52) v. tuttavia Faggella, in *Gli ordinamenti marittimi di Trani* (*Temi Tranese,* 1921, pp. 83 a 92), occuparsi solamente della materia giuridica.

(53) Egli pubblicò il vol. I della monumentale *Collection* cit. con un cenno agli Ordinamenti di Trani tolto dall'edizione del 1589 degli Statuti fermani; pubblicò gli Ordinamenti il 1839 nel vol. V sia nell'edizione veneta del 1507 che in quella fermana del 1589, manifestando l'opinione che la data del documento dovesse riportarsi al 1363, ma ritenne possibile quella testuale del 1063.

(54) *Dissertation sur la véritable date du Statut maritime de Trani,* in *Revue hist. de droit français,* Paris, 1855, pp. 189 e segg.

(55) v. *Lettera* polemica a *Luigi Volpicella,* in « *Giustizia* », rivista di legislazione, Napoli, 1866; poi *Intorno ad alcune consuetudini e leggi marittime dell'Italia Meridionale,* Napoli, 1866, pp. 3 a 8.

(56) *Baylus, Potestas, Consules,* in *Deutsche, Zeitschrift für Gheschichisuissenchaft,* 1891, pp. 81 e segg., e *Zur Entstehung des Consulats in Italien,* ivi, 1891, pp. 288-9.

fer (57), il *Carabellese* (58), il *Ciccaglione* (59), il *Leicht* (60), oltre a valenti studiosi locali dal *Festa Campanile* (61), al *Vania* (62), al *Beltrani* (63), a *G. Rogadeo* (64), al *Giustiniani* (65), allo *Stea* (66), ai quali per completezza vanno aggiunti il *Pugliese,* il *Bassi, Gioia M. A.,* il *Camilleri, Pugliese F. M.* (67). La data del 1063 fu ritenuta probabile dal *Salvioli* (68); e sembrò condividerla il *D'Amelio* (69). Tra gli studiosi locali il *Prologo* ne dubitò (70). Di contro la ritennero troppo antica, riportandola al 1363, autori altrettanto autorevoli, quali lo *Sclopis* (71), il *Brandileone* (72), il *De Valra-*

(57) *Trani e Amalfi* cit.

(58) *Le relazioni commerciali e la Repubblica di Venezia dal sec. X al XV,* vol. I, Trani, Vecchi, 1897, pp. 22 a 44.

(59) *Di una nuova opinione intorno agli ordinamenti marittimi di Trani,* in *Studi Pépere,* Napoli, 1900.

(60) *Storia del diritto it. - Le fonti,* Giuffrè, Milano, 1937, p. 302.

(61) *Lettera al chiarissimo Sig. Luigi Volpicella intorno ad una opinione del Pardessus relativa a Trani,* Trani, Cannone, 1856.

(62) *Cenno storico con documenti autentici che provano l'antico commercio della Città di Trani,* Barletta, Vecchi, 1870, pp. 31-32.

(63) *Lettera al comm. Nicola Alianelli su gli Antichi Ordinamenti Marittimi della città di Trani,* Barletta, Vecchi, 1873.

(64) *Gli Ordinamenti di Trani,* Trani, Vecchi, 1899.

(65) *La Terra di Bari sotto l'aspetto storico, economico e naturale,* Trani, Vecchi, I, p. 199.

(66) *Saggio critico sulla storia di Trani,* Milano, Gastaldi, 1954.

(67) v. indicazioni bibliografiche e cenni sul contenuto dei loro studi nel Catalogo di cui alla nota 4.

(68) *Trattato,* cit., p. 103.

(69) *Caratteri unitari del dir. marittimo dell'Adriatico,* in *Japigia,* Bari, 1933, pp. 338 e segg.

(70) *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo metropolitano della Città di Trani,* Barletta, Vecchi, 1877, pp. 11 a 18.

(71) *Storia della legislazione italiana,* Utet, Torino, 1863, I, pp. 190 a 192, nota.

(72) *Il dir. romano nelle leggi normanne e sveve del Regno di Sicilia,* Bocca, Torino, 1885.

ger (73), il *Pertile* (74), il *Cipolla* (75), il *Besta* (76), il *Bonolis* (77), il *Solmi* (78), il *Monti* (79), nonchè un autore minore ma attivo e volenteroso quale il *Samarelli,* però sul fondamento di un documento incongruente sul quale or ora ritornerò (80). Da altri furono attribuite date diverse: il 1183 dal *Volpicella* (81), il 1231 dal *Racioppi* (82), il 1435 dallo *Schaube* (83), il 1447 dal *Gabotto* (84) seguito dal *Carci* (85).

L'indagine è condotta con appoggi tolti dai campi più vari, dalla storia giuridica a quella economica e politica, dalla numismatica alla diplomatica, dalle indicazioni anagrafiche agli attributi araldici, dalla lingua alla filologia e allo stile. Spesso la critica involge insieme testo e contenuto. Sovente la scelta dei temi è felice, induce a seria meditazione e lascia perplessi, quando addirittura non persuada. La copisteria fu occupazione alla quale la cultura e la civiltà devono infinita gratitudine, ma fu fatale che il copista, specie se di un tempo lontano e di altro luogo, superasse le difficoltà di lettura o di interpretazione sostituendo al testo originale la parola del proprio tempo, quando non aggiornasse il testo o non lo integrasse spontaneamente o per ordine del committente. Allora particolarmente le questioni di datazione si trovano davanti a scogli più o meno difficili da superare.

(73) *Étude sur l'institution des Consuls de la mer,* in *Nouvelle Revue du droit français et étranger,* 1891, pp. 135 e 193 e segg.

(74) *Storia del diritto it.,* Utet, Torino, 1893, II, p. 123.

(75) *Un dubbio sulla data degli Ordinamenti tranesi,* in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,* Roma, Serie V, vol. V, pp. 267 a 271.

(76) *Il diritto consuetudinario di Terra di Bari e la sua genesi,* in *Riv. It. Scienze Giur.,* 1903.

(77) Op. cit., p. 628.

(78) *Storia del dir. it.,* Set, Milano, 1930, p. 491.

(79) op. cit.

(80) *Nuovo contributo su gli Ordinamenti marittimi di Trani,* Molfetta, 1937.

(81) *Gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani,* Santello, Potenza, 1852.

(82) *Ordinamenti e consuetudini marittime di Trani,* Napoli, 1878.

(83) *Storia del commercio,* cit. p. 38.

(84) *Il Commercio e la dominazione dei veneziani a Trani fino all'anno 1530,* in *Arch. stor. nap.,* XXIII, 1898, pp. 111 a 143.

(85) *Gli Ordinamenti marittimi di Trani,* Cosenza, Pranno, 1936, p. 26-27.

Bisogna quindi andare particolarmente prudenti e cauti, così nel demolire come nel costruire.

Non respingerei, ad esempio, la critica che si fonda sugli accenni a *denari,* che si leggono nei capitoli 1° e 31° (« qualunqua marinaro sia tenuto ad pagare de ogni denaro de suo salaro »; « ciaschuno patrone di nave... se bisognasse denari... »), dove il denaro pare usato nel senso di moneta corrente, per cui il *Monti* oppone che i denari, coniati dal Principato longobardo di Salerno, erano caduti già in disuso nella prima metà del sec. X e furono riconiati da Trancredi, ultimo re normanno, e poi dagli Svevi e dagli Angioini, mentre nel sec. XI in Puglia, come emerge dai documenti del *Codice Diplomatico Barese,* si usavano il follaro e altre monete (86).

Ma non direi convincente l'argomento che vien tratto dal capitolo 11° il quale dispone che il marinaio può recedere unilateralmente dagli impegni della navigazione per tre motivi uno dei quali è l'aver fatto « voto de andare ad san jacomo al sancto sepulcro o ad Roma ». Si dice che cotesto includere il pellegrinaggio a S. Giacomo di Compostella di Galizia (Spagna) accanto ai pellegrinaggi al Santo Sepolcro e a Roma, soliti in ogni tempo, porte-

(86) Op. cit., p. 226, con in nota i riferimenti al Cod. dipl. bar. (Voll. I, IV, V, 1897, 1900, 1902. Glossario) e l'aggiunta che uno dei primi esempi pugliesi di pagamento in danari è del 1245 (stesso Cod., VI, 1906, p. 146). Tuttavia non reputerei decisamente precludente l'argomentazione del MONTI, perchè, trovandosi la costa pugliese il 1063 sotto l'influenza politica di Bisanzio e senza una monetazione imposta dal potere dominante, non sarebbe da escludere che, come a suo tempo avrebbe accettato di fatto una moneta battuta da un Principato vicino, così ne avesse conservato l'uso o avesse tardato a dismetterlo quando quella moneta stava andando in disuso. Aggiungerei che la lettera del cap. 31° (« ciascuno padrone... che bisognasse denari...) fa pensare a un uso della parola denari non come misuratore di valori ma secondo il concetto che la moneta aveva avuto nella dogmatica della economia monetaria romana, dove tendeva « ad identificarsi con quello di ricchezza divenendo il più proprio simbolo di questa »: così ASCARELLI, *Premesse di storia dogmatica alla teoria giuridica della moneta,* in *Studi giuridici sulla moneta,* Giuffrè, Milano, 1952, p. 2, e ricchissima letteratura ivi. Insomma si potrebbe pensare alla sopravvivenza di una parola con mutamento di significato dal concreto all'astratto, alla stessa maniera che proprio a Trani, a Molfetta e in città vicine, ancora oggi il dialetto, per indicare astrattamente la ricchezza, usa la parola « tornese », che fu moneta corrente nel Regno di Napoli e delle due Sicilie, dismessa quindi da un secolo.

rebbe sicuramente più vicina la datazione perchè sarebbe stato impossibile che nel 1063 i marinai tranesi fossero frequenti in Galizia (87). Mi pare si possa validamente opporre che questa, come ogni raccolta normativa, era rivolta alla generalità dei naviganti che praticavano il porto di Trani, e inoltre che Compostella, a detta di *Josè A. de Luna,* sino dal sec. IX, con la scoperta della tomba di S. Giacomo, era divenuta famosa in tutta la Cristianità e uno dei massimi centri dei pellegrinaggi del medio evo (88).

Altro argomento contro la datazione del 1063 è tolto dal capi-

(87) Così, MONTI, op. cit., p. 226; e SAMARELLI, op. cit., pp. 74-75.

(88) Così, in voce GALIZIA, nella *Enciclopedia Treccani.* La negativa del MONTI e del SAMARELLI fonda su due ragioni: che non si potrebbe concedere ai marinai di Trani una priorità sui genovesi, i quali, secondo il MARINELLI e l'ERRERA citati dal secondo autore, solamente nel sec. XII avrebbero navigato verso il Portogallo e la Galizia; e che di viaggi a S. Giacomo si hanno, sì, perfino documenti, ma uno di Molfetta del 1148 e due di Bari del 1256 e del 1362 (sul fondamento, rispettivamente, del *Cod. dipl. barese* e del CARABELLESE, *La Puglia nel sec. XV*, Trani, Vecchi, 1907, II, p. 112). Ma non direi che la critica si avvantaggi con queste ragioni. Di contro, pare a me, a corol'ario della eccezione della congeniale astrattezza delle norme di questo o di ogni altro statuto, che la critica andrebbe più correttamente messa non sul se i marinai tranesi avessero potuto allora frequentare numerosi anche quel luogo santo di Galizia, ma sul se a Trani il 1063 si fosse potuto pensare, come in tutta la cristianità, di includere anche quel luogo tra le mete dei grandi pellegrinaggi. Ed in verità non saprei come sostenere un diniego. Aggiungerei che, essendo Compostella sino dal IX secolo la meta di un rinomatissimo pellegrinaggio, la scoperta a Molfetta di un documento attestante un viaggio a S. Giacomo a soli 85 anni dopo il 1063, starebbe piuttosto a favore che contro il testo tranese; e quanto alle notizie del MARINELLI e dell'ERRERA, nemmeno esse direi ostative, perchè si riferiscono a un fenomeno diverso, quale la constatazione storica di nuove *correnti* di traffici, la quale ovviamente non vale a escludere che marinai del Mediterraneo, compresi quelli dell'Adriatico, avessero potuto già conoscere e praticare le coste atlantiche del Portogallo e della Galizia. Nell'anno 1000 le città marittime del Sud, comprese quindi quelle adriatiche, erano « all'avanguardia dell'attività commerciale mediterranea » così, VITERBO (PEUCEZIO), *Gente del Sud,* Bari, Laterza, 1959, p. 237; e non saprei come negare la possibilità della presenza di marinai mediterranei e adriatici nelle coste iberiche, da dove si sa che i portoghesi, spintisi già nel sud sino alle acque tra Capo S. Vincent, le Canarie e la costa nord occidentale del Marocco e anche nel nord lungo tutte le coste iberiche, fino alla Galizia dove poco più di due secoli dopo sappiamo fiorire imponente l'industria delle costruzioni navali, che fino ai nostri giorni è stata arte ata-

tolo 18° che disciplina la così detta *defensa* (89). Contro il padrone che lo battesse con catene, il marinaio poteva intimargli che se ne astenesse invocando tre volte « la sua Signoria », che nella specie sarebbe stata la potestà del Comune di Trani; se il padrone non si arrestava, egli aveva il diritto di difendersi (*vim vi repellere licet*) e, se per difendersi era costretto a ucciderlo, ne usciva indenne. Era una applicazione dell'istituto medievale della *defensa,* sopravvivenza dell'antico principio generale della invocazione dell'autorità. Essendo stata la *defensa* accolta nelle Costituzioni di Federico II (90), si sostenne che questo regolamento tranese fosse più tardo: dal Bonolis, anche perchè imiterebbe nella forma la *defensa* sveva (91); dal Besta, perchè la *defensa* tranese sarebbe disciplinata con una ritualità più complicata di quella federiciana (92); e il Monti si associa ai due eminenti studiosi aggiungendo altri argomenti storici (93). Di contro mi pare potersi osservare che appunto perchè trattavasi di un antico istituto, la somiglianza delle due discipline non sarebbe un argomento calzante, nè ci si spiega perchè non avrebbe potuto il legislatore di Federico attingere dalla regolamentazione tranese.

Altri argomenti sono tolti dalla rubrica del testo, ove è detto che gli *Ordinamenta* sono « *edita per consules civitatis* ». Si accetta che la espressione vada interpretata come *consoli del mare* della Città di Trani, tuttavia si insiste nel trarne argomento di avvicinamento della data adducendo che il titolo di console come capo di reggimenti comunali non esistette nel meridione d'Italia nei secoli XI e XII. Ma si ammette che lo si trova in un documento di Gaeta del 1123, e che nel nord si trovano consoli a Pisa il 1081,

vica e per il piccolo naviglio è tale ancora, importavano nelle città della Spagna e dell'Italia il pesce salato pescato nell'Atlantico, essendo insufficiente la produzione di pesce da salatura della Provenza e dello Stretto di Messina (su ciò, cfr. John H. Parry, *Le grandi scoperte geografiche,* trad. *Dei Scattola,* Il saggiatore, Milano, 1963, pp. 50 e segg.).

(89) Su cui lo studio, assai contrastato in sede storica, di Luigi Viesti, *La « defensa » del lavoratore del mare negli « Ordinamenta maris »,* in *Il Diritto del Lavoro,* Roma, 1952.

(90) *Liber Augustalis,* lib. I, titt. XVI-XIX.

(91) Op. cit., pp. 276 a 285.

(92) Cfr. *Storia dir. it. - Le fonti,* 1-2, Hoepli, Milano, 1925, p. 668.

(93) Op. cit., pp. 226-227.

a Lucca il 1085 (94). Il diniego insomma non è fondato su posizioni storiche che la scienza reputa risolute definitivamente (95).

La stessa rubrica fornì altri tre temi ai negatori dell'anno 1063, quali l'attributo di « conte » al console Nicola de Roggiero, l'uso dei cognomi per tutti e tre i consoli, la mancanza di indicazione del sovrano regnante. Queste eccezioni furono strenuamente impugnate dal *Beltrani,* il più agguerrito e preparato degli storici locali (96); e bene a lui diamo postumo atto della vittoria certa che sull'attributo di conte gli viene dalle ricerche posteriori, le quali confermano che la parola conte era nell'undicesimo secolo adoperata anche in senso non araldico ma come sinonimo di *comito,* che era denominazione di attività imprenditoriale marittima: in tal senso trovata poi in un documento della vicina Siponto del 1064 (97). Purtroppo all'illustre storico tranese non si può riconoscere vittoria anche per la difesa dell'uso patronimico nella indicazione di questi tre consoli (98), perchè è rimasta valida l'obiezione del *Racioppi* che nelle stesse carte tranesi per tutto l'XI e XII secolo le persone sono individuate col rapporto familiare di *filius,* e che l'uso patronimico comincia dal 1206 (99). Quanto alla spiegazione della mancanza di

(94) Cfr. su questo tema tanto dibattuto, MONTI, op. cit., pp. 228-238 con imponente e autorevole letteratura.

(95) In verità, anche dopo la importante monografia dello SCHAUBE, (*Das Konsulat des Meeres in Pisa,* Lipsia, 1888), ritengo abbia ragione lo SCIOLLA di opinare che continuiamo a non avere notizie concordi intorno all'epoca nella quale sorsero i Consoli del Mare, al modo come venivano eletti, alla durata dell'ufficio, alla loro competenza, mentre in alcuni porti certamente (Venezia e Ancona) l'istituto dei consoli era presente senza la denominazione (op. cit., pp. XIX-XX e note).

(96) Op. cit.

(97) HEINEMANN (in *Zur Entstehung der Stadtwerfassung in Italien.* Lipsia, 1896, p. 39), seguito dal SILBERSCHMIDT (*Die Bedeutung der Gilde* in *Zeitschrift Savigny Stiftung Rechtsgheschichte,* L. 1., *Germ. Abt.,* 1931, p. 151), aveva affermato l'esistenza di un Console a Siponto nel 1064; al che il MONTI oppone che « invece era un Comite, come apparve da migliore lettura del documento » (op. cit., nota 6 a p. 228), rinviando per il tema generale al GIARDINA, *I "Boni Homines" in Italia,* Bologna, Zanichelli, 1932, pp. 143-4.

(98) « Angelo de bramo, Simone de brado e Conte Nicola de Roggiero » dove Bramo sta per Bertramo e Brado per Bernardo, secondo la lezione del BESTA. *Fonti,* cit., p. 294.

(99) Op. cit., p. 684.

intestazione del sovrano, la tesi del Beltrani: che Trani sarebbe stata indipendente dal 1042 al 1073, fu anch'essa localmente confutata con documenti dal *Prologo* e poi dal *Carabellese* il quale dimostrò che in quel periodo Trani era soggetta all'Imperatore bizantino (100).

L'istituzione dello scrivano, la quale dianzi io segnalai come meritorio contributo di questi Ordinamenti all'evoluzione del diritto sostanziale, porge altro argomento contro il 1063 per il fatto che il cap. 16° prescrive: « Ello debia essere *jurato del suo commune*... ». I critici puntano sui *maestri giurati* eletti dai Comuni per ragioni di polizia municipale dei quali si hanno documenti in Sicilia dal 1222 e perciò negano che a Trani il 1063 ci possano essere stati maestri giurati un secolo prima (101). Ma lo sviluppo storico di questo istituto di bordo non mi pare autorizzi cotesta rigorosa equiparazione e la più rigorosa deduzione. Lo scrivano, nel Consolato del Mare (Cap. 55) e in altre raccolte, pur rispondendo della verità delle sue annotazioni con gravissime sanzioni penali, giurerà innanzi al padrone e alla comunità viaggiante: e già per questo direi frettolosamente scartata l'ingegnosa e probabile ipotesi dei *Samarelli* che il cap. 16° di questi *Ordinamenta* si riferisca a un giuramento innanzi al « comunale della nave » (102). Poi a voler ritenere che lo scrivano tranese avesse dovuto prestar giuramento innanzi a un ufficiale comunale, la mente correrebbe a equipararlo a un tabellione, e all'uopo ricorderei che, dopo la caduta della domi-

(100) Si deve dare atto alla obiettività del BELTRANI, studioso di pregio meritatamente esaltato da NICOLA PASTINA nella stampa d'informazione in occasione di questa Celebrazione, che egli stesso aveva avuto dubbi sul suo assunto, il quale è contrastato anche dal DE BARTHOLOMEIS, dal RACIOPPI e dal GABOTTO, *citati dal* MONTI, che concorda (op. cit., p. 229, testo e nota).

(101) Così MONTI (op. cit., p. 227) appoggiandosi a DEL VECCHIO (*La legislazione di Federico II imperatore*, Torino, Bocca, 1874, p. 123), e con rinvio, per i Giurati, al CAPASSO (*Sui diurnali di Matteo da Giovinazzo*, 2. ed., Firenze, Sansoni, 1895, p. 79) e al CALASSO (*La legislazione statutaria dell'Italia Mer.*, Roma, Signorelli, 1929, pp. 255-7). Quest'ultimo autore però non direi suffragare la tesi rigoristica del MONTI, nella quale riecheggia quasi l'esigenza di una sopravvivenza integrale dell'istituzione del *magister officiorum* degli ultimi secoli dell'impero romano (su cui, G. SCHERILLO, voce *Maestro*, in *Enciclopedia Treccani*).

(102) Op. cit., p. 77.

nazione imperiale, nella zona italiana d'influenza bizantina i tabellioni (le persone abilitate a redigere i documenti tra le parti che negoziavano) erano soltanto sotto la sorveglianza di « magistrati cittadini » (103) e, poichè è agevole pensare che qualsiasi centro abitato dovette avere almeno un tabellione, non ci sarà potuto essere stato da per tutto una magistratura speciale per riceverne il giuramento. Perciò non direi che la formula del giuramento di questo testo per lo scrivano ne scuota la data.

Un certo peso negativo potrebbe sempre attribuirsi alla presenza di parole venete nel testo. La oppose a suo tempo il *Volpicella* (104), essendogli sembrato improbabile che tre persone nel redigere a Trani un testo in volgare ricorressero anche a parole del dialetto veneto. Il *Beltrani* contrappose un argomento logico: che le leggi si scrivono nel linguaggio di uso nel luogo dove devono aver vigore (105), ma, se io non sbaglio, di facile ritorsione, perchè consoli, che usavano il volgare appunto perchè era la lingua parlata da tutti a Trani, non avrebbero avuto ragione di usare, sia pure sporadicamente, parole venete. Di contro però non mi pare si sia dato giusto peso al fatto che sono poche coteste parole venete, e che il loro uso poteva ben essere frequente in ceti marinai dell'Adriatico in quel sec. XI nel quale già Venezia concentrava nelle sue mani la maggior parte del traffico marittimo mondiale (106).

Pesante invece deve ritenersi la completa redazione in volgare di questo testo, perchè l'autorità di eminenti studiosi presidia l'affermazione che nei secoli XI e XII si usò sempre il latino e nel mezzogiorno d'Italia non si trovano sino al secolo XIII interi testi in volgare (107). In genere le acquisizioni fondate su risultanze di

(103) Così LEICHT, voce *Notaio* in *Enciclopedia Treccani*.

(104) Op. cit.

(105) Op. cit.

(106) Cfr. LUZZATTO GINO, *Storia Economica d'Italia* cit., pp. 192 e segg.; a proposito dell'introduzione di parole straniere nella lingua parlata, non sarebbe fuori luogo ricordare che proprio oggi la nostra lingua parlata versa in un momento di diffusa contaminazione da parte di parole estere (cfr. la *Prefazione* del GABRIELLI al suo *Dizionario Linguistico Moderno*).

(107) Così MONTI, op. cit., pp. 221 e 222, utilizzando le ricerche del TORRACA, del CESAREO, del MONACI, e la nota polemica fra il MINIERI RICCIO e il CAPASSO a proposito dell'autenticità o meno dei *Diurnali* di Matteo da Giovinazzo.

archivio sono da ritenersi valide allo stato delle ricerche; e bene, allo stato, questo motivo della lingua è insormontabile.

Vi è anche chi ha ritenuto di avere scoperto addirittura un documento di prova diretta che questi *Ordinamenta* sarebbero stati creati non solo nel testo ma anche nelle norme il 1363: ma incorreva in una svista tanto chiara da sembrare inesplicabile. Il *Samarelli,* del quale dianzi plaudii una felice intuizione, s'imbattè in un diploma di Roberto di Taranto del 30 settembre 1363 e ivi credette di leggere nientemeno che l'annullamento di questi Ordinamenti tranesi, i quali sarebbero stati compilati durante la discordia coi Veneti, e quel principe col detto diploma non ne avrebbe concesso la promulgazione e nel contempo avrebbe dato nuove leggi commerciali (108), mentre quel documento non ha nulla da vedere con gli Ordinamenti marittimi e si riferisce, molto modestamente ma concretamente, a ordinamenti daziari cittadini (109), onde ritengo superfluo aggiungere che esso cade in seconda indizione, mentre il documento tranese è datato in prima indizione.

Come ognuno vede, la disputa è dibattuta su fronti varii e con argomenti talvolta efficaci. Ma allorchè ci rifacciamo a esaminare la direzione e le eventuali conseguenze delle questioni, obiettività e prudenza impongono di prendere atto che il maggior risultato possibile sarebbe solo quello di ricondurre a data meno remota la confezione del documento. Insomma il documento, che abbiamo qui sotto i nostri occhi, sarebbe stato scritto non il 1063 ma in un tempo posteriore, dai più riportato al 1363. Sarebbe quindi una copia: ecco la estrema conseguenza alla quale si potrebbe obbiettivamente pervenire; e senza peraltro poter escludere che a quel copista fosse stato dato da copiare un testo datato il 1063 e ne avesse copiato anche la data. Che cosa escluderebbe questa ipotesi?

Comunque una conseguenza resta incolume, ed è che dalla rassegna di obiezioni non ne è venuta una valida contro la possibilità di esistenza di un *testo di norme* redatto a Trani il 1063.

(108) L'autore mette questo documento in relazione con la storia del Consolato di Venezia in Puglia e la lotta campanilistica tra Trani e Barletta, pervenendo alla conclusione che gli Ordinamenti di Trani sarebbero stati redatti il 1363, e addirittura non sarebbero andati mai in vigore perchè non permessi dal potere sovrano (op. cit., pp. 27 a 44). Questo dip'oma è da lui pubblicato in appendice.

(109) Cfr. Monti, op. cit., pp. 231-2.

Ed è questa l'acquisizione positiva che, a mio avviso, può essere oggi proclamata. Trani così conferma validamente il nono centenario dei suoi Ordinamenti. E fonda questa conferma non solo in via negativa, ma ben positivamente in grandiosi eventi generali e particolari appunto dell'XI secolo, alcuni dei quali offerti dalle condizioni regionali e locali.

In un quadro generale dei rivolgimenti politici, sociali, economici, giuridici di quel secolo tormentato e altresì grandioso per le premesse che pose alla moderna civiltà, mi riferisco, con particolare attinenza al tema, alle condizioni della navigazione e dei traffici marittimi dell'Adriatico, alle condizioni culturali ed economiche della Puglia, e alle particolari condizioni geografiche di Trani.

Mi rifaccio all'enunciazione iniziale che queste raccolte medievali vanno meglio intese se inquadrate nel proprio tempo e nel complesso dei rapporti generali e particolari del luogo dove ciascuna nacque. Ho già fatto cenno alle condizioni generali politiche, sociali, economiche, giuridiche dei paesi del Mediterraneo e particolarmente dell'Italia nel sec. XI, mentre i traffici marittimi, che quasi assorbivano gli scambi commerciali, erano intensi e nell'Italia meridionale eccellevano. In questo quadro guardiamo alla Puglia. Ricorre subito l'obbligo di una integrazione della storia economica e politica di Venezia e dei suoi scambi col basso Adriatico e con gli scali levantini col mettere nel dovuto rilievo anche il precedente contributo della Croazia e di Ragusa alla vita marinara dell'Adriatico. La Croazia, sottomessa a Carlo Magno con il trattato di Aix-La-Chapelle dell'812, dopo la morte di re Carlo e una breve dominazione straniera, divenne indipendente verso l'anno 877 e giunse ad avere tale potenza sul mare Adriatico che il 1069, assicuratosi il predominio su tutta la Dalmazia, nei suoi titoli chiamava l'Adriatico « nostro dalmatico mare » (110). Essa nel X secolo teneva una flotta da guerra di 80 sàgene capaci di 40 uomini ciascuna e 120 da 10 a 20, dal che è agevole congetturare un imponente cabotaggio mercantile e da pesca, perchè in tutti i tempi non è mai venuta meno quella che chiamiamo « legge della bandiera ». Ragusa pure, rimasta sempre fuori del territorio croato e di quello

(110) Cfr. ancora il pregevole lavoro del Brajković, op. cit. pp. 19 e segg., con ivi ampia letteratura slava.

serbo, aveva già nel sec. X una flotta possente (111). Aveva avuto inizio nell'VIII secolo l'espansione concorrente di Venezia, che nel sec. XI diverrà egemonica (112). Tutte quelle marinarie, la croata e la ragusana prima e l'altra coevamente e dopo, dovettero gravitare intensamente sui porti pugliesi. E come la maggiore facilità o tranquillità degli approdi è preferita spontaneamente dai naviganti, così non può non essere stato particolarmente ricercato, specie dai battelli più grossi per gli scambi di merci in massa, il porto di Trani il quale era allora l'unico porto naturale (quello di Brindisi era lontano) perchè conchiuso dalla terra ferma tanto che, in un dato tempo, potè anche essere sbarrato con catene dei cui agganci sono ancora visibili le tracce; e rispetto a quello di Brindisi, lo sbocco più diretto di un retroterra opimo di derrate di esportazione (113). Gli altri scali vicini, Barletta, Molfetta, Giovinazzo, Polignano, erano rade più o meno esposte ai venti. La stessa Bari, che già allora aveva intensi traffici e poi primeggerà nella regione per rapporti politici e relazioni mercantili, non aveva che una insenatura esposta al quadrante greco-levante (114). Egualmente i comuni rivieraschi or citati trovarono modo di avere i cospicui traffici marittimi

(111) Così, RAMBAUD, *L'empire grec au dixième siècle, Constantine Porphygénète*, Paris, Franck, 1870, p. 470.

(112) Cfr. con particolare riguardo alla Puglia il bel lavoro del CASSANDRO G. I., *Contributo alla storia della dominazione veneta in Puglia*, in *Archivio Veneto*, 1935.

(113) Le navi mercantili adibite al carico di grano, vino, olio, sale erano massicce, a scafo ampio, di superficie, conservando quasi integralmente la tecnica dei Romani; il cabotaggio da pesca si aggirava su misure che oggi diremmo di stazza 15 a 25, ma il tonnellaggio era misurato empiricamente. Unica agevolazione era l'adozione della vela latina (da non confondersi con la vela usata dai Romani), introdotta nel Mediterraneo dagli Arabi e diffusasi nel sec. XI: su ciò, PARRY, op. cit., cap. III: *Navi e costruttori di navi;* v. anche VAN LOON, *Storia della navigazione*. Cap. IV: Gli inizi delle costruzioni medievali nel mediterraneo orientale, trad. it., Milano, Bompiani, terza ed., 1939, pp 33 e segg.: sulla portata del naviglio e la lentezza dei viaggi, v. inoltre MONTI G. M., *Lineamenti storici del commercio marittimo e della navigazione*, Napoli, 1941, vol. I, pp. 28 e segg.

(114) Il primo porto di Bari sino al periodo normanno fu l'insenatura che oggi coincide col tratto dal Molo S. Antonio alla Madonna della Portella. Sul tema v. con vivo interesse VITERBO (PEUCEZIO), *Bari marinara*, in *Gente del Sud* cit., con validi richiami alle indagini del PEROTTI. V. in appendice le piante di Bari e Trani.

che invero ebbero, testimoniati da posteriori impegni di reciproche agevolazioni doganali coi porti della costa dalmata(115). Tuttavia quel vantaggio naturale è da supporre abbia influito a fare che Venezia, più tardi, facesse scalo a Trani per provvedersi di grano e altre derrate, e vi impiantasse un ufficio consolare a carattere preminentemente economico (116).

Quale infine la condizione economica e culturale della Puglia in su l'anno mille? In quel sec. XI si ebbe il mirabile sorgere di monumentali cattedrali le quali sorsero persino con un proprio stile, il romanico-pugliese impostosi poi all'ammirazione di tutti i tempi. Fu allora che nel giro di pochi decenni Troia, Foggia, Monte S. Angelo, Siponto, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, più tardi Giovinazzo, e Bari col suo grandioso S. Nicola, e Acquaviva e Bitetto e Bitonto e Ruvo — per citare la fitta costellazione nella quale è inserita più strettamente Trani —, impostarono cattedrali sproporzionate rispetto all'intensità degli abitanti di ciascuno di quei centri(117). Perchè sorsero in uno stesso periodo di tempo, con eguale grandiosità, con uno stile proprio e comune? Nel medioevo il pensiero cristiano sorreggeva pensiero e azione del mondo occidentale, ma intorno al mille in Puglia non vi fu un movimento religioso(117 bis). Ora ci si è sempre volti a questi mirabili monumenti come a

(115) Su questi accordi, dai quali alcuni scrittori locali traggono esaltazioni campanilistiche, v. ricca informazione slava e straniera, in Brajković, op. cit., pp. 42 e segg. Vi sono documentati accordi tra Spalato, Tragara, Cattaro (con Polignano a Mare), Ragusa e Fano, Senigallia, Ancona, Termoli, Peschici, Siponto, Barletta, Molfetta, Giovinazzo, Bari. Più numerosi da parte di Ragusa sia per la sua maggiore importanza, sia perchè essa per un certo tempo aveva accettato il protettorato dei Normanni del Sud d'Italia (così Smiciclas, *Poviest Hrvatska*, I, p. 413, citato dal predetto autore, nota 4 a p. 22). Fu caratteristica del commercio medievale l'imporre numerose imposte e carichi vari a titolo fiscale: cfr. Pertile, op. cit., II, pp. 422 e segg.

(116) Su ciò, Colangelo M., *Relazioni commerciali di Venezia con la Puglia*, Trani, Vecchi.

(117) Per l'esattezza storica, la fioritura ebbe inizio a Taranto tra il 1071 o il 1072, seguirono Bari (S. Nicola) il 1087, Gravina il 1092, Troia il 1093, Trani il 1094, e man mano le altre località non nell'ordine del testo.

(117 bis) Al contrario, nella Puglia nei secoli XII e XIII si continuava ad attribuire vescovadi e benefici ecclesiastici a laici, per ragioni politiche; su ciò, La Sorsa, *Storia di Puglia*, Bari, Tipografia del Levante, 1953, II, pp. 141 e segg.

creature d'arte; recentemente il *Prandi* quale «pellegrino di Puglia» (118); poi il PETRUCCI come artista e storico dell'arte, con una nota poderosa opera (119). Altri avevano indicato due cause di questa straordinaria fioritura di edifici sacri, ravvisandone una nell'adempimento di una propria missione artistica nella costruzione di chiese a seguito della liberazione dai bizantini ad opera di Roberto il Guiscardo (1072), l'altra nel fatto che fino allora la Puglia aveva appartenuto all'Impero Romano d'Oriente non soltanto dal punto di vista politico, ma anche da quello religioso (120): ragioni assai discutibili, invero. A me pare convenga ora dare rilievo anche al significato economico e al loro stile. Esse, sotto questi profili, non possono non testimoniare anzitutto un particolare benessere generale della regione, perchè la grande mole e la imponenza basilicale della loro programmazione architettonica comportava uno sforzo finanziario che si conciliava solamente con una economia ambientale di benessere e di fiducia. Va aggiunto che quell'architettura sorse con un proprio stile; in relazione dialettica, sì, con le correnti d'arte del tempo come ogni prodotto del pensiero umano, onde il *Goethe* affermava che anche l'inventare è un poco ricordare, ma uno stile comune a un gruppo non è il frutto della genialità creativa di un individuo, bensì il risultato di una elaborazione collettiva e il superamento di uno stadio di cultura generale. E' stato elegantemente detto, per questo romanico-pugliese, che esso è la « individuazione spirituale di una gente e di una regione » (121). L'esprimersi con un proprio stile sta quindi a testimoniare che nel sec. XI in questa regione doveva anche esserci una elevata temperie culturale. Quella temperie che invero diede maestri eletti all'arte della scultura (122), e quel *Barisano* che scolpì le mirabili porte della bella Cattedrale di Trani, e quel grandissimo *Nicolò da Bari* che in San Domenico di Bo-

(118) Bari, Laterza, 1960.

(119) *Cattedrali di Puglia*, Roma, Bestetti, 1960.

(120) Così, VILLEMSEN e ODENTHAL, *Puglia - Terra dei Normanni e degli Svevi*, Bari, Laterza 1959, pp. 24-25.

(121) Così, PETRUCCI (op. cit., p. 22), il quale più avanti aggiunge: « Nella storia della Puglia, e cioè di un paese completamente bizantinizzato e tale rimasto per cinque secoli, pur dopo i tentativi fatti da altri popoli stranieri per sostituirvi le loro insegne e la loro civiltà, quel punto può essere riportato alla prima metà del sec. XI ».

(122) V. ancora nel PETRUCCI una numerosa schiera (pp. 24 e 27).

logna innalzerà il miracolo dell'Arca donde tolse l'immortale attributo personale per la Storia dell'Arte.

Or quando — riassumendo — noi ricordiamo che in quel secolo la società si smistava in ceti che si assumevano la tutela autonoma dei propri interessi; e pensiamo che l'Adriatico era da almeno due secoli intenso di navi e di traffici fluenti dal nord verso le vie dell'Oriente lungo gli opposti litorali, di cui la sponda dalmata ricca di 14 comuni favoriti da porti naturali, mentre sul litorale italiano non c'erano che pochi porti insicuri e questo unico porto dirimpettaio conchiuso dalla natura; e una diffusa generale ricchezza economica illuminata da una diffusa e generale ricchezza culturale era in questa regione, propiziatrice, fra un secolo, del sogno imperiale di Federico, regione di grani e vini opima che diverrà il mercato di rifornimento veneto con scalo appunto in questo porto di Trani; io non saprei quali più inducenti ragioni veder validamenete confluire a favore dell'esistenza in Trani, in quel secolo XI, di un intenso movimento portuale e di un ceto imprenditoriale marittimo attivo anche in iniziative sociali, un ceto il quale non potette non avvertire, secondo la temperie sociale e giuridica che proprio allora andava formandosi sulla crollante società feudale, la opportunità di provvedere anch'esso alla tutela dei propri interessi col dare certezza scritta al diritto orale vivente sul mare. E lo realizzò con queste statuizioni giuridiche le quali, al pari delle altre che nello spazio di alcuni decenni germinarono negli scali marittimi più frequentati dell'Adriatico e del Mediterraneo, testimoniano, con la coralità degli elementi generali e particolari accennati, anche a Trani un centro di maturità politica, sociale, culturale, economica e giuridica, della cui esistenza non ci sarebbero decise ragioni di dubitare.

Trani dunque, lungi dall'incorrere in una di quelle esaltazioni di borie provinciali che giustamente ripugnavano al *Vico* (123), legittimamente oggi commemora questo suo valido contributo alle fonti storiche del diritto marittimo.

SAVERIO NISIO

(123) *Principi di scienza nuova*, Bari, Laterza 1936, p. 43.

Ordinamenta & conſuetudo maris edita per conſules ciuitatis Trani.

A L nome delo omnipotente dio Amen Milleſimo ſexageſimo tertio prima indictione. Q uiſti infraſcripti ordinaměti & raſone fo facti ordinati & prouiduti & ancora deliberati p li nobili & diſcreti homini. Miſſer Angelo de bramo. Miſſer Simõe de brado. Et Cõ re Nicola de Roggiero dela cita de Trani electi cõſuli in arte de mare per li piu ſufficienti che ſe poteſſe trouare in quiſto golfo Adriano.

Propone dice termia & diffiniſce qſta ifraſcripta qſtione de larte del mare. Laqle e coſi facta che ſe alcuna naue grande ouer picola geſſe in terra p fortuna: Et foſſe partuta la poppa dala proda. La mercatantia che ſe nela dicta naue non ſia tenuta al emẽdare ladicta naue. Et ſe la dicta naue nõ foſſe partuta da poppa ad proda La mercatantia che ſe in eſſa ſia tenuta ad emendare la dicta naue. Et li marinari dela naue ſia tẽuti ad aſpectare octo di per ſcampare li ſuoi corredi. Et qlũqua mariaro ſe parteſſe nãzi el dicto termie de octo di dela dicta naue ſia tenuto ad pagare de ogni denaro de ſuo ſalaro: de tre diari dece.

Propone anchora dice & diffiniſce li predicti conſuli che qualunqua corredo ſe perdeſſe non ſia tenuto di andare ad uarea ſaluo che li dicti corredi non fuſſe guaſtadi ouer perduti per campare le perſone la mercatãtia & anche la naue che ſe in queſto caſo foſſe li dicti corredi ſia tenuti de andare ad uarea.

Propone dice & diſſiniſce li dicti conſuli che ſe la mercatãtia dela naue fuſſe robata da corſari ſia tenuta la dicta mercatantia robbata de andare ad uarea. Et che ſe ne campaſſe de queſte mercatantie che nõ foſſe robbate. Tutte quelle che campaſſe ſia tenute de emẽdare quella che fuſſe robbata. Et che lo ſiluno de li marinari nõ ſia tenuto de emendare mercatantia ueruna.

Propone dice & diffiniſce li p̃dicti cõſuli de mare che ſe una barcha ſcopta ádaſ ſe i terra ad ſſaſſiar & ſſaſſiaſſeſi la mercatãtia nõ ſia tẽuta ad emẽdar la barca: Et ſe la barcha ſcopta foſſe i pelago i fortũa & li mariari de la dicta barcha per queſta fortuna gettaſſe in mare la mercatantia per meglio ſcampare la mercatantia coſi perduta deue andare ad uarea.

Propone dice & diffiniſſe li p̃dicti cõſuli che ſe una naue grãde ouer picola foſſe nolegiata & carcata & parteſſeſe de porto & haueſſe facto uela & la dicta naue p caſo tornaſſe i porto. Et ſe li mercatãti redotnãdaſſe la roba: & nõ uoleſſe che la dicta naue la portaſſe piu ultra lo patrõe dela naue deue hauer tutto lo nolo cõuẽuto como che ſe lhaueſſe portata doue che li mercatãti haueſſe uoluto.

Propone dice & diffiniſce li predicti cõſuli che qualũqua naue o grãde o picola foſſe carcata i porto & inázi che la dicta naue ſe parteſſe de porto li mercatãti li idomãdaſſe lalor mercãtia lo patrõe dela naue li li deue rẽder la mercatãtia & eſſo patrõe deue hẽre & receuer da mercatãti lo mezo delo nolo cõuẽuto.

Propone ancora dice & diffiniſce li dicti cõſuli che ſe la dicta naue foſſe in porto p carcarſe. Et li mercatãti che lhaueſſe nolegiata & promeſſo al patrõe de dar la mercatantia & non la uoleſſe poi dare lo patrone non li po domandare altro che lo quarto delo nolo.

Propone ancora dice & dechiara li ſopradicti conſuli che ſe un patrone de naue andaſſe in lochi diuetati & ancora andaſſe in porto doue nō deſſe andare ſal uo che nō foſſe per fortuna gabella & ogni altro danno in quiſto camino & altri lochi deuetati aduenеſſe ſe li marinari dela dicta naue li uetaſſe al patro ne & lo patrone non lo uoleſſe fare ſia tenuto lo patrone ad pagar tutto que ſto danno & in caſo che li marinari & anche lo patrone non cognoſceſſe que ſto facto el dāno tutto che aduenеſſe deue andare ad uarea.

Propone dice & determina & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che ueruno patro ne nō poſſa laſſare niſuno marinaro altro che non foſſe per quatro caſone & defecti de eſſo marinaro: prima per biaſtemar dio la ſecūda per eſſer meſchia rolo la terza per eſſere ladro: la quarta per luxuria. Et per queſte quatro coſe lo patrone poſſa laſſare lo marinaro & cōducerlo in terra ferma & fare raſone loro in terra ferma.

Propone & diffiniſce li p̄dicti cōſuli de mare che ſe uno marinaro ſe parteſſe con la naue dela ſua terra & ad malaſſe ipſo deue hauere tutta la ſua parte.

Propone & diffiniſce li dicti cōſuli che ſe un marinaro ſe cōduceſſe ouer parteſſe cō la naue de caſa ſua ello nō ſe puo partire ne laſiare larmaria dela dicta naue ſaluo che p tre caſone & coſe la prima e ſe ello foſſe facto patrone de unaltra naue. La ſecōda ſe foſſe facto nochiero. La terza e ſe in quello p̄ſente uiaggio haueſſe facto uoto de andare ad ſan iacomo al ſancto ſepulcro o ad Roma & per queſte tre coſe ha caſone legitima de partirſe & deue eſſere licentiato ſen za altro intereſſe o danno refare.

Propone anchora dice & diffiniſce li predicti conſuli de mare che qualūqua pa trone menaſſe mariari ad parte in naue grande ouer picola. Et ſe lo dicto ma rinaro ſe uoleſſe partire gli deue laſſar la mitade de quello che deueſſe hauere ouero dela parte ſua.

Propone dice & dechiara li dicti conſuli de mare che qualunqua patrone andaſ ſe con una fortuna ad uela & la ſua uela ſe guaſtaſſe ſe ſia ſuo tutto el damno Ma ſe ello andaſſe ad uela. et dicēſſe alli marinari: cala mo che io uoglio met tere lo terzarolo. Et li mercatanti & li marinari li deſſe queſto che non calaſſe ma che teneſſe duro & la dicta uela ſe perdeſſe: in cio ſia tenuta de gire & an dare ad uarea.

Propone ancora & dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mar che ſe la naue foſſe ſor ta: li marinari nō deue leuar ſenza licētia delo patrone ouero delo nochiero. Et piu ad queſto ſe la garoppa ouer lo canapo ſe mozaſſe queſto ī deue anda re ad uarea. Anche mo ſe cō lor litigia li faceſſe forza & perdeſſeſe lācora nō ſia tenuto ad mendarſe ne andare ad uarea.

Propone & dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che qualunqua naue faceſſe uela dela ſua terra che nui li tollamo liberta che nō debia calare uie collare ne tenere ſoſta ne mollare ſoſta ſenza licentia del nochiero. Et la naue ſtarēdo in porto lo nochiero nō poſſa trare la naue de pōrto ſenza licētia del patrone.

Proponemo dicemo & ſententiamo nui conſuli predicti che qualunqua patro ne menaſſe ſcriuāo. Ello debia eſſere iurato del ſuo cōmune & de eſſer bono & liale

& leale. Et questo dicto patrone nō possa fare scriuere nisuna cosa che habia con nissuno mercatante che non sia el mercatante de presente ouero altro testimonio. El simigliante caso & termine sia coli dicti marinari & se altro ouero el cōtrario de cio facesse & scriuesse che quello suo quaterno ouer libro nō sia tenuto ad nulla rasiōe ne ad esso se deba dare fede alcuna. Et se questo scriuano receuesse mercatantia dali mercatanti & manchasseli sia tenuto ad mendarlo esso scriuano: & lo dicto quaterno si deue esser copto di carta pecudia.

Propone & dice & diffinisce li dicti consuli de mare: che qualunqua patrone hauesse nissuna mercatantia in naue: & bisognasseli scaricare ouero in porto ouero in spiaggia como la dicta roba ha dato in barcha lo dicto patrone subito ipso facto e scapolo & liberato dela dicta roba & mercatāria cosi decarcata sia tenuta ad emendare essa barcha saluo che non la perdesse per fortuna de mare ouero de corsari. Et in questi dui casi non sia tenuta.

Propone dice & diffinisce li dicti consuli de mare che qualūqua mercatāte ouer altro homo desse mercatantia ad qualche suo factore ouero ad altra persona che glila uendesse senza ueruno testimonio che chi assegna si lisse deue credere alo dicto factore: & che uolesse andare dricto ala rasone de signoria ello habia dui testimonii diricti & liali: & ad costoro debia essere creduto & dato piena fede.

Propone & dice & diffinisce quisti sauii consuli de mare che qualunqua homo trouasse roba in mare che andasse torgida si li sia licito ad tollerla & assignala ala corte & darla per scripto fra terzo di dapoi che lha trouata & tolta Et de questa roba cosi recouerata ne debia hauere la mita trouandose el patrone dessa. Et questa cotal roba debba stare in mano della corte trenta di continui Et se per fine ad trenta di el patrone non ce apparera: o altra legitima persona per lui la roba debia essere de colui che lha trouata.

Propone dice & diffinisce li consuli antedicti che qualunqua persona troua roba sotto acqua si debia essere le doi parte de quillo che la troua & lo terzo debia essere del patrone de essa roba de tobe che habia signale.

Propone ancora & dechiara che qualunqua persona trouasse roba che hauesse signale che nissuno la debia toccare sub pena de tre uolte che fusse extimata cotal mercatantia che fosse cosi trouata & piu in arbitrio dela dicta rasone che se trouasse nela dicta terra.

Propone & dechiara li dicti consuli de mare: che qualunqua naue facesse alchuna uarea: se deue cauare fora el terzo per li corredi: perche gli corredi non e tenuti de andare ad uarea & non deue esser mādati se se perdessero & cosi uersa uice li corredi non deue emendare laltra merchatantia.

Propone dice & diffinisce li dicti cōsuli de mare che qualúqua persona trouasse oro argento o perle o altre cose sotile de ualore & non lassignasse al patrone ouero al nochiero o alo scriuano & interuenesse che de queste cose & daitro se deuesse fare uarea o per corsari o per fortuna de mare le predicte cose nō se deue emendare & se le dicte cose se p. deueno andare ad uarea.

Propone & dice & diffiniſce li predicti conſuli de mare che ſe niſſuno patrone de naue portaſſe roba mercatantia non la poſſa trare for de naue ſenza licētia del patrone dela mercatantia. Et ſe ello la traheſſe fora ſenza licētia & la mercatantia ſe perdeſſe lo dicto patrone dela naue la debia emendare.

Propone & dice & diffiniſce li ſauii cōſuli de mare che ſe alcūo mercatāte nolegiaſſe alcūa naue grāde ouer picolina & nō ce foſſe noiato el pacto de ſcarcare ne de ſpaciare la naue ne per luna parte ne per laltra pero nui coſuli ſententiamo che la naue eſſendo al carcaturo nō la deue aſpectare ſe nō octo di de tempo de bonaza & debia hauer pagato lo ſuo nolo: & ſe li dicti mercatanti non uoleſſero ſpaciare la naue: che la naue ſe ſia ad reſico deli mercatanti. Et deba hauer la dicta naue de ſalario quello che terminarāno li conſuli che ſe ranno in quelle parte.

Propone dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che ſe uno patrone haueſſe carcato la naue de mercantia & fuſſe fortuna & non ce foſſe li mercatanti che lo dicto patrone ſe biſognaſſe: che la poſſa gittare fora con le ſue mane la dicta mercatantia. Et niſſuna raſone li poſſa cōtrariare perche lo fa per ſcampo de le perſone dela naue & de laltre mercatātie & la dicta roba & mercatātia coſi gettata deue andare ad uarea.

Propone dice & diffiniſce li dicti conſuli che ſe la naue fuſſe aſſalita & percoſſa da corſari ſententiano che lo patrone poſſa accordare lo dicto corſale o per oro o per argento o per altra robba & pacto per loquale ſe ſcampe la naue & laltra mercatantia nō eſſendo li mercatanti in naue.

Propone & diffiniſce li dicti conſuli de mare che niſuno patrone non poſſa bactere niſuno marinaro. Ma lo marinaro deue ſcampare & gire da proda denāze ala catena del remiggio. Et deue dire dala parte dela mia ſignoria non me toccare tre uolte. Et ſe lo patrone paſſaſſe la catena per bacterlo: lo marinaro ſe deue defēder. Et ſe lo marinaro occideſſe el patrōe nō ſia tenuto ad bāno.

Propone ancora & diffiniſce li dicti conſuli de mare che qualunqua naue o grāde o piccola haueſſe meſſa mercatantia: Et la naue faceſſe acqua ali mercatanti e licito de non darli piu robba & lo patrone ha liberta de andare per ſoi facti per ſcampare le perſone & la naue.

Propone dice & ſentētiano li dicti cōſuli de mare che neſuno nauilio che ſia in mare nō debiano fare pacto ne cōuentione alchuna & ſel el faceſſe in mare cō mercatanti o con marinari non uagliano ne ſiano de niſun ualore ne per epſi pacti ſe poſſa domandar ſaluo che nō foſſe in porto in loco romeggiato in quatro ouero che lo ſcripto appara da luna parte & dallaltra ouero p mano delo ſcriuano perche li teſtimonii non po andare la doue uanno le naue.

Proponemo & diffinimo nui conſuli de mare che ciaſchuno patrōe de naue hia bia liberta de reſcotere una naue o per fortuna de mare o per corſari. Et ſe biſognaſſe denari habbia liberta de tollerli ſopra de eſſa & dela naue ſia bono guardiano & faccia quello che deue.

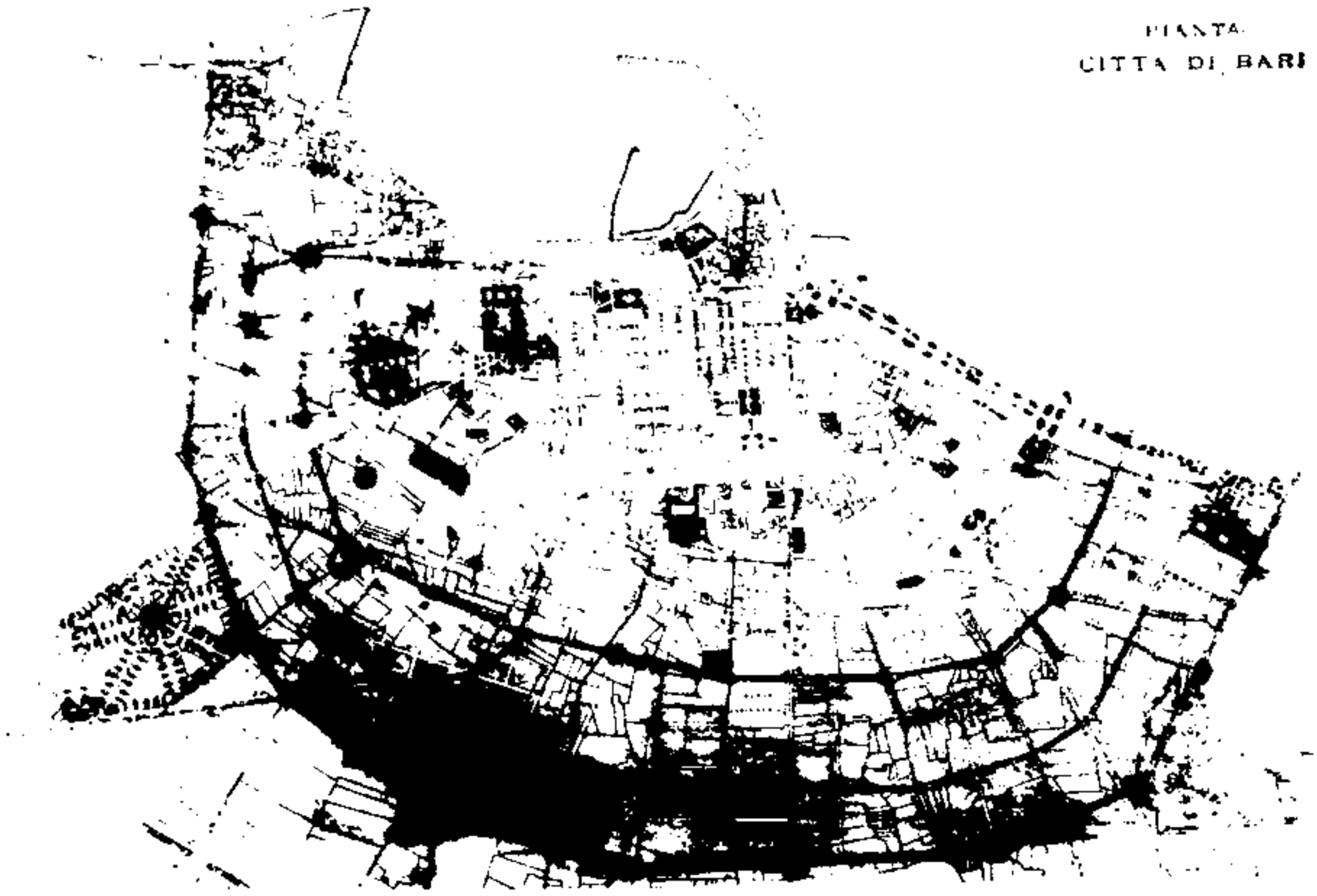
Propone dice & diffiniſce li dicti cōſuli de mare che ſe ſapreſentaſſe che galea al

cuna

cuna andaſſe in curſo. Et la naue haueſſe roba entro o in tucto o in parte & li mercatanti lareuoleſſe la lor roba & mercatãtia lo patrone non ſia tenuto ad darglila ſaluo che li mercatanti non li affrancaſſe la naue.

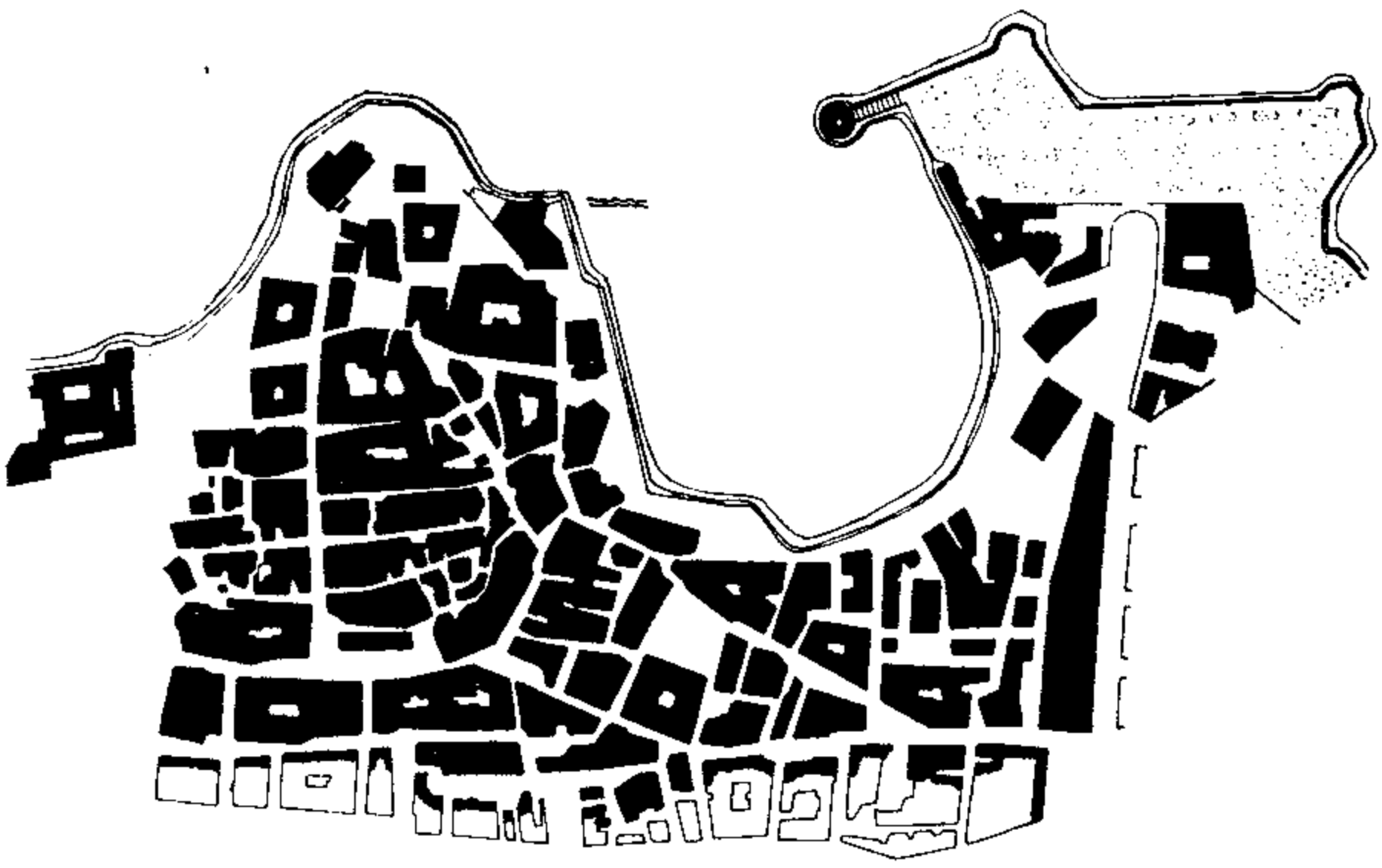
Expliciunt ordinamenta maris edita per conſules Trani.

* Riproduzione degli « Ordinamenta » di Trani, contenuti nel vol. « Statuta Terrae Appignani », Venetiis, 1507.



PIANTA
CITTA' DI BARI

PIANTA
CITTA' DI TRANI



Trani

OMAGGIO A TRANI NEL IX CENTENARIO

DEGLI « ORDINAMENTA MARIS »

Per nobile ed encomiabile quanto opportuna iniziativa del dinamico Sindaco Grilli e dell'Amministrazione Comunale, Trani, circondata da un alone di giustificato orgoglio si appresta a rivivere il suo momento magico con la celebrazione del nono Centenario della promulgazione degli « Statuti Marittimi ». Si accinge, cioè, sia pure in prospettiva sfuggente, ma in clima di severa meditazione e con stile solenne quale si addice ai grandi avvenimenti che per la loro forza, validità ed efficacia sollecitano ancora la considerazione e l'interesse degli uomini, a rievocare nove secoli di vita. Vita di opere, di studi, di lotte, che è riuscita ad intessere e a riannodare le proprie fila così intimamente con quelle di altre Città da formare il grande tessuto della Storia.

Dopo la fiera ed eroica resistenza organizzata dal valoroso capitano Sellitto e dal turmarca Disigio contro l'ardito Argiro, che i Normanni, poi, indussero a desistere dalla paziente e logorante guerra di assedio, Trani, frondista ed indipendente per dirla con il Carabellese, potè godere, sia pur apparentemente, di un'autonomia che le consentì di dedicarsi con maggior lena ed impegno ad attività di pace e di produzione. Sicchè questa città, scalo della Magna Grecia, costruita in una magica selva di mandorli e di ulivi, sui cui tronchi ancora « si leggono incisi i teneri fatali nomi di Angelica e Medoro », dal cui porto, pulsante di attività, salparono le navi dei cavalieri crocesegnati mossi alla conquista delle terre sante, scrisse lungo l'arco di parecchi secoli pagine luminose nell'arte, nella cultura, nella storia.

La Cattedrale, « la regina delle Cattedrali di Puglia », come felicemente la definisce il Lenormant, maestosa ed alta, slanciata verso il cielo come un'invocazione possente; il poderoso Castello Svevo; le chiese d'Ognissanti, di S. Teresa, di S. Francesco, di S. Andrea, di S. Giacomo, di S. Chiara, di S. Maria di Colonna ed infine quelle di S. Agostino e di S. Rocco, che costituiscono un complesso monumentale ed artistico insigne per antichità e per magistero di stile e cui hanno dedicato pagine di esaltazione stranieri come il Saint-Non, lo Schubring, lo Schulz, il Bertaux, il Maurel, il Ross, il Lenormant e, tra gli italiani, l'Alfano, il Giustiniani, il Mazzella, il Sylos, il Conforti, il Malpica, il Regaldi ed altri ancora; l'Accademia dei Pellegrini, coeva a quella più nota dell'Arcadia, che svolse fervida attività fino alla prima metà del sec. XVIII ed alla quale si riconosce il merito duplice di aver promossa la introduzione in Puglia del primo

torchio tipografico stabile azionato dalla mano esperta e dall'acume del romano Lorenzo Valeri, e di aver favorito sul piano del buon gusto la costituzione di uno dei primi teatri stabili pugliesi; i Martiri che a prezzo della vita consacrarono la Unità Nazionale; le tradizioni giudiziarie plurisecolari gloriose risalenti a un diploma del 1215 di Federico II, in virtù del quale ai tranesi era concesso il privilegio di essere giudicati solamente nella loro città, sono la testimonianza parlante e la piattaforma robusta della vitalità infaticabile di Trani. La quale, come giustamente diceva uno dei suoi figli prediletti, Giovanni Bovio, con i due moli del suo porto che « s'incurvano come braccia stringe una civiltà ».

Ma il filo conduttore di codesta prospettiva plurisecolare della vita di Trani direi che passa attraverso un avvenimento di grande rilievo costituito dalla promulgazione degli « Statuti Marittimi » del 1063, che sono da considerarsi il più antico codice medioevale marittimo del Mediterraneo.

Per virtù di questi Trani ha vissuto nel quadro della storia dell'umanità il suo momento eroico.

Durante i sec. XI e XII Trani riuscì a stabilire con i ricchi paesi del Medio Oriente traffici commerciali così fiorenti da richiamare l'attenzione di colonie di Fiorentini, di Amalfitani, di Genovesi, di Pisani e di Veneziani per le negoziazioni. Orbene, l'intensa e preminente vita marinara della città stimolò il bisogno di raccogliere in un unico « corpus » le consuetudini e gli usi del mare. Angelo de Bramo, Simone de Brado e il nostromo Nicola de Ruggiero, figli di questa nobile terra tra i più esperti nell'arte del mare, si accinsero all'opera di ordinamento, che sfociò nel 1063 nella redazione definitiva degli « Ordinamenta Maris ». Nacque così novecento anni or sono il monumento più rappresentativo della pratica mercantile e insieme dell'esperienza giuridica, sia pure primitiva, di quei « tempi antichi e di quelle varie e mescolate genti ».

Non ho il compito di esaminare gli « Statuti » dal punto di vista giuridico e nella loro proiezione sul piano storico e sociale, giacchè l'illustre prof. Nisio, che fra poco avremo il piacere di ascoltare, tratterà con la competenza che gli è propria il tema e riproporrà alla nostra attenzione i relativi problemi ancora vivi e scottanti; ma voglio dirvi solo che la Mostra, che fra qualche ora sarà aperta al pubblico e che visiteremo, si sforza di tradurre in linguaggio bibliografico il momento eroico che Trani giustamente vuol rivivere oggi, nella convinzione profonda che l'incontro di noi con le testimonianze scritte del passato stabilirà un rapporto intimo e solleciterà un dialogo proficuo, attraverso i quali la vita dei popoli si permea di eterna giovinezza.

ANTONIO CATERINO

« NÓMOS 'PODÍON NAUTIKÓS »

E « ORDINAMENTA ET CONSUETUDO MARIS EDITA PER CONSULES CIVITATIS TRANI »

Generalmente, nell'illustrare il contenuto degli statuti marittimi medioevali delle città italiane, si è soliti esaltare il carattere innovativo ed originale di tali compilazioni, perchè è difficile, particolarmente agli storici locali, non restar vittime di quelle « boriose memorie » (1) che fondatamente costituiscono un motivo di orgoglio per quelle città che, per particolari condizioni politiche ed ambientali, furono al centro del commercio marittimo del Medioevo. Si è infatti naturalmente portati ad osannare alle capacità creative delle popolazioni locali, quasi che rivendicare l'originalità di una raccolta di norme giuridiche possa costituire, ancora oggi, la prova migliore di una maturità politica e sociale ,ed il riconoscere, invece, una sia pur limitata influenza ad altre e diverse legislazioni possa rappresentare un titolo di demerito per quell'ordinamento che abbia preferito, al pericoloso capriccio della novità legislativa, la recezione, nel proprio ambito, di norme proprie di altri ordinamenti, la cui applicazione abbia già dimostrato, attraverso una certa esperienza storica, la loro idoneità a disciplinare i rapporti sociali in conformità alle esigenze morali, sociali e politiche di un popolo, in un determinato momento storico.

Va infatti attribuito ai magistrati tranesi (« consoli del mare »), che provvidero alla redazione del testo degli « Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani », il gran merito di essersi ispirati direttamente alla gloriosa tradizione romana e bizantina e di non aver disdegnato di recepire gran parte di quelle norme elaborate dal diritto romano-bizantino che avevano dato buona prova

(1) Cfr. Vico, *Principi di Scienza Nuova*, (ed. Laterza, Bari, 1956), p. 43.

nella disciplina normativa del fenomeno della navigazione: non a caso, infatti, con la loro saggezza ed avvedutezza — erano infatti « li più sufficienti che se potessero trovare in questo golfo » —, intuirono che almeno alcune di quelle norme rispondevano alle necessità universali del traffico marittimo, tant'è vero che esse, sia pure con i necessari adattamenti richiesti dalla naturale spinta evolutiva dei singoli istituti, sopravvivono ancora oggi, nelle legislazioni moderne, quasi a testimoniare la perfezione tecnica raggiunta anche nella disciplina della navigazione dal diritto romano e dal diritto bizantino.

Alcuni storici locali (2), nel soffermarsi ad esaminare le origini degli « Ordinamenta maris » della città di Trani, hanno tentato di dimostrare che gli ordinamenti tranesi risalgono al 1063 d. C. Tale tesi, però, è stata contestata, ed a mio avviso fondatamente, da autorevoli studiosi, quali il Pertile (3), il Solmi (4), il Besta (5), lo Sclopis (6) ed il Bonolis (7), i quali hanno osservato che, dopo la cacciata dei greci, Trani cadde sotto la dominazione normanna, tant'è vero che fu concessa in feudo a Pietro Gautier nel 1042, cioè a quel Pietro Gautier che nel lontano 1058 combattè invano contro Roberto il Guiscardo; pertanto sarebbe, secondo il pensiero prevalente degli storici, più verosimile che gli statuti marittimi di Trani risalgano ad epoca successiva al 1300. Va infatti rilevato che proprio nel IV secolo ci fu una rifioritura marittima e commerciale a Trani, quando tale

(2) Cfr. Festa-Campanile in « Lettera a Luigi Volpicella », Napoli, 1856; Volpicella, *Discorso sugli antichi ordinamenti di Trani,* Napoli, 1871; Alianelli, *Su la data degli Ordinamenti Marittimi di Trani,* in « Rivista Universale di Legislazione », VII, n. 48, 1866; Rogadeo, *Gli Ordinamenti di Trani,* Trani, 1899; Beltrani, *Sugli ordinamenti marittimi della città di Trani,* Barletta, 1878; Carabellese, *Relazioni Commerciali tra la Puglia e Venezia,* Trani, 1897. Costoro, in definitiva, sostengono che la data del 1063 indicata nel testo a noi pervenuto sia autentica, perchè a quell'epoca Trani aveva già conseguito, dopo la liberazione dalla dominazione greca, una certa autonomia politica e quindi anche legislativa; ed il fatto che il testo sia in lingua volgare confermerebbe tale opinione, perchè il volgare, dopo il X secolo, costituiva già la lingua parlata.

(3) Pertile, *Storia del Diritto Italiano,* II, p. 123.

(4) Solmi, *Storia del Diritto Italiano,* pp. 491 ss.

(5) Besta, *Fonti di Diritto Italiano,* pp. 666-69.

(6) Sclopis, *Storia della Legislazione Italiana,* Torino 1863, pp. 345 ss.

(7) Bonolis, *Il diritto marittimo medioevale nell'Adriatico,* Pisa, 1921.

città cadde sotto la dominazione di Roberto di Taranto (8) e perciò non è privo di ogni fondamento pensare, come peraltro ha ritenuto lo Schaube (9), che il testo degli ordinamenti tranesi, pervenutoci in volgare, non sia originale, ma piuttosto una traduzione fatta presumibilmente da un ignoto veneziano, tanto più che nel testo di cui siamo in possesso, stampato per la prima volta a Venezia nel 1507, unitamente agli statuti della città di Fermo, il dialetto veneziano appare manifestamente in molti termini usati dall'ignoto compilatore (« rasone », « casone », « guastadi », « Signoria », etc.).

A ciò si aggiunga che possediamo una documentazione ineccepibile (10), in base alla quale si può ritenere che anche la lingua ufficiale delle leggi rimane la lingua latina e ciò sino al XV secolo, perchè è solo a partire da tale periodo che gli atti pubblici appaiono redatti in lingua volgare.

Orbene, a parte ogni possibile rilievo sulla origine degli statuti marittimi della città di Trani, sta di fatto che non si può accettare senza alcuna riserva l'opinione degli storici locali, secondo i quali il contenuto di tale compilazione sarebbe del tutto originale e diverso dal contenuto della compilazione più completa di diritto marittimo all'epoca preesistente, e cioè del « Nómos 'Podíon Nautikós ».

Tra le due compilazioni vi è innanzi tutto un'affinità formale, perchè entrambe costituiscono una raccolta di consuetudini marittime: è infatti pacificamente ammesso da tutti gli storici che si sono occupati dell'argomento (11) che il Nómos altro non sia che una raccolta di inveterate consuetudini marittime molto comuni soprattutto lungo le coste dell'Adriatico; e l'epigrafe degli statuti di Trani ci presenta quegli ordinamenti come « consuetudni » (« Ordinamenta et *consuetudo* maris *edita* »), sicchè gli ordinamenti marittimi di Trani altro non sono che la pubblicazione di consuetudini già in vigore. Ciò costituisce peraltro una riprova del carattere consuetudina-

(8) Cfr. MONTI, *Il mezzogiorno d'Italia nel Medioevo*, Bari, 1930; CASSANDRO, *Contributo alla storia della dominazione veneta in Puglia*, in Archivio Veneto, XVII, 1935.

(9) SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini nel Mediterraneo*, Torino, 1915, pp. 38 sgg.; VOLPICELLA, op. cit. p. 27.

(10) Cfr. SOLOPIS. op. cit. pp. 190 sgg.; MONTI, op. cit. p. 234.

(11) BONOLIS, op. cit. pp. 61 ss.; PARDESSUS, *Collections des lois maritimes*, I. pp. 209 ss.; ASHBURNER, *The Rhodian Sea-law*, Oxford, 1909; ZENO, *Storia del diritto marittimo italiano nel Mediterraneo*, Milano, 1946, pp. 98-109.

rio (12) del diritto marittimo, particolarmente tradizionalistico. Ed infatti, a Roma come a Bisanzio, il diritto marittimo ha sempre avuto un carattere consuetudinario: non a caso, lo stesso Imperatore Giustiniano (13), pur volendo, con disposizioni particolari, limitare l'alto tasso d'interessi nel « foenus nauticum » e gli esosi prezzi dei trasporti marittimi, avvertiva che la consuetudine « in mari negotia facientibus valeat », e ciò, ben a ragione, perchè il diritto marittimo, pur dovendo ispirarsi ai principi fondamentali vigenti in ogni ordinamento, trova la sua essenza e la sua ragione in una lenta, pur se continua evoluzione di usi e di consuetudini, aventi la tendenza a generalizzarsi e ad uniformarsi, proprio perchè si deve provvedere a disciplinare rapporti commerciali tra popoli diversi, ciascuno dei quali è soggetto ad un proprio e distinto ordinamento politico. Anche oggi, infatti, nella dommatica del diritto marittimo è generalmente ammesso il suo carattere unitario, nel senso cioè che almeno il processo della formazione del diritto marittimo rivela la sua tendenza alla uniformità, proprio per facilitare gli scopi ai quali mirano le norme che disciplinano la fenomenologia giuridica che si svolge intorno alla navigazione. E nel commercio marittimo il periodo genetico delle consuetudini non può che essere molto lungo e laborioso, perchè, per assurgere alla dignità di fonte del diritto, gli usi richiedono una costante osservanza da parte di popoli appartenenti a regioni diverse e magari lontane tra di loro, nelle quali sussistono condizioni sociali, politiche e morali del tutto disparate e bisogna peraltro attendere che tra tali popoli si formi il convincimento della necessità della costante osservanza di tali usi, opportuni per il regolare commercio sul mare (14).

(12) Cfr. sull'argomento, BRUNETTI, *Diritto Marittimo Privato,* Torino, 1929, pp. 16 ss.; MOSSA, *Studi sugli usi commerciali,* in « Rivista Dir. Comm. », 1922, I. pp. 557 ss.; CHIRONI, *L'unificazione della legislazione marittima,* in « Rivista Dir. Comm. », 1907, I, p. 74; BONNECASE, *Traité de droit comm. maritime,* Bordeaux, 1921; SCIALOJA, *Le fonti e l'interpretazione del diritto commerciale,* Perugia, 1907, p. 51; ASQUINI, *Sull'autonomia del diritto marittimo,* in « Archivio Giuridico », 1922, p. 8.

(13) Cfr. Nov. 106.

(14) Cfr. a tal proposito D'AMELIO, op. cit. p. 15: « Gli ordinamenti di Trani risentirono e del Nómos 'Podíon Nautikós e del diritto veneto, perchè particolarmente la Puglia sentì l'influenza del dominio veneto sull'Adriatico ». E ciò, infatti, è dimostrato dai numerosi trattati stipulati da Venezia con i re

Posto ciò, ne discende che per ritenere il contenuto degli Ordinamenta Maris di Trani come del tutto originale, bisognerebbe dimostrare, il che non è stato fatto, nè poteva essere fatto, che le consuetudini ivi raccolte fossero di formazione spontanea, perchè ispirate a particolari esigenze del bacino adriatico, il che è smentito non solo dall'esame delle singole disposizioni contenute negli statuti tranesi, ma anche da un altro rilievo fondamentale, e cioè che proprio dopo un secolo e mezzo dalla pubblicazione degli Ordinamenti di Trani si ebbe la formazione di un diritto comune marittimo italiano, con la pubblicazione, nel 1494, a Barcellona, del Consolato del Mare, il cui contenuto, a grandi linee, risente non solo della tradizione bizantina, ma anche delle consuetudini raccolte negli Ordinamenti di Trani, nella Tavola Amalfitana, e soprattutto del diritto veneto, il che dimostra una certa omogeneità nella disciplina consuetudinaria vigente a quell'epoca in tutto il bacino del Mediterraneo. Tale omogeneità trova, a mio parere, la sua ragion d'esser nella grande influenza esercitata su tutte le legislazioni marittime medioevali italiane dal Nómos 'Podíon Nautikós, che rappresentò un po' il fondo comune cui attinsero gli statuti marittimi locali, e quindi anche gli Ordinamenta Maris di Trani.

Redatta tra la fine del VII secolo e la seconda metà del secolo VIII, cioè al tempo di Leone d'Isaurico (15), la compilazione del Nómos si inquadra perfettamente in quel primo tentativo di revisione di tutto il sistema giuridico vigente tentato in Oriente, con un certo successo, dalla dinastia degli Isaurici. Dubbio è, invece, se il Nómos facesse parte, originariamente, del libro LIII dei Basilici, in quanto i testi che noi possediamo sono tutti della Sinopsis Basilicorum (16). Comunque, proprio in virtù della sua importanza e della

normanni e svevi. E che dire poi di quel fenomeno di mimetismo che osserviamo anche nel diritto marittimo contemporaneo e che rende comuni gli ordinamenti giuridici,specialmente nelle parti essenziali? ».

(15) Ashburner. *The Rhodian Sea-law* cit., p. LX, ritiene che il Nómos sia stato redatto fra il 600 e l'800 e costituirebbe, senz'altro, parte integrante del libro LIII dei Basilici.

(16) Infatti, l'Heimbach, (*Basilicorum libri LX,* Lipsia, 1850, in nota al titolo VII del libro LIII, Tomo V, p. 119), ha ricostruito e pubblicato il libro LIII dei Basilici ed ha aggiunto, come VIII titolo, il Nómos 'Podíon Nautikós; e nel palinsesto più antico, scoperto nel 1897 dal Ferrini e dal Mercati nella Biblioteca Ambrosiana, appartenente al X secolo, si fa seguire al titolo

sua diffusione, numerosissimi sono i manoscritti che contengono il testo del Nómos, anche se non sono nè corretti, nè uniformi, nemmeno nel numero dei capitoli, a causa delle molte glosse ed aggiunte che vi furono fatte in epoca posteriore (17).

Generalmente, però, nei vari manoscritti il Nómos viene diviso in tre parti: nella prima si trova un prologo, sulla cui autenticità ormai nessuno più potrebbe fare affidamento, dopo i rilievi fatti dal Pardessus, dal Dareste, e dallo stesso Ashburner; nella seconda parte si sogliono far rientrare una prima serie di diciannove capitoli che, come rilevava il Dareste (18), sono un rifacimento — data la prevalenza dei vocaboli di origine dorica che depongono per un'origine molto remota, probabilmente proprio del IV secolo a. C. —, dell'antica legge navale dei Rodii, dalla quale, com'è noto, fu tratta la

VII il Nómos, anche se non lo si è rubricato in un titolo successivo: cfr. *Editionis Basilicorum Heimbachianae Supplementum alterum*, Lipsiae 1897. Tale questione è alquanto delicata, soprattutto perchè vi sono sensibili contraddizioni tra i principi accolti nel Nómos e quelli contenuti nei vari titoli dei Basilici, sempre in riferimento al fenomeno della navigazione marittima. Ciò infatti ha indotto ZACHARIAE VON LIGENTAL, (*Ius Greco-Romanum*, Pars IV e V) a sostenere che il Nómos non fosse incorporato nel libro LIII dei Basilici, ma solo aggiunto più tardi dai copisti, anche perchè sembra molto sospetto che il Nómos sia stato inserito dopo i titoli che trattano materie del tutto diverse. Dello stesso parere si è mostrato il Brandileone, nella recensione all'opera dell'Ashburner (cfr. « Bizantinische Zeitschrift », XXIII, 1-2). Pertanto, esattamente, forse, l'Ashburner ritiene, una volta sostenuta l'inserzione del Nómos nei Basilici, che detta compilazione sia stata inserita non come un titolo del libro LIII, bensì come una semplice appendice, anche perchè così riesce a spiegarsi, con una certa tranquillità, il fatto che nelle varie Sinopsi è riprodotto il testo del Nómos, poichè questa duplicazione dimostrerebbe — dato lo scopo esclusivamente pratico delle Sinopsi — che la inserzione del Nómos nei Basilici sia stata fatta non in sede materiale, bensì come un testo aggiunto di diritto marittimo.

(17) Infatti, nell'edizione dell'Ashburner (il cui testo ho tenuto presente), sono pubblicati oltre ai 47 capitoli, sulla cui autenticità non vi è alcun dubbio, anche gli altri 19 capitoli aggiunti che si rintracciano nei manoscritti più antichi e che lo stesso Ashburner ritiene autentici. Il Pardessus, invece, pubblicò (cfr. *Collection des lois maritimes* cit., vol. I, pp. 209-234), 51 capitoli più altri 4 che egli riteneva inediti; e così HEIMBACH, *Basilicorum Libri LX*, p. 119. Anche pregevole è il testo pubblicato dal DARESTE (in « Revue de Philologie » 1905, pp. 430-448), che ci riporta, fedelmente, i 47 capitoli fondamentali in una esauriente traduzione francese.

(18) Cfr. DARESTE, op. cit., p. 432.

materia relativa al getto, contenuta nel Digesto; ed infine, nella terza parte, si possono far rientrare gli altri quarantasette capitoli, preceduti da un sommario.

Non credo che si possa ormai più dubitare sulla origine della compilazione pseudo-rodia: dato il suo contenuto, attinto dalle fonti più disparate, e non rivestendo essa alcun carattere legislativo, limitandosi a riprodurre inveterate consuetudini molto comuni proprio sulle coste dell'Adriatico (19), dovremo ritenere, con l'Ashburner (20), che trattasi di una compilazione privata, elaborata sulla base di fonti diverse, risalenti a varie epoche ed attinte direttamente dalle consuetudini applicate, nel Basso Impero, lungo le coste orientali del Mediterraneo. Ritengo però che sarebbe erroneo considerare che le consuetudini raccolte nel Nómos 'Podíon Nautikós siano tutte risalenti al Basso Impero: ciò contrasterebbe non solo con il contenuto della compilazione, ma anche con il carattere tipicamente tradizionalistico del diritto marittimo. Non è infatti azzardato pensare che quando nell'VIII secolo d. C. vennero riunite nel Nómos, magari dopo varii rimaneggiamenti, le più importanti consuetudini marittime vigenti sui porti del Mediterraneo, queste avevano certamente già subito un lunghissimo processo genetico ed avevano dato ampia prova della necessaria loro applicazione, perchè corrispondenti alle fondamentali necessità del traffico marittimo. Numerose norme, contenute nel Nómos, risalgono ad epoca di gran lunga anteriore all'VIII secolo d. C. (21). La stessa elaborazione compiuta dai giuristi romani intorno agli istituti fondamentali del diritto marittimo mostra già di per sè che l'espansione del commercio marittimo romano aveva prodotto una larga regolamentazione di rapporti per cui ormai non era più sufficiente il sistema giuridico elaborato dal diritto classico. Perciò, pur

(19) Cfr. sull'argomento, con ampi richiami, Bonolis, *Il diritto marittimo medioevale dell'Adriatico*, op. cit. pp. 98 ss.

(20) Ashburner, op. cit., p. LX; cfr. sull'argomento anche Bonolis, op. cit. p. 62.

(21) Cfr., per es., la concezione giuridica che è stata accolta nella compilazione pseudo-rodia della nave nei capitoli 43, 44 e 46: essa è del tutto coerente con il pensiero di Paolo e di Alfeno Varo, secondo i quali la nave appartiene a quel genere di cose « inter se coherentibus », comprendendo, nella sua unità funzionale, ogni attrezzatura, come gli alberi, i timoni, le ancore, le scialuppe, etc.; e così anche a proposito del deposito marittimo (cfr. cc. 12 del Nómos e D. 16. 3. 1).

senza essere stata mai decisamente trascurata l'elaborazione giuridica dei romani intorno agli istituti marittimi, essa fu però a poco a poco soppiantata da quella, più complessa e perfetta, delle fonti bizantine. Sarebbe invero erroneo ritenere che nel Basso Impero, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, si sia determinato un certo arresto dei traffici marittimi, anche come conseguenza delle invasioni barbariche in Italia, chè anzi, è proprio attraverso l'esame dei singoli istituti consuetudinari del diritto marittimo esistenti nella compilazione pseudo-rodia che si può dimostrare come molti di essi si siano perfezionati nel Basso-Impero, man mano cioè che il ritmo degli affari commerciali riprendeva con rinnovato vigore (22).

Proprio nel Basso-Impero, quindi, si forma un'ampia consuetudine mercantile, attestataci dalla compilazione del Nómos, nella quale gli istituti del commercio marittimo dei romani vengono adattati e plasmati in virtù delle nuove esigenze dello stesso commercio. Non a caso, poi, risale al Basso-Impero la più esauriente raccolta di consuetudini marittime, perchè è proprio nel Basso-Impero che il commercio marittimo è particolarmente praticato. Sarebbe infatti erroneo ritenere che la crisi economica del Basso Impero abbia potuto influire negativamente sui traffici marittimi, perchè per i Bizantini il mare costituiva l'unica via per i traffici internazionali, non potendo essi avvalersi, per le note condizioni politiche, dei traffici terrestri (23).

(22) Cfr. sull'argomento, ROSTOVTZEFF, *Storia Economica e sociale dell'Impero Romano,* Firenze, 1946, pp. 551 sgg. E' anche interessante notare come proprio nel Basso Impero nella compilazione pseudo-rodia, sia contenuta un'ampia regolamentazione del contratto di nolo, della comunione (xoinonia) marittima nei profitti e nella gestione dell'impresa di navigazione, e si accenna persino alla tutela economica e sociale del marinaio, sconosciuta alle altre antiche legislazioni marittime e che è forse da inquadrare in quella *nova hominum conversatio* che costituisce uno dei principi ispiratori della legislazione giustinianea: cfr. DE ROBERTIS, *Vel mercennarius* etc., in « Labeo », 6 (1960), p. 331 n. 57.

(23) Cfr. sull'argomento, ampiamente, DE ROBERTIS, *Sul principio limitativo della responsabilità armatoriale nella storia.* Milano, 1954, pp. 565-66; id., *La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all'età dei Carolingi,* in « Annali Facoltà Economia », Bari, 1949, pp. 4 ss.; cfr. anche FANFANI, *Storia Economica,* Milano, 1946; ROSTOVTZEFF, *Storia Economica e Sociale dell'Impero Romano* cit., p. 553; HEGD, *Storia del Commercio del Levante nel Medioevo,* Torino, 1913, pp. 29-53.

E che il testo della compilazione bizantina del « Nómos Podíon Nautikós » sia stato tenuto presente dai magistrati tranesi negli « Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani », lo dimostra, con sufficiente tranquillità, l'esame comparativo tra le disposizioni contenute in entrambe le compilazioni. E pur vero che, come osserva il Bonolis (24), tra le due compilazioni non esiste una imitazione « letterale », ma proprio il fatto che le norme della compilazione pseudo-rodia appaiono parafrasate e sviluppate dai consoli tranesi, dimostra un'evidente derivazione degli ordinamenti di Trani dal Nómos.

E' infatti alle consuetudini marittime bizantine, contenute nel Nómos, che si ispira tutto il sistema della partecipazione dell'equipaggio ai rischi ed ai lucri del viaggio, della responsabilità del padrone, del consiglio di bordo, delle avarie, delineato negli statuti tranesi, sicchè non vedo in quale senso ed in quale misura si possa attribuire agli statuti tranesi il carattere della originalità rispetto a quella raccolta più completa e più esauriente di consuetudini marittime, quale è appunto il Nómos Podíon Nautikós.

Si è soliti però sostenere (25) che gli Ordinamenti marittimi di Trani conterrebbero delle disposizioni particolari, sconosciute ai bizantini, in tema di tutela del marinaio. In effetti, negli ordinamenti di Trani è disposto (26) che il marinaio, assalito dal padrone, può farsi giustizia da sè: è questo l'istituto della « defensa ». Senonchè, va subito rilevato che tale disposizione era implicitamente presupposta nel Nómos, quando nel cc. 6 della Parte II, vietandovisi ogni forma di rissa tra *tutti* i partecipanti alla navigazione, si stabiliva che se uno dei marinai fosse stato percosso aveva a sua volta il diritto di difendersi, percuotendo l'aggressore (27); e nel caso che

(24) Bonolis, op. cit. p. 69.

(25) Così da parte del Bonolis, op. cit. p. 324; Alianelli, op. cit. p. 5; Volpicella, op. cit., p. 23.

(26) Cfr. cc. 28: « il marinaro — battuto dal padrone — deve scampare et gire da proda denanze alla catena del remigio et deve dire dala parte dela mia signoria, non me toccare, tre volte. Et se lo patrone passasse la catena per bacterlo lo marinaro se deve defendere. Et se lo marinaro occidesse el patrone non sia tenuto ad banno ».

(27) « Εἰ δὲ καὶ θάνῃ ὁ χρονοθείς, καὶ μαρτυρηθῇ, ὅτι πρῶτος ἔρχουσεν ἢ λίθῳ, ἢ ξύλῳ, ἢ σιδέρῳ, ὃ καταζάς αὐτὸν καὶ θανατώσας ἀκίνδυνος ἔστω · ὃ γὰρ ἠθέλεσε ποιῆσαι ἔπαθεν. »

l'aggressore fosse morto in conseguenza delle ferite riportate, egli sarebbe rimasto impunito. Orbene, non v'è nessun motivo per limitare l'applicazione di tale norma ai soli marinai, escludendovi il padrone della nave, tanto più che il testo non consente una tale interpretazione restrittiva.

Va inoltre rilevato che la « defensa » prevista negli statuti tranesi così come la regola contenuta nel cc. 6 del Nómos altro non è se non una delle applicazioni del principio della legittima difesa che trova, com'è noto, le sue origini addirittura nel diritto romano, dove era già consentito « vim vi defendere » (D. 9. 2. 45. 4) perchè, «adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere» (D. 9.2.4.).

Risponde invero ad una esigenza naturale, peraltro riconosciuta da tutte le legislazioni positive, l'autodifesa dell'individuo di fronte al pericolo di un'aggressione ingiusta, in quanto nessun ordinamento può imporre l'obbligo di subire passivamente un'offesa, perchè in questo caso si verrebbe a codificare un principio di viltà e di mera rassegnazione.

Viceversa, più dettagliate disposizioni sono contenute nel Nómos per quanto concerne la posizione giuridica ed economica del "nauta" nel corso della navigazione. Oltre al divieto di partecipare a qualsiasi rissa, è punito severamente il furto delle ancore della nave: infatti, mentre nella rissa la pena è soltanto pecuniaria, in caso di furto, il colpevole subisce non solo la pena pecuniaria, pari al duplum del valore del danno cagionato, ma anche una pena afflittiva, quale la fustigazione. (28) Nei cc. 31 e 38 è poi previsto l'obbligo, gravante su ciascun marinaio, di prestare aiuto al proprio simile, in caso di naufragio, ed è anche di importanza fondamentale, ai fini della posizione economica del nauta, la disposizione contenuta nel cc. 46, in cui si prescrive addirittura che il marinaio, ingaggiato ad anno, se si verifica il perimento totale o parziale della nave, non perde il diritto alla retribuzione, e, nel caso perisca con

(28) Cfr. Nómos II, cc. I. Da notare che, per quanto concerne le pene, il Nómos si rifà direttamente al diritto romano, in quanto talune pene sono soltanto modificate, ma solo al fine di aggravarle, e ciò per evitare tutto quello che poteva produrre un certo turbamento della navigazione, già resa mal sicura per la diffusione delle azioni piratesche. E, coerentemente al principio della pena fissa, in auge in tutto il Basso Impero (cfr. DE ROBERTIS, *Le circostanze del reato*, Bari, 1953, pp. 23 ss.), nel Nómos le pene sono sempre determinate, con esclusione, quindi, di qualsiasi potere discrezionale del magistrato.

la stessa nave, il salario a lui spettante sarà devoluto interamente a beneficio dei suoi eredi e per l'intero anno: disposizione, questa, che si ispira, com'è evidente, a degli encomiabili principi umanitari nonchè ad una corretta applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto di noleggio per causa non imputabile al navigante.

Così anche nel Nómos, a differenza di quanto accade per gli statuti tranesi, è specificamente determinata la misura del salario, nel senso che due parti del guadagno del nolo vanno al capitano, una parte e mezza agli altri ufficiali di bordo e solo metà agli altri marinai: da ciò si desume che la misura del salario era equamente divisa tra tutti i membri dell'equipaggio e che tra questi vi era una vera e propria gerarchia.

Nè si può pensare che alla compilazione pseudo-rodia fosse sconosciuta la figura del marinaio ingaggiato solo per un determinato periodo di tempo, perchè proprio nei cc. 5 e 64 si parla di «μιστὸς», come compenso da attribuire a quel marinaio assunto solo per un determinato periodo, e quindi a « salario fisso ».

Ed anche gli Ordinamenti di Trani hanno conosciuto la doppia forma del contratto d'ingaggio (29) e considerano come giusta causa di licenziamento del marinaio solo quattro delitti, cioè il furto, la lussuria, la bestemmia e la rissa. Una disposizione che risente alquanto di quella contenuta nel Nómos, al cc. 38, è quella che riguarda il caso in cui il marinaio sia ammalato: in questo caso egli deve ugualmente ricevere il salario per intero.

Quindi, come si può notare attraverso l'esame comparativo tra le varie disposizioni contenute nelle due compilazioni, gli statuti tranesi non rappresentano, neppure sotto l'aspetto della posizione giuridica ed economia riservata al marinaio, qualcosa di nuovo e di completamente diverso rispetto alla compilazione pseudo-rodia.

Viceversa, al contrario di quanto accade per gli Ordinamenti di Trani, ampia e dettagliata regolamentazione è stata riservata dai bizantini alla polizia di bordo nei cc. 9, 10, 11, 12 e 13: è infatti stabilito, nel cc. 9 quale deve essere il « locus », cioè lo spazio riservato al mercante che viaggia sulla nave (30); allo stesso modo

(29) Cfr. Ordinamenta, par. 10.

(30) Detto spazio, secondo il Nómos (cfr. c. 9) deve avere la lunghezza di due corde e deve essere largo non meno di una corda. Sui vari sistemi di misurazione, cfr. ASHBURNER, Rhod. Sea-law cit., p. VLIII: comunque, nel

il c. 13 stabilisce una maggiore estensione del « locus » per le donne ed i fanciulli; nel cc. 10 si fa esplicito divieto a ciascun passeggero di cucinare del pesce a bordo (31), e ciò, com'è evidente, per scongiurare ogni possibile pericolo di incendio, ed, infine, nei cc. 11 e 12 si stabilisce la quantità d'acqua che spetta a ciascun passeggero nel corso della navigazione. Di tali disposizioni non v'è traccia negli Ordinamenti di Trani, pur trattandosi di norme necessarie per la disciplina della polizia di bordo.

Ma dove il Nómos si distacca completamente dal diritto romano e dallo stesso diritto bizantino, modificandone non solo alcune norme fondamentali, ma addirittura i principi informatori dello istituto, è proprio in materia di contribuzione per le avarie. Ed è quanto mai singolare notare che gli statuti di Trani nel disciplinare il fenomeno della contribuzione per avaria hanno addirittura recepito la disciplina contenuta nel Nómos, senza apportarvi alcuna sostanziale modifica.

Nel Nómos, invero, la contribuzione non è limitata al getto delle merci per salvare la nave da un pericolo, come avveniva nel diritto classico (32): da questa più semplice ipotesi l'obbligo della contribuzione, nella compilazione bizantina, viene espressamente esteso al danno prodotto dalle rapine dei pirati, e, in genere, dei nemici, nonchè ad ogni altra perdita o danno causato da caso fortuito o da forza maggiore purchè connesso alla navigazione. Nel Nómos è addirittura prevista la possibilità del danno conseguente ad un naufragio non dovuto a colpa o dolo del comandante e del personale addetto alla navigazione, ma determinato unicamente da

Nómos vi è traccia dei sistemi di misurazione conosciuti dai Romani (anfore e modii), tant'è vero che il cc. 16 della parte II del Nómos prescrive che, in caso di avaria, ai fini della contribuzione, va calcolato il valore della nave; se la nave non è di antica fabbricazione, vanno calcolate cinquanta monete d'oro (« Xilías toŭ modismoŭ »).

(31) « Ὁ ἐπιζάτης ἐν πλοίῳ ἰχθὺν μὴ τηγανιζέτω, καὶ ὁ ναύκληρος ἀυτῷ μὴ συγχωρείτω. » Ci meravigliamo però come mai un tale divieto non sia stato esteso anche alle altre vivande, ma ciò, forse, fu dovuto al fatto che tra i passeggeri doveva essere più diffuso, per ovvii motivi, l'uso di consumare a bordo il pesce pescato nel corso della navigazione.

(32) Cfr. D. 14.2.4; 14.2.2 pr.; 14.25 pr.: la disciplina contenuta nella cosiddetta *Lex Rhodia de iactu* viene poi esattamente riprodotta nel testo dai Basilici: cfr. Lib. LIII, tit. III, in cui si ripropone addirittura la distinzione contenuta nel Digesto, a proposito della contribuzione per avaria, cfr. D. 14.21.2.

forza maggiore: ed allora, se non si potrà riscontrare, nelle concrete circostanze in cui avvenne il sinistro, una responsabilità dolosa o soltanto colposa dell'equipaggio, in questo caso, si farà sempre luogo a contribuzione. Ed addirittura nel cc. 27 si precisa che, in questo caso, di danno cioè non causato da comportamento doloso o colposo dell'equipaggio, bisognerà fornire, da parte di chi vi ha interesse, un'ampia prova testimoniale per escludere ogni responsabilità dell'equipaggio e per dimostrare addirittura che l'evento è stato determinato da caso fortuito o da forza maggiore (33).

Particolare interesse riveste la disposizione contenuta nei cc. 38 e 39 del Nómos, perchè ivi è disposto che l'obbligo della contribuzione non viene meno quando il sinistro è stato determinato da colpa comune di tutto l'equipaggio, e cioè del comandante e di tutti gli altri mercanti che si trovano a bordo: trattandosi di un caso di colpa « comune », ciascuno ne risponderà in proporzione alle perdite subite.

Norme particolari contiene anche il Nómos a proposito del getto delle merci, poichè per la prima volta si richiede, prima di procedere al getto, la deliberazione favorevole dei mercanti, cioè di tutti i passeggeri che abbiano merci a bordo (34). Misure speciali di contribuzione sono previste per alcuni oggetti di particolare valore, e così per gli schiavi, distinti in due categorie, a seconda che siano o no destinati alla vendita, per i gioielli, per l'oro, per l'argento, per la seta, etc., mentre tutte le altre merci sono valutate, ai fini dell'obbligo della contribuzione, per un quindicesimo del loro valore effettivo (35).

Da tutto ciò si desume che il principio informatore del Nómos, sempre per quanto concerne il regime della contribuzione per l'avaria, è completamente diverso da quello contenuto nella compilazione giustinianea ed in quella bizantina dei Basilici: nel Nó-

(33) Cfr. Nómos, 9-3.

(34) In tutta la legislazione bizantina la responsabilità dell'armatore è valutata alla stregua del diritto comune, cioè sulla base del criterio subiettivo dell'« ameleia », essendo stata abbandonata ogni idea di aggravamento ed ogni tendenza ad una disciplina particolare e di eccezione: cfr. sull'argomento, DE ROBERTIS, *La responsabilità dell'armatore in diritto romano ed i limiti di validità del principio limitativo*, in « Studi in onore di V. Arangio-Ruiz », (Napoli, 1953), III, pp. 155 ss.

(35) Cfr. Nómos, cc. 9.

mos, infatti, la responsabilità dell'armatore è assoluta ed illimitata, essendo esclusa soltanto dal caso fortuito e dalla forza maggiore, ovvero dalla colpa concorrente e comune di tutto l'equipaggio. E se si tien conto che la navigazione, particolarmente nel Basso Impero e sui mari dell'Egeo e dell'Adriatico era tutt'altro che sicura, a causa delle frequenti insidie dei pirati saraceni e dalmati, si deve ritenere, che le deviazioni dal diritto romano che il Nómos ha portato in tema di avarie, « attestano un notevole progresso morale e giuridico della vita mercantile adriatica » (36).

Sicchè, in definitiva, la materia delle avarie nella compilazione pseudo-rodia è esaurientemente trattata e con caratteri notevolmente più progrediti rispetto alla stessa compilazione giustinianea: era quindi più che naturale che quasi tutte le legislazioni marittime statuarie medioevali delle città italiane recepissero quella regolamentazione, posto che essa rispondeva alle esigenze comuni ed era altresì suffragata da una pratica inveterata che ne aveva dimostrato i vantaggi della sua uniforme applicazione.

Ed infatti il getto delle merci è regolato negli statuti tranesi in modo del tutto identico a quello previsto dal Nómos, con l'unica e marginale differenza che anzichè richiedere la deliberazione favorevole di tutti i mercanti, è sufficiente la deliberazione della maggioranza di essi (37); ma ciò si spiega agevolmente, pensando che ormai, dopo l'XI secolo, è in netto declino l'uso dei mercanti di accompagnare le loro merci (38). Lo statuto di Trani si allontana dalla compilazione bizantina solo a proposito del danno causato agli attrezzi della nave, poichè in questo caso, a differenza di quanto era previsto nel Nómos, la contribuzione sarà data non già per il danno fortuito, ma solo per quello causato da un sacrificio volontario (39).

Non si può infatti parlare di deroga alla disciplina contenuta nel Nómos, come invece ritiene il Lefebre-D'Ovidio (40), a proposito del cap. XIII degli Ordinamenta maris di Trani, perchè è

(36) Così il D'Amelio, *Caratteri unitari del diritto marittimo*, u.t., p. 5.

(37) Cfr. Nómos, cc. 31, 38 e 40.

(38) Cfr. Ordinamenta, Rubr. LXXXVII pr.

(39) Cfr. sull'argomento l'ampio studio di Lefebre - D'Ovidio, *La contribuzione alle avarie comuni dal diritto romano all'ordinanza marittima del* 1681, in « Rivista del Diritto della Navigazione » I, 1935, pp. 70 ss.

(40) Cfr. Ordinamenta, Rubr. II.

pur vero che ivi è previsto l'obbligo, per aversi contribuzione, da parte dei mercanti e dei marinai, di determinare la condotta del capitano della nave, ma questi sono esattamente i casi in cui non è possibile distinguere l'errore tecnico, cioè una certa imperizia nella navigazione ed il sacrificio volontario, sicchè sembrò più opportuno richiedere, in tali casi dubbi, il parere preventivo di tutto il personale di bordo: ma tale regola non è che il logico e naturale sviluppo della disciplina contenuta nel Nómos a proposito della responsabilità del « naukleros », che è esclusa come abbiamo visto, solo dalla prova rigorosa dell'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Nessuna differenza, neppure accessoria o marginale vi è tra gli statuti di Trani e la disciplina contenuta nel Nómos, per quanto attiene al getto delle merci: gli Ordinamenta Maris di Trani vi dedicano peraltro un solo paragrafo (XXVI), che manifestamente presuppone il Nómos, perchè ivi ci si è limitati a stabilire che la mancata prestazione del consenso dei mercanti, dovuta al fatto che essi non si trovino a bordo, non può escludere la contribuzione. Non si fa peraltro alcun cenno alla contribuzione dei « vectores », sicchè si deve pensare ch'essa fosse determinata secondo le regole del Nómos. Perfetta identità di regolamento si può notare tra le due compilazioni a proposito dei danni causati dal naufragio, perchè come nel Nómos (41), anche negli statuti di Trani, si ha contribuzione comune tra nave e carico solo se la nave non è totalmente perduta (42): così anche in tema di danno causato dai pirati, che dev'essere sopportato tutto per contribuzione (43).

Il raffronto tra le due compilazioni, anche a proposito di una materia di particolare rilievo, qual è appunto stata sempre la contribuzione per avaria, dimostra che non solo gli statuti di Trani non ignoravano la disciplina, peraltro più completa e dettagliata contenuta nel Nómos, ma che addirittura ne hanno recepito tutti i principi fondamentali, tanto da sentire la necessità di far proprie le norme contenute nel Nómos e di puntualizzare soltanto qualche de-

(41) Cfr. Nómos, cc. 37 e 40.

(42) Cfr. Ordinamenta, Rubr. I.

(43) Cfr. Nómos, II, 4 e 39; Ordinamenta, Rubr. 8: è molto interessante notare, attraverso la comparazione testuale, come tra i due testi vi sia una perfetta identità, non soltanto sostanziale, ma anche formale.

roga, in verità molto limitata, a quel diritto consuetudinario codificato nel Nómos e che costantemente veniva applicato proprio sui porti dell'Adriatico. Ed infatti sarà solo con gli statuti veneti e, successivamente, con il Consolato del Mare, che si potrà notare un sempre maggiore distacco dalla compilazione bizantina (44).

Per quanto attiene poi all'equipaggio che partecipa all'impresa della navigazione, non possiamo registrare alcuna novità degna di rilievo degli statuti di Trani rispetto alla compilazione bizantina: è noto che nel Nómos tutte le funzioni tecniche dell'antico « magister navis » sono assunte dal « naukleros », perchè è lui che, prima d'intraprendere un viaggio, deve verificare le condizioni di efficienza della nave e di tutti i vari attrezzi (45); è lui che deve dirigere le operazioni di carico e di scarico delle merci dalle stive (46); è lui che, come già abbiamo notato, deve ordinare il getto delle merci in mare dopo però aver ottenuto la deliberazione favorevole di tutti i mercanti, ed è altresì a lui affidato il compito di formare la massa attiva e passiva delle merci salvate e di quelle perdute (47). Numerose sono poi le funzioni « armatoriali » affidate al « naukleros »: egli infatti viene espressamente autorizzato a riunirsi in società con altro proprietario della stessa nave, e può addirittura locare la sua nave e stipulare veri e propri contratti di noleggio (48).

Negli Ordinamenta Maris di Trani, invece, non vi sono accenni alle funzioni armatoriali del comandante della nave, definito con l'appellativo generico di « patrone », nè sono peraltro precisate, così come invece si nota nel Nómos, le specifiche funzioni assunte nel campo della polizia di bordo.

Però, come nel Nómos si parla anche degli « emporoi » e dei « nautai » (49), così, negli statuti di Trani si parla ripetutamente dei

(44) Cfr., sull'argomento, Lefebre-D'Ovidio, *La contribuzione alle avarie*, cit. p. 87.

(45) Cfr. Nómos, cc. 34/III.

(46) Cfr. Nómos, cc. 22, 23 e 42/III.

(47) Cfr. Nómos, cc. 40.

(48) Cfr. Nómos, 9, 30, 31, 35, 40, 41, 43 e 44/III.

(49) Cfr. Nómos 20, 21, 23, 24 e 25/III; va però rilevato che nella compilazione pseudo-rodia manca ogni accenno alla « pistikós », poichè le qualifiche di proprietario, di armatore e di capitano, sono assunte, congiuntamente, sempre dal « naukleros ». Di contrario avviso è lo Zeno, op. cit. pag. 111: egli sostiene che i bizantini abbiano fatto un po' di confusione a proposito

mercanti e dei naviganti in genere, particolarmente a proposito dell'obbligo della contribuzione in caso di avaria. Gli statuti di Trani però presentano una novità degna di un certo rilievo, rispetto al Nómos, perchè in essi compare la figura dello « scribano », che dev'essere persona di fama illibata: « giurato del suo comune, buono e leale ». Le funzioni a lui affidate sono esattamente quelle previste, per la prima volta nella legislazione marittima medioevale in Italia, dallo statuto veneziano del Tiepolo del 1229; perciò, a Trani come a Venezia, lo scribanus è tenuto unicamente a registrare su di un apposito registro, il numero, il peso e la provenienza di tutte le merci caricate sulla nave. Sarà soltanto nel Consolato del Mare che tale singolare figura avrà funzioni molto più vaste, tanto che si sarà indotti a riconoscergli subito la qualifica di « ufficiale di bordo » (50).

Va però a tal proposito rilevato che negli statuti di Trani, a differenza di quanto accadrà nel Consolato del Mare (51), la nomina dello scribanus non è prevista come obbligatoria, perchè non è imposto in tal senso alcun obbligo al proprietario della nave, sicchè la sua presenza, a bordo, doveva essere del tutto eventuale e non necessaria. A ciò si aggiunga che non si può escludere che anche nei secoli anteriori alla pubblicazione degli statuti tranesi il capitano della nave solesse farsi aiutare, nelle operazioni di registrazione del carico della stessa, da persona che rivestiva la sua personale fiducia, posto che, anche nel Nómos, è il proprietario della nave che risponde, in definitiva, del carico della merce; e perciò nulla ci autorizza a ritenere che la disposizione contenuta negli Ordinamenti di Trani rappresenti qualcosa di nuovo rispetto alla prassi osservata

del personale di bordo e delle funzioni esercitate dal « naukleros », dai « nautai » e dagli « ἔμποροι »; a me pare, invece, che proprio dall'esame delle disposizioni nelle quali si fa menzione dell'equipaggio si deve concludere il contrario, in quanto è chiaro che tutte le funzioni direttive della nave e dell'intero equipaggio sono sempre assunte dal « naukleros », mentre ἔμποροι ed i ναῦται sono i mercanti che si accompagnano ai « nautai » nella navigazione, e questi ultimi costituiscono il vero e proprio equipaggio della navigazione, soggetti all'autorità del naukleros, tant'è vero che, proprio in virtù di questo rapporto di subordinazione sarà il naukleros a rispondere dei danni colposamente causati dai « nautai » nell'atto di caricare a bordo le merci. Cfr. Nómos, 2, 8 e 10.

(50) Cfr. Ordinamenta, Rubr. 16.

(51) Cfr. Consolato del Mare, cap. 12, 15 e 74.

all'epoca della pubblicazione del Nómos, posto che negli ordinamenti di Trani la figura dello scribanus non riveste alcun carattere ufficiale.

Perfetta identità, invece, vi è tra il Nómos e gli Ordinamenta Maris di Trani per quanto riguarda l'obbligo, imposto a tutto il personale che partecipa alla navigazione, di consegnare in deposito al comandante della nave tutti gli oggetti preziosi: e la inosservanza di tale obbligo comporta la esclusione di ogni responsabilità del comandante in caso di perdita di tali oggetti. E' molto interessante porre a confronto le due disposizioni (52), perchè si può agevolmente notare come vi sia stata una riproduzione fedele negli statuti tranesi della disposizione contenuta nel Nómos. Detta norma fu poi recepita anche nella Tavola Amalfitana e negli statuti dello Zeno ed è stata peraltro riprodotta anche nell'attuale nostro codice della navigazione (53).

Per quanto infine riguarda la disciplina del contratto di noleggio, è stato già ampiamente dimostrato dal Bonolis (54) che gli statuti tranesi ricordano « molto da vicino » le disposizioni contenute nella compilazione pseudo-rodia e ne costituiscono un semplice rimaneggiamento. Infatti, come nel Nómos si accenna alla possibilità del noleggio della nave compiuto da uno o da più mercanti, così negli statuti di Trani è consentito il noleggio di un solo mercante o di più mercanti, e in entrambe le compilazioni è menziona'a la presenza, insieme al mercante noleggiatore, di altri passeggeri, il che dimostra che, pur locandosi la nave intera, il nocchiero poteva assumere il trasporto delle persone, ed in questo caso il noleggiatore non era il vero conduttore, al quale deve spettare, invece, la completa ed esclusiva disponibilità della cosa locata. In entrambe le compilazioni è pure disciplinato, in maniera identica, il recesso del mercante, ma solo per giusta causa, e si considera inoltre la possibilità concessa alle parti, all'atto della conclusione del contratto, di scambiarsi le arre, dimodochè, seguendo i principi generali già elaborati dal diritto romano, si stabilisce (55) che chi ha noleggiato

(52) Cfr. Nómos, 13/III ed Ordinamenta, Rubr. 23.

(53) Cfr. Tavola Amalfitana, cc. 141; Statuto Zeno, ecc. 105; ed art. 406 del Codice della Navigazione.

(54) Bonolis, *Il diritto marittimo medioevale nell'Adriatico* cit. pp. 300-304.

(55) Cfr. Nómos, cc. 3, 11, 19, 20, 22, 30, 37, 38, 39, Ordinamenta, Rubr. 5, 6 e 7.

una nave e poi non l'accetta più, per una ragione qualsiasi, perde l'arra, mentre il nocchiero che recede ingiustificatamente dal contratto, sarà lui tenuto a versare, all'altro contraente, il doppio dell'arra; se, invece, tra le parti non vi è stato alcuno scambio di arra, e qualcuna di esse si rende ugualmente inadempiente, allora si applicheranno le penalità eventualmente prestabilite dalle stesse parti e, in mancanza, il noleggiatore dovrà perdere il mezzo nolo che si usava pagare anticipatamente.

Comunque, appare evidente che in entrambe le compilazioni la disciplina del contratto di noleggio è rimessa principalmente alla volontà delle parti (56). Nessun accenno è contenuto negli statuti tranesi per quanto riguarda il prestito marittimo, istituto invece, sul quale si sofferma, sia pure brevemente, la compilazione pseudorodia (57); e così pure nessuna traccia vi è del regime della « xoinonía » sul quale invece il Nómos si diffonde ampiamente, ma nulla esclude che i compilatori delle consuetudini adriatiche abbiano presupposto la conoscenza del Nómos anche in questo campo. Ed infatti la « xoinonía » costituì un'innovazione sorprendente, rispetto ai principi individualistici che caratterizzarono il diritto marittimo romano, rappresentando una vera e propria forma di « societas » tra i naviganti, una comunanza di rischi, e quindi di garenzia collettiva contro i pericoli inevitabili della navigazione (58). Ed anche negli Ordinamenta Maris di Trani non sono affatto seguiti i principi individualistici propri della tradizione romana, chè anzi, come abbiamo peraltro già notato, è consentita un'associazione di più partecipanti all'impresa marittima nello stesso contratto di noleggio, è imposto al « patrone de la nave » l'obbligo di interpellare la maggioranza dei naviganti e dei mercanti prima di decidere sul getto delle merci: disposizioni queste che scaturiscono proprio da una visione associativa dell'impresa della navigazione.

(56) Cfr. Nómos, cc. 9, 13, 28, 29 e 34; Ordinamenta, Rubr. 6, 7.

(57) Sull'argomento, cfr. Ashburner, *The Rhodian Sea law* cit. p. XCI; Bonolis, *Il Diritto Marittimo medioevale* cit., p. 311.

(58) Cfr. Nómos, 16, 17 e 19: in tale materia, però, nel Nómos non sono contenuti principi che siano in contrasto con quelli tramandatici da Giustiniano; infatti, nel cc. 16 si riafferma il principio del diritto romano classico, secondo cui, una volta perdute le merci o la stessa nave, non si è più tenuti per il nolo; nel cc. 17 è vietato il prestito marittimo se questo è compiuto « ákíndunos », cioè con l'esclusione del rischio da parte del creditore.

Riteniamo pertanto di aver dimostrato, particolarmente attraverso l'esame comparativo tra le disposizioni contenute nelle due compilazioni, l'origine derivata degli statuti tranesi che hanno sotto vari aspetti recepito la regolamentazione bizantina contenuta nel Nómos, dalla quale, peraltro, era impossibile prescindere, avendo essa codificato tutti quegli usi marittimi di comune applicazione nei vari centri commerciali. A ciò si aggiunga che nel Medioevo non vi fu in Italia una forza politica tale da poter decisamente costruire un proprio ordinamento giuridico completamente autonomo rispetto a Costantinopoli: e se ciò può essere accolto con qualche riserva per quanto concerne l'elaborazione del diritto privato, non può essere posto in dubbio per il diritto marittimo, tenuto conto del suo carattere consuetudinario e tecnico, della sua universale tendenza verso la uniformità. E' peraltro verità storica incontrastata (59), dopo gli studi accurati del Brandileone e del Tamassia, l'ammettere l'influenza del diritto bizantino in Italia: le leggi bizantine che seguirono la legislazione giustinianea si diffusero non solo in tutte le provincie soggette al governo greco, ma anche in quelle che avevano una qualsiasi dipendenza politica od economica con l'Oriente. « Non si può, — come osservava acutamente il Brandileone — disconoscere e negare ogni influenza del dominio bizantino sulle popolazioni dell'Italia meridionale », quando esse erano costrette, per le particolari condizioni politiche del tempo, a sottostare all'autorità di Costantinopoli, sicchè non solo dovevano sentire l'influenza della giurisprudenza elaborata sul canovaccio della legislazione bizantina, ma dovevano addirittura prestare ossequio alla stessa legislazione bizantina. Tale verità storica non è stata sempre

(59) Cfr. Sull'argomento, Ashburner, *The Rhodian Sea-Law* cit., p. LCII; Pardessus, *Coll.* cit. II, pp. 554 ss.: quest'ultimo Autore la identifica con il « germinamento » catalano, posto che è proprio in base alla «κοινωνία» che si opera, nel Nómos, la ripartizione dei lucri e delle perdite tra tutto l'equipaggio. E' un sistema, comunque, largamente associativo quello delineato dalla compilazione pseudo-rodia, tant'è vero che il « naukleros » ha l'obbligo, come abbiamo visto, prima di procedere al getto delle merci, di interpellare tutti i naviganti ed i mercanti, proprietari delle merci, obbligo peraltro non sconosciuto dagli statuti tranesi. Cfr. Brandileone, *Il diritto greco-romano nell'Italia Meridionale sotto la dominazione normanna*, Bologna, 1886. pp. 60-4; Besta, *Le fonti del diritto Italiano dalla caduta dell'Impero Romano sino ai tempi nostri*, Torino, 1912, pp. 150-153; Tamassia, op. cit., pp. 634-645; Lenormant, *La Grande Gréce*, Paris, 1881, II, p. 375.

tenuta presente, a causa della scarsa conoscenza delle fonti bizantine e, soprattutto, per quell'irrazionale disprezzo con cui si è soliti guardare alla storia del Basso-Impero, nonostante che proprio la legislazione bizantina, nel basso-impero, sia riuscita, con il suo sforzo, a superare la tradizione romana, ponendo le basi per tutta la successiva legislazione statutaria.

E che il Nómos 'Podíon Nautikós abbia avuto larga diffusione non solo in Oriente, ma anche lungo tutto il bacino del Mediterraneo, lo dimostra, a parte ogni altro rilievo, il fatto che una quantità notevole di codici, risalenti tutti al Medioevo, sono conservati nelle biblioteche italiane: ben cinque codici sono infatti conservati nella Biblioteca Vaticana, quattro in quella Ambrosiana, tre nella Biblioteca Marciana, ed infine altri dieci sparsi un po' dovunque, e tra essi ricorderemo, per l'Italia meridionale, uno a Messina, del sec. XI, ed uno conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, del XV secolo. Va anche rilevato che in alcuni di questi codici (60) è contenuta, in appendice, una costituzione greca del Re Ruggero il Normanno, del 1150, dalla quale si desume, con assoluta certezza, che il Nómos 'Podíon Nautikós fu non solo conosciuto, ma addirittura applicato in Sicilia, almeno sino a tale epoca. E ciò anche a non voler accettare l'opinione del Capasso (61), secondo il quale Ruggero il Normanno avrebbe ufficialmente accettato, pubblicando le Assise, come diritto vigente, la compilazione pseudo-rodia (62).

Comunque, concludendo, possiamo ritenere che non è corretto insistere sul carattere originario degli statuti marittimi italiani nel

(60) Precisamente in quello Vaticano (n. 845) ed in quello Marciano (n. 172).

(61) Cfr. Capasso, *Storia* cit. p. 368: l'opinione di tale illustre storico non è poi da respingere con molta facilità, in quanto nel proemio alle Assise si dichiara espressamente che vengono distinte non solo le leggi « a nobis promulgatas », ma anche quelle semplicemente adottate: « aliorum quoque regnum consuetudines diligentissime fecit inquiri ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transumeret ». Di contrario avviso, ravvisando però un errore degli ammanuensi, si sono mostrati il Bonolis, *Il Diritto Marittimo medioevale* cit. p. 68, e lo Zeno, *Diritto Marittimo* cit. I, p. 101.

(62) Sarebbe molto utile la ricerca e l'esame dei singoli « instrumenta » relativi ai contratti marittimi conclusi nei porti dell'Adriatico, soprattutto al fine di stabilire se e fino a qual punto furono tenute presenti le particolari disposizioni contenute negli Ordinamenta maris di Trani; ma tale indagine, almeno allo stato, difficilmente potrà essere compiuta, in quanto, come ha esaurien-

medioevo, e più particolarmente, degli Ordinamenta Maris di Trani, perchè è proprio sul ceppo delle consuetudini raccolte nel Nómos 'Podíon Nautikós, dove poi sono riprodotte in forma definitiva, inveterate consuetudini locali, che venne elaborandosi tutta la legislazione marittima delle nostre città del Medioevo: essendo già raccolte a sistema (e tale è infatti da considerarsi, a parte ogni questione sulla sua origine) nella compilazione bizantina quelle norme consuetudinarie che già si applicavano, e da tempo, sui porti delle nostre città, era impossibile non recepire una parte di quelle norme che si rivelavano più conformi alle tradizione ed alle esigenze della navigazione mediterranea. E se nuovi aspetti o nuove applicazioni di inveterati istituti si riscontrano nella pratica mercantile delle nostre città medioevali, ciò è dovuto oltre che alla naturale spinta evolutiva interna, alla spinta delle nuove condizioni economiche, dato che il diritto marittimo, come ogni altro ramo dell'ordinamento giuridico, è intimamente collegato alle condizioni economiche e sociali di un popolo, in un determinato momento storico.

Con ciò, però, non si deve credere che gli « Ordinamenta Maris » di Trani, come tutti gli altri statuti marittimi delle città italiane nel Medioevo, non abbiano alcun valore ai fini della ricostruzione delle fonti storiche del diritto marittimo, chè anzi, proprio attraverso quella legislazione statutaria si dimostra quale particolare cura hanno dedicato alcune città italiane, nel Medioevo, al commercio marittimo ed alla regolamentazione giuridica del fenomeno della navigazione, sicchè non è del tutto ingiustificato se ciascuna di quelle città ha avuto sempre gelosa cura delle sue consuetudini marittime, tanto da porre il proprio orgoglio nel vantarne l'anteriorità sulle altre. Particolarmente ai compilatori degli « Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani » va attribuito il merito di aver preferito piuttosto che creare un nuovo sistema di diritto marittimo, rifarsi, con particolare saggezza, a quello già preesistente, che aveva il gran pregio di essere stato già collaudato

temente dimostrato il CHIAUDANO, *Contratti marittimi in un formulario anconitano del secolo XV*, in « Studi in memoria di F. Vassalli » (Utet 1962), le « formae instrumentorum » relative ai contratti marittimi sono scarsissime e risalgono comunque ad epoca non anteriore al secolo XIV. Comunque, nessuno degli instrumenta rinvenuti ed esaminati dallo stesso Chiaudano riproducono, sia pure in parte, la disciplina normativa degli ordinamenti tranesi.

nel corso di una lunga esperienza storica e che era peraltro il frutto di un graduale superamento della tradizione romana e bizantina, nonchè di aver tratto da quel sistema quelle norme che, più delle altre, rispondevano alle particolari esigenze del commercio marittimo dell'epoca, contribuendo con ciò, notevolmente, allo sviluppo successivo di quelle stesse norme che si erano stratificate sul ceppo della tradizione romana e bizantina.

NICOLA MARVULLI

OSSERVAZIONI SULLE LEGGI NORMANNE DEL REGNO DI SICILIA

(Assisa Cassinese 37)

Le Assise normanne, cioè le leggi di Ruggero II (1130-1154), di Guglielmo I (1154-1166) e di Guglielmo II (1166-1189) ci sono pervenute attraverso varie fonti: il *Codice Vaticano* (Vaticano-Latino 8782), il *Codice Cassinese* (468 X) ed il *Liber Augustalis* (1231) dell'imperatore Federico II, il quale fra le sue costituzioni inserì numerose leggi dei suoi predecessori al trono di Sicilia (1).

Come è noto, tutte le assise contenute nel *Codice Vaticano* sono attribuite a Ruggero II (2) e quindi a questo sovrano appartengono anche le assise del *Codice Cassinese* corrispondenti a quelle della raccolta vaticana. Soltanto sette assise del manoscritto cassinese — quelle dal n. 33 al n. 39 — non si ritrovano in quello vaticano e, conseguentemente, si è a lungo discusso sulla loro paternità, ad opera sovrattutto del Perla, del Niese e del Monti. Il risultato del dibattito quasi secolare può così riassumersi: sei di dette assise sono

(1) Per l'ampia letteratura sull'argomento: G. M. Monti, *Lo Stato normanno-svevo*, Trani, 1945 (R. Deputazione di Storia Patria per la Puglia, Docc. e Monogr., vol. XXVI, N. S.), nella quale opera l'A. ripubblica, con modifiche ed aggiunte, anche i suoi precedenti lavori sulla legislazione normanna: *Il testo e la storia esterna delle Assise normanne* (già in *Studi in onore di Carlo Calisse*, I, Milano, 1939, pp. 295-348) e le *Leggi normanne tramandateci attraverso la sola codificazione sveva* (già in *Studi in memoria di Guido Bonolis*, II, Milano, 1945). Per la letteratura più recente: C. Giardina, *Le assise del regno di Sicilia*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, II, Torino, 1958, ad vocem e *Constitutiones Regni Siciliae*, ivi, IV, Torino, 1959.

(2) Ampia esposizione della dottrina in Monti, op. cit., p. 96 e sgg.

pure attribuite a Ruggero II, mentre solo la 37 a Guglielmo II (3).

Il fatto, invero singolare, che una sola assisa — la 37 — del manoscritto cassinese sarebbe di un successore di Ruggero II dovrebbe lasciare fortemente perplessi sull'attribuzione di detta assisa a Guglielmo II e dovrebbe indurre quindi ad un riesame del problema prima di negare la paternità della 37 al primo re normanno.

Ecco il testo dell'Ass. Cass. 37 *De intestatis*:

« Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam quod, cum aliquis burgensium vel aliorum hominum civitatum intestatus decedit, sive filii ex eo existant sive non, res eius ad opus curie nostre capiebantur, quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus. Nos itaque, ex solita nostre benignitatis gratia, hanc pravam consuetudinem penitus resecare volentes, precipimus, ut, si quis burgensium vel aliorum locorum, qui in ipsa civitate devenerit, intestatus decesserit, si ex eo filius vel filia extiterit, ipse sui patris heres existat, et tertia pars omnium rerum eius pro ipsius anima erogetur. Si vero nulli filii ex eo existant, tunc proximiores eius tam ex linea ascendentium et descendentium quam ex latere venientium, qui de iure ei succedere debent, heredes existant, si de feudo vel de servitio non fuerit, tertia tamen partem rerum suarum pro defuncti anima distributa. Si autem filius vel filia ex eo nullus extiterit, vel alius tam ex linea ascendentium quam et descendentium, vel ex la-

(3) Anche sulla dottrina relativa alla paternità delle assise della raccolta cassinese: Monti, *op. cit.*, p. 99 e sgg.

Ad Hans Niese (*Die Gesetzgebung der normannischen Dynastie im Regnum Siciliae*, Halle 1910, p. 108 e sg.) va il merito di aver dimostrato, con buoni argomenti, che l'Ass. Cass. 28 è una interpretazione autentica dell'Ass. Vat. 3 da parte dello stesso suo autore, cioè Ruggero II. Non mi sembra logicamente accettabile la tesi del Monti (*op. cit.*, p. 104), il quale, dissentendo dal Niese, osserva che anche un altro sovrano (nel caso, il nipote) avrebbe potuto dare detta interpretazione.

Il Perla (*Le assise dei re di Sicilia*, Caserta, 1881) ed il Niese (*op. cit.*, passim) sono gli autori che hanno recato il maggior contributo al problema della paternità delle assise del Codice Vaticano e del Codice Cassinese.

Il Siracusa (*Il Regno di Guglielmo I in Sicilia*, Palermo, 1929, II ediz. p. 271 e sgg.) misconosce l'attività legislativa di Ruggero II, attribuendo tutte le assise a Guglielmo I e a Guglielmo II. Quanto egli scrive sulle leggi normanne è completamente da rifare.

tere venientium, qui de iure ei succedere debeat, tunc etiam parte omnium rerum suarum — ut dictum est — integre pro defuncti anima prestita, residuum ad opus curie nostre capiatur. Si vero cum herede seu sine herede testatus decesserit, ultima eius voluntas in integrum observetur » (4).

E' opportuno, ai fini di questa nota, avere anche sott'occhio il testo della Cost. 1,61 § 2 (61 b) di Guglielmo II, tramandataci dalla codificazione sveva:

« Dohane de secretis et questorum magistri discretum officium ab aliis separantes, super quibus et de quibus per se vel per alios quibus hoc specialiter destinant se intromittere debeant, presentis constitutionis nostre tenore duximus advertendum: in primis videlicet de thesauris inventis et de pecunia absconsa ab aliquo, quorum domini per probationes dilucidas reperiri non possunt. Item de his que de naufragiis curie nostre debentur, cum ex naufragio quorum res sunt aliqui vel ex eis successores legitimi non supersunt, intromittere se debebunt. Preterea si aliquis clericorum qui hereditaria possederit [vel laicorum] de terra demanii nostri sine herede decesserit, nec filium vel filiam legitimam aut aliquem ascendentium vel descendentium aut ex latere venientium qui ad successionem ipsius ab intestato possit de jure venire, reliquerit, nec testamentum fecerit, cum ejus hereditas libera et absque servitio curie fuerit, cum omni juris solemnitate publico subhastata vendatur, et tertia pars pretii pro quo vendita fuerit pro morientis anima pauperibus erogetur, et residuum per prenominati secreti et questoris officium nostre curie reservetur; nisi forte prenominatus secretus et questor nobis viderint expedire ut estimatione predicte tertie pro defuncti anima erogata, ipse res hereditarie in fisci nostri possessione serventur » (5).

L'assisa cassinese 37 è stata attribuita a Guglielmo II (e solo dubitativamente a Guglielmo I) da tutti gli studiosi, i quali si sono adagiati prima sulle osservazioni fatte dal Perla nel 1881 e poi anche su quelle che vi aggiunse nel 1910 il Niese.

(4) Seguiamo il testo dell'edizione del MONTI (*op. cit.*, p. 159 e sg).

(5) Cfr.: HUILLARD BREHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, t. IV, p. I, Parigi, 1854, p. 36 e sg. L'Huillard Bréholles ha osservato che « in

Il Perla, a proposito della assisa 37, dice testualmente: « credo che si possa attribuire a Guglielmo II, il quale probabilmente la emanò per ovviare ad una pessima consuetudine introdotta forse a tempo del padre Guglielmo I. Si trattava infatti di correggere l'uso pel quale si applicavano al fisco tutte le eredità intestate de' borghesi, frodando i dritti de' figli o degli altri congiunti; e questa che dovea scuotere tutto l'ordine giuridico della proprietà privata non poteva essere che una consuetudine del tempo di Guglielmo I, il quale, come tutti sanno, principalmente per la sfrenata avidità si acquistò il nome di *malvagio*. E forse fu una interpretazione stiracchiata e di mala fede, che sotto il governo di questo re fu data alla *Novella* promulgata da Ruggiero nell'assemblea tenuta presso Bisignano nel 1150: novella con la quale fu espressamente stabilito, sconoscendosi il dritto di famiglia, che morendo i figli maschi senza lasciare discendenti ed indi il padre stesso, la loro eredità doveva ricadere al fisco, senza tenersi conto del dritto delle femmine e degli altri parenti. Fu insomma una iniquissima interpretazione di una legge iniqua. E si noti un altro indizio che, se non m'inganno, mostra la legge del cod. cassinese come opera di Guglielmo II. In essa fu disposto che in caso di morte ab intestato, sia chiamandosi i parenti alla successione, sia per mancanza di ogni parente applicandosi l'eredità al fisco, si dovesse spenderne sempre la terza parte per l'anima del defunto. In questa prescrizione non si rivela forse l'animo pio del secondo Guglielmo? » (6).

quibusdam editionibus et etiam ap. Carcani Friderico imperatori titulus adscribitur. Codicem vero nostrum secuti, hanc et sequentes leges potius a Guilelmo emanasse arbitramur » (ivi, p. 36, n. 1). Su questa legge si veda anche P. Colliva, *Magistri Camerarii e Camerarii nel regno di Sicilia*, estr. dalla *Riv. di Storia del Dir. Ital.*, vol. XXXVI, 1963, p. 52.

(6) R. Perla, *op. cit.*, p. 86. Tra i molti autori che hanno seguito il Perla ricordiamo: F. Brandileone, *recensione* allo scritto del Perla, in *Archivio Storico per le Province Napoletane*, a. VII, 1882, p. 183; e negli altri suoi lavori: *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*. Torino, 1884, p. 3, n. 1 e *Il diritto bizantino nell'Italia meridionale dal'VIII al XII secolo*, estr. dall'*Archivio Giuridico*, v. XXXVI, Bologna, 1886, p. 71; V. La Mantia, *Cenni storici su le fonti del diritto greco-romano e le Assise e leggi dei re di Sicilia*, Palermo, 1887, p. 84; E. Caspar, *Rôger II* (1101 1154) *und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck, 1904, p. 237; Niese, *op. cit.*, p. 145 e sgg.; A. Scultze, *Augustin und der Seelteil des Germanischen Erbrechts*, Leipzig, 1928, p. 118 e sgg.; Monti, *op. cit.*, p. 101; G. De Vergottini,

Passando ad esaminare gli argomenti addotti dal Perla, osserviamo che non hanno una pur minima serietà scientifica quelli fondati sulla pretesa « malvagità » di Guglielmo I e sull'« animo pio » di Guglielmo II. La natura di questi rilievi non richiede evidentemente alcuna parola di analisi critica, tuttavia è forse opportuno ricordare che uno scrittore della fama di Francesco Schupfer a proposito delle leggi normanne così si esprimeva: « Guglielmo I ebbe il soprannome di Malo: pur le leggi, che ne avanzano, sono provvide e sagge, e anche quelle di Guglielmo II meritano lo stesso encomio » (7). E' poi completamente arbitraria l'ipotesi del Perla che, durante il regno di Guglielmo I, si sia formata una consuetudine che in modo iniquo avrebbe estesa ed interpretata una legge iniqua, quella di Ruggero II del 1150 per la Val di Crati e la Calabria. Su questa legge dovremo ritornare più avanti, ma va qui notato che la novella di Ruggero aveva un così ristretto campo territoriale di applicazione che essa non poteva, nel giro di pochi anni, svisata per di più nel contenuto, determinare il sorgere di una consuetudine estesa e valida per tutto lo stato. Anche la prescrizione della terza parte dell'eredità intestata per l'anima del defunto, contemplata dall'Ass. Cass. 37, non può essere considerata quale novità introdotta dal pio Guglielmo II, perchè essa corrisponde ad una consuetudine dell'Italia bizantina già osservata prima della conquista normanna (8).

Il Niese collega l'Ass. Cass. 37 alla politica finanziaria iniziata dalla reggente Margherita e continuata, uscito dalla minore età, da Guglielmo II. Tale politica fu caratterizzata dalla soppressione o riduzione degli oneri fiscali che, secondo il cronista Ugo Falcando, sarebbero stati introdotti durante il regno di Guglielmo I. A giudizio del Niese, l'Ass. Cass. 37 sarebbe stata emanata tra il 1170 ed il 1175 ed avrebbe avuto il preciso scopo di *ridurre* i diritti del fisco sulle eredità dei sudditi morti intestati (9). Ora è evidente invece

Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia, Milano, 1952, p. 129, n. 1.

(7) F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti*. Città di Castello, 1908, p. 341. Anche il Monti (*op. cit.*, p. 99 e sgg.), come il Perla, dà troppo peso nelle sue analisi all'*animus* dei due Guglielmi.

(8) Di questa consuetudine diremo ampiamente più avanti.

(9) Niese, *op. cit.*, pp. 144, 145, 150.

che tale scopo non era a fondamento della legge, la quale mirava non già a ridurre i diritti fiscali sulle eredità bensì a vietare certi *abusi* che si erano verificati in violazione delle norme giuridiche vigenti. L'Ass. Cass. 37 veniva a dettare norme per restaurare l'ordine giuridico violato da una *prava* consuetudine che toglieva persino ai figli l'eredità paterna. Se si fosse voluto una semplice riforma dei diritti del fisco sulle successioni intestate non si sarebbe detto nella legge *quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus* e neppure *Nos itaque... hanc pravam consuetudinem penitus resecare volentes.*

L'Ass. Cass. 37 potrebbe anche inquadrarsi nello spirito della legislazione finanziaria dell'età di Guglielmo II, ma il linguaggio duro in essa adoperato c'induce a dubitare della paternità attribuitale dal Niese. Se Guglielmo II fosse stato l'autore della 37 avrebbe usato una terminologia diversa, cioè non avrebbe detto *penitus prava consuetudo,* parole che avrebbero bollato d'infamia i suoi predecessori in quanto l'abuso denunziato favoriva proprio il fisco che s'identificava con la tesoreria del Monarca. Questa considerazione è valida anche per escludere Gugielmo I come autore della legge.

Il Niese, a conforto della sua tesi, segnala inoltre alcune identità di espressione tra l'Ass. Cass. 37 e le Const. III, 31.55.83 attribuite a Guglielmo II (10). Ora le somiglianze stilistiche non possono avere mai un valore decisivo sovrattutto per un'epoca in cui, oltre i notai, anche i cancellieri delle corti ed i giuristi si compiacevano di adagiarsi sulle formule già adoperate dai predecessori. Ma, se volessimo rimanere sullo stesso terreno, non potremmo non ricordare che i termini *prava consuetudo* dell'Ass. Cass. 37 s'incontrano un'altra volta soltanto nelle leggi normanne e, precisamente, nell'Ass. Vat. 27 *De coniugis legitime celebrandis* di Ruggero II: « quoniam ad curam et sollicitudinem regni pertinet leges condere, populum gubernare, mores instruere, *pravas consuetudines extir-*

(10) Ass. Cass. 37: «Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam, quod... quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus»; Const. III, 83: «Maiestati nostre quorundam prelatorum querimonia patefecit... quod nobis disciplicet et grave videtur (cfr. Niese, *op. cit.*, p. 145). Poi per il Niese (*op. cit.*, p. 179) la frase della 37 *ad nostri culminis pervenit audientiam* richiama

pare, dignum et equum visum est nostre clementie quandam *pratam consuetudinem...* »

Infine il Niese accenna alla correlazione evidente tra la 37 e la Const. 1,61, § 2(11) che abbiamo sopra riportata. Lo storico tedesco si limita però a constatare che detta costituzione adopera una legge più antica, l'Ass. Cass. 37, ed è quindi posteriore al periodo 1170-1175 in cui la 37, secondo lui, sarebbe stata emanata(12).

Siamo d'accordo con il Niese sul fatto che l'assisa 37 precede cronologicamente la costituzione 1,61, § 2. Ma proprio il raffronto tra i due testi avrebbe dovuto indurre ad altra considerazione utile per la soluzione del problema della paternità della legge cassinese. E' ben chiaro che la Const. I, 61, § 2, la quale — ripetiamo — è

quella *pervenit ad aures nostri culminis* delle Const. III, 31.55.83. Secondo il Niese, dette frasi sono tipiche delle leggi di Guglielmo II.

(11) NIESE, *op. cit.*, pp. 150, 164, 165. La mancanza in alcuni mss. della parola *laici* in Const. I, 61 § 2 è un evidente errore di copiatura (NIESE, *op. cit.*, p. 164, n. 5). Di ciò non ha tenuto conto il MONTI (*op. cit.* p. 109), il quale quindi inesattamente dice: « infine si deve attribuire a Guglielmo II la altra I 61, anche perchè in essa ricorre la stessa disposizione dell'Assisa Cassinese 37 (che già sopra assegnammo a quel Sovrano) circa la destinazione della terza parte dei beni defunti ab intestato ai poveri: *in quell'Assise si prescriveva la norma nei confronti di tutti; qui, nei riguardi dei soli chierici*». Una differenza testuale tra le due fonti è completamente insussistente.

Erroneamente, si è vista anche un'altra differenza sostanziale tra l'Ass. Cass. 37 e la Const. I, 61 § 2. Il LA MANTIA (*Cenni storici* ecc., cit., p. 82, n. 1) scrive: « L'ass. 37 attribuisce agli eredi legittimi la successione intestata, dandone un terzo per l'anima del defunto, ancorchè lasci figli. La Cost. di Guglielmo (I, 61) ciò prescrisse in mancanza di eredi»; e il SICILIANO VILLANUEVA (*Diritto bizantino*, estr. dalla *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano, 1906, p. 179: «Ass. Cass. 37 De intestatis (anche esistendo figli); cfr. anche Const. I, 61 di Guglielmo... ove parrebbe limitata al caso di mancanza di eredi legittimi». Anche lo CHALANDON (*Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Paris, 1907, I, p. XII, n. 1 e p. XXV) segue il La Mantia. Ora niente di tutto ciò. Date le sue finalità, la Const. I, 61 § 2 ricorda dell'Ass. Cass. 37 solo quella parte che contempla la chiamata del fisco all'eredità intestata, il che avveniva quando mancavano gli eredi legittimi. Le ipotesi del La Mantia e del Siciliano Villanueva non hanno quindi alcun fondamento.

Sulle *dohane de secretis et questorum* di cui parla la Const. I, 61 cfr., tra i molti autori: E. BESTA, *Il «Liber de Regno Siciliae» e la storia del diritto siculo*, in *Miscellanea Salinas*, p. II, Palermo, 1906 (ora in BESTA, *Scritti di storia giuridica meridionale*, a cura di G. CASSANDRO, Bari, 1962, p. 353).

(12) NIESE, *op. cit.*, p. 165.

un'assisa di Guglielmo II, vuole richiamare l'attenzione degli uffici regi competenti sui diritti del fisco relativamente alla scoperta dei tesori, alle cose reperite in seguito a naufragio e alle eredità intestate, cioè la costituzione vuole richiamare l'attenzione su tre punti già regolati da leggi anteriori o da consuetudini generalmente note e non intende affatto dettare nuove norme su queste materie. Ma è veramente strano che sull'eredità intestata la costituzione, pur riferendosi all'ultimo comma dell'Ass. Cass. 37, si soffermi piuttosto a lungo. Se, infatti, Guglielmo II fosse stato l'autore della legge 37 e se questa quindi avesse preceduto, come il Niese ritiene, soltanto di qualche anno la Const. I, 61 § 2, il re avrebbe dovuto o potuto usare nella costituzione suddetta una forma molto breve e concisa: poche parole sarebbero state sufficienti. L'ampio riferimento all'eredità intestata fa perciò sospettare che Guglielmo II non sia stato affatto l'autore dell'assisa 37 e che questa sia stata emanata molto tempo prima dell'inizio del suo regno.

E questa ipotesi viene avvalorata dal fatto, sin'oggi non rilevato da alcuno, che la Const. I, 61 § 2 nel riferirsi all'Ass. Cass. 37 aggiunge una parola, *pauperibus,* che non modifica soltanto la forma del testo ma viene ad incidere anche sul contenuto normativo di esso. Mentre l'Ass. Cass. 37 dice *pro ipsius anima erogetur* e lo ripete per altre due volte (*pro defuncti anima distributa e pro defuncti anima prestita*), invece la Const. I, 61 § 2, cioè l'assisa di Guglielmo II, così si esprime: *pro morientis anima pauperibus erogetur,* con la quale frase viene a limitare la portata dell'assisa 37 in tema di successione intestata *pro anima* del defunto. Mentre l'Ass. Cass. 37 non indica a beneficio di chi debba avvenire l'erogazione *pro anima,* lasciando una latitudine nella destinazione, la 61 § 2 specifica invece che il denaro *pro anima* va distribuito ai poveri. E' evidente che Guglielmo II, se fosse stato l'autore anche dell'ass. 37, molto difficilmente, a distanza di brevissimo giro di anni o di mesi, l'avrebbe modificata nel senso restrittivo indicato.

L'età guglielmina non ci offre quindi elementi sicuri per attribuire a Guglielmo I o a Guglielmo II l'Ass. Cass. 37. A parte che le considerazioni del Perla sono inconsistenti e quelle del Niese deboli e non esaurienti, v'è la formulazione della Const. I. 61 § 2, da noi sottolineata, che veramente lascia perplessi e quasi ci suggerisce di percorrere un cammino a ritroso nel tempo e, per elimi-

nazione, a rivolgere l'attenzione al periodo di Ruggero II per tentare di risolvere il problema.

La ricerca non sarà forse sterile e vana. Anzitutto un dato di quasi decisiva importanza emerge dai risultati di circa un secolo d'indagini storico-giuridiche: se l'Ass. Cass. 37 fosse di un re Guglielmo, ci troveremmo di fronte ad un fatto particolarmente singolare: delle 39 assise del manoscritto cassinese 38 sarebbero di Ruggero II e soltanto una di Guglielmo II. Sarebbe infatti obiettivamente strano che dell'età guglielmina una legge sola venisse inserita nella raccolta cassinese, tanto più che questa raccolta fu compilata negli ultimi decenni del secolo XII o nei primi anni del XIII (13). Non è da trascurare infine che la raccolta vaticana, compilata pure verso la fine del secolo XII, contiene tutte assise, in numero di 44, di Ruggero II, delle quali ben 32 identiche a quelle del codice cassinese. Dinanzi a questi dati concreti ed innegabili è senza dubbio più che lecito pensare che il compilatore della raccolta cassinese abbia voluto offrire soltanto il testo delle leggi di Ruggero II. E' questo un elemento di carattere esterno, ma, senza dubbio, efficacemente probante.

E poi da notare che Ruggero II, a differenza di Guglielmo I o II, avrebbe ben potuto esprimere il severo giudizio sulla *prava* consuetudine pronunziato dall'Ass. Cass. 37, perchè con ciò non veniva a gettar discredito su alcuno e neppure su se stesso, fondatore della Monarchia, saggio legislatore, instancabile e vigile nella ricerca e nella repressione delle consuetudini non buone ed ingiuste che si erano formate nel lungo periodo delle guerre e delle invasioni e nella conseguente inerzia delle autorità centrali e locali. Nel proemio e nell'assisa I (Ass. Vat. 1) di Ariano del 1140, Ruggero dice che le leggi promulgate obbligano tutti, ma avverte che non è portato alcun mutamento ai costumi, alle leggi e consuetudini dei popoli soggetti, tranne che non siano manifestamente contrarie alle leggi da lui emanate (14); e, nella già citata Ass. Vat.

(13) Cfr. per tutti: Brandileone, *Il diritto romano* ecc., cit., p. 90; Chalandon, *op. cit.*, I, p. IX; Monti, *op. cit.*, p. 92.

(14) Proemio Ass. Vat.: « Iure itaque, qui iuris et legum auctoritatem per ipsius gratiam optinemus, eas in meliorem statum partim erigere, partim reformare debemus... »; Ass. Vat., 1: « Leges a nostra maiestate noviter promulgatas, pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes, mollia quodam mo-

27, ricorda: « quoniam ad curam et sollicitudinem regni pertinet leges condere, populum gubernare, mores instruere, pravas consuetudines extirpare, dignum et equum visum est nostre clementie quandam pravam consuetudinem, que quasi clades et lues huc usque per diuturna tempora partem nostri populi, perrependo pervasit... » (15).

Ruggero II, che aveva lasciato alla consuetudine il regolamento di gran parte del diritto privato, tra cui anche tutta la materia delle successioni (16), ci fa sapere tuttavia, attraverso una assisa

deramine exacuentes, obscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari: moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis, pro varietate populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid in eis manifestissime videatur ».

Alla promulgazione in Ariano delle assise si pervenne dopo un'indagine metodica, dato che Ruggero « aliorum regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur sibi transumeret », come ricorda il cronista Ugo Falcando (*La Historia o Liber de Regno Siciliae*, ed. G. B. Siragusa, in *F.S.I.*, Roma 1897, p. 6); e anche Romualdo Guarna, arcivescovo di Salerno, riferisce che, dopo la pace con papa Innocenzo e le vittorie sui nemici, Ruggero « ... Malas consuetudines de medio abstulit » (*Cronisti e scrittori sincroni della dominazione normanna*, a cura di G. Del Re, Napoli 1845, I, p. 13).

(15) Sui caratteri della legislazione di Ruggero II: Brandileone, *Il diritto bizantino* ecc., cit., p. 92; N. Tamassia, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva*, in *Atti Istituto Veneto*, t. LXIII, p. II, 1904 (ora ripubbl. in Tamassia, *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, a cura di C. G. Mor, Bari 1957, p. 91); Caspar, *op. cit.*, p. 237 e sgg.; Chalandon, *op. cit.*, I, p. X e sgg.; Besta, *Il « Liber de Regno Siciliae »* ecc., cit.; Niese, *op. cit.*, p. 130; M. Hofmann, *Die Stellung d. Koenigs von Sizilien nach den Assisen v. Arianus* 1140, Münster 1915, p. 23; Besta, *Il diritto pubblico nell'Italia meridionale dai Normanni agli Aragonesi*, Padova 1929 (ora in *Scritti*, cit., p. 19); Monti, *op. cit.*, p. 90; Trifone, *Le fonti della storia del diritto*, Napoli 1947, p. 160 e sgg.; F. Calasso, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto*, Milano 1948, p. 235 e sgg.; id., *Medio Evo del diritto*, Milano 1954, p. 440 e sg.; G. Giunta, *Bizantini e bizantinismo nella Sicilia normanna*, Palermo 1950, p. 117; C. G. Mor, *Le Assise Ruggeriane non accettate nel « Liber Augustalis »*, estr. *Atti del Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani*, Palermo 1955; A. Marongiu, *Storia del diritto pubblico*, Milano 1956, p. 110; G. Ferrari Dalle Spade, *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 1939 (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano 1956, p. 117); Giardina, *Le assise*, cit.

(16) Al proemio delle assise vaticane seguono infatti i titoli che trattano del diritto ecclesiastico (5-16) del diritto pubblico (17-26) del matrimonio (27-33) e del diritto penale (34-44).

del 1140, che riconosceva tanto la successione testamentaria quanto quella *ab intestato,* le quali due forme trovavano nel rigore delle sue leggi garanzia di rispetto e di difesa: « si quis patris testamentum deleverit, ut quasi ab intestato succedat, patris hereditate privatur » (Ass. Vat. 24, *De abolitione testamenti,* § 2) e ancora: « neque ex testamento, neque ab intestato se habituros heredes legitimos, ex illicito per nostram sanctionem matrimonio procreatos » (Ass. Vat. 27) (17).

E la consuetudine relativa alla successione intestata, che è anche l'oggetto dell'Ass. Cass. 37, si modellava certamente alle norme sancite da leggi bizantine che avevano avuto larga diffusione ed applicazione nell'Italia meridionale ed anche in Sicilia (18). Pur non articolandosi probabilmente, per punti di dettaglio, in modo uniforme nelle diverse zone, detta consuetudine tuttavia non doveva mai deflettere dal prevedere una quota per l'anima del defunto, sia che vi fossero o no gli eredi, ed una quota per il fisco soltanto in mancanza assoluta di eredi, principi questi appunto consacrati da tempo nella legislazione degl'imperatori d'Oriente e ripetutamente ribaditi.

Nel secolo VIII, in una novella di Leone (750-780) e Costantino (771-797?) era previsto in certi casi che alcune parti dell'eredità andavano a benefizio dei poveri (19). Poco più di un secolo dopo,

(17) Secondo l'ediz. del Monti, *op. cit.*, p. 135. Cfr. pure Ass. Vat. 28 § 2.

(18) Su questo argomento rinvio alle seguenti opere fondamentali: Brandileone, *Il diritto bizantino* ecc., cit.; Siciliano Villanueva, *Sul diritto greco-romano in Sicilia,* estr. dalla *Rivista di storia e filosofia del diritto,* Palermo 1901; id., *Diritto bizantino,* cit.; Ferrari Dalle Spade, *Diritto bizantino,* in *Enciclopedia italiana,* 1930, s.v. Civiltà bizantina (ora in *Scritti giuridici,* II, Milano 1954, p. 467 e sgg.); id. *Diritto bizantino,* in *Nuovo Digesto Italiano,* 1938, ad vocem (ora in *Scritti,* cit., 493 e sgg.); id. *La legislazione dell'Impero d'Oriente in Italia,* in *Atti Istituto Veneto,* 1936-37, XCVI, p. II, pp. 172-202 (ora in *Scritti,* cit. III, Milano 1956, p. 51 e sgg) e *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico* ecc., cit.

(19) Zachariae v. Lingenthal, *Historiae juris graeco-romani delineatio,* Heidelbergae, 1839, III. coll. I, nov. 26, cap. 1 e 2 (cfr. Brandileone, *Il diritto bizantino,* cit., p. 72). Il Brandileone osserva che questa specie di parziale successione in favore dei poveri, sconosciuta alla legislazione giustinianea, erasi a mano a mano venuta formando, per influenza della Chiesa, nelle leggi dei successori di Giustiniano.

Leone il Filosofo (866-911), nel concedere ai prigionieri di guerra la facoltà di testare delle proprie sostanze, prendeva anche in considerazione il caso che il prigioniero fosse deceduto senza testamento, e ordinava che i beni di lui, in difetto di ascendenti o discendenti legittimi, depurati dei debiti e diminuiti dei servi, ai quali si doveva dare la libertà, fossero andati due terzi al fisco e un terzo per la salute dell'anima del defunto (20). Ma bisogna arrivare a Costantino VII Porfirogenito (905-959) per avere in materia una norma generale. Questo imperatore ordinò che tutta la sostanza del morto intestato e senza figli dovesse andare divisa in tre parti, delle quali due ai parenti del defunto e in mancanza di essi al fisco, e l'altra parte alla chiesa per la salvezza dell'anima del morto; e che in quest'ultima parte dovesse essere computato il valore degli schiavi messi in libertà (21).

I punti indicati della legislazione imperiale bizantina furono posti in rilievo sin dal 1886 dal Brandileone (22), il quale osservò anche che « nella pratica, per altro, sembra che solo quando alla successione intestata venivano chiamati i collaterali allora si desse luogo al terzo per l'anima. Ciò almeno ci dice in più luoghi la *Practica ex actis Eusthatii Romani,* la quale riferisce che, quando i collaterali succedevano *ab intestato*... l'eredità andava divisa fra essi *per capita,* dopo che si era sottratta la terza parte da distribuirsi per la salute dell'anima del defunto. E' notevole però come questa medesima fonte ci avverta che ciò praticavasi per consuetudine... e che nel terzo bisognava venisse calcolato il valore degli schiavi messi in libertà » (23).

Questo regolamento consuetudinario della successione intestata dovette continuare ad aver vigore ancora per alcuni anni durante l'età di Ruggero II; ma, probabilmente, sia per gli sconvolgimenti politici dell'epoca e sia perchè la consuetudine è meno forte del-

(20) Coll. II. nov. 40.

(21) Coll. III, nov. 12.

(22) Brandileone, *Il diritto bizantino*, cit., p. 71 e sgg.; cfr. anche Tamassia, *Il diritto di prelazione negli Statuti dei Comuni italiani*, estr. dallo *Archivio Giuridico*, XXXV, 1885, p. 5.

(23) Zachariae, *op. cit.*, pars I, XIV, 6; XLVIII. 1, 11. Cfr. Brandileone, *Il diritto bizantino*, cit., p. 73.

la legge, esso non fu tale da rimanere intatto in ogni parte del regno, a persistere immune da inesatte od imprecise applicazioni e talvolta anche da gravi violazioni. Se così non fosse stato, non si troverebbero i motivi che costrinsero Ruggero II ad emanare la famosa novella greca del 1150, alla quale non si è forse data sino ad oggi la dovuta attenzione.

Certamente questa legge, sia per il limitato territorio di applicazione e sia perchè essa costituisce uno dei rari interventi del sovrano nel diritto privato, non fu determinata da una spontanea decisione del re, bensì da esplicita richiesta delle popolazioni. Non si può non rimanere invero colpiti e sorpresi dal fatto che, dopo avere incluso nel corpo delle sue leggi pubblicate ad Ariano nel 1140 alcune norme sul matrimonio, Ruggero II abbia atteso dieci anni per ritornare, con la novella del 1150, a legiferare sul diritto privato e proprio in materia di diritto successorio, che è pure (quale coincidenza!) l'argomento della discussa Ass. Cass. 37.

Che di propria iniziativa Ruggero II abbia emanato in quello anno la novella greca è assolutamente da escludere. Se non vi fossero state ragioni particolari e gravi, egli non sarebbe intervenuto ad emanare una legge diretta soltanto ad una piccola parte dei suoi sudditi e non avrebbe fatto eccezione alcuna alla sua linea politica di toccare il meno possibile le consuetudini di diritto privato delle sue genti.

La legge è del 15 giugno 1150 e fu sottoscritta dal re nella città di Bisignano (ora prov. di Cosenza) che domina la Valle del Crati. In essa si dettano le norme da osservarsi dai giudici della Calabria e della Valle del Crati in tema di successione dei figli, cioè come i figli debbono succedere al padre. Le norme sono particolarmente dettagliate ed il legislatore, per la maggiore intelligenza delle norme stesse, esemplifica, prospettando varie ipotesi. In una di queste si statuisce che morti i figli maschi (logicamente intestati e senza figli) la loro eredità vada al fisco ed in altra — caso di anticipata eredità paterna — che, premorti i figli al padre, l'eredità vada al padre e poi, alla morte di questi, al fisco. La novella tratta anche nelle singole ipotesi i diritti ereditari delle figlie (24).

(24) In particolare, con questa novella Ruggero II ordinò come i figli, maschi e femine, dovessero succedere ai loro genitori. Se il padre ha due figli e

La minuziosa descrizione dei vari casi di successione prova chiara l'intenzione di eliminare ogni possibile motivo di controversia tra fratelli e sorelle, tra i figli ed il padre, tra i figli ed il fisco (25). E' significativo che, sebbene in campo molto più ridotto, la novella di Ruggero II ci prospetti un quadro il cui contenuto par-

una figlia, di tutti i suoi beni egli avrà due terzi, i figli l'altro terzo; di questo terzo la sorella avrà un terzo. Morendo il genitore, la sorella non potrà pretendere altro, e tutto avranno i maschi, e alla morte di essi succederà il fisco. Se il padre avrà tre figlie e un figlio, egli avrà di tutti i suoi beni una metà, e l'altra metà i figli. Le femine non potranno altro pretendere alla morte del padre, cui succederà il figlio. Se questi è premorto, il padre gli succede; e alla morte di lui, il fisco acquista.

Per il testo della novella, più volte edita, rinviamo alle note opere di B. Capasso (*Novella di Ruggiero re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel* 1150 *ed ora per la prima volta edita dai codd. della biblioteca di S. Marco in Venezia e Vaticana di Roma con la traduzione latina e alcune osservazioni*, in *Atti dell'Accademia Pontoniana*, vol. IX, Napoli 1867) e di F. Brandileone (*Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale*, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1886 e ripubblicata in Brandileone, *Scritti di storia del diritto italiano*, I, Bologna 1931, pp. 59-87). Per notizie sulla novella cfr. anche: La Mantia, *Cenni Storici*, cit., p. 92; Siciliano Villanueva, *Raccolta delle Consuetudini siciliane*, vol. I, Palermo 1894, nota al c. XLIII; id., *Sul diritto greco-romano*, cit., p. 93, nota 5; id., *Diritto bizantino*, cit. p. 180; Caspar, *op. cit.*, p. 283 e sgg.; Niese, *op. cit.*, p. 6; Besta, *Fonti: Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del Diritto Italiano* diretta da P. Del Giudice, II, p. I, Milano 1925; e la letteratura indicata da l'Albertoni (*Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola 1927, p. 208 e sgg.) e dal Ferrari Dalle Spade (nelle opere già citate sul diritto bizantino).

Antonio Monferrato (Ἡ ἐλληνικὴ νεαρὰ τοῦ βασιλέως τῶν νορμάννων Ῥογήρου τοῦ δευτέρου ἐν ἔτει 1150, nell' Ἑπετηρὶς dell'Università di Atene, 1932, pp. 96-114) segue sovrattutto gli scritti del Capasso.

(25) Per i motivi sopra accennati, non possiamo accettare quanto dice il Perla (*op. cit.*, p. 86), il quale giudica la novella del 1150 come legge iniqua; nè quanto dice il Siciliano Villanueva (*Diritto bizantino*, cit., p. 180, n. 3), per il quale la suddetta novella accresceva i casi di devoluzione dell'eredità al fisco. Non è da credere che con la sua legge del 1150 Ruggero II abbia voluto innovare modificando la consuetudine del tempo. Il re normanno intese certamente regolare una parte della materia delle successioni per evitare violazioni della consuetudine vigente o incertezza nell'applicazione della medesima.

Degno di nota quanto scrive il Capasso (*Novella di Ruggiero* ecc., cit., p. 221): « Essa (*la Novella*) probabilmente è la sovrana e legale sanzione di un'anteriore consuetudine calabrese sull'ordine delle successioni ».

zialmente s'accosta a quello che ci è offerto in toni accesi dall'Ass. Cass. 37: *diritti dei figli* e *diritti del fisco* sulle *eredità*.

L'essersi convinto Ruggero II a fare con detta novella un'eccezione alla sua politica di quasi non intervento nel diritto privato è più che un indizio una prova manifesta dell'essersi invocata dal re una legge per eliminare qualche *prava* deviazione che era venuta ad alterare gravemente la plurisecolare consuetudine in tema di eredità intestata. Ma, sia perchè successive peregrinazioni per il regno lo abbiano reso edotto di altre situazioni simili a quelle della Valle del Crati e della Calabria, sia per la grande importanza della materia successoria, Ruggero II dovette persuadersi dell'opportunità anzi della necessità di fare una legge organica in tema di successioni intestate e con carattere generale, valida cioè per tutto il regno.

Ecco così la legge che è conosciuta come l'Assise Cassinese 37. Ad un ambiente come quello in cui maturò la novella greca del 1150 ben si adatta la colorita frase iniziale dell'assisa di cui ci occupiamo: « Nuper ad nostri culminis pervenit audientiam quod, cum aliquis burgensium vel aliorum hominum civitatum intestatus decedit, sive filii ex eo existant sive non, res eius ad opus curie nostre capiebantur, quod admodum maiestati nostre displicuit et grave tulimus ».

E non è da sottovalutare il fatto indubbiamente significativo che il contenuto dell'Ass. Cass. 37 corrisponde al diritto consuetudinario vigente allora in tema di successione intestata e vi corrisponde così bene che insigni studiosi non hanno esitato ad affermare la sua origine bizantina (26). In campo di diritto privato non si legifera in

(26) Giovandosi dei testi bizantini che abbiamo indicato, il Brandileone (*Il diritto bizantino*, cit., p. 71 e sgg.) sostenne che l'istituto bizantino della successione intestata passò nella legislazione normanna e precisamente nella Ass. Cass. 37. Il Niese (*op. cit.*, p. 145 e sg) ha invece attribuito origine normanna, cioè derivazione dal vecchio diritto della Normandia, all'istituto regolato dall'assisa 37. Ma lo Schultze (*op. cit.*, pp. 119-122) ha aderito dopo un esame ampio del problema, inquadrato in tutta l'evoluzione dei diritti medievali germanici in tema di successione intestata, alla tesi del Brandileone che « rimane così definitamente corroborata », come giustamente osserva il De Vergottini (*Studi*, cit., p. 130, n. 1).

Il La Mantia (*Cenni storici*, cit., p. 84), che è stato il primo critico del Brandileone, obiettava contro l'origine bizantina dell'Ass. Cass. 37 che que-

astratto, ma si tien conto degli usi e dei costumi dei popoli. E ciò vale per tutti i tempi e per tutti i paesi, ma sovrattutto, ciò valeva per il nascente stato normanno, il cui variopinto conglomerato di gente, diverse per lingua, storia e civiltà, imponeva, ai fini stessi di ordine e sicurezza interna, il rispetto di secolari tradizioni. Così l'Ass. Cass. 37 — che ha, come si è visto, qualche punto in comune anche con la novella del 1150 — non potè non essere che il risultato di un'organica integrale revisione degli usi giuridici del tempo e come tale costituisce senza dubbio la migliore riprova che il diritto bizantino in tema di successione intestata aveva avuto veramente diffusione nei territori dell'Italia meridionale.

Nell'assisa *de intestatis*, cioè la 37 del codice cassinese, vediamo recepiti i principi fondamentali propri della legislazione bizantina; in essa si stabilisce che « si quis burgensium vel aliorum locorum, qui in ipsa civitate devenerit, intestatus decesserit », gli debbano succedere nei due terzi delle sue sostanze i figli, o, in man-

sta non offre uguaglianza di parole con i testi bizantini. Ma qui non si tratta di ricercare identità di parole quanto invece identità di concetti e, comunque, identità di orientamenti. Il che non si può assolutamente negare.

Anche lo CHALANDON (*op. cit.*, I, p. XXV), il quale riferisce il pensiero del La Mantia, si accosta alla tesi del Brandileone.

« E' singolare — scrive il DE VERGOTTINI (*Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, II, Milano 1959, p. 32, n. 5) — che il Niese ignori lo studio del Brandileone, *Il diritto bizantino*, cit., e valorizzi solo i risultati dell'altro precedente studio del Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanno-sveve del Regno di Sicilia*, i cui risultati il Brandileone modificò notevolmente nello studio del 1886 ».

Il c. 38 delle Consuetudini di Palermo ripete il testo dell'assisa di Guglielmo II (1,61, § 2) in merito alla quota *pro anima*, erogandola soltanto nel caso di mancanza assoluta di eredi. E' evidente che, nel secolo XIII, epoca in cui si fa per la prima volta cenno delle consuetudini palermitane, s'era perduto il ricordo dell'assisa cass. 37. Su questo punto delle consuetudini di Palermo: LA MANTIA, *Cenni*, cit., p. 84, n.2; SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle consuetudini*, cit., p. 36 e sgg.; id., *Sul diritto greco-romano* ecc., cit., p. 93.

Per la disciplina della successione intestata nelle consuetudini e negli statuti dei secc. XIII e XIV, rinviamo, in particolare, ai seguenti lavori: TAMASSIA, *Il diritto di prelazione*, cit., p. 5; A. MARONGIU, *La famiglia nella Italia meridionale* (*sec. VIII-XIII*), Milano 1944, p. 205 e sg.

canza di questi, i più prossimi fra i discendenti, gli ascendenti e i collaterali, o, in difetto anche di questi, il fisco; e che l'altro terzo debba erogarsi per l'anima del defunto.

Se si riconosce in questa assisa — la 37 della raccolta cassinese — una legge di Ruggero II, essa si dovrebbe collocare tra il 1150 ed il 1154, cioè tra la data di pubblicazione della novella greca e l'anno di morte del primo re normanno, dato che, se fosse anteriore al 1150, la novella greca non avrebbe almeno potuto ignorare, per il caso di morte intestata, anche una quota dell'eredità per l'anima del defunto.

Se Ruggero II è l'autore dell'Ass. Cass. 37, il codice cassinese, come quello vaticano, sarebbe costituito soltanto di assise del primo re normanno e quindi non si potrebbe più affermare che esso sia stato compilato nel 1162 per dare in un corpo unico le leggi di Ruggero e quelle del suo successore, Guglielmo I (27). Ed ancora: le leggi di Guglielmo I e di Guglielmo II pervenuteci ci sarebbero state pertanto tramandate solo attraverso il *Liber Augustalis* di Federico II.

Ammesse come pacifiche le attribuzioni delle assise vaticane e di quelle cassinesi a Ruggero II, è possibile fare un preciso bilancio della legislazione normanna. Il codice vaticano contiene 44 assise e quello cassinese 39, di cui 32 identiche a quelle vaticane. In totale, quindi, i due codici ci hanno trasmesso 51 assise di Ruggero II. Il *Liber Augustalis*, a sua volta, contiene, tra le costituzioni di Federico II, 39 leggi di Ruggero II, che corrispondono a 39 assise comprese nelle raccolte vaticana e cassinese e comprende inoltre 26 leggi dei due Guglielmi: nel complesso 65 leggi. Integrando le leggi normanne del *Liber Augustalis* con le assise di Ruggero II che non vi furono accolte, il patrimonio legislativo pervenutoci dei re normanni di Sicilia è formato di 77 leggi, alle quali va aggiunta la novella greca del 1150, che abbiamo da fonti diverse dalle precedenti (28).

(27) Così il Solmi, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 494 e Monti, *op. cit.*, p. 102.

(28) Il Monti ci dà un calcolo alquanto confuso e complicato delle assise normanne. Ad esempio, egli scrive (*op. cit.*, p. 93) che delle 44 assise vaticane

E' un bilancio alquanto povero, almeno per l'attività legislativa dei due Guglielmi: molte leggi si sono probabilmente perdute. In verità, 26 leggi per un periodo di 35 anni (1154-1189) sono poche e soltanto due di esse sarebbero con certezza di Guglielmo I. Analoghe osservazioni si sono fatte per Ruggero II, ma di questo re gran parte della produzione legislativa ci è pervenuta (29).

Se l'Ass. Cass. 37 è di Ruggero II e se essa fu emanata dopo il 1150, come abbiamo prospettato, si può forse rimettere in discussione uno dei più importanti problemi relativi alla legislazione normanna: quali sono effettivamente le assise di Ariano o, in altri termini, il Codice Vaticano comprende veramente tutte le assise emanate da Ruggero II nel 1140? Le opinioni, come è noto, sono divise ed il perno dei dissensi è stato costituito proprio dalle sette assise (quelle dal n. 33 al n. 39, tra cui l'Ass. Cass. 37) contenute nel Codice Cassinese e di cui non v'è traccia nel Codice Vaticano. Se le sette assise o anche una sola di esse appartenessero al gruppo di quelle approvate nel 1140 ad Ariano, il Codice Vaticano non sarebbe certamente completo.

Ma già il Niese ha sostenuto, con ampie ed acute osservazioni, che le Ass. Cass. 33, 34 e 36 sono anteriori al 1140 e che le Ass. Cass. 35, 38 e 39 sono posteriori a quelle vaticane e tutte dell'età di Ruggero II (30). Se anche, ove si accolga la tesi da me prospettata, l'Ass. Cass. 37 è di Ruggero ed è stata emanata dopo il 1150, si può affermare che nessuna delle sette assise proprie della raccolta cassinese appartiene al gruppo di quelle emanate da Ruggero II nel 1140 e, conseguentemente, si viene a rafforzare la dottrina che vede nel Codice Vaticano il testo completo della grande codificazione pub-

41 corrispondono a quelle cassinesi. Come mai se la raccolta cassinese contiene 39 assise, il che è riconosciuto dallo stesso Monti (*op. cit.*, p. 92)? Come mai se anche sette assise della raccolta cassinese (Monti, *op. cit.*, p. 93) non si ritrovano in quella vaticana?

(29) Monti, *op. cit.*, p. 103 e sgg.

Per le assise di Ruggero II non pervenuteci, ma di cui abbiamo notizia, rinviamo alla letteratura ricordata dal Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, cit., II, p. I, p. 729.

(30) Niese, *op. cit.*, p. 111 e sgg.; p. 108 e sgg.; p. 140, n. 1; p. 110.

blicata in quell'anno in Ariano di Puglia dal fondatore della monarchia normanna (31).

CAMILLO GIARDINA

(31) Per un'inesatta visione storica, Vito La Mantia non ha saputo cogliere l'importanza delle due raccolte delle leggi normanne e su ogni problema che queste presentano si pronunzia con palese e quasi preconcetto spirito di svalutazione (VITO LA MANTIA, *Cenni storici* ecc., cit., p. 64 e sgg.). Severe critiche al La Mantia in PERLA, *op. cit.*, passim.

Dato il carattere chiaramente privato della raccolta cassinese, non crediamo che il titolo che la precede *Assise Regum Regni Siciliae* autorizzi a dedurne (come ha fatto ad es. il PERLA, *op. cit.*, p. 8 e sgg.; e p. 69 e sgg.) che in essa vi debbano essere necessariamente assise di più re normanni.

Pur non volendo qui affrontare il problema della fedeltà delle due raccolte ai testi originali, riteniamo di dover dire che è più che probabile, nonostante che il MONTI (*op. cit.*, p. 95) pensi il contrario, che i compilatori del *Liber Augustalis* avessero a disposizione una terza serie di testi normanni.

NOTE LINGUISTICHE
SUL « DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS » DI FEDERICO II

L'origine di Livercinus = Norm. Livergin

Se nel XIII sec. la corte di Palermo divenne uno splendido centro di vita intellettuale e la culla della poesia italiana, il merito va ascritto, è risaputo, a Federico II, il grande imperatore svevo, « che considerò la cultura non solo come il nutrimento più sostanzioso del suo spirito avido di conoscenza, ma anche come uno degli strumenti più potenti per regnare » (1). La sua opera però, è bene non dimenticarlo, era stata iniziata, fin dal tempo di Ruggero I, dai Normanni, che, accordando larga protezione ai geografi arabi e promovendo le traduzioni dal greco delle opere dei grandi astronomi e dei grandi matematici dell'antichità, si erano resi benemeriti verso la civiltà europea (2).

Portato da disposizioni naturali più alla scienza che alla poesia non sorprende che Federico II sia ammirato dai posteri, oltre che come grande uomo politico, come un precursore del pensiero scientifico moderno e che il *De arte venandi cum avibus* venga considerata l'opera che meglio di altre rivela l'originalità del suo ingegno. Progettato trent'anni prima della sua stesura definitiva, avvenuta poco innanzi alla morte dell'imperatore (a. 1250), questo trattato, dedicato, come è detto nel prologo, al figlio Manfredi, che vi fece anche delle giunte, costituisce non solo un compendio di tutte le opere sull'argomento scritte da coloro che lo avevano preceduto, a cominciare dal *De animalibus* di Aristotele, ma è arricchito dall'esperienza personale di un appassionato della caccia in più dotato di un non comune spirito di

(1) Sulla figura di Federico II vedi il convincente articolo di RAFFAELLO MORGHEN, in *Enciclopedia italiana* XIV, p. 644 sgg., al quale rimandiamo anche per la bibliografia.

(2) Le premesse storiche di questo vasto rinnovamento culturale vanno ricercate nel fatto che la Sicilia, durante il Medioevo, era divenuta il naturale punto d'incontro di tre grandi civiltà (quella latina, quella bizantina e quella araba), che l'avvento dei Normanni aveva saputo conciliare e comporre in una armonica unità foriera di progresso.

osservazione. Facendo quindi tesoro delle altrui e delle proprie esperienze, con lavoro metodico e paziente, egli descrive con la passione di uno scienziato le principali specie di volatili nelle loro caratteristiche anatomiche e nelle loro abitudini di vita, così che un'opera, che in origine voleva essere niente altro che un trattato di falconeria, divenne addirittura un trattato generale di ornitologia (3).

Ora che la vecchia, incompleta e oggi praticamente introvabile edizione del *De arte venandi*, pubblicata nel 1596 ad Augusta, è stata sostituita dalla nuova edizione in due volumi, per la prima volta integra, che ha visto la luce a Lipsia nel 1942 a cura di C. A. Willemsen (4), possiamo renderci personalmente conto dell'importanza notevolissima che tale opera riveste, non solo per la storia della caccia e del costume (5), ma anche per la linguistica. Essa, infatti, se pur redatta in latino, ci ha tramandato un numero rilevante di tecnicismi (in gran parte nomi di uccelli) che non appartengono al patrimonio linguistico classico, ma sono stati attinti direttamente dall'imperatore alla lingua viva dei suoi sudditi della Sicilia e delle altre terre del Mezzogiorno soggette al suo dominio, tra i quali annoveriamo un numero considerevole di normannismi, qualche grecismo e bizantinismo e qualche arabismo, molti dei quali, non anteriormente presi in considerazione, ci risultano del tutto ignorati dai linguisti (6). Ci si offre

(3) Per l'identificazione dei nomi di uccelli menzionati di Federico II ci sono servite le sopravvivenze romanze. Per l'identificazione scientifica di questi abbiamo usato l'*Enciclopedia italiana* e il volume *Natura viva. Enciclopedia sistematica del regno animale*, vol. III (*Uccelli*), pubblicato dalla casa editrice Vallardi, Milano 1960.

(4) Friderici Romanorum Imperatoris Secundi, *De arte venandi cum avibus*, « nunc primum integrum edidit Carolus Arnoldus Willemsen. Tomus primus et secundus. Lipsiae, in aedibus Insulae, MCMXLII. Ex officina Haag-Drugulin: confecta sunt exemplaria DC ».

(5) Cfr. C. H. Haskins, *The Ars venandi*, in *Studies in the History of medieval Science*, Cambridge 1927.

(6) Un fugace cenno al fatto che alcuni termini di caccia (*geti*) e ornitonimi (*astore, girifalco, laniere, smeriglio* (*smeriglione*), *sparviere*) ricorrono, per la prima volta in Italia, nel trattato venatorio di Federico II si legge in Reto R. Bezzola, *Abbozzo di una storia dei gallicismi italiani nei primi secoli* (750-1300). *Saggio storico-linguistico*, Heidelberg 1925, p. 131-146. Alcuni nomi di falco ricorrenti nel *De arte venandi* sono adesso studiati da Salvatore Battaglia, *De falconibus et girofalcis*, Napoli (Liguori), 1959. Ultimamente abbiamo dimostrato che l'it. ant. *ramace* (Br. Latini: *ramace, grifagno e nidiace*)

così la possibilità di studiare le vie di penetrazione e di diffusione di voci straniere della terminologia venatoria nella nostra lingua letteraria e in special modo nei nostri dialetti meridionali aperti allo influsso linguistico normanno.

Da quanto è stato detto si capisce adesso perché abbiamo creduto di sottolineare il fatto che, almeno dal punto di vista culturale e linguistico, gli Svevi hanno conservata intatta la cospicua eredità dei loro predecessori, i Normanni, e chi avrà la costanza di ascoltarci fino in fondo si renderà perfettamente conto del nesso ideale che lega la presente comunicazione a quella, da noi tenuta nel precedente « Congresso internazionale di studi sull'età normanna », che porta il titolo *Ripercussioni linguistiche della dominazione normanna nel nostro Mezzogiorno* (7), dove, infatti, abbiamo cercato di portare un contributo alla storia delle vicende linguistiche dell'Italia meridionale durante la dominazione normanna, che determinò non solo il trionfo del romanzo locale sul bizantino e sull'arabo, ma anche un profondo rinnovamento lessicale con l'introduzione di numerosi elementi galloromanzi. Orbene, il testo del *De arte venandi* ci dà la possibilità di stabilire con tutta sicurezza l'origine normanna (e non angioina) di alcuni di questi, nei casi in cui non potevano essere applicati i nostri criteri di stratificazione, precedentemente stabiliti, proprio per difetto di documentazione (8). Non possiamo, infatti, più dubitare, per citare un solo esempio, dell'origine normanna (fr. ant. *mauviz,* XII sec.) del sic. *marvizzu* « sassello, tordo bottaccio » e dei corrispondenti italiani meridionali (9), se la voce ricorre nel nostro testo venatorio come *malvicius* (I, p. 34, r. 32 sgg.) (vedi

è un adattamento del fr. ant. *ramage* (prov. *esparvier ramatge*), che ricorre in Federico II come *ramagius* (v. n. 107), da un lat. **rāmāticus* (da *rāmus*, modellato su *volāticus*), nel senso affine al fr. *ramain*, al prov. *ramenc* e al nostro *ramengo* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), *REW*. 7035 (Alessio, *Postille al DEI.*, Napoli 1957-58, p. 51); cfr. *ramengus* « specie di falco » (a. 1259, a Bassano), Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 471; e vedi anche Bezzola, *op. cit.*, p. 142 sg.

(7) In « Arch. Stor. Pugl. » XII (1959), pp. 197-232. Qui (p. 209) sono spiegate le ragioni che ci hanno fatto trascurare l'influsso, quasi esclusivamente letterario, della scuola poetica provenzaleggiante fiorita in Sicilia per merito di Federico II, sulla quale ci ha illuminato la dotta comunicazione di Carlo Battisti, *Federico II e la scuola lirica provenzaleggiante*, che abbiamo ascoltata in questo stesso Congresso.

(8) Alessio, *Ripercussioni* . . ., cit., p. 214 sgg.

(9) Ibid., p. 221.

n. 60), che si presenta come una innovazione rispetto ai riflessi del lat. *turdus* « tordo », tuttora sopravviventi, insieme col derivato *turdēlix* (10).

Mancando all'edizione del *De arte venandi* un glossario, l'addurre qui tutti gli elementi lessicali che non appartengono al latino (11) ci avrebbe costretto ad un lavoro faticoso e per giunta superfluo per il nostro assunto, che è quello di studiare gli elementi alloglotti, greci (o bizantini), arabi e romanzi, indigeni e galloromanzi del nostro testo, per mostrare come questi ultimi, di origine normanna, siano di gran lunga più numerosi dei primi.

Abbiamo potuto, infatti, constatare che, a parte sparuti grecismi: αἴθυια « *larus marinus* (?) », ἀλκυών « *alcedo hispida* » (12), κάλανδρος « allodola, calandra » (13) κόφινος « còfano » col significato evoluto

(10) Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, Palermo 1947, p. 212.

(11) Tra gli altri alcune formazioni analogiche, come, per es., alcuni astratti derivati da aggettivi di colore di origine germanica, *grisitas* (|...] *tendunt plus ad g r i s i t a t e m* |...|. I, p. 127, r. 24), da *griseus* (vedi n. 101), *brunedo*, *falvedo*, accanto ad *albedo*, *nigredo* (I, p. 127), *rubedo* (I, pp. 129, 131), di cui soltanto *albēdō* (Cassiod.), *nigrēdo* (Apul.) e *rubēdō* (Firm.) sono relativamente antichi, mentre *brunedo* e *falvedo* sono foggiati sui tardi *brūnus*: *furvus* (Glosse di Reichenau), *falvus* (IX sec.) (vedi nn. 99, 100), e cfr. *morsellatim* (n. 123).

(12) |...| *Anates vero et circelle* (veli n. 46) *et a l t y e et g e y o n i non attendunt istis horis, sed pascuntur tota die in aquis vel extra aquas* (I, p. 15, r. 32 sg.), dove il primo va certamente corretto con *aetye*, cioè *aethyae*, trascrizione del'a voce greca, e il secondo rappresenta forse *alcyones* (contaminato col sinonimo *alcēdō-inis*?). Queste due voci, comunque, sembrano di tradizione dotta.

(13) |...| *ut c a l a n d r e, sturnelli* (vedi n. 71) *et cetere avicule* |...] (I, p. 60, r. 10); |...| *sturnelli, meruli, c a l a n d r e, et huiusmodi avicule* [...] (I, p. 60, r. 27 sg.); |...| *ut philomene, c a l a n d r e, alaude, sturnelli, meruli, cardilli* (vedi n. 24) *et cetere avicule* (I, p. 90, r. 17 sg.), *passim*. La constatazione che l'it. *calandra* (XIII sec., Giamboni) è panmeridionale (Sicilia, Calabria, Lucania, Puglia, Campania), pur essendo rappresentato anche in Abruzzo, Marche, Veneto e in Sardegna (*AIS*. III, c. 497) e che questo genere di allodola « è specie stazionaria in Italia nelle parti meridionali e nelle isole, scarsa o rara altrove » (*Encicl. it.* VIII, p. 36), ci convince che si tratta di un adattamento antico nel latino regionale del gr. κάλανδρος (Dionys., *Av.* III 15), cioè **calandra* |femminile su *alauda*, *galērīta* (Varr.), *gall-* (Pol. Silv.), conservato nel sic. *gaḍḍarita* id., *REW* 3650; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, Palermo 1947, p. 87; *DEI*. III, p. 1751, che sta a *galērus* come il sinonimo *cassīta* (Enn. in Gell. II 29, 3) sta a *cassis* « elmo » o il greco κορυδαλλός,

di « (borsa del) pellicano » (14), σειρήν-ῆνος « un uccellino canoro »

κορύδαλος sta a κόρυς-υθος « elmo », quindi entrambi probabili calchi dal greco|, mentre di tradizione dotta sembra il mediev. *calandrus* (Conradus de Monte Puellorum, in *Vita S. Erardi Episcopi*, cap. I: *Et tanquam calandrus dulcisonans in myrica, et sicut philomela nocturna silentia decorans*), Du Cange, s. v. (dove è frainteso), vedi *REW* 1468; Dauzat, p. 128; Alessio, in *DEI*. I, p. 668; Prati, *VEI*., p. 196. Per la Toscana il Pieri, *TVA*., pp. 257, 259, registra 15 derivati di *alauda* contro 2 di *calandra*; per la Calabria e l'Italia merid., vedi Alessio, *STC*. 1762, s.v. *χάλανδρος*. Nelle altre lingue romanze abbiamo prov. *calandra*, fr. *calandre* « alouette huppé » (*calendre* XII sec., var. *chalendre*), sp. *calandria* (Berceo; *calandra*, XIII sec.), *FEW*. II, p. 56 sg., s.v. **calandra*; Corominas I. p. 586, che riportano la voce al gr. *χαραδριός* « piviere » |col quale l'allodola non è confondibile|, alludendo a delle varianti *χάλαδρος*, *χάλανδρος* in Epicarmo (?!) |sconosciute al Liddell-Scott, che ha dai Papiri *χαλάδριον,-άριον* e *χελάδριον* « mat or pallet », e *χάλανδρος· κράββατον* (Hes), voci del tutto distinte|; vedi, per altri particolari, il *LEW*. I, p. 137 sg., s.v. *caliandrum* (*-endrum*) « parrucca » « chioma posticcia » |dove è citata una forma gr. *χαλάνδρα* f. « Art Lerche » anch'essa inesistente|. La voce latina potrebbe invece essere nata da una contaminazione di **calandra* con *galea* « elmo » « ciuffo delle galline africane » (donde il calabr. e bov. *gágghia* « cresta »), Rohlfs, *EWuGr*. 406, s.v. **γάλεα*; Alessio, in « L'It. Dial. » X, p. 131; « Rend. Ist. Lomb. », LXXIV, p. 690, anche « sorta di vaso » (donde il sic. *gágghia* « bertovello (da pescare)» « cassetta », Traina, p. 187, sic., calabr. *ngagghiari* « incappare, rimanere alla stretta, ecc. »), *galear* « parrucca », che spiegano anche le forme fr. merid. (Toulouse) *caliandro*, ven. *cajandra* e cfr. anche gr. mod. *γαλάνδρα* (dal veneto?).

Da *caliendrum* è stato tratto l'abr. *chëliendrë* f. pl. « le prime gemme degli alberi » (Pielli, p. 85), *REW*. 1514, semanticamente incomprensibile, mentre questo si spiega dal lat. **aquilentus* « pungente » (da *aculeus*, **aquileus*), *REW*. 584, con l'evoluzione semantica dei riflessi di *aculeus* (**aquileus*, **acileus*), passato ad indicare nei dialetti meridionali « gemma, germoglio » (abr. *quijjë* m. « pungiglione » « germoglio che appena spunta dall'occhio », Bielli, p. 283, sic., calabr. *cígghiu* « germoglio », *REW*. 127; *DEI*. II, p. 934, s.v. *ciglio, cigliare*).

Concludendo, la diffusione di **calandra* nella Romània farebbe pensare ad un prestito antico nel latino dal greco della Magna Grecia, ipotesi forse meno costosa di quella che ricercasse il centro diffusore della voce a Marsiglia (vedi *sirena* n. 15), per cui l'it. merid. *calandra* sarebbe una mutuazione.

(14) [...] *ille* [*sc. aves*], *que dicuntur ab Aristotile in libro animalium pellicani, qui ab Apulis dicuntur c o f a n i* (I, p. 8, r. 17 sg.); |...| *Alie* |sc. *aves*| *vero aquatice natant et bene volant, neque recedunt ab aquis, ut genera cinnorum* (vedi n. 45) *et pellicani, quos quidam in Italia dicunt c o f a n o s, et modi corvorum marinorum et similia eis* (I, p. 13, r. 30 sgg.); |...| *ut cinni* (vedi n. 45) *c o f a n i. bistarde* (vedi n. 44), *grues* (I, p. 110, r. 29). Rispetto ai riflessi semidotti di *pelecānus* (*peli-*, *pelli-*) (Hieron.), da gr. πελεκάν-ᾶνος (cfr. Ales-

(Hes.) (15), φάσσα « colombaccio (*columba palumbus*)»(16), il nome di

sio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIX, p. 72; *DEI*. IV, p. 2827) e dell'anteriore *onocrotalus* (Plin.), dal gr. ὀνοκρόταλος (*REW*. 6065; *DEI*. I, p. 99, s.v. *igrotto*; III, p. 1876, s.v. *grotto;* IV, p. 2652, s.v. *onagròttolo*, 2657). *cophinus* (*REW*. 2007; Rohlfs, *EWuGr*. 1136; Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXVII, p. 658; *DEI*. II, p. 1002), la nostra voce (oggi scomparsa) presenta un'evoluzione semantica notevole, suggerita dall'aspetto della mascella inferiore del pellicano, che all'occorrenza può dilatarsi a guisa di borsa e che serve come sacca per catturare i pesci ingoiati insieme all'acqua, la quale sfugge poi dagli angoli della bocca quando l'uccello alza il becco e contrae la membrana stessa; cfr. |...| *capiunt plures pisces et proiciunt intus in pelliculam, quam habent adherentem inferiori parte rostri quasi saccum* (I, p. 71, r. 7 sgg.).

Da rilevare l'errore di attribuire ad Apuleio (invece che agli *Apuli*) il nome volgare *còfano*, che si legge nel Forcellini, s.v. *cofānus* [sic] « 2 *Apul. fragm. edente Oudend.* p. 109. *Cinni et illae quae dicuntur ab Aristotele in libro Animalium pelicani, qui ab Apulejo dicuntur cofani* », ma vedi Du Cange, s.v., che cita come fonte il *De venatione* di Federico II. L'errore è ripetuto dal Calonghi, s. v.

(15) *Aves* |...| *que capiunt in aere, vermes volantes, apes, vespas, scarabeos et huiusmodi, ut sunt ille, que dicuntur s i r e n e* (I, p. 23, r. 18 sgg.); *Illarum vero que volando capiunt* |sc. *cibum*|, *alie* |sc. *aves*| *comedunt ipsum in aere, ut modi hirundinum, s i r e n e et similes* |...| (I, p. 19, r. 27 sg.). Cfr. lat. medioev. (Provenza) *serena «apistra* (sic), *avis viridis coloris, apes edentes»* (*Gloss. Provinc. Lat. ex Cod. Reg.* 7657), Du Cange. Si tratta indubbiamente del « gruccione, grottaione (*merops apiaster*) », chiamato dai Latini *apiastra* (Serv. ad Verg., *Georg*. IV 14), glossato col gr. μελισσοφόνος. La forma *sirena* poggia sul lat. *sīrēna* (dall'acc. gr. σειρῆνα), probabilmente passato nel latino regionale (di Marsiglia?, cfr. **calandra* n. 13), sicché potrebbe trattarsi di un provenzalismo. Per l'evoluzione sematica, cfr. il gr. σειρήν « sorta di ape o di vespa » (Aristot., *H. A.*, 623b11; Plin., *N. H.*, XI 48), così chiamata dal nome delle Sirene (Σειρῆνες) con allusione al ronzio. Un rapporto con questa voce del fr. *serin* « lucherino » (a. 1478) è oggi generalmente escluso (Dauzat, p. 663; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 798), ma il problema andrebbe ripreso in esame.

(16) |...| *Quecumque sunt modici volatus, et etiam quedam de hiis, que sunt boni volatus, utuntur sepius eisdem cibis, ut modi columborum et turturum et f a c h a, que sunt minores columbis et maiores turturibus* (I, p. 20, r. 27 sgg.); |...| *Quedam magis utuntur avibus terrestribus, scilicet fasianis, modis perdicum et starnarum* (vedi n. 30) *et modis columborum, f a c h i s, franquillinis* (vedi n. 26), *turturibus et huiusmodi* (I, p. 29, r. 15 sgg.); |...| *ut columbi, turtures et f a c h a et huīusmodi* (I, p. 60, r. 3); |...| *ut turturum et f a c h a r u m* |...| (I, p. 113, r. 19). Sotto la strana grafia *facha* si nasconde il sic. *fassa* | = *juduni*| « colombaccio » | = *turuni, tutuni*| « colombaccio, palombo » (Traina, pp. 171, 211, 466, 476) |dal lat. *titus*, per il tramite del catal. *tudó*, cfr. logod. *tudone*, lomb. *tu(v)ón*, *REW*. 8762; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 207|, anche *farsa*, bovese e calabr. centro-

un insetto βροῦχος «cavalletta senza ali» (17), e quello di un carnivoro ἔνυδρις « lontra » (18), alcuni arabismi, come *gaçala* « gazzella » (19), *nucha* « *medulla spinalis* » (20), *sacrus, çacarus* « sagro (falco) » (21),

merid. *fassa*, otrant. e salent. *fasa*, tarant. *fèse, fèsa* « colombo selvatico » (Rohlfs, *EWuGr.* 2301; Alessio, *STC.* 3070), probabilmente di tramite bizantino.

(17) *Et avis huiusmodi in defectu carnium pascuntur grana, fructus, vermes, locustas, b r u c u l o s et similia* |...| (I, p. 21, r. 15 sg.); |...| *huc et illuc volantes capiunt escam sibi, locustas scilicet, b r u c o s et modum scarabeorum* [...] (I, p. 27, r. 28 sg.); |...| *scarabeis, b r u c i s, locustis et similibus* (I, p. 29, r. 29); |...| *comedunt locustas et b r u c o s* |...| (I, p. 62, r. 32 sg.) |...| *quod vivunt b r u c i s et locustis* (I, p. 63, r. 1); |...| *et predantur locustas, grillos, b r u c o s, scarabeos* |...| (I, p. 63, r. 9), *passim*. Cfr. calabr. sett. *vrúcuwë*, luc. *vrúchëlë*, salern. *vrúcula*, irp. *vrúcula*, salent. (*v*)*rúculu*, pugl. *vërrúchëlë* (donde l'otrant. *vrúcolo*) « cavalletta », dal lat. tardo *brūchus* « cavalletta senza ali » (Prop.), sic. *vrucu* « bruco » (Traina, p. 485); Rohlfs, *EWuGr.* 387; Alessio, in « Arch. Glott. It. » XXXI, pp. 14, 23; « Rend Ist. Lomb. » LXXIV, p. 689; tosc. *bruco* « vermiciattolo, larva delle verdure » (XIV sec., *Palladio volgar.*); *REW.* 1332; *DEI.* I, p. 614; Prati, *VEI.*, p. 173, forse per contaminazione col latino *ērūca*.

(18) |...| *leopardos, linces, l u t r i a s, furectos* (vedi n. 75) *et alia plura* (I, p. 4, r. 29); |...| *contra feras, l u t r i a s scilicet, vulpes et huiusmodi* (I, p. 17, r. 24); |...| *contra l u t r i a s, vulpes, lupos et huiusmodi feras* (I, p. 17, r. 31); cfr. sic. *utra* (Traina, p. 470), calabr. sett. (*l*)*útria*, salent. (*l*)*útria, cútria, utrë marinë* (Rohlfs, *VSD.* I, p.304; II, p. 792), salern. *nútria*, accanto al sic. *ítria*, calabr. centro-sett. *nídria, nítria, (l)ítria*, fogg. *lítrië, nítrë*, abr. *itr*, che presuppongono un lat. region. **enhydria*, dal gr. ἐνύδρια acc. (Herodot.) di ἔνυδρις id., incontratosi col lat. *lutra*; Rohlfs, *EWuGr.* 650; Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIV, p. 699. LXXVII, p. 357 e n. 3; *Sulla latinità della Sicilia*, Palermo 1947, p. 65; *DEI.* III, p. 2268, s.v. *lontra*, e aggiungi lomb. *ludria* (v. piem. *lüdria*, Levi, p. 160). Il calabr. sett. *culútria* «lontra » (Rohlfs I, p. 250) è dovuto ad un incontro con *coluber*; cfr. lat. *enhydris* « un serpente d'acqua » (Plin., *N. H.*, XXXII 82).

(19) |...| *carnes quadrupedum non domesticorum, capreolorum, gaçalarum, cervulorum, leporum, cunicolorum et similium* |...| (I, p. 139, r. 29 sg.). Dall'ar. *ġazāl*(*a*), con imāla *ġazēl*(*a*), donde il fr. ant. *gazel* « *gazelle* » (a. 1275, **Joinville**), it *gaźźella* (a. 1575, **Ramusio**; *algazella*, a. 1808, **Pino**), *DEI.* III, p. 1777; Prati, *VEI.*, p. 479, sp. *gacela* (a. 1570; *algacel*, in Alfonso il Savio), Corominas II, p. 607, anche sic. *gaźźellu* m.

(20) |...| *cerebrum, n u c h a*... (I, p. 65, r. 10). *De n u c h a vero, que est medulla spinalis* |...| (I, p. 89, r. 30 sgg.), *passim*. Dall'ar. *nuḫā'* id., donde l'it. *nuca* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), fr. *nuque* (XIV-XV sec., « midollo spinale »), sp. *nuca* (a. 1492), *REW.* 5991; *DEI.* IV, p. 2608; Prati, *VEI.*, p. 694 sg.; Dauzat, p. 505; Corominas III, p. 525 sgg.

(21) *De s a c r i s* (I, p. 128, r. 1 sgg.); *passim*; *Item homines de Armenia* · *et* · *de regionibus vicinis faciunt traynam* (vedi n. 117) *leporinam sui sacris ç a c a r i s*

soldanus «sultano »(22), *zenith* (23), e alcune voci del romanzo italiano meridionale, come *cardillus* « cardellino » (24), *cavutus* « buco, foro » (25), *franquillinus* « francolino » (26), *galeranus* « ibis » (27), *gal-*

et suis layneriis (vedi n. 58) *hoc modo. Postquam sui ç a c a r i et layneriì sciunt iam volare* |...| (II, p. 41, r. 15 sgg.); [...| *pro ç a c a r i s et layneriis* [...] (ibid., r. 24 sg.). Dall'ar. *saqr* « *falco sacer* » cfr. malt. *seker* « astore », *seker ahmar* « falco grillaio »), dal lat. *sacer* [sul modello del gr. ἱέραξ « sparviero » sentito in rapporto con ἱερός « sacro »], donde lo sp. *sacre* (a. 1252), fr. *sacre* « oiseau de proie » (XIV sec., G. DE LA BIGNE), it. *falcone sagro* (MARCO POLO), ecc.; LOKOSCH, *Etym. Wb.*, n. 1799; COROMINAS IV, p .113 sgg.; DAUZAT, p. 645; GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 779; *DEI.* V, p. 3312; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 140.

(22) *Misit nobis s o l d a n u s Babilonie* |...| (I, p. 67, r. 14). Dall'ar. *sulṭān* « re », donde l'it. ant. *soldano* (XIII sec., *Cont. ant. caval.*; DANTE), fr. *soudan* (XV-XVIII sec.), *sultan* (a. 1549), DAUZAT, pp. 676, 690, donde l'it. *sultano* (XVII sec.), ecc.; *DEI.* V, pp. 3532, 3676. PRATI, *VEI.*, p. 918.

(23) *Cum enim sol bis ascendat ad z e n i t h capitis habitationum illic* [...] (I, p. 33, r. 22 sg.). Cfr. sp. *cenit* (*zenit*, a. 1256-76), lettura erronea nei manoscritti di ALFONSO IL SAVIO dell'ar. *samt* [*ar-ru' ūs*] « cammino, direzione [delle teste] », it. *zenit* (DANTE), fr. *zénith* (*cenith*, XIV sec., OREMSE), ecc.; LOKOTSCH, *Etym. Wb.* n. 1818; COROMINAS I, p. 761; DAUZAT, p. 761.

(24) *Quedam magis utuntur avibus minoribus, ut vanellis* (vedi n. 73), *pluveriis* (vedi n. 66), *coturnicum modis, sturnellis* (vedi n. 71), *alaudis, cozardis* (vedi n. 51), *passeribus, c a r d i l l i s et similibus* |...| (I, p. 29, r. 23 sgg.); *Aves etiam minoribus quantitatis, ut c a r d i l l i, meruli, sturnelli* (vedi n. 71), *malvicii* (vedi n. 60) *seu turdi, pinzones* (vedi n. 65) |...| (I, p. 34, r. 32 sg.). Cfr. sic. *cardiḍḍu* (TRAINA, p. 115), calabr. e it. merid. *cardiḍḍu, cardillë* id., anche sic. ant. (*carduelis* [...] *qui vulgo dicitur*) *c a r d i l l u s* (a. 1348, SENISIO); A. MARINONI, *Dal "Declarus" di A. Senisio i vocaboli siciliani*, Palermo 1955, pp. 47, 233), da un lat. **cardēllus* per *carduēlis*, cfr. *cardēlis* (PETRON.), *cardēlus* (POL. SILV.), ALESSIO, in *DEI.* I, p. 760.

(25) *Terrestres vero aves ad plus nidificant* [...] *quedam in c a v u t i s murorum* |...| (I, p. 53, r. 32 sg.; p. 54, r. 4). Cfr. abr. *cavutë* m. « buco, foro » f. « buca », donde *cavutá* « bucare, forare » (BIELLI, p. 78), *scavutá* « grufolare dei maiali » (BIELLI p. 31), *chëútë* m. « fessura » (GIAMMARCO, p. 164), dal lat. *cavātus* (con sostituzione di suffisso, *-ūtus*) [non da **cavitāre*, *REW*. 1792; PELLEGRINI, in *DEI.* v. p. 3380, s.v. *scavitolare*; vedi ALESSIO, *Nuove postille al DEI*, p. 29 (dell'estratto)].

(26) |...| *quedam sepius comedunt grana, fructus arborum et dumorum, brucos* (vedi n. 17) *et cetera convenientia cibi, ut perdices, starne* (vedi n. 30), *fasiani, pavones, f r a n q u i l l i n i, coturnices et huiusmodi* (I, p. 20, r. 23 sgg.); *Quedam magis utuntur avibus terrestribus, scilicet fasianis, modis perdicum et starnarum* (vedi n. 30) *et modis columborum, fachis* (vedi n. 16), *f r a n q u i l l i n i s, turturibus et huiusmodi* (I, p. 29, r. 15 sgg.). Cfr. it. *francolino* (XIV sec., MARCO POLO; *uccello* — FAZIO; *fragolino*, XVI sec., BEMBO; *fragolino*, XVII sec., OUDIN; *franguellina*, a. 1622, OLINA), passato al fr. *francolin* (XIII-XIV sec.,

Marco Polo), ingl. *francolin* (a. 1653), ecc., ritenuto di origine sconosciuta; Gamillscheg *EWfrSpr.*, p. 439; Corominas II, p. 566; Prati, *VEI*, p. 453 [secondo lo Zambaldi: uccello *franco*, cioè esente da ogni pericolo di essere cacciato]. La constatazione che la documentazione del *franquillinus* di Federico II è di molto anteriore a quella del *francolino* di Marco Polo [*Qui hae f r a n c o l i n i*, *pappagalli, e altri uccelli divisati dai nostri*] (1254-1324), fatto che era passato fin qui inosservato, e la notizia che questo uccello «da Cipro e dall'Asia Minore, a quanto pare al tempo delle crociate, venne introdotto in Sicilia (visse fino al 1870) in Calabria (fino al 1857) e in Toscana (fino al 1700), ora estinto» (*Enciclop. it.* XVI, p. 14) suggeriscono l'ipotesi che il centro di diffusione della voce vada ricercato proprio in Sicilia. Se così stanno le cose, una derivazione di *francolino* dal lat. *fringuilla, -us*, attraverso l'it. sett. *franguèl, frángol* «fringuello» (*DEI* III, pp. 1706, 1707), anche semanticamente poco convincente, sarebbe esclusa, perché l'italiano meridionale conosce soltanto la forma parallela lat. *fringilla, -us* (vedi n. 65). Dato poi che nel nostro Mezzogiorno il suffisso *-ino* con valore diminutivo non è indigeno, in *francolino* (*fragolino, franguellina*) la uscita sarebbe morfologicamente oscura. Riteniamo perciò che non si tratti di un derivato, bensì di un composto, il cui secondo componente potrebbe essere il lat. *gallīna*, voce che entra frequentemente nella terminologia ornitonimica (vedi n. 27). Allora il primo componente potrebbe essere l'etnico *Francus* ed il composto essere considerato un corrispondente del gr. mod. φραγχόχοττα (da Φράγχος e χόττα «gallina»), che indica però non il «francolino», ma la «gallina di faraone (*Numida Meleagris* L.)», uccello dei galliformi di provenienza africana, chiamato dai Latini *avis Afra* (Hor., *Ep.* II 53) o *Numidica* (Suet., Mart.). Non sarebbe quindi da escludere che il *Franca gallīna*, da noi ricostruito sul deformato *franquillinus*, possa essere un rifacimento paretimologico di un anteriore *Afra gallīna* «gallina africana, faraona», nome che potrebbe essere stato usato in Sicilia anteriormente all'introduzione del francolino ad opera di crociati occidentali [cfr. gr. medioev. e mod. Φράγχος «europeo occidentale, propriamente franco, francese» e l'it. ant. *francomati* m. pl. «nati di madri ciprie e di padri occidentali (XVI sec., Alberi), fr. ant. *frangomate* «afranchi» (Godefroy)].

(27) *Item quedam aves habent caput sine plumis, quedam vero investitum plumis. Sed illorum, que carent plumis in capite, quedam carent plumis et lanulis, ut avis, que dicitur g a l e r a n u s niger campester, habens rostrum et crura nigra, et sicut g a l e r a n u s varius ex albo et nigro, qui libenter in Syria, in Egipto et in orientalibus partibus sunt, huiusmodi enim in toto capite et usque ad medietatem colli carent plumis et lanulis, et quidam modus avium comedentium cadavera, que sunt albe, habentes extremitates alarum nigras, croceum colorem secundum rostrum usque ad medium capitis, hec carent plumis et lanulis* (I, p. 66, r. 19 sgg.); [...] *sunt velocis volatus, quemadmodum de rare moventibus alas, ut aquilarum genus, bisturde* (vedi n. 44), *modus columborum, g a l e r a n i campestres et aquatici et species corlinorum* (vedi n. 48) *maiorum* [...] (I, p. 109 sg., r. 32 sgg). Nel Du Cange, s.v. *galerannus* (sic), la voce viene spiegata con *calandrus* «*galērita*», che è la *calandra* (vedi n. 13), uccello inconfondibile col *galeranus* sopra descritto. Si tratta invece indubbiamente di un trampoliere della famiglia delle *ibididae* (ordine *gressōrēs*), che prende il nome dall'«ibis sacro (*ibis religiosa* Auct. o *Thereskiornis Ae. Aetiopicus* Lath.)»,

venerato ne'l'antico Egitto [identificato dal Bruce con l'*abu-Hannes* 'padre-Giovanni' degli Abissini], uccello caratterizzato da piumaggio bianco, tranne alla punta delle remiganti primarie e sulle spalle, dove le penne assumono un colore nero-blu; dalla testa e dal collo completamente privi di penne, ricoperti di tegumento vellutato bruno-scuro; dal becco lungo, acuminato e incurvato a falce, di color nero come le zampe. Questo volatile abita l'Africa (abbondante nella Nubia, ma quasi scomparso nel basso Egitto) e vive anche nell'Arabia. Frequenta praterie e rive di fiumi, laghi o specchi d'acqua, nutrendosi di anfibi, piccoli rettili, vermi, insetti, ecc.; è quindi un uccello campestre e acquatico. L'ibis ha volo veloce, sebbene i battiti delle ali siano rari. Le catture citate per la Calabria da G. Moschella e da A. Lucifero, devono riferirsi invece al «mignattaio (*ibis* o *plegadis f. falcinellus* L.)», uccello della stessa famiglia, che ha la parte posteriore della testa, il collo, l'alto dorso, le piccole copritrici delle ali, le scapolari e le parti inferiori di color rosso-castagno vivo; la parte anteriore della testa, le remiganti e la coda nero verdone con riflessi porporini e verdi; becco lungo e arcuato; gambe e piedi grigi-nerastri; frequenta le paludi e si nutre di pesci, rane, piccoli rettili, crostacei e molluschi (e anche mignatte, donde il nome volgare); frequente in Italia al tempo dei passi in primavera, nidifica talvolta in Sicilia (*Enciclop. it.* XVIII, p. 678 sg.; XXIII, p. 248). Col nome di ἴβις i Greci indicavano entrambi questi trampolieri (Liddell-Scott, s.v.). Al *galeranus* di Federico II fa riscontro, come non era stato fin qui notato, il salent. *gaḍḍaranu* (con le varianti *gazaranu*, *caddaranu*, e anche, corrotto per paretimologia, *caḍḍinaru*, *quatararu*) «mignattaio (*ibis falcinellus*)» (Rohlfs, *VDS.* I, p. 90; II, p. 524, dove è interpretato bizzarramente 'calderaio'). L'identificazione del *galeranus* ci porterebbe ad escludere che possa trattarsi di una voce normanna, per cui l'origine di questa potrebbe essere ricercata nel latino. Una derivazione, però, dal lat. *galērus* «berretto di pelo» urta contro difficoltà di ordine semantico (cfr. invece *galērīta* «allodola cappelluta», vedi n. 13) e morfologiche, in quanto l'uscita in *-ānus* sarebbe sorprendente. Se le forme moderne con *gaḍḍ-* non sono dovute ad un raccostamento paretimologico al lat. *gallus* (cfr. salent. *gaḍḍu*, *caḍḍu*), come nel sic. *gaḍḍarita* dal lat. *galērīta*, potrebbe trattarsi di un composto con questa voce latina in cui il secondo componente dovrebbe essere un aggettivo. Ma questo non può essere il pers. *ērān* (*īrān*) «persiano, iranico» con allusione al paese di provenienza (cfr. gr. Φασιανός «fagiano», Περσικός [ὄρνις] «gallo», uccello proveniente dalla Persia), giacché questo etnico non ha risonanza nel latino medioevale. Invece la constatazione che il «mignattaio» (che «è uno dei più piccoli ciconiiformi, raggiungendo appena le dimensioni di una gallina»), da noi «è di passo primaverile regolare», suggerirebbe una etimologia latina più convincente, cioè un lat. *gallus vērānus*, da *vēr* «primavera», aggettivo documentato nelle Glosse, insieme con *vērānum* [sc. *tempus*] «primavera», conservato nel logud. *beranu*, *eranu*, corso *verano* (Falcucci, p. 372), sp. *verano*, port. *verão* id., *REW.* 9216; Corominas IV, p. 704 sgg., tanto più che la formazione richiama il logud. *puźone de ranu* «balestruccio, scricciolo, forasiepe» (Spano, p. 356), alla lettera «uccello di primavera», dai lat. **pullīō -ōnis*, diminutivo di *pullus* (*REW.* 6823); il dileguo di *-v-* non fa difficoltà (cfr. sic., calabr. *ajina*, dal lat. *avēna*, e simili). Per l'uso di *gallus* e *gallīna* ad indicare altri uccelli, cfr. sic. *gaḍḍu d'acqua*, *gaḍḍinazza* «folaga», *gaḍḍazzu* «beccaccia» (Traina, p. 187), còrso *gallu marinu*

lina de India «faraona» (28), *pico* «picchio» (29), *starna* «starna» (30)

« piviere » (Falcucci, p. 185), it. *gallinella acquatica,* ecc. Vedi anche *franquillinus* (n. 26) e *gallina de India* (n. 28). Particolare interesse riveste il sic. *gaḍḍina carvana* (*o di muntagna*) « gallina prataiola (*otis tetrax*) » (Traina, p. 187), che deriva, a nostro giudizio, dall'ar. *karawān* « rotfüssiges Rebhuhn », da cui parte anche lo sp. *alcaraván* (a. 1251), port *alcaravão* « occhione » e « tarabuso (*botaurus stellaris*) », Lokotsch, *Etym. Wb.* 1086; Corominas I, p. 92, e che spiega il sic. *carvanu* « grossolano, goffo » (Traina, p. 118), calabr. merid. *caruanu* « grossolano » (Rohlfs I, p. 165; senza etimologia) [riportato dal Pagliaro, in « Ricerche lingu. », I (1950), p. 141 sgg., al gr. κάρβανος· βάρβαρος (Hes), inteso come voce del sostrato] con l'evoluzione che appare nel sic. *pitarru* « buzzurro, montanaro », da *pitarra* « gallina prataiola » (Traina, p. 327), cfr. anche salent. *pitarra* « gallina prataiola », sardo *pitarra* « otarda » (Rohlfs, *VDS.*, p. 486), vedi n. 44. Non conosciamo però alcuna parola araba che possa spiegare *galeranus.*

(28) *Item sunt quedam aves, que habent super caput suum quoddam durum, elevatum in modum cornus, ut ille, que dicuntur galline de India* (I, p. 67, r. 31 sgg.). Da identificare col fr. ant. *poule d'Inde* « pintade, gallina di Faraone » (XIV-XV sec.), in base alle caratteristiche sopra descritte. Oggi la « Faraona » è chiamata in Sicilia *gaḍḍina turchisca* (Traina, p. 187) e nel Salento *jaddina túrchia* (Rohlfs, *VDS.* I, p. 273). Vedi anche *franquillinus* n. 26. Uccello diverso e di origine americana è il fr. *coq d'Inde* (a. 1548), donde *dinde* « tacchino »; cfr. gr. mod. ἰντιάνος id., calabr. *ndianu, nniunu niani, niu, nia* id. (Alessio, in « ASCL. » II, p. 264), salent. *glianu, gnanu* id. (Rohlfs, *VDS.* I, pp. 258, 259), sic. *nia* « tacchina » (Traina, p. 284) e il bovese *ndacò* « tacchino », da un bizant. Ἰνδικός [sc. ἀλεκτορίδιον] (Maccarrone, in « Arch. Gl. It. » XX, p. 89; Alessio, *loc. cit.*).

(29) [...] *ut est in modis p i c o n u m, qui cum rostro verberant et perforant arbores* [...] (I, p. 91, r. 13 sg.). Cfr. calabr. *picuni* « picchio » (Rohlfs II, p. 138), derivato dal lat. *pīcus.* Per il sic. ant. *gualteruni,* vedi n. 139.

(30) [...] *ut perdices, s t a r n e, fasiani, pavones, franquillini* (vedi n. 26), *coturnices et huiusmodi* (I, p. 20, r. 26 sg.); *Quedam magis utuntur avibus terrestribus, scilicet fasianis, modis perdicum et s t a r n a r u m et modis columborum, fachis* (vedi n. 16), *franquillinis* (vedi n. 26), *turturibus et huiusmodi* [...] (I, p. 29, r. 15 sgg.). Cfr. lat. medioev. *lazzolas pro s t a r n i s* (XIII sec., a Cicolano, in Abruzzo), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 663, 676; *Nullus capiat cum rete vel lacciuolo vel aliquo artificio aliquos columbos vel s t a r n a s, vel qualeas* (vedi n. 146) [...] *exceptis s t a r n i s, qualeis, que libere possint capi cum avibus et cassibus de rete* (*Stat. ant. Florent.*., ex Cod. Reg. 4621; Du Cange); *pollastrorum, pollastrarum, palumborum, pippionum, s t a r n a r u m, folcarum* [dal lat. *fulica*], *cercellorum* (vedi n. 46), *agegiarum* (a. 1334, a Orvieto) [non a. 1162, a Padova, come dice per una svista il Battisti, in *DEI.* V, p. 3619], vedi Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 451, s.v. *pollaster,* 551; *Gloss. lat. emil.*, p. 339; it. *starna* « pernice cenerognola (*perdix perdix*) » (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), *starnotto* (XVI sec., Cecchi), calabr. *starna* (Rohlfs II, p. 297), salent. *starnòtta* (Rohlfs *VDS.* II, p. 698), passato

e inoltre *palateum* |leggi *paleateum*| «pagliuca» (31), *recocta* «ricotta» (32), *regiola* «portella» (33), *scama* «squama», *scamosus* «squamoso»

allo sp. e port. *estarna* « *perdiz pardilla* » (a. 1817), Corominas II, p. 422. L'area di diffusione di *starna* è italiana centro-meridionale, mentre nei dialetti settentrionali sembra di introduzione recente. L'origine onomatopeica della voce, ammessa dal *REW*. 8819, è poco convincente, tanto più che con questa non ha nulla a che vedere il rum. *starni*, forma erronea per *stîrni* « auftreiben, aufjagen, aufstören, aufscheuchen, ecc. » (Tiktin, *Rum. Wb.*, Bukarest 1895, p. 1501). Dubbiosa sembra anche un'origine germanica, cfr. fris. *sterne*, anglosass. *stern(a)*, ingl. *starn* « stornello » e « rondine di mare (*sterna hirundo*) », della famiglia dei lariformi |cfr. Kluge-Götze, *EWdSpr.*, p. 756, s.v. *Star* « *sturnus vulgaris* »|, che è un uccello diverso; semmai si potrebbe supporre, se la voce si è diffusa dal nostro Mezzogiorno, una contaminazione tra il latino *sturnus* ed il sinonimo greco ψάρ « storno ». Ad un origine prelatina farebbe invece pensare il personale **Starna*, presupposto dal top. tosc. *Starnano*, *Sternano*, cfr. etr. *starniθi* (come *capra*: *capriti*, ecc.) |Pieri, *TVA.*, p. 63|, e cfr. M. *Starnina* (Pisa, 27 A 3; m. 620). Dubbiosi comunque ci lascia il lig. ant. *sterla*, che indica indubbiamente lo stesso uccello (*Non aliqua persona possit emere pernices, s t e r l a s, turbos* |leggi *turdos?*|, *columbos, causa vendendi extra civitatem* (*Stat. Albingane*), G. Rossi, *Gloss. medioev. lig., App.*, p. 69, forse da **sternula* (cfr. it. *perla*, *DEI*. IV, p. 2859), lig. *sterna* « *perdix cinerea* » (Casaccia, p. 556).

(31) |...| *et p a l a t e u m et festucam aut aliquid aliud capiunt cum rostro de terra* |...| (II, p. 80, r. 15, sg.). Cfr. sic. *pagghiazzu* « paglia minuta, pagliaccio » (Traina, p. 302), it. *pagliàccio* (XVI sec.); salent. *pagghiazza* « pagiia pessima » (Rohlfs *VDS*. II, p. 442).

(32) |...| *loco carnium datur caseus recens aut r e c o c t a* |..| (I, p. 140, r. 13 sg.); |...| *dant caseum recentem aut r e c o c t a m* |...|, *quod neque caseus neque r e c o c t a sint saliti* (vedi n. 38) *aliquo modo* (I, p. 142, r. 10 sgg.), *passim*. Cfr. it. *ricotta* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), sic., calabr. *ricotta*, ecc., dal lat. *recoctus*, *REW*. 7125; *DEI*. V, p. 3249; Prati, *VEI.*, p. 829.

(33) *Quando vero* |sc. *falcones*| *capi debebunt de loco, in quo nutriti sunt, aliis aperturis illius loci clausis, una remaneat aperta et habeat r e g i o l a m, que claudatur sero. Per hanc namque r e g i o l a m capi poterunt facilius et sine lesione, et hoc non fiat de r e g i o l a, nisi cum iam tempus advenerit mansuefaciendi ipsos super manum* (I, p. 145, r. 26 sgg.); |...| *sed fiet una r e g i o l a, cum qua clauditur* |...| (I, p. 146, r. 9). Dal lat. tardo *rēgiola* (VIII sec., a Roma), diminutivo di *rēgia* [sc. *porta*] « porta principale della chiesa » (a. 471, a Tivoli), Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 478; cfr. it. ant. *reggi* « porte della chiesa » (a. 1284, *Capit. di S. Gilio*), ecc., *REW*. 7169 *a*; Prati, *VEI.*, p. 821; *DEI* V, p. 3222, s.v. *regge*. La voce *rēgiola*, come non era stato fin qui notato, è conservata nel calabr. sett. *rijula*, *riúla* f. « mezzule della botte, apertura nel fondo anteriore della botte (per poterla ripulire di dentro) » (Rohlfs II, p. 195; senza etimologia).

(34), *serenum* «brina, rugiada» (35), *vallo* «vallone» (36), e infine gli aggettivi *expassus* «spaso, disteso» (37), *salitus* «salato» (38), tutte le altre voci sono, a quanto pare, di origine normanna. Tra queste segnaliamo innanzitutto gli ornitonimi: *airo* «airone»(39), *albanus* «albanel-

(34) |...| *in quibus avis est tectum corio s c a m o s o* |...| *et in aliis raras plumas inter s c a m a s* |...| (I, p. 83, r. 15 sg., 18), *passim*. Cfr. sic. *scama* «squama», *scamusu* «squamoso» (Traina, pp. 378, 379), calabr. *scama, šcama* «squama, scaglia» (Rohlfs II, p. 228), salent. *scama* id., *scamusu* «cisposo, sporco» (Rohlfs, *VDS*. II, pp. 589, 590), ecc., *REW*. 8199, 8202 (mancano nel francese).

(35) |...| *quoniam s e r e n u m, pluvia et aer et sol faciunt bonas pennas* |...| (I, p. 145, r. 15 sg.). Cfr. sic *sirinu* «rugiada» (Traina p. 412; XVI sec., Scobar), calabr. *sirinu* «rugiada, brina» (Rohlfs II, p. 273), salent. *serènu, sarènu, sirènu, sariènu, siriènu* «rugiada» (Rohlfs, *VDS*. II, p. 580), irp. *serena* id. (Nittoli), camp. *serena* «brezza, rugiada» (Altamura, p. 222), logud. *serenu* «rugiada della notte», dal lat. *serēnum* |sc. *tempus*|, Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 185 sg. Voce d'imprestito è il sic ant. *la rusata* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 112, 253), *rusata de lu chellu* (XVI sec., Scobar), sic. *rusata* |= *acquazzina*| «rugiada» (Traina, pp. 47, 363), salent. ant. *rusata* id. (Rohlfs, *VDS*. III, p. 1051), dal prov. *rosada*.

(36) |...| *ad terram, ubi sunt herbosa loca, dumi aut v a l l o n e s* |...| (II, p. 107, r. 15 sg.); |...| *omnes fossas et omnes v a l l o n e s plenos aqua* |...| (II, p. 130, r. 23 sg.). Cfr. abr. ant. *vallone* (a. 1177, a San Clemente a Casauria), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 674, 680; calabr. ant. *vallonus siccu* (a. 1205), Pratesi, *Carte latine ...*, p. 207, *passim*, sic. ant. *valluni*, sic., calabr. *vaḍḍuni* «burrone, torrente», nap. *vallonë* «burrone» (Altamura, p. 260), abr. *vallonë* «fossato, torrente», it. *vallone* «valle grande e profonda» (Dante), probabilmente da un lat. region. (Magna Grecia) **vallō -ōnis*, nato dall'incontro del lat. *vallis* col sinonimo gr. *αὐλών-ῶνος* «vallata» «via stretta e profonda, gola di monte» «fosso, canale»; cfr. *Aulōn*, località presso Tàranto (Hor., *Carm*. II, 6, 18). Passato ai fr. *vallon* (a. 1529).

(37) |...| *digiti sunt e x p a s s i, longi et macri* |...| (I, p. 129, r. 3 sg.); |...| *quando ale non sunt e x p a s s e* |...| (ibid., r. 6 sg), *passim*. Cfr. sic. *spasu* «disteso, spaso, piatto» (Traina, p. 418), calabr. sett. *spasu* «piano, piatto» (Rohlfs II, p. 281), ecc., dal lat. *expā(n)sus*, *REW*. 3030; *DEI*. V, p. 3580; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 70 sg.; *Nuove postille al DEI.*, p. 42 (dell'estratto), s.v. *spasa*.

(38) |...| *neque caseus neque recocta* (vedi n. 32) *sint s a l i t i aliquo modo* (I, p. 142, r. 12). Cfr. sic. *salitu* «salato, amarosale, salso» (Traina, p. 366), calabr. *salitu* «salato, salso, salmastro, amaro» (Rohlfs II, p. 214; senza etimologia), dal lat. *sallītus* «salato» (Cass. Sev.), rifatto su *sāl salis* «sale», Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, Palermo 1947, p. 176 sg.

(39) (*passim*), col derivato *falco aironerius* (II, p. 151, r. 9). Cfr. fr. *héron* (*hairon*, XII sec.) «*ardea cinerea*», dal franc. **haigrō* (alto ted. ant. *heigaro*),

la» (40), *austur* «astore» (41), *bernecla* «bernaccia, oca di Scozia» (42).

FEW. XVI, p. 118 sgg.; passato al sic. ant. *ayruni* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 28, 227), sic. *aruni* [= *jannazzu*, dal personale *Iōhannēs*]. « nonna, airone cenerino » (Traina, pp. 80, 102), calabr. *ariúne* (Rohlfs I, p. 107), salent. *ariòne, ariúne, valiròne* (Rohlfs, *VDS*., I, p. 54; II, p. 796), it. *airone* (XVI sec., Berni), accanto all'antico *aghirone* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), *DEI*. I, p. 103; Prati, *VEI*. p. 23. Prestito seriore dal fr. *aigrette* (a. 1476), *FEW* XVI, p. 118 sgg., è il sic. *arètta* « airone minore » (Traina, p. 72), it. *egretta* (XVII sec.), *DEI*. I, p. 102; II, p. 1432.

(40) [...] *ille aves, que dicuntur albani, et ut ille, que dicuntur besardi* (vedi n .43) *et clisterelle* (vedi n. 47) (I, p. 29, r. 29 sg.); [...] *avis, que dicitur albanus* (II, p. 42, r. 33). Cfr. fr. ant. *aubain* « oiseau de proie de petite espèce », anche « cheval blanc » (Godefroy), prov. *alban* e *albanel* « hobereau », da un lat. **albānus* (da *albus* « bianco »), *FEW*. I, p. 59; passato al sic. *albaneḍḍu* (Traina, p. 169, s.v. *falcuni piḍḍirinu*; vedi n. 63), it. *albanella* « falcone di palude » (XVII sec., Redi) [detto anche *falco molinaro*, per la sua bianchezza che lo fa confrontare col mugnaio]; Prati, *VEI*., p. 24; *DEI*. I, p. 107.

(41) [..] *de austure et niso* (vedi n. 69) [...], *passim*. Cfr. fr. *autour* (*ostor, ostoir*, XII sec.) [per influsso di *vautour*], prov. *austor*, dal lat. tardo *acceptor -ōris* (VIII sec., *Lex Ripuaria*), per *accipiter*, poi confuso con *auceptor* « uccellatore », *FEW*. I, p. 13; Dauzat, p. 62, da cui il sic. *asturi* (a. 1348, Senisio; XVI sec., Scobar; Marinoni, *op. cit.*, pp. 27, 227), calabr. *asturi, sturi* (Rohlfs, I, p. 122; II, p. 310), salent. *stòra* « astore », *stòla* « albanella» (Rohlfs, *VDS*. II, p. 705), it. *astore* (XIII sec., Giamboni), anche *ostore* (*Bestiario*), lat medioev. *aeram austurorum* (a. 1212, a Trento), *airam de asturibus* (XIV sec., ad Aquilea), Sella, *Gloss, lat. it.*, pp. 7, 10, s. vv. *aera, aira* «nido » (vedi n. 126); *DEI*. I, p. 340; Prati, *VEI*., p. 72; Bezzola, *op. cit.*, p. 137 sg. Con *acceptor* non ha nulla a che vedere l'it. ant. *accertello* (Bezzola, *op. cit.*, p. 137 e n. 2), forma scorretta per *acertello, agertello* (XIV sec., *Libro d'amore*), Prati, *VEI*, p. 72 sg. s.v. *astore*, che deriva invece dal lat. *lacerta* « lucertola », di cui si nutre (vedi n. 47); cfr. *lacertina* [*-iva*] *avis* « acertello » nel *De Amore* di Andrea Cappellanus (XII sec.); S. Battaglia, *op. cit.*, p. 14 sg.; Alessio, in « Lingua nostra » XXIII (1962), p. 45. Da rilevare anche il salent. *sturigna* f. « specie di falco » (Rohlfs, *VDS*. II, p. 716).

(42) *Adeo enim fortes sunt in volatu et potentes sustinere frigus, quod tam de quolibet modo anserum quam gantarum et bernecl arum, que similiter sustinent bene frigus* [...] (I, p. 38, r. 16 sgg.); *Est et aliud genus anserum minorum diversorum colorum, albi scilicet in una parte corporis et nigri in alia orbicurum diversorum colorum, albi scilicet in una parte corporis et nigri in alia orbiculariter, que anseres dicuntur bernecle, de quibus nescimus etiam ubi nidificant. Asserit tamen opinio quorundam eas nasci de arbore sicca. Dicunt enim, quod in regionibus septemtrionalibus longinquis sunt ligna navium, in quibus lignis de sua putredine nascitur vermis, de quo verme fit avis ista, pendens per rostrum per lignum siccum, donec volare possit. Sed diutius inquisivimus, an hec opinio aliquid veritatis continet, et misimus plures nuntios*

besardus « bozzacchio » (43), *bistarda* « ottarda » (44), *cinnus* «cigno»

nostros, et de illis lignis fecimus adferri ad nos,et in eis vidimus quasi coquillas [= fr. *coquilles* «conchig'ie», XIII sec., E. Boileau] *adherentes ligno, que coquille in nulla sui parte ostendebant aliquam formam avis, et ob hoc non credimus huic opinioni, nisi in ea habuerimus congruentius argumentum. Sed istorum opinio, ut nobis videtur, nascitur ex hoc, quod b e r n e c l e nascuntur in tam remotis locis, quod homines nescientes, ubi nidificant, opinantur id, quod dictum est* (I, p. 55, r. 3 sgg.). Cfr. fr. *bernicle, bernacle* (*bernache, barnache*) « *oie sauvage* », norm. *bernesque* (a. 1557), *bernaque* (a. 1611, Cotgrave), ingl. *barnacle* (medioev. *bernekke, bernake*), *Oxford. Engl Dict.*, irl. *bairneach*, bret. *bernik, brennik*, lat. medioev. *bernaca* (a. 1186, Silv. Giraldus Cambrensis, *Topograph. Hibern.* dist. I, cap. 11; Du Cange), per cui vedi Gamillscheg, *EWfrs r.*, p. 83; Dauzat, p. 84; *FEW*. I, p. 335, s.v. *bernic* (bret.); passato all'it. *barnicla* (XVI sec., Ramusio), *bernacla* (*bernicla, bernicca*) « oca a collo bianco » (XVII sec.), *bernaccia, DEI*. I, pp. 443, 495. La conchiglia è detta in francese *anatife* (da *conque anatifère*, XVII sec., Peiresc) lat. sc. *concha anatifera* (dal lat. *anas* « anatra » e *-fer* « che porta »), in tedesco *Entenmuschel* (calco) e rispecchia la leggenda scozzese secondo la quale quest'uccello sarebbe nato dal crostaceo (Dauzat, p. 34). Non sappiamo se l'omofonia tra il fr. *bernicle* e il fr. ant. *bernicles* f. pl. «instrument de torture employé chez les Sarrasins pour briser les jambes » (a. 1275, Joinville) e l'ingl. *barnacle* e *bernacle* (medioev. *bernac*, fr. ant. *bernac* « camuso ») « a kind of bit or twitch for the mouth of horse or ass » « an instrument of torture » (*Oxf. Engl. Dict.*), sia fortuita; cfr. anche il sic. *virnìcchi* pl. «strumento da tortura » (Traina, p. 480: «*virnicchi* a Napoli è ciò che da noi *turcituri*» [= «morsa del cavallo » « bastone per attorcere canapi, tortore, tortoio », p. 466]), *DEI* V, p. 4064. Per i riflessi di *coquille*, vedi n.121.

(43) [...] *ille* [sc. *aves*], *que dicuntur b e s a r d i et clisterelle* (vedi n. 47) (I, p. 29, r. 30). Cfr. fr. *busard* (XII sec.), accanto al fr. ant. *buisart*, per cambio di suffisso da *buison*, dal lat. *būteō -ōnis*, *FEW*. I, p. 655; passato all'ingl. *buzzard* (già medioev.), al sic. ant. *buxardu auchellu «avis tarda, otis»*, *vuxardu* id. (XVI sec., Scobar), Filippa Trapani, *Gli antichi vocabolari siciliani* (*Senisio, Valla, Scobar*), Palermo 1941, pp. 160, 256, calabr. sett. *busciardu* « bozzacchio » (Rohlfs, II, p. 402), salent. *busciarda* « falco di palude (*circus aeruginosus*) « albanella (*circus cyanaeus*) », *busciarda* « specie di falco, albanella », *bbusciardu* « falco di mare » (Rohlfs, *VDS*. I, pp. 77, 86). Il sic. *buzzácchiu* (Traina, p. 102), calabr. *buzzacu, buzzácchiu, cuzzácchiu, guzzácchiu* (Rohlfs I, pp. 268, 368; II, p. 403), nap. ant. *vozzácchio* (a. 1511-12, Scoppa), insieme con l'it. *bozzàcchio* (Soderini), *bozzago* (XVI sec.), *abuzzago* (L. Pulci) e *buzzagro* (XIII sec.), risalgono invece al prov. *buzac, DEI*. I, p. 580; Prati, *VEI*, p. 160; Alessio, *Lat. būteō* « τιτώχης », in « St. It. Filol. Class. » XXIV (1949), pp. 117-125.

(44) [...] *ut modi coturnicum et perdicum et fasiani, b i s t a r d e et anates que dicuntur campestres, que similes sunt b i s t a r d i s, multo tamen minores* [...] (I, p. 8, r. 31 sgg.); [...] *et b i s t a r d e et anates campestres, que sunt*

(45), *circella* « alzavola » (46), *clisterella* « gheppio » (47), *corlinus*

in colore et in forma membrorum et in pluribus similes b i s t a r d i s, sed multo minores in quantitate |...| (I, p. 20, r. 30 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. (Sevre, Marne) *bistarde* «outarde» (Godefroy), accanto ad *ostarde* (XIV sec.), prov. *austarda*, dal lat. *avis tarda* (Plin.), *FEW*. I, p. 188; Dauzat, p. 521; passato all'ingl. *bustard* (XIV-XV sec.), it. ant. *bistarda* (XV sec., L. Pulci). Dalla forma paral'ela dial. (pittavino) *bitarde* si possono spiegare il sic. *pitarra* id. (Rohlfs, *VDS*. II, p. 486) |piuttosto che da un lat. **prātāria* (sc. *gallīna*), Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 158|. Dal fr. ant. *ostarde* deriva l'it. ant. *starda* (*Stor. uccel.*, in Gherardini), cfr. *ostarda, austarda* (a. 1339, 1353, *Curia rom.*), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 45, 394; dal fr. *outarde*, l'it. *ottarda* (XVII sec., Redi), Prati, *VEI.*, p. 709; Bezzola, *op. cit.*, p. 145. L'ipotesi che il fr. *bistarde* derivi dall'italiano (vedi anche *DEI*. I, p. 535) non ha alcun serio fondamento. Nel sic., salent. *pitarra* si ha un raccostamento paretimologico all'it. merid. *pitarra* « sorta di vaso », dal lat. region. **pitharium* (gr. πιθάριον), Alessio, in « Rend Ist. Lomb » LXXIX, p. 77 sg.

(45) |...| *quedam* |sc. *aves*| *natant et non comedunt pisces, ut maneries* |= fr. *manière*, XII sec.| *c i n n o r u m* |...| (I, p. 14, r. 20 sg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *cisne, cine* «cygne» (XII sec.), che, con l'it. ant. *cécino* (XIII sec., Giamboni), *cécero* (XIV sec., Bencivegni), risale al lat. tardo *cicinus* (*Lex Sal.*; Glosse) per *cycnus* (*cygnus*), da gr. κύκνος; passato all'it. ant. *cesno* (XIII sec.), Prati, *VEI.*, p. 279, sic. *cinnu* (ma *cignu*, a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 47, 233), calabr. sett. *zinnu* « recipiente per l'olio » (Rohlfs II, p. 416; senza etimologia); Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXVII, p. 662; *DEI*. II, pp. 835, 836, 935, s.vv.

(46) *Anates vero et c i r c e l l e et altye et geyoni* (vedi n. 12) *non attendunt istis horis, sed pascuntur tota die in aquis vel extra aquas* (I, p. 15, r. 32 sg.). Cfr. fr. ant. *cercelle* « sarcelle » (XII sec., Chrestien de Troyes), picc. ant. *chierchielle* (XIII sec.), norm. *cerceulle* (a. 1392), prov. *cercela*, dal lat. tardo *cercēdula* per *querquēdula*, *FEW*. II, p. 1464; passato al calabr. centr. *sarsella* id., salent. *terzeḍḍa, tirsieḍḍu, truzzieddu* id. (Rohlfs, *VDS*. II, pp. 741, 748, 769), fogg. *terzella* |contro il barese *terzèdola*, che sembra indigeno]; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 163; *Studi ... G. D. Serra*, Napoli 1959, p. 93 sg. Invece il calabr. sett. *sarsetta* (Rohlfs II, p. 218) e il sic. *trizzetta* (Traina, p. 461) mostrano un cambio di suffisso che ricorre anche nello sp., port., catal. *cerceta*. Altre uscite nel sic. *trizzòla* (Traina, p. 461), calabr. merid. *terzòlo*, calabr. centr. *terzina* (Rohlfs II, p. 327). Il vocalismo tonico di *circella* (contro *cardillus*, vedi n. 24) ci assicura che questa voce non può essere indigena in Sicilia.

(47) |...| *descendunt et cum unguibus rapiunt. Hoc faciunt precipue ille* |sc. *aves rapaces*], *que dicuntur c l i s t e r e l l e* |...] (I, p. 28, r. 5 sgg.); *Quedam magis utuntur muribus campestris, lacertis, ranis, scarabeis, brucis* (vedi n. 17), *locustis et similibus, ut ille aves, que dicuntur albani* (vedi n. 40), *et ut ille, que dicuntur besardi* (vedi n. 43) *et c l i s t e r e l l e* (I, p. 29, r. 28 sgg.). La voce corrisponde al sic. *cristareḍḍa, cistareḍḍa, tistareḍḍa*, anche *cristira*

|leggi *corlitus*| «chiurlo» (48), *cornellus* |leggi *corvellus*| «corvo»

(Traina, pp. 143, 144, 455), calabr. *cristaredḍë, cristarellë* f., *cristariedḍu, cristariellu, cristauriellu*, anche *cristu* « gheppio » (Rohlfs I, p. 235 sg.), salent. *castariedḍu, cistaredḍa, -u, cristariedḍu, cristariellu, crastaredḍu* « gheppio » (Rohlfs, *VDS*. I, pp. 121, 153, 170), tarant. *castariiddo* « sparviere » (De Vincentiis, p. 58), nap. *cëstariellë* m. « falco grillaio » (Altamura, p. 102), forme che presuppongono un norm. **cresterele* f., che spiegherebbe anche il pittav. *casserel* e l'ingl. *kestrel* (*castrel*, XV sec., anche *kistrell, kes.ril*) « gheppio, lodolaio (*tinnunculus alaudarius*) », *Oxford Engl. Dict.*, derivato dal lat. *crista* « cresta »; Gamillscheg, *EWfrSpr*. p. 274, con bibliografia. Le voci meridionali si spiegano coi fenomeni di dissimilazione e assimilizione e col raccostamento paretimologico a *testa*. Il rapporto della forma normanna ricostruita col fr. *crécerelle* (*cresserelle*, XIII sec., G. de Coincy, anche *quercelle, querselle, crecelle*, XII sec.; *cercelle*) « falco lodolaio » non è del tutto chiarito (cfr. *FEW*. II, p. 1321, s.v. **crepicella*, anche morfologicamente insoddisfacente), ma cfr. in vall. *crèse* « cresta », Alessio, in *DEI*. I, p. 879. Da respingere l'etimologia proposta dal Rohlfs, *loc. cit.*, che ricostruisce un **cristarellum*, nato dall'incontro del gr. κίρκος col lat. *crista*, e confrontato col gr. mod. κιρκινέλι « gheppio », che non ha nulla a che vedere con la nostra voce; cfr. gr. κέρκνος· ἱέραξ, ἢ ἀλεκτρυών. Hes.

(48) [...] *alie* |sc. *aves*| *habent rostrum longum, gracile et anterius obrotundum et durum, ut quidam modus c o r l i n o r u m* |...| (I, p. 72, r. 27 sg.); *Gracile collum habent modi c o r l i n o r u m et aironum* (vedi n. 39) (I, p. 74, r. 26), *passim*. Cfr. fr. ant. *corlieu* (XIII sec.), fr. mod. *courlis* (XVI sec.) « chiurlo, uccello dei caradriidi (*numenius arcuata* L.) », tipo che è anche piccardo, svizzero *corliu, corlieu*, prov. *courliou*, ecc.; passato all'ingl. *curlew* (già medioev.), it. ant. *corrivo* (XVI sec., B. del Bene), piem. *curlì* « chiurlo maggiore » (Levi, p. 100) ed anche al sic. ant. *currilegium* |...| *vel curlegium* |...| *idest avis que dicitur quagla* (vedi n. 146) *vel ortigena* |– *orticen* acc.. Uguccione, dal gr. ὄρτυξ -υγος,-υγκος « quaglia », donde il lat. tardo *ortyx ortyga*| *vel coturnix* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op cit.*, p. 105, che annota: « Di *currilegium* non trovo la fonte »). La voce fr. ant. *corlieu* è omofona con *corlieu* « courrier, messager » (XII-XIII sec.) |che sarebbe un composto imperativale del lat. *currere* e *locum* (Suchier, in « ZRPh. » I, p. 430)| deformato dalla onomatopea **korli, FEW*. II, p. 1188, donde l'it. *chiurlo*, sp. *chorlito* id.. e confronta il fr. ant. *courrier* « *numenius arquata* » (anche *courlier*), per contaminazione col fr. ant. *corier* « corriere » (dal lat. *currere*, *FEW*. II, p. 1572) l'it. *corriere* « *charadrius* » (XIX sec., Savi). Con l'it. ant. *corrivo* va anche l'it *corrione* « genere di uccelli di ripa » (XIX sec., Gherardini) che non può essere morfologicamente un derivato da *córrere* (*DEI*. II, p. 1123; Prati, *VEI*., p. 325). Di origine onomatopeica è il sic. *ciurriviu, ciurruviu* « piviere » (Traina, p. 135), che va col parm. *ciurlì*, ecc., otrant. *turlita*, salent. *turlí, turliu, turlía, turlita, turlizza* « occhione » (Rohlfs, *EWuGr*. 2179; *VDS*. II, p. 776), da confrontare col gr. mod. τουρλί « chiurlo » « νουμήνιος ὁ χερτόρραμφος »

(49), *corvus marinus* «cormorano»(50), *cozardus* «allodola cappellu-ta » (51), *fascianus* « fagiano » (52), *girofalcus* « girifalco » (53),

τουρλίδα « οἰδίχνημος ὁ χροταλίζων » (Proïas). Lo stesso diremo del ted. *Triel* m. « *oedicnemus crepitans* » (a. 1555, Gesner), da verso *trüel trüel* (Kluge-Götze, *EWdSpr.*, p. 307).

(49) |...| *habent aptitudinem rostri ad colligendum grana et ad dilacerandum carnes, ut sunt corvi, c o r n e l l i, cornicularum modi, picarum et monedularum et similium* (I, p. 72, r. 18 sgg.). Cfr. fr. ant. *corbel* « corbeau » (XII sec., Marie de France), da un lat. **corvellus*, da **corvulus*, diminutivo di *corvus*. Con altra accezione la voce è documentata in Italia per indicare un pesce (calco sul gr. κορακῖνος da κόραξ « corvo »), cfr. sic. *curbeḍḍu, cruveḍḍu* « ombrina (locca) » (Traina, pp. 145, 154) «*sciaena cirrhosa*» (Gioeni, p. 105), calabr. *corbeḍḍu, criveḍḍu, curivieḍḍu, curvillë* m. id. (Rohlfs I, pp. 225, 261; III, p. 97), tarant. *curviiḍḍo* « crovello, ombrina » (De Vincentiis, p. 78), triest. *corbèl*, lat. medioev. *corvelus* « ombrina » (XIV sec., a Pola), Sella, *Gloss. lat.* it., p. 184), *corbello* « còrvolo, coracino » (XVI sec., a Cesena), Sella, *Gloss. lat. emil.*, p. 108, it. *corvello* (XV sec., L. Pulci), *crovello* « *corvina nigra* »; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 55; *DEI*. II, pp. 1103, 1177.

(50) |...| *et comedunt pisces, quales sunt modi mergulorum, pellicani, c o r v i m a r i n i et huiusmodi* |...| (I, p. 14, r. 19 sg.); *Mergones vero, qui et c o r v i m a r i n i dicuntur* |...| *habent rostrum longum et curvum anterius et incisum* (I, p. 114, r. 24 sgg), *passim*. Cfr. fr. ant. *cormareng* (XII sec.), *cormaran* (XIII sec.) « cormoran », rifacimento (su *marenc*, dal lat. *mare*, col suffisso franc. *-ing*; cfr. *pie marange*) del lat. tardo *corvus marīnus* (Glosse di Reichenau), donde il prov. (circa 1220), catal. *corp-marí*, port. *corvo marinho;* passato all'it. *cormorano* (XIX sec.) « *phalacrocorax carbo subcormoranus* Brehm », *FEW*. II, p. 1239; Dauzat, p. 207; *DEI* II, p. 1112. Per contaminazione con il lat. **mergō -ōnis* (cfr. *mergus* e *mergunculus*), *REW* 5528, si spiega l'it. *marangone* (XIV sec.), anche *maragone* (XVII sec., Oudin), sic. *maraguni, marguni* (Traina, pp. 232, 233), calabr. *marguni* (Rohlfs II, p. 16), logud. *margone* id., gen. *magrón*, lig. ant. *margone* « palombaro »; Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 124; « Lingua Nostra » XII (1951), p. 68; *DEI*. III, p. 2359.

(51) *Quedam magis utuntur avibus minoribus, ut vanelli* (vedi n. 73), *plueriis* (vedi n. 66) *coturnicum modis, sturnellis* (vedi n. 71), *alaudis, c o z a r d i, anates campestres, calandre* (vedi n. 13) *et avicule plures* |...| 23 sgg.); *Alie* |sc. *aves*| *habent plumas elevatas in medio capitis ad modum criste, ut upupe, c o z a r d i* |...| (I, p. 67, r. 12 sg.); *Alaude vero, c o z a r d i, calandre* (vedi n. 13) |...| (I, p. 88, r. 16); |...| *ut perdices, coturnices, c o z a r d i, anates campestres, calandre* (vedi n. 13) *et avicule plures* |...| (I, p. 117, r. 22 sg). La voce corrisponde al calabr., pugl., camp., molis. *cucciarda* « allodola » (*AIS*. III, c. 497), che l'uscita in *-ard* (vedi avanti *comaḍḍardu, -a*, n. 61) denunzia come un francesismo. Dal confronto di *zardu* con *cucciarda* risulterebbe che *-z-* rappresenta una grafia imperfetta (come *facha* per *fassa*, vedi n. 16) e che la voce era originariamente maschile.

ma nulla possiamo stabilire sul timbro della vocale protonica, che poteva essere *o* od *u*. Questa è una difficoltà che ne ostacola l'etimologia. Sicuro è invece il significato di « allodola cappelluta », che ci può fornire qualche suggerimento ai fini etimologici. Infatti nell'Italia meridionale, accanto ai riflessi dei lat. *alauda* (cfr. calabr. centro-sett. *dádula, (g)rádula, rárula, gravuduleḍḍa* « lodola », ROHLFS I, pp. 269, 338, 348; II, p. 182, da un diminutivo **alaudula*) e del gr. -lat. **calandra* (vedi n. 13), abbiamo riflessi del lat. *galērīta* (sic. *gaḍḍarita* [= *lònara*, dal piem. *lodna* o eventualmente dallo sp. *alondra* (a. 1492), nato probabilmente dall'incontro di *alauda* con **calandra*] « allodola » (TRAINA, pp. 187,, 220), ALESSIO, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 87 (vedi n. 13), di *cristāta* [sc. *alauda*] ([...] *columbe et turture, turdi, alaude, cistate* [leggi *alaude cristate*], *perdices* [...], I, p. 139, r .25 sg., cfr. l'ingl. *crested lark* e il lat. scient. *galerida cr. cristata* L.), **cuculleāta* [sc. *alauda*] (dal lat. *cucullus* «cappuccio» modellato su *galeātus*, da *galea* « elmo »), da cui il sic. *cucugghiata* (TRAINA, p. 147), calabr., salent. *cucugghiata* (ROHLFS I, p. 248; *VDS.* I, p. 177; *AIS.* III, c. 497), con altri corrispondenti romanzi, *REW.* 2357, tra cui lo sp. *cogujada* [ma da questo non può derivare *cucciarda*, ALESSIO, in *DEI.* II, p. 1182]. Alla stessa immagine si ispirano l'it. *allòdola cappelluta, cappellaccia*, il piem. *lodna caplüa* (LEVI, p. 73), il sic. ant. *cappillina auchellu* « *alauda, galerita, cassita* » (XVI sec., SCOBAR; MARINONI, *op. cit.*, p. 231), sic. *cappiḍḍina* id. (TRAINA, p. 113), il piem. *parücia*, da *caparücia* « ciuffetto » (LEVI, pp. 73, 190), il calabr. sett. *cappëcciuta* (ROHLFS, I, p. 154), da *cappùccio*, e infine il sic. *cucucciuta* id. (TRAINA, p. 147), inseparabile dal sic. *cucúcciu* « apice, cima, vetta » (ibid.), sic. ant. *cuchuta, cucchuta* [leggi *cucucchuta*] « *luscinia* » (a. 1348, SENISIO, spiegazione erronea; MARINONI, *op. cit.*, pp. 51, 234). Quest'ultima voce sembra derivata dal lat. tardo *cucutium* « specie di *cucullus* » (IV sec.), [probabilmente nato dall'incontro di *cucullus* col lat. tardo *cucutia* « zucca » (PLIN. VALER. V 42) dal gr. κυκύϊζα · γλυκεία κολόκυντα, ALESSIO, in *Studi... G. D. Serra*, Napoli 1959, p. 68), a cui risalgono l'abr. *cucòccia, chëcòccia*, nap. *cucozza* e *cúccia*, sic., calabr. *cucuzza* « zucca » e « testa », nizz. *cougoussa* « courge » e « tête » *FEW.* II, p. 1461, ecc.], ma *cucúcciu*, che non è di fonetica indigena, potrebbe invece essere spiegato con la fonetica normanna (*ch* da *tj*). In tal caso *cucucciuta* potrebbe poggiare, con cambio di suffisso (cfr. *cavutus* n. 25), su un lat. **cucutiāta* [sc. *alauda*]; cfr. nelle Glosse *cucuzata*: *upupa*. Ne risulterebbe che *cucciarda/cozardus* potrebbe risalire ad un norm. **cogochard(e)*, che peraltro non risulta documentato (vedi anche *praenus* n. 67, **cache-lievre* n. 132, **hoche-vanel(e)* n. 142). Accanto a *cucucciuta*, il siciliano conosce anche *cúccia, cucciusa, cucciufa* e infine *cucciuvía* id. (TRAINA, pp. 146, 147), di cui l'ultimo sembra bene un prestito dal fr. *cochevis* (a. 1327, *Mir. hist.*), fr. ant. *cochevieus* « sorte d'alouette » « imbecille » (GODEFROY), picc. ant. *kokevieus* (XIV sec.), vall. *coklivi*, (Namur) *coklouwi* (spiegati dal GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 233, con riserva, dal lat. **cuculleāta*; mancano nel *FEW.* II, p. 1453, s.v.), di origine tuttora oscura; DAUZAT, p. 184. Invece *cucciufa*, piuttosto che col lat. medioev. *cucufa* « cocolla » (DU CANGE) [che potrebbe essere nato dall'incontro di *cucullus* col lat. tardo *tūfa* « pennacchio dell'elmo » (VEG., LYD.), se non con *cofea* (*cufia*) « cuffia »], deriverà da un incontro di *cucucciuta* col tipo tosc. *lòdola col ciuffo, lòdola ciuffa*, laz. *ciuffa*, mentre *cucciusa* richiama il salent. *cucòsa, fucòsa, tuppòsa* [cfr. *tuppu* « croc-

gruellus « piccola gru » (54), *gruerius* (*falco*) « falco atto a prendere le gru» (55), *hua, huanus* «gufo» (56), *iahius* «ghiandaia» (57), *lane-*

chia di capelli », dal fr. ant. *top* « toupet »| id., *cucòscia*, otr. *cocòscio* id. (ROHLFS, *VDS.* I, pp. 177, 248; II, p. 775; *EWuGr.* 2582; senza etimologia) In conclusione la storia di *cucciarda* non è ancora chiarita, pur rimanendo indiscussa la sua origine francese (per il suffisso, che è di origine germanica, vedi anche ALESSIO, *Grammatica storica francese*, II, Bari 1955, p. 282 sg.). Storicamente improbabile è comunque la spiegazione dei ROHLFS che trae *cucciarda* (I, p. 241; *VDS.* III, p. 935) dal calabr. *cucciari* ('uccello che si accovaccia'?) | = it. ant. *cucciare* « coricarsi dei cani » (XVII sec., REDI), dal fr. *coucher* (XII sec., *Roland, couchier*, XI sec.) « coricare a letto » (lat. *collocāre*)|, o direttamente dalla voce francese (cfr. norm. ant. *courcher, Modus*, picc. *kuké*); PRATI, *VEI.*, p. 245; *FEW.* II, p. 905 (il fr. *couchard*, con tutt'altro significato, è documentato dal 1754).

(52) *passim*. Cfr. fr. *faisan* (*fesant*, a. 1255), dal lat. *phāsiānus* (gr. φασιανός); passato all'ingl. *pheasant* (medioev. *fesant*), all'it. *fagiano* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), *-a* (BOCCACCIO), *DEI.* II, p. 1582, sic. ant. *faxanus* (a. 1348, SENISIO), *faxanus auchellu* (XVI sec., SCOBAR), MARINONI, *op. cit.*, pp. 60, 237, sic. *facianu, -a*, anche *gaḍḍu facianu* « gallo sultano » (TRAINA, pp. 168, 187), calabr. *fascianu, fasanu, gallu-fasanu* « fagiano » (ROHLFS I, pp. 293, 332), abr. *facianë, fascianë* (BIELLI, p. 129), ecc. Nell'Italia merid. *sj* è reso con *s*. La voce francese a sua volta risale al prov. *faizan*. Cfr. sopra *astur* (vedi n. 41).

(53) *De girofalcis* (I, p. 126, r. 6 sgg), *passim*. Cfr. fr. ant. *girfaut* (circa 1180), *girfalc, gerfauc* « gerfaut », composto dal fr. ant. *gir* « vautour » (*Aspremont*) (dall'alto ted. ant. ant. *gīr* « Geiger ») e *fauc* « falco » (lat. *falcō -ōnis*), *FEW.* XVI, p. 43 [non dal nord. ant. *geirfalki, REW.* 3713; PRATI, *VEI.*, p. 498; S. BATTAGLIA, *op. cit.*, p. 11 n. 2, che è un adattamento della voce francese|: passato all'ingl. *gerfalcon* (già medioev.), all'it. ant. *girfalco* (MARCO POLO, BOCCACCIO), *gerfalco* (XIII sec., GIAMBONI), *girifalco* (D'ALBERTI), cfr. *gerfalcis et asturibus* (XIII sec., SALIMBENE); *DEI.* III, p. 1816; BEZZOLA, *op. cit.*, 139 sg. Cfr. anche i top. calabr. *Girifalco* (47 F 6), ALESSIO, *STC.* 2065, luc. *Girifalco*, presso Ginosa (43 B 3) = a. 1310 *clerus Gilifalsi*, a. 1324, *clerici de Ierofalci* (Acerenza), *Rat. dec.* 2047, 2136, *Girifalco* (36 E 4), Monte *Cifalco* (35 A 3), pugl. ant. *Locifalco* (XVI sec.), COLELLA, *Topon. pugl.*, p. 503.

(54) |...| *et quamvis falco, pro eo quod novellus est et non fuit umquam iactatus ad grues, non debet discernere inter gruellum et grues, tamen propter parvitatem et debilitatem, quam cognoscit in gruello, sepe accidit quod capit gruellum et non gruem* (II, p. 76, r. 9 sgg.), *passim*. Da un fr. ant. **gruel*, corrispondente al medio fr. *gruyau* « petit de la grue » (a. 1547), fr. *gruau* (a. 1542), da *grue*, *FEW.* IV, p. 296. Foneticamente distinto è il lat. **gruilla*, *REW.* 3882.

(55) *Si vero non habebitur aliquis falco doctus ad grues et habeantur duo vel plures consentientes, qui debent volare et non sint gruerii* [...] (II, p. 101, r. 31 sg.); [...] *de falcone gruerio* [...] (II, p. 151, r. 10). Cfr. fr. (*faucon*) *gruyer* (*gruier*, XIII sec., GAYDON) « faucon dressé à prendre la grue »,

rius, laynerius «laniere» (58), *livercinus* (59), *malvicius* «tordo sas-

Dauzat, p. 377. Dal lat. medioev. *falcō gruārius* « *accipiter in gruum venatione et pugna cum eis exercitatus* » (Du Cange), derivano i. calabr. centro-sett. *gruara, groara, grolanu* « averla maggiore (*lanius excubitor*) », sic. *gurgana, gargana, murgana* id. (Traina, pp. 189, 202, 262) [con *-n-* per dissimilazione], cfr. sic. *pirnicana* « pernice » (Traina, p. 325), e l'it. ant., salent. *gruga* « gru » (Rohlfs, *VDS.*, I, p. 264), dal lat. tardo *grūga* per *grūs*; Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXVI, p. 171; *Sulla latinità della Sicilia*, p. 53; *DEI.*, III, p. 1877, s.vv. *gruara, gruga*.

(56) [...] *in quadam ave, que dicitur h u h a m* (I, p. 69, r. 12); [...] *ad avem illam, que similat buboni et noctue, sed est maior noctua et minor bubone, et dicitur gallice h u h a m* [...]. *Et invenitur h u h a n u s sepius in campania* (II, p. 42, r. 30 sg., 33 sg.); [...] *albani* (vedi n. 40), *h u a n i, cornices, milvi, upupe, vanelli* (vedi n. 73), *pice, et plures alie* [sc. *aves*] [...] (I, p. 110, r. 21 sg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *hua, huant* « chat-huant, hibou, milan », derivati da *huer* « gridare » (XII sec., *Énéas*), donde anche il fr. ant. *chahuan* (XIII., J. de Meung) « chat-huant », dal lat. tardo *cavannus* « *ulula* » (V sec., Eucher.), Dauzat, pp. 165, 394; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 212, 521; passato al sic. *fuanu, fuganu* « uccello notturno, allocco » [= *cuccuni*] « gufo reale » [= *cucca di passa*] « gufo selvatico » (Traina, pp. 145, 147, 182, 183), voce rimasta fin qui del tutto oscura [riportata erroneamente al lat. *gūfō -ōnis* nel *REW.* 3908]. Da un incontro della voce francese col lat. *būfō -ōnis* (cfr. calabr. sett. *bufuni, bëfonë* « gufo reale ») si spiega il calabr. sett. *bufanë* m. « gufo reale » (Rohlfs II, p. 397; senza etimologia).

(57) [...] *ut sunt modi picarum, h i a y u s, upupa et quedam alie* (I, p. 109, r. 15). Cfr. fr. ant. *jai* « geai » (XII sec.), dal lat. tardo *gāius* (V sec., Pol. Silv.); passato al sic. ant. *iay auchellu* (XVI sec., Scobar; Trapani, *op. cit.*, p. 197 sg.), sic. *giai, giaju, giájulu* « ghiandaia », accanto a *gájulu* « rigogolo » (Traina, pp. 188, 193). Un composto con *giai(u)* è il sic. *carraggiá(i)*, *car(r)agiáu, corraggiáju,carn-, carnagiadu,(s)cornagiáju* « *garrulus glandarius* » e « *coracias garrula* » (Hillyer Giglioli; Traina, p. 116), calabr. merid. *carraggiái, carraggiáu, carraggiaci* «specie di ghiandaia marina» (Rohlfs I, p. 163), dove il primo componente potrebbe essere *cornàcchia* o eventualmente il sett. (piem., lomb.) *cornágia* (lat. tardo *cornācula* per *cornīcula*) [non da un gr. *κάραγος «stregone» (Rohlfs, *EWuGr.* 910). Alessio, in *Studi... G. D. Serra*, p. 61, o dal lat. **coraciās* (κοραξίας « *pyrrhocorax Alpinus* »), Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXI, p. 389; LXXVII, p. 627; *DEI.* I, p. 780]. Vedi *gai* n. 137.

(58) [...] *ut falcones, qui dicuntur l a y n e r i i* (I, p. 29, r. 80); *De l a n e r i i s* (I, p. 134, r. 4 sgg.); [...] *pro peregrinis* (vedi n. 63) *gentilibus, l a y n e r i i s* [...] (I, p. 149, r. 19); [...] *l a y n e r i i* [...] (I, p. 157, r. 35), *passim*. Cfr. fr. *lanier* « espèce de faucon » (XIII sec., Br. Latini), già *lanerius* in Silv. Giraldus Cambrensis, *Topographia Hibernica*, I, 78 (a. 1186), da *lanier* « lanaiolo » « vile » (XII sec.), prov. *lainer*, dal lat. *lānārius*; passato all'it. *laniere* « specie di falcone infingardo » (XIII sec., Giamboni), donde *laniero*

sello» (60), *maslardus* «anatra selvatica» (61), *moha* «gabbiano» (62), *peregrinus (falco)* «falcone pellegrino» (53), *picacia, picatia* «beccac-

« gazza sparaviera » (XVII sec., Oudin); *DEI*. III, pp. 2159, 2163, s.v. *lanario, laniere*: Prati, *VEI*., p. 566; Bezzola, *op. cit*., p. 141; S. Battaglia, *op. cit*., p. 13 sgg., ca'abr. sett. *lainèrë* m. « avvoltoio degli agnelli » (Rohlfs, *Diz. calabr*. I, p. 397, che pensa al lat. *agnus* « agnello »).

(59) Di cui ci occuperemo a lungo più avanti (vedi p. 90 sgg.).

(60) |...| *Aves etiam minoris quantitatis, ut cardilli* (vedi n. 24), *meruli, sturnelli* (vedi n. 71), *malvicii seu turdi, pinzones* (vedi n. 65) *et huiusmodi avicule* (I, p. 34, r. 32 sgg). Cfr. fr. *mauvis* (XII sec.); passato all'ingl. *mavis* « tordo », sic. *marvizzu* « sassello, tordo bottaccio » (Traina, p. 235), calabr. *marvizzu, marivizzu, maravizzu, marbizzu, malivizzu, morvizzu, marvizza, marbizza, malëvizzë, mauvizzë* f. « tordo » (Rohlfs II, p. 20), luc. *malëβizz, mauwizz* m., ecc. (Lausberg, *Die Mundarten Südlukaniens*, p. 218) salent. *mërëvizzë* m. (Rohlfs, *VDS*. I, p. 339; III, p. 1004), nap. *marvizzë* m. (Altamura, p. 141), abr. *malvizz* (*AIS*. III, c. 494), Alessio, *Ripercussioni...*, cit., p. 223 e n. 73, it. *malvizzo* (*-iccio*) « *turdus iliacus* », Prati, *VEI*., p. 613; *DEI*. III, p. 2337. Cfr. anche il medioev. *columbis et* |...| *amaluicis* [leggi *amalvicis*] (a. 1330, a Benevento), Sella, *Gloss. lat. it*., p. 16, s.v. *amaluiens* (sic) « nome di uccello ».

(61) *Maslardos vero dicimus masculos anatum, sed de aliis maslardorum melius est* [...] (II, p. 186, r. 21 sg.); [...] *de alis maslardorum vel anatum* [...] (ibid., r. 30 sg.). Cfr. fr. *malard, -art* (*mallart*, XII sec., *Chev. Ogier*) « canard sauvage mâle », vall. *marlart*, picc., norm. *maillard*, da **masclart*, Gamillscheg, *EWfrSpr*., p. 583, derivato da *masle* « mâle » (lat. *masculus*) [e non dal fiamm. *maskelaar*, Dauzat, p. 452]; passato al sic. *maḍḍarda* [= *pappardeḍḍa, -u*] « pizzardella, anitra selvatica, il cui maschio dicesi colloverde » (Traina, p. 306), *miḍḍarda* [= *filaccina*] « (erba) barbone pannocchiuto » (Traina, pp. 174, 243), calabr. *mallardu, mellardu, millardu, -a, miḍḍ-* (Rohlfs II, p. 44), salent *mallardu* (Rohlfs, *VDS*. I, p. 309), nap. *mallarda* « anitra selvatica » (Altamura, p. 138). Cfr. anche il medioev. *anetes* [= « anatre »] *sive millardi* (a. 1340, *Curia rom*.), Sella, *Gloss. lat. it*., p. 20, s.v. *anetis* « agnello di un anno » [sic], e il cognome merid. *Mallardo* (dal 1219).

(62) |...|*de omnibus* [sc. *avibus*], *que habent defensionem suam volandi in altum, sicut moha et avis, que dicitur albanus* (vedi n. 40) (II, p. 42, r. 32 sg.). Cfr. fr. ant. *moue* (donde *mouette; moette*, XIV sec.), *maoue* (XII sec.), picc. norm. *mauve* (donde il fr. *mauve*, a. 1553, Belon), da un corrispondente francone del ted. *Möwe*, anglosass. *maew, māw*, ingl. *mew, REW*. 5442; Dauzat, p. 488; Kluge-Götze, *EWdSpr*., p. 504 sg. Per indicare il « gabbiano » sembra che il siciliano abbia conservato *laru*, sparito dal dialetto (Gioeni, p. 158), dal lat. *larus* (gr. λάρος) id. (*Vulg*.), Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 293 e n. 3, mentre i sic. *ábbia, áiba, gáiba* id., *gáimu* « cocalo » (Traina, p. 187), calabr. sett. *gaimuni* « gabbiano » (Rohlfs I, p. 329), dal lat. *gāvia* (Plin.), non sembrano indigeni, cfr. tosc. (Viareggio) *gáima* « uccello di mare che ha il collo assai lungo e strilla molto » (Nieri, p. 262); Alessio, *op.*

cia» (64), *pinzo* «fringuello» (65), *pluerius* «piviere» (66), *praenus*

cit., pp. 89, 249. Si potrebbe pensare che questi, come lo sp. *gavia* (a. 1843) e il più antico *gaviota* (passato all'it. ant. *gaviotta*, XVI sec., Ramusio), possano dipendere dal mozarab. *ġābija* (a. 961), Corominas II, p. 711 sg. Una forma indigena sembra il salent. *caggianu, -a, gaggiana* « gabbiano » (Rohlfs, *VDS.* I, p. 92), tarant. *cagiana* id., anche « donna civetta » (De Vincentiis, p. 51), che spiega il calabr. sett. *pittacagiana* « donna stupida e goffa » (Rohlfs II, p. 153, senza etimologia); Alessio, *op. cit.*, p. 89 n. 1.

(63) |...|*ut plures illorum falcorum, qui dicuntur p e r e g r i n i* |...] (I, p. 29, r. 14), *passim*. Cfr. fr. ant. *faucon pelerin* (circa 1265), prov. *peregri* (circa 1220), *FEW*. VIII, p. 233; passato all'it. (*falcone*) *pellegrino* (Br. Latini) sic. *falcuni piḍḍirinu* (o *piḍḍicinu*) = *albanellu* (vedi n. 40) (Traina, p. 169).

(64) |...]*quedam* [sc. *aves*] *non natant neque comedunt pisces, ut sunt multi modo p i c a t i a r u m, que sunt aquatice, neque natant neque comedunt pisces*|...] (I, p. 14, r. 22 sgg); |...]*et alie* [sc. *aves*] *habent longum et rectum* [sc. *rostrum*], *ut victicocy* (vedi n. 74), *p i c a c i e et huiusmodi* (I, p. 72, r. 30 sg). Cfr. fr. *bécasse* (XII sec., *Alexandre*), da *bec* « becco » (XII sec.), dal gallo-lat. *beccus*, talvolta incontratosi con la voce espressiva **picc-*. *FEW*. I, p. 308 sgg.; passato al salent. *picazza, -u* « beccaccino » (Rohlfs, *VDS* II, p. 473; senza etimologia), deformato per etimologia popolare (cfr. sic. *pica* « becco », *picari* « piccare », Traina, p. 317), all'it. *beccáccia* (XVII sec., Oudin), da cui il sic. *biccácciu*, calabr. *beccáccia, biccáccia, braccáccia, percáccia* (Rohlfs II, pp. 132,368), salent. *beccáccia, bercáccia* (Rohlfs, *VDS.*, I, p. 78), *DEI*. I, p. 472. Il lat. medioev. *becadia* « beccaccia » (a. 1339, Curia rom.), Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 63, sarà una lettura erronea per *becactia*. La voce sostituisce i riflessi del lat. tardo *accēia*, da cui i tosc. *accèggia*, bresc. *arsía*, it. merid. *arcèra*, sic. *arciròtta*, salent. *arcera, arcela, arcena, arcegnola, (a)rcilodda* (Rohlfs, *VDS*. I, p. 52), sp. *arcea* (a. 1726), port. *narceja*, (Beira) *naceja* (Corominas I, p. 251), Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 20 sg. |senza poter escludere che *arcera* sia uno spagnolismo|; *DEI*. I, p. 23. Il significato di *picacia* è sicurissimo (cfr. *victicocy* n. 74), sicché la voce non può aver nulla a che vedere con i riflessi del lat. *pīca* « gazza », donde l'it. merid. *pica*, fr. *pie*, ecc.; cfr. angiov. *piasse* « petite pie », fr. ant. *piasse, pigace* « hache, cognée » (XII sec.), con significato traslato (*FEW*. VIII, p. 420 sgg.), sp. ant. *pegaza* (a. 1330), accanto a *picaza* (*picaça*, J. Ruiz), Corominas III, p. 771 sgg., tipo che manca nel nostro Mezzogiorno. Il calabr. merid. (Molochio) *picarazza* « gazza » è dovuto ad una contaminazione con sic., calabr. *carcarazza*, cfr. sic. ant. *carcaraza* « pica » (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 41, 231; Rohlfs, *EWuGr*, 911; Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIV, p. 637 n. 2; LXXVII, p. 627).

(65) *Aves etiam minoris quantitatis, ut cardilli* (vedi n. 24), *meruli, sturnelli* (vedi n. 71), *malvicii* (vedi n. 60) *seu turdi, p i n z o n e s et huiusmodi avicule* (I, p. 34, r. 32 sgg.); |...]*ut rapaces, p i n z o n e s, ciconie, grues, airones* (vedi n. 39) |...| (I, p. 70, r. 26 sg.). Cfr. fr. *pinson* (*pinzun*, XII sec., Marie de France), dal lat. tardo *pinciō -ōnis* (Glosse), affine al ted. *Fink* (don-

«pispola (?)» (67), *rallus* «rallo» (68), *smerilio* «smeriglio, smeriglione»

de il venez. *finco, frinco,* con *r* di *fringuillus*), ingl. *finch*; passato all'it. *pincione* (XIV sec., Sacchetti), sic. *pinzuni* « fringuello, pincione » (Traina, p. 323), *punzuni, spunzuni,* cal.abr. merid. *spinsuni, spinciuni, spingiuni* e anche *spinzu, spinzi, spinsu, spinśu, spinciu, spinz(i)u* id. (Rohlfs II, p. 287; *EWuGr.* 2028, dove è tratto dal gr. σπινθίον), donde il bovese *spinsiuni* id., Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXVI, p. 359 sg., salent. *pinzu, (s)pinsu, prinsu* id. (Rohlfs, *VDS.* II, pp. 480, 502). Si tratta di una innovazione nell'area del lat. *fringillus* e non di voce indigena, cfr. Alessio, *Sulla latinità della Sicilic,* pp. 82, 150.

(66) *Quedam magis utuntur avibus minoribus, ut vanellis* (vedi n. 73), *p l u e r i i s coturnicum modis, sturnellis* (vedi n. 71), *alaudis, cozardis* (vedi n. 51), *passeribus, cardillis* (vedi n. 24) *et similibus* [...] (I, p. 29, r. 23 sgg.), *passim.* Cfr. fr. *pluvier* (*plovier,* XII sec., *Thèbes*), da un lat. **pluviārius* (rifatto su **plova* per *pluvia,* come *plovere* per *pluere*), *REW.* 6622; passato all'ingl. *plover* (già medioev.), salent. *pilièri, prujèri, pruvièri, pluvièri* (Rohlfs, *VDS,* II, pp. 478, 506), sic. (Messina) *pilèri,* nap. *pelièrë* m. (Andreoli, p. 492), it. *pivière, pivièro* (XVII sec., Oudin, Redi), e cfr. *ploverius* (a. 1374, Curia rom.), *pluverius* (a. 1353, a Roma), Selia, *Gloss. lat. it.,* pp. 446, 448; *DEI* IV, p. 2961, s. vv. *pivi, piviere.*

(67) *Avis enim illa, que dicitur cuculus, non facit nidum, neque ponit ova in terra plana, neque nutrit umquam pullos suos, sed semper ponit ovis in alienis nidis, veluti in nidis merulorum, aut p r a e n o r u m aut aliarum avium huiusmodi, a quibus cubantur ova cuculi et pulli nutriuntur, cuius rei veritatem experientia didicimus. Quodam enim tempore apportatus fuit nidus ante nos illius avicule, que dicitur p r a e n u s, et in illo nido erant pulli praeni et una avicula horribilis visu deformis, ut nulla fere figuram avis promitteret, ore magno, sine pennis, pilos multos et longos habens super totum caput usque ad oculos et rostrum* (I, p. 51, r. 26 sgg.). Si trattava infatti di un pulcino del cuculo, la cui femmina depone le uova nei nidi della specie che l'hanno allevata e dei colore tipico di quelle di questa specie, per cui si hanno uova simili a quelle dell'*anthus pratensis,* della *motacilla flava,* del *phoenicurus ph.,* e via dicendo (le specie più frequentemente parassitate appartengono alle famiglie delle *motacillidae, turdidae, silviidae, muscicapidae, alaudidae* e *fringillidae*). L'oscuro nome *praenus* potrebbe riferirsi proprio alla « pispola (*anthus pratensis*) », della famiglia delle *motacillidae,* ed essere quindi anch'esso un derivato del lat. *prātum.* Ci sembra che *praenus* possa essere spiegato da un fr. ant. (norm.)* *praenc,* formato come *marenc,* dal lat. *mare* (vedi *cormorano* n. 50), e simili.

(68) *Alie* [sc. *aves*] *non natant, nec bene volant, neque recedunt ab aquis, ut modi quidam r a l l o r u m et sibi similium* (I, p. 13, r. 30 sg.); [...] *et modus r a l l o r u m terrestrium, qui dicuntur duces coturnicum* (vedi n. 135) [...] (I, p. 19, r. 18 sg.); [...] *Hoc faciunt aquatice modici volatus, ut genus mergorum et r a l l i* (I, p. 33, r. 13 sg.), *passim.* Cfr. fr. *râle* (anglo-norm. *radle,* XII sec.), norm., picc. *raille,* prov. *rascla,* Gamillscheg, *EWfrSpr,* p. 737, che è

(69), *sperverius* «sparviere» (70), *sturnellus* «storno, stornello» (71),

stato riportato col verbo *râler* (*raller*, a 1549) all'oland. *ratelen* « crépiter », cfr. vall. (Malmédy) *radeler* « faire un bruit retentissant, action de râler » (a. 1611, COTGRAVE), DAUZAT, p. 608 sg.; passato all'ingl. *rail* (a. 1450), it. *rallo* « gallinella (*rallus*) » (a. 1770, BOMARE); ALESSIO, *Postille al DEI.*, Napoli 1957-58, p. 50 [errata la spiegazione del BATTISTI, in *DEI.* V, p. 3200], e forse anche al calabr. merid. *orali* m. « airone cenerino » « corvo di notte » (ROHLFS II, p. 111; senza etimologia).

(69) [...] *ut sperverii* (vedi n. 70), *et qui dicuntur s m e r i l i o n e s* (I, p. 29, r. 25). Cfr. fr. ant. *esmerillon* « émerillon » (XII sec., CHRESTIEN DE TROYES), da *esmeril*, dal franc. **smeril* (alto ted. ant. *smërlo*, *smiril* «Schmerl»); passato all'it. *smeriglio*, *smeriglione* « *aesalon regulus* » (BOCCACCIO), sic ant. *smiriclu* (a. 1348, SENISIO; MARINONI, *op. cit.*, pp. 124, 256), sic. *smiríggghiu*, *falcuni di smidígghiu* [= *falcuni di rocca*] «smeriglio» TRAINA, pp. 169, 414); *smerillus* (UGUCCIONE), *smeriglus*, *smirillus* (a. 1255, a Venezia), SELLA, *Gloss. lat. it.*, p. 535; *DEI.* V, p. 3517; PRATI, *VEI.*, p. 914; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 138 sg. La più antica attestazione della voce germanica è la glossa *smirl*: *nisus* (XII sec.), BEZZOLA, *op. cit.*, p. 138 n. 5, che spiega l'it. *smerlo* (XIII sec., GIAMBONI), *ismerlo* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*). La voce lat. *nīsus* (che ricorre anche in I, p. 27, r. 27, *passim*), donde l'it. *niso* (XIV sec, BOCCACCIO), risale al nome mitologico di *Nīsus* (gr. Νῖσος), re di Megara, padre di Scilla, la quale tagliò il capello porpureo del padre da cui dipendeva la sorte dello Stato e lo diede al nemico di lui Minosse, per la qual cosa Niso fu mutato in uno sparviero e Scilla in airone bianco (? *Ciris*), OV., *Met.* VIII 8 sgg.; VERG., *Georg.* I 404 (come sparviero); cfr. *DEI.* IV, p. 2588. Identica origine mitologica ha il lat. *Philomēla* (gr. Φιλομήλη) « usignolo », anche questo nel nostro testo ([...] *ut p h il o m e n e*, *calandre* (vedi n. 13), *alaude*, *sturnelli* (vedi n. 71), *meruli*, *cardilli* (vedi n. 24) *et cetere avicule*; I, p. 90, r. 17 sgg.), cfr. sard. *firumena*, *vilomena* « ailodola » (*AIS.*, c .497, pp. 922, 955), it. ant. *filomela*, *-ena* « usignolo » (XIV sec.), *DEI.* III, p. 1644.

(70) [...] *ut s p e r v e r i i*, *et qui dicuntur smeriliones* (vedi n. 69) (I, p. 29, r. 25). Cfr. fr. ant. *esprevier* «épervier» (XII sec., *Roland*), dal franc. **sparwāri* (cfr. alto ted. ant. id., ted. *Sperber*), lat. tardo *spervārius* (*Lex Sal.*), passato al sic. *sprivèri*, *spruvèri* (TRAINA, pp. 424, 425), calabr. *spruvèri*, *-u* (ROHLFS II, p. 291), pugl. ant. *sprovieri* (*Sydrac otrant.*), sa'ent. *spruvièri*, *sproviè-ri*, *spurièri* (ROHLFS, *VDS.* II, pp. 683, 686), nap. ant. *spriviere* (BEZZOLA, *op. cit.*, p. 135), nap. *spruvièrë* (ALTAMURA, p. 235), ecc. Da un fr. ant. **espreveter* «cacciare con lo sparviero» [cfr. *espreveteur* «chasseur à l'épervier», *espreveterie* «chasse à l'épervier» (GODEFROY), lat. medioev. *sparavetor* (a. 1334), associato a *falconerius* e *astorerius* negli *Stat. Vercell.*, BEZZOLA, *op. cit.*, p. 135 n. 1] si spiega il sic. ant. *spruvictari*: *acipitror* [...] *cum a[n]cipitre venari*, *spruvictari*, *a ci*, *quod est cura*, *idest tedium vel anxietas cordis*, *que inpulit hominem ad somnium vel ad vagare* (a. 1348, SENISIO; MARINONI, *op. cit.*, pp. 125, 256).

(71) [...] *et ut modi picarum et s t u r n e l l i et similes* (I, p. 20, r. 20); [...] *ut vanellis* (vedi n. 73), *plueriis* (vedi n. 66), *coturnicum modis*, *s t u r-*

tertiolus «terzuolo» (72), *ubletus* «hobereau» (72*), *vanellus* «vanello» (73), *victicocy* «beccaccia» (74) e infine il nome di un mammifero: *furectus* «furetto» (75). Alla terminologia venatoria si riferiscono anche: *capellus* «cappuccio del falco» (76), *carneria* «carniera» (77),

n e l l i s, alaudis, cozardis (vedi n. 51), *passeribus, cardillis* (vedi n. 24) *et similibus* |...| (I, p. 29, r. 23 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *sturnel* « étourneau », prov. *estornel*, catal. *estornell*, dal lat. tardo *sturnellus, -a* (ANTHIM.); passato all'it. *stornello* (DANTE), sic. *struneḍḍu* (TRAINA, p. 436), calabr. *sturn(i)eḍḍu* (ROHLFS II, p. 310), contro il salent. *sturnu* « stornello » (ROHLFS, *VDS*. II, p. 716), pugl. ant. *asturni* pl. (a. 1496, *Libro rosso*) (ibid. III, p. 892), sic., calabr. *sturnu* agg. « (di cavallo) storno », dal lat. *sturnus* « stornello » (PLIN.). Vedi anche *starna* n. 30.

(72) *Sed t e r t i o l i s et minoribus inter falcones* |...| (I, p. 172, r. 20 sg.). Cfr. fr. ant. *t(i)erçuel* «tiercelet» (XII sec.), da un lat. **tertiolus* (da *tertius*); passato all'it. *terzuolo* « maschio di alcuni uccelli da preda » (XIII sec., GIAMBONI), calabr. sett. *trizzuòlu* « specie di falco » (ROHLFS II, p. 109); *REW*. 8678; *DEI*. V, p. 3770; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 141.

(72*) Vedi n. 141.

(73) |...| *ut v a n e l l i s, plueriis* (vedi n. 64), *coturnicum modis, sturnellis* (vedi n. 71) |...| (I, p. 29, r. 23 sgg.), *passim*. Cfr. picc. ant. *vaniel* « *crécerelle* » (circa 1225), fr. ant. *vannel* « vanneau » (XIV sec.), da un lat. **vannellus*, diminuitivo di *vannulus*: λικνίφιον (Glosse), a sua volta da *vannus* « crivello », *FEW*. XIV, p. 58 (vedi *vane* n. 92 e **hoche-vanel(e)* n. 142); passato all'emil. ant. *vanella* « pavoncella (*vanelus*) » (a. 1316, a Parma), SELLA, *Gloss. lat. emil.*, p. 379, it. *vanello* (a. 1770, Bomare) « pavoncella » (XVII sec., OUDIN, N. VILLANI), ALESSIO, in *DEI*. V, p. 3986 |non da un gall. **vannallus* «rondine», *REW*. 9140; cfr. GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 878; DAUZAT, p. 740|.

(74) |...| *et alie* |sc. *aves*| *habent longum et rectum* |sc. *rostrum*|, *ut v i c t i c o c y ,picacie* (vedi n. 64) *et huiusmodi* |...| (I, p. 72, r. 30 sg.). Cfr. fr. ant *witecos, videcos, huitecox*, norm. *videcoq* (*Oxford Engl. Dict.*), *videcoc* «coq de bruyère » (GODEFROY), dall'ingl. ant. *wuducoc(c)*, *wude-* (circa 1100), ingl. *woodcock* « beccaccia (*scolopax rusticula*) », da *wood* « bosco » « legno » e *cock* (dal fr. *coq*) « gallo »; cfr. il ted. *Waldshnepfe* « beccaccia », da *Wald* « bosco » e *Schnepfe* « beccaccia », e il gr. mod. ξυλόκοττα « beccaccia » (da ξύλον « legno » e κόττα « gallina »).

(75) |...| *aut habent animalia quadrupedia domestica et agrestia, scilicet modum canum, leopardos, linces, lutrias* (vedi n. 18), *f u r e c t o s et alia plura* (I, p. 4, r. 27 sgg.). Cfr. fr. *furet* (XIII sec., *Rose*), dal fr. ant. *fur* «ladro» (lat. *fūr*); passato all'it. *furetto* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), *DEI*. III, p. 1737 |contro l'indigeno *foionco*, dal lat. **fūriunculus*, diminutivo del tardo *fūr(i)ō -ōnis*, *DEI*. III, p. 1676|, sic. *firettu, fireti, frettu* « animale che dà la caccia ai consigli, furetto» (TRAINA, pp. 175, 180); ingl. *ferret*.

(76) *Est autem c a p e l l u m quoddam formatum de corio secundum formam capitis falconum ad continendum caput ipsorum usque ad collum, rostrum et*

credentia «sorta di laccio» (78), *fileria* «lacciuolo» (79), *iacti* «geti» (80), con l'aggettivo *iacticius* (81), *longa* «lunga» (82), *loyrus* «logo-

naribus exclusis ab eo (I, p. 236, r. 24 sgg.), *passim*. Da un norm. **capei* = fr. ant. *chapel* « chapeau » (XI sec., *Voyage de Charl.*), cfr. (Le Havre) *capel*, *kapyō*, *FEW* II, p. 287, dal lat. tardo *cappellus* (IX sec., Glosse), rifatto sul femminile *caippella* (da *cappa*), passato al lat. medioev. *capellus* (a. 1255, a Bologna), Sella, *Gloss. lat. emil.*, p. 70, *cappellus* (a. 1325, a Napoli), Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 118, ecc., it *cappello* (XIV sec., M. Villani), sic., calabr., ecc. *capeḍḍu*, *DEI*. I, p. 742.

(77) ***Habeat preterea unam bursam ad cingulum suum, in qua reponet*** *carnes, que ideo dicitur* ***c a r n e r i a*** (I, p. 164, r. 25 sg.); |...| *ipse falconarius* ***habet in c a r n e r i a*** *sua coxam unam galline aut alias carnes idoneas supradictas in capitulo nutriendi falcones nidasios* (vedi n. 106) (I, p. 169, r. 23 sg.); |...| *et illa* ***c a r n e r i a*** *pendat inferius* |...| (II, p. 77, r. 32 sg.), *passim*. Da un norm. *carniere* = fr. ant. *charniere* « gibecière » (a. 1306), cfr. picc. ant. *carniere* « carnaio » (a. 1226), ecc., dal lat. *carnārium*, *FEW*. II, p. 382 sg.; passato all'it. *carniera* (*carniere* m., XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*) « tasca o borsa dei cacciatori » (XVII sec., Oudin) |contro l'indigeno *carnaio*|, cfr. *gibeceria sive carneria* (a. 1353, *Inv. Avignone*), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 127, 267, e con altra accezione sic. *carnera* « carnaio, strage, carneficina » (Traina, p. 116) |contro l'indigeno *carnara*, *carnala* « carnaio »|, salent. *carnera* « ossaio » (Rohlfs, *VDS*. I, p. 115). Per il sinonimo *bouge*, vedi n. 157.

(78) *Et ille qui non tenet falconem, debet explicare* ***c r e d e n t i a m***, *et ille vero, qui tenet falconem, debet retinere globum* ***c r e d e n t i e*** *et sinere explicari debet* (II, p. 16, r. 19 sgg). Cfr. fr. ant. *creance* « credit, confiance » « épreuve, essai » «terme de fauconnerie, ligne attachée à la laisse d'un faucon» (XIV sec., *Modus*), dal lat. **credentia*, *FEW*. II, p. 1303.

(79) *De funicolo ligandi falconi, quando loyratur* |...| *Funiculus autem iste dicitur* ***f i l e r i a*** (II, p. 9, r. 22 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *filiere* f. « lacet » « cordeau long d'environ dix toises, avec lequel on retenait l'oiseau qu'on devait instruire », *filier* m. « filet » (Godefroy), e cfr. picc. ant. *filiere* f. « sorte de maladie du faucon », da *fil* « filo » (*FEW*. III, p. 526 sg.); passato al sic. *fileri* m. « corda dello zimbello » (Traina, p. 174). Anche il sic. *filaci* « bandolo della matassa » (ibid.) |che abbiamo riportato al gr. mod. χεφαλάκι (diminutivo di χεφαλή « testa » e « bandolo », Brighenti); Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 307, per aplologia| potrebbe derivare dal fr. ant *filage* « fil » (Godefroy), cfr. sic. *ntilaci* « tela rada », dal fr *entoilage* (a. 1755), Traina, p. 290.

(80) [...] *laquei, qui dicuntur* ***i a c t i*** |...| (I, p. 145, r. 29 sg.); *De* ***i a c t i s*** (I, p. 150, r. 28 sgg.), *passim*. Latinizzazione del fr. ant. *gies* pl. « jets » (XII sec., *Alexandre*), deverbale di *geter* « jeter » (X sec., *Eulalie*), dal lat. *-iectāre* (dai composti con *iactāre*), Dauzat, p. 419; *DEI*. III, p. 1795, s.v. *gettare*; passato all'it. ant. *iecti de sparvire* (XIII sec., Jacopone), *geti* m. pl. « correggioli che si mettono alle zampe degli uccelli di rapina e ai quali si attacca la lunga » (XIV sec., Bencivenni, Boccaccio), lat. medioev. *quicumque*

ro» (83), *tiratorium* (84), *tornettus* (85). Alla terminologia anatomica

ceperit avem habentem z e t o s (e *g e p t o s*) *vel sonaglos* (a. 1250, 1260, a Bologna), SELLA, *Gloss. lat. emil.*, pp. 163, 399, *Quod si avis amissa antequam se recipiat in pristinam libertatem, volando per arbores cum g e t t i s et sonaliis* [...], *Constit. Fed. Regis Siciliae*, c. 115 (DU CANGE), BEZZOLA, *op. cit.*, p. 143, venez. *ẓeti* (XVI sec., CALMO), ecc.; *DEI.* III, p. 1795; PRATI, *VEI.*, p. 484 s. il sic. ant. *ẓetti* (DE GREGORIO, *Il libro dei vizi e delle virtù*, Torino 1895, p. 265), *xecti di auchellu* « *pedica, compes* » (XVI sec., SCOBAR), *xecti di uccelli* « *pedagnole*; *lazecti da pigliar uccelli* » (a. 1522, N. VALLA). TRAPANI, *op. cit.*, p. 257 sg., sic. (S. Fratello, Nicosìa) *scetti*, *hietti* « laccioli » (GIOENI, p. 249), *chietti*, *cieti* (sic) | = *lazzolu* | « lacciuolo » (TRAINA, pp. 127, 132), si spiegano foneticamente con una contaminazione con i riflessi di **flecta* « treccia » (da *plecta* incontratosi con *flectere*), cfr. sic. *scetta*, ecc.; ALESSIO, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 78.

(81) [...] *quod habeat i a c t i c i o s laqueos in pedibus* [...] (I, p. 166 r. 17). Cfr. fr. ant. *getïs* agg. « qu'on lance », da *getee* « getto » (GODEFROY).

(82) *De l o n g a* (I, p. 151, r. 24 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *longe* « lanière » (XII sec., CHRESTIEN DE TROYES), dal lat. *longa* [sc. *corrigia*]; passato al venez. ant. *lunza* « correggia di cuoio » (a. 1275), SELLA, *Gloss. lat. it.*, p. 337, it. *lunga* « striscia di cuoio col quale si teneva legato il falcone » (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*); *DEI.* III, p. 2285; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 143.

(83) [...] *non revocet falconem ad aironem* (vedi n. 39) *captum cum l o y r o* [...] (II, p. 145, r. 6 sg.), *passim*; *l o y r a r e* (*passim*). Cfr. fr. ant. *loire* « appât pour le faucon » (XII sec., R. DE MOILIENS), *loirier* « terme de fauconnerie, dresser au leurre » (GODEFROY), fr. mod. *leurre* (da un anteriore **lourre*), dal franc. **lōPr* (cfr. medio alto ted. *luoder* « Lockspeise », ted. *Luder*), GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 557; *FEW.* XVI, p. 485; KLUGE-GÖTZE, *EWdSpr.*, p. 463; passato all'it. *lógoro* (DANTE), sic. ant. *loyru di cachaturi* « *signaculum* », *loyriari* « *signaculo ciere* » (XVI sec., SCOBAR), sic. *alloirari* « chiamare i falconi », *allòira* « richiamo che si faceva ai falconi », TRAPANI, *op. cit.*, p. 207; *DEI.* III, p. 2264; PRATI, *VEI.*, p. 591; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 144.

(84) *De tiratorio* (I, p. 192, r. 25 sgg), *passim*. Cfr. fr. ant. *tireoire* f. « terme de fauconnerie, objet propre à attirer l'oiseau pur le prende au poing » (GODEFROY), da *tirer* « tirare ». Accezione diversa ha l'it. *tiratoio* (dei panni) e l'it. merid. *tiratore, -ure* = fr. *tiroir* « cassetto », *DEI.* V, p. 3800.

(85) *De iactis* (vedi n. 80) *longa* (vedi n. 82) *t o r n e t t o et campanella* (I, p. 148, r. 30 sgg.); *De t o r n e t t o* [...] *Est autem t o r n e t t u m quoddam de duobus annulis compositum, girantibus in se invicem* [...] (I, p. 152, r. 18 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *tornet* « dévidoir » « tourniquet » (GODEFROY), da *torner* « tourner, girare » (lat. *tornāre*); passato al sic. *turnettu* [= *cirímulu*] « girarellina del cembalo » « dischetti di checchessia » (TRAINA, pp. 135, 466), sal. lent. *turnèlta* « specie di balestra per il tiro agli uccelli » (ROHLFS, *VDS.* III, p. 1065).

degli uccelli vanno ascritti: *anca* «anca, gamba» (86), *cera* «ciera» (87), *focile* « focile » (88), *gorgia* « gola » (89), *plumagium* « piumag-

(86) *Membra vero officialia exteriora avium, que sensui subiacent, in maiori parte sunt huiusmodi: caput, oculi, aures, nares, rostrum, collum, spatule, ale, pectus, latera, venter, qui et ovaria dicitur, anus, coxe, tibie, pedes, digiti, dorsum, lumbi, a n c h e, peruncium* |cfr. *De peruncto*, I, p. 80, con l'etimologia|, *cauda et alia huiusmodi* (I, p. 65, r. 4 sgg.); |...| *inter duo ossa a n c h a r u m* |...| (I, p. 89, r. 21), *passim*. Cfr. fr. *hanche* (XII sec.), dal franc. **hanka* (basso ted. *hanke* « der obere Teil am Hinterfuss des Pferdes »), *REW*. 4032; Gamillscheg, *EWfrSpr*., p. 505; *FEW*. XVI, p. 141 sg.; passato all'it. *anca* (Dante), it. merid. *anca* (anche « gamba »), sardo, corso, prov., catal., sp. (XV sec.) *anca*, basso *anka* « Bein », *DEI*. I, p. 186 sg.; Corominas I, p. 200 [non dai lat. *ancus*, *REW*. 446|.

(87) *Color autem pedum respondit colori illius loci in rostro, qui locus dicitur c e r a. Accidit tamen, quod color pedum et c e r e in aliquibus falconibus discordant a plumagium* (vedi n. 90) *et invicem, scilicet color pedum a c e r a* (I, p. 131, r. 27 sgg.). Cfr. fr. ant. *chiere* « tête, visage » « mine » (XI sec.), dal lat. tardo (VI sec.) *cara* (dal gr. κάρα «testa » e « aspetto ») |donde prov., catal., sp. *cara*, sic. *cara* | = *facci*| « faccia » (Traina, pp. 114, 167)|; passato all'it. *cera* (*la fresca* — Jacopo da Lentino), *cera* (XIII sec.) «viso nel colore, nell'espressione ». *DEI*. II, p. 480; Prati, *VEI*., p. 258, calabr. *cèra, cira* « ciera, viso, volto » « aspetto non piacevole », *fari cera a unu* «fargli buon viso », *fara cera* « impaurire, intimorire », *ncera* avv. « di fronte » | = fr. ant. *en chiere* « en face »|, *accerari* « affrontare » « interrompere il cammino alle vacche, mettendosi loro di fronte» (Rohlfs I, pp. 184, 212; II, pp. 79, 429, 440), sic. *a ciru* « per bene, a modo » (Traina, p. 134).

(88) *De medulla aanda falconi. Sunt etiam aliqui, qui ad maius delectamentum falconis, postquam paverint ipsum super aironem* (vedi n. 39) *et levare volunt ipsum desuper aironem, accipiunt de duobus f o c i l i b u s ale maius focile et frangunt ipsum utrumque prope utramque extremitatem, et tunc preponunt pilosam extremitatem penne alicuius per strictius foramen illius ossis, expellentes medullam quam dant falconi* (II, p. 144, r. 28 sgg.), *passim*. Cfr. it. ant. *focile* « osso della gamba e del braccio: tibia e fibula, ulna e radio » (XIV sec., *Volgar. Ras.*), fr. *focile* (a. 1534). Il significato originario della voce sembra essere stato quello di « soffione, canna traforata da soffiare nel fuoco », quindi da un lat. **focīlis* |sc. *tubus*|, che spiega il fr. ant. *foisil* « tube à lancer le feu grégeois » (Godefroy) « soffione (in senso militare) », e perciò probabilmente si tratta di un francesismo. Una connessione diretta col fr. *foisil* « Feuerstein » (*FEW* .III p. 650 sg.), sic. *ficili* « acciarino » è semanticamente meno convincente. Ma vedi anche il *New English Dictionary*, s.v. *focile*.

(89) |...] *in gutture seu in gula, que g o r g i a dicitur* [...| (I, p. 60, r. 7 sg.), *passim*, e, con altra accezione, *Calefactus itaque huiusmodi carnes in scia que g o r g i a dicitur* (I, p. 60, r. 7 sg.), da confrontare con *utrinque continent ossa lata, concava desubtus, que dicuntur ossa ancharum* (vedi n. 86), *habentia circa sui medium quandam concavitatem, que vo-*

gio » (90), *speronus* « sprone » (91), *vane, vani* « vanni » (92) ed altri termini tecnici relativi alle penne, come *bracales* (93), *corales* (94), *empiniones* (95), *saxellus* (96), e ai piedi dei palmipedi, come l'ag-

catur s c i a (I, p. 79, r. 28 sgg.), dal lat. tardo *scia* (PLIN. VAL.) per *ischias* « osso *scio* », ALESSIO, *Postille al DEI.*, p. 139. Cfr. fr. (ant.) *gorge* « gola » (XII sec.), dal lat. tardo (IV sec.) *gurga* per *gurges -itis* [donde anche l'it. *gorga* ecc.]; passato all'ingl. *gorge* (già medioev.), it. *gòrgia* (XIII sec., GIAMBONI), nap. *gòrgia* « gola » (ALTAMURA, p. 127), piem. *gòrgia* « strozza » (LEVI, p. 145), ecc., *DEI.* III, p. 1847. Dal fr. ant. *engorgier* « avaler, dévorer, engloutir » « enfoncer dans la gorge » « gorger » (GODEFROY), documentato a partire dal 1200 circa (*FEW.* IV, p. 337), deriva il sic. *ngurgiari* « ingoiare, ingollare » « gorgheggiare » (TRAINA, p. 284).

(90) (*passim*). Cfr. fr. *plumage* (XIV sec., *Modus*), derivato da *plume* « penna » (lat. *plūma*), DAUZAT, p. 567; passato tardi all'ingl. *plumage* (a. 1481), it. *piumaggio* (XVI sec., SODERINI), *DEI.* IV, p. 2959.

(91) [...] *ut cornu, valde simile s p e r o n i suorum pedum* [...] (I, p. 68, r. 1). [...] *quod dicitur s p e r o n u s* (I, p. 83, r. 21). Cfr. fr. ant. *esperon* « éperon » (XII sec., *Roland*), dal franc. **sporō*, cfr. lat. tardo *sporonus* (VIII sec., Glosse), passato all'it. *sperone* (XIII sec., GUITTONE), *sprone* (DANTE), sic. *spiruni* (TRAINA, p. 423), calabr. *spirune, -i, špirunu* « sprone (del gallo) » (ROHLFS II, p. 287), nap. *spëronë* id. (ALTAMURA, p. 232); salent. *sprone* « pollone, bastardo della vite » (ROHLFS, *VDS.* II, p. 682).

(92) *Relique* [sc. *penne*] *vero quatuor subsequuntur has duodecim v a n a s seriatim ,que quatuor dicuntur corales* (vedi n. 94), *et sunt fere alterius forme et alterius coloris quam v a n e* (I, p. 101, r. 12 sgg.), *passim*; *Penne maiores alarum* [...] *vocamus v a n o s* [...] (I, p. 129, r. 10 sg.). Cfr. fr. *vannes* f. pl. « penne maestre », da *van* « vaglio » (III sec.), dal lat. *vannus* id. [con allusione al battere delle ali]; passato all'it. *vanni* m. pl. id. (DANTE), *DEI.* V, p. 3987. Vedi anche *vanellus* n. 73 e **hoche-vanel(e)* n. 142. Cfr. *saxellus* n. 96.

(93) *Plume, que sunt sub maioribus pennis caude, que vocantur b r a c a l e* (sic) [...] (I, p. 126, r. 31 sg.). Cfr. fr. ant. *braiel* m. « ceinture » « le milieu du corps appelé ceinture », *braiele* f. « ceinture placée au-dessous des braies » (GODEFROY), dal lat. medioev. *bracāle* « braca » (a. 862, a Bobbio; a. 1252, a Viterbo), SELLA, *Gloss. lat. emil.*, p. 47; *Gloss. lat. it.*, p. 79, donde l'it. ant. *bracale* « attinente a brache » (XVI sec., ANT. ALAMANNI), *DEI.* I, p. 581, sic. *vracali* m. « braghiere » (TRAINA, p. 483); derivato dal gallo-lat. *brāca*, come il lat. tardo *bracīle* (*redimiculum est quod subcinctorium sive b r a c i l e nuncupamus*, ISID., *Orig.*, XIX 33, 5).

(94) [...] *quatuor* [sc. *penne*] *magis propinque corporis, que dicuntur c o r a l e s* [...] (I, p. 99, r. 23 sg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *coral* « du coeur » (GODEFROY), al posto del lat. medioev. *cordiālis* (vedi *DEI.* II, p. 1105).

(95) *Sunt preposite quatuor parve penne et dure, in ala posite* [...] *Hec quatuor vocantur e m p i n i o n e s, et sunt minores pennis et maiores plumis* (I, p. 100, r. 16 sgg.); *E m p i n i o n e s* [...] (I, p. 103, r. 13 sgg.). Certamente in relazione col fr. *empeigne* (*empeine*, XIII sec., DE GARLANDE) « tomaio », dal

gettivo *corialis* (97), ed altri aggettivi, come quelli relativi al colore del piumaggio: *biseus, bisus* «bigio» (98), *brunus* «bruno» (99), *falvus* « falvo » (100), *griseus* « grigio » (101), *saurus* « soro » (102), col derivato *sauricia* (103), *cannavacius* «canapino» (104), e inoltre *griniosus* (105), *nidasius* «nidiace» (106), *ramagius* «ramace»

lat. *pecten* « pettine », *REW*. 6328; passato al sic. *mpigna* (Traina, p. 255), calabr., pugl. *mpigna* (Rohlfs II, p. 58; de Vincentiis, p. 118), nap. *mpigna* (Altamura, p. 149), abr. *mpegnë* f. id. (Bielli, p. 207), e cfr. sardo *empenna, empinna*, sp. *empeine* «addome, pettignone» e «collo del piede», catal. *empenya*, port. *empenha*, Corominas II, p. 239 sg.; IV, p. 922, dove è ricordato anche il basco (XVI sec.) *oin-orrazi* « empeine del pie » (alla lettera « peine del pie »), che conferma l'etimologia da *pecten*, contro altre spiegazioni meno convincenti.

(96) *Ultima* |sc. *penna*| *harum decem dicitur s a x e l l u s* |...| (I, p. 99, r. 28), *passim*. Probabilmente latinizzazione (su *saxum*) di un norm. **sassel* (cfr. *sasset*, a 1375), diminutivo di *sas* (*saaz*, XIII sec., *seas*) « staccio, crivello » (lat. tardo *crībrum sētācium*, nelle Glosse), con l'evoluzione sematica che appare in *vane* (vedi n. 92).

(97) *Hii habent digitos pedum c o r i a l e s et corium* |...| (I, p. 8, r. 21), *passim*. Cfr. fr. ant. *cuiral* « cuir » (Godefroy), dal lat. *corium* « pelle, cuoio » (cfr. *coriāceus, coriārius*).

(98) (I, p. 132, r. 31), *passim* = fr. *bis* (XII sec., *Roland*), *REW*. 3873.

(99) (I, p. 131, r. 20), *passim* = fr. *brun* (XII sec.), dal germ. occid. **brūn*, cfr. lat. tardo *brūnus* (Glosse di Reichenau).

(100) (I, p. 131, r. 15), *passim* = fr. *fauve* (XII sec.), (vedi n. 136), dal franc. **falw*, cfr. lat. tardo *falvus* (IX sec., Iscriz.).

(101) (I, p. 127, r. 10), *passim* = fr. *gris* (XII sec.), dal franc. **gris*, cfr. lat. tardo *grīseus* (a. 874, a Montecassino), Du Cange.

(102) (I, p. 121, r. 32,), *passim* = fr. ant. *sor* « saur » (XII sec.), dal germ. **saur*, cfr. lat. tardo *saurus* (VIII sec.).

(103) *Et quidam* |sc. *lanerii*| *sunt grisei* (vedi n. 101) *coloris et habent maculas grossas, nigras, albedine marginatas et per transversum, qui post mutationem eorum efficiuntur deteriores, quam fuerant in s a u r i c i e, quia non sunt ita audaces neque ita veloces* (I, p. 134, r. 19 sgg.), *passim*, latinizzazione (col suffisso *-itia*) del fr. ant. *sorage* « état d'un oiseau de proie, qui n'est pas encore mué et qui a encore le pelage roux de sa première année » (Godefroy).

(104) |...| *inter album et griseum* (vedi n. 101) *ab aliquibus dicuntur c a n n a v a c i i*, I. p. 127, r. 9 sg.); |...| *valde guttati fiunt c a n n a v a c i i* (I, p. 127, r. 21), *passim*. Cfr. fr. ant. *chanevace* agg. «de chanvre » (Godefroy), dal lat. *cannabis*.

(105) *Qui* |sc. *falcones*| *dicuntur apud nos vulgari vocabulo g r i n i o s i* (1, p. 135, r. 11). Cfr. fr. ant. *gringnous* (XII sec.), *grignos* « grognon, rechigné, mécontent, en colère » (Godefroy), dal fr. *grigner* « plisser les lèvres » (XII sec.), dal franc. **grīnan* (cfr. ted. *greinen*), *FEW*. XVI, p. 67 sgg. Dal fr. ant. *engrainier* « mécontenter, irriter » «s'irriter» (XII-XII sec.), per contaminazione

(107). Alla terminologia dell'avifauna appartengono infine alcuni verbi, come *abbeccare* (108), *agrifare* (109), *bloire* (110), *brancare* (111),

col fran. **gram* (*FEW*. XVI, p. 50 sg.; GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 482, s.v. *grain*) deriva il sic. *ngrignari* « digrignare » (TRAINA, p. 283), calabr. *ngrignari* « maltrattare con atto sdegnoso », rifl. « corrucciarsi, sdegnarsi » « basire dal freddo » « crepar dal piangere, piagnucolare » (ROHLFS II, p. 91), e cfr. inoltre sic. ant. *scregna, scrignamentu* « *derisio* » (= sic. *sgrignu* « grigno ») (a. 1348, SENISIO; MARINONI, *op. cit.*, pp. 119,254). Il sic. *grignusu* « crinuto » è invece un derivato da *grigna* « crine, criniera » (TRAINA, p. 199).

(106) *De differentiis falconum n i d a s i o r u m et ramagiorum* (vedi n. 107) (I, p. 134, r. 29 sgg.); |...| *falcones n i d a s i o s* (I, p. 169, r. 24); |...| *in ramagio, in n i d a s i o* |...| (I, p. 201, r. 17), *passim*. Cfr. fr. *niais* « faucon qui a été pris au nid, qui n'a pas encore volé » (circa 1265, BR. LATINI); passato al prov. *niaic, nizaic*, it. *niaiace* (BR. LATINI) |rifatto su *nìdio* « nido »|, da un lat. **nīdāx -ācis*, *FEW*. VII, p. 113 sgg.; *DEI*., IV, p. 2584, forse modellato su *rapāx* |sc. *avis*|. Le difficoltà di ordine morfologico inerenti a tale ricostruzione non sono sfuggite al VON WARTBURG, *loc. cit.*, ma il lomb. *niasc* « nido » (col suffisso *-āceus*) è semanticamente lontano. Potrebbe invece trattarsi di un lat. **nītāx*, tratto regolarmente da *nītor* « mi arrampico », cfr. *nītēla* glossato col gr. δενδροβάτης.

(107) |...| *in falcone capto silvestri seu r a m a g i o* |...| (I, p. 221, r. 16); *Falco itaque captus agrestis seu r a m a g i u s* (I, p. 201, r. 19 sg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *ramage* « sauvage » (circa 1200), *FEW*. X, p. 46, da un lat. **rāmāticus* (su *volāticus*), passato all'it. *ramace* (BR. LATINI), modellato su *nidiace* (vedi nn. 6, 106).

(108) |...| *debet a b b e c a r e carnes super loyrum* (vedi n. 83) |...] (II, p. 209, r. 28); |...| *iterum pascatur, sin autem, a b b e c a r i poterit super loyrum et iterato iactari* (II, p. 247, r. 22 sg.); [...| *mordicationes sive, ut ita dicam, a b b e c a t i o n e s* |...] (I, p. 171, r. 3), *passim*. Cfr. fr. *abéquer, abecquer* (XII sec., var. *abechier*) « imbeccare », picc. *abeker*, accanto al fr. *bequer* (*bequier, bechier*) « beccare », *FEW*. I, p. 306 sgg., s.v. *beccus*; passato al sic. ant. *abbeccari cunsintendu* « *temere assentiri, imprudenter concedere* » (XVI sec., SCOBAR), TRAPANI, *op. cit.*, p. 113.

(109) [...| *horripilant plumas a g r i f a n d o se* |...] (I, p. 117, r. 25 sg.). Cfr. fr. ant. *agrifer* « prendre avec les griffes, griffer » (GODEFROY), fr. *griffer* (a. 1606), prov. *grifar* « saisir » (a. 1318), dal norm. ant. *griff* « patte, griffe », picc. ant. *gris* pl., *FEW*. XVI, p. 77, s.v. **grīpan* (franc.) (= anglosass. *grīpan*, alto ted. ant. *grifan* « greifen »); passato al sic. *aggrifari* « rapire, involare » (TRAINA, p. 53), *REW*. 3871; *DEI*. I, p. 88; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 140 n. 2.

(110) *Sunt oculi ipsorum* |sc. *falconum*| *contengendi et claudendi, ne hominem videant, et huiusmodi opus appellatur ciliare* (vedi n. 112) *seu b l o i r e* (I, p. 146, r. 31 sg.). Cfr. fr. *éblouir* (*esbleuir*, XII sec., *Alexandre*, con influsso di *bleu*) « abbagliare », fr. ant. *esbloer* « éblouir, troubler, obscurcir » (GODEFROY), derivato dal franc. **blaudi* « debole » (cfr. ted. *blöde* « debole di vista », ecc.), DAUZAT, p. 261.

(111) *Per pedes et ungues pugnant et defendunt se percutiendo, dilaniando,*

ciliare, deciliare (112), *deplumare* (113), *exaureare* (114), *mutare, muta* (115), *raspare* (116), *traynare, trayna* (117) e infine *hinire* « nitrire »

b r a n c a n d o, opponendo ipsos |...| (I, p. 115, r. 11 sg.); *Sed aves rapaces b r a n c a n t et vulnerant cum pedibus* |...| (ibid., r. 22 sg.); *Et postquam b r a n c a v i t illas carnes* |...| (II, p. 12, r. 33), *passim*. Forse da un norm. **branquer*, derivato da *branque* = fr. *branche* (XII sec., *Roland*), cfr. fr. dial. (Yonne) *abrancher*, lim. *abrancar*, *FEW*. I, p. 497, dal latino tardo *branca* « branca delle fiere » (*Gromat.*), e l'it. ant. *brancare* (XIV sec., Fazio), *abbrancare* (*Rime ant.*), da *branca* « zampa, artiglio », che può bene essere una voce indigena, *DEI*. I, p. 588.

(112) (*passim*). Cfr. fr. *ciller* (XII sec.), *déciller, dessiller* (XIV sec.), nel senso di « (dé)coudre les paupières du faucon », da *cil* (lat. *cilium*).

(113) (*passim*). Cfr. fr. *déplumer* (*desplumer*, XIII sec., Br. Latini), da *plume* « penna » (lat. *plūma*).

(114) |...| *aquilas et alias aves rapaces, que circa medium diem sublime volant, precipue in estate et in diebus calidis ad refrigerandum se in sublimi et e x a u r e a n d u m* (I, p. 112, r. 14 sgg.); |...| *et alias aves, que calore crescente consueverunt sursum e x a u r e a r e* |...| (II, p. 196, r. 13 sg.). Cfr. fr. ant. (*s'*)*essorer* « s'élancer dans l'air », dal lat. **exaurāre* (da *aura*) « esporre all'aria », *REW*. 2941; *FEW*. III, p. 262; passato all'it. ant. *sciorare, sorare* « volare a giuoco (dei falconi lasciati volare senza avere avanti la preda) » (*Crusca*, Oudin), Prati, *VEI*., p. 885; forse anche calabr. *sciurare* rifl. « sfogarsi a parole », tr. « rimproverare » (Rohlfs I, p. 269).

(115) (*passim*). Cfr. fr. *muer* (XII s c., *Roland*), *mue* (XII sec., Chrestien de Troyes), già con il senso specializzato dell'it. *mudare, muda* (XIII sec.), dal lat. *mūtāre* « cambiare », Dauzat, p. 490; *DEI*. IV, p. 2524; Prati, *VEI*. p. 680; Bezzola, *op cit.*, p. 142.

(116) *Alie r a s p a n t cum pede et cum rostro* |...| (I, p. 20, r. 17); |...| *Ad scalpere et r a s p a r e* |...| (I, p. 88, r. 4); |...| *r a s p a n t et scalpant ex utroque pede* (I, p. 88, r 15); |...| *minus poterit rumpi unguibus falconis r a s p a n t i b u s caput* (I, p. 148, r. 12 sg). Dal franc. **raspōn* (cfr. alto ted. ant. *raspōn*) « raschiare », da cui il fr. *râpe* (*raspe*; cfr. *raspa* «raspo dell'uva », a. 1202, Du Cange), prov. *raspar*, it. *raspare* (XIII sec., a Padova, Sella, *Gloss. it. lat.*, p. 473; XIV sec., Fazio), sic. ant. *raspari* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 69, 107, 251), sic. *arraspari*, calabr. *raspari*, ecc.; Dauzat, p. 611; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 740; *DEI*. V, p. 3210; Prati, *VEI*, p. 816.

(117) *T r a y n a r e est documentum quoddam, quo aves rapaces addiscunt capere aves aut bestias similes t r a y n e, etiam tales, quales naturaliter capere non auderent* (II, p. 44, r. 20 sgg.), *passim*. Cfr. fr. ant. *traïner* « traîner », *traïne* « traîne » (XII sec.), dal lat. **tragīnāre* (da **tragere* per *trahere*, per contaminazione con *agere*), *REW*. 8837; Dauzat, p. 719; passato all'it. *trainare*, ecc.; cfr. anche sic. *traina* « funicella, lenza da pescare » (Traina, p. 457), calabr. sett. *trajina* « lenza che si trascina con la barca » (Rohlfs II, p. 336); *DEI*. V, p. 3855 sg.

(118). Poche altre voci si riferiscono al altre categorie concettuali, come *arco* |leggi *arço*| «arcione» (119), *cavilla* «cavicchio» (120), *coquilla* « conchiglia » (121), *maneria* « maniera » (122), *morsellus*

(118) |...| *neque h i n i a t* |sc. *equus*| *libenter, nam aves ad auditum hinitus aufugerent* (II, p. 77, r. 20 sg.). Cfr. fr. *hennir* (XII sec., *Roland*), dal lat. *hinnire* id., con *h-* d'origine espressiva, DAUZAT, p. 387; passato al sic. ant. *hinniri, hinnixiri*, sic. *finniri* (« Arch. Stor. Sic. » XV, p. 270), sic. *ciniri, finiari, hiniari, jiniari, iniari* (TRAINA, pp. 133, 175, 203, 206, 209), calabr. merid. *χiniari, sciniari*, (Molochio) *χinniari* id., bovese *χinizo* « nitrisco » [non dal gr. χηνίζω « schreien wie die Gans », ROHLFS, in « Byzantion » XIII, p. 550; *Diz calabr.* II, p. 246|; ALESSIO, in « L'It. Dial. » X, p. 155; « Rend. Ist. Lomb. » LXXII, p. 146; *Sulla latinità della Sicilia*, p. 97 |ma la voce non può essere indigena, perché l'Italia meridionale appartiene all'area dell'innovazione * *hinnītulāre*, che spiega bene anche l'it. *nicchiare* « dolersi, rammaricarsi, gemere », ALESSIO, *Postille al DEI.*, p. 21|.

(119) *Non portet sellam, que sit minus alta a r c o n i b u s suis* |...| (II, p. 77, r. 25 sg.); *Illius vero a r c o n i posteriori debet esse appensa carneria* (vedi n. 77) *grandis* |...| (ibid., r. 29, sg.). Cfr. fr. *arçon* (XII sec.), dal lat. **arciō -ōnis*, diminutivo di *arcus* « arco », DAUZAT, p. 46, pad. ant. *arcione* (a. 1058), *arzone* (a. 1154), it. *arcione* (XIV sec.), ecc.: *DEI.* I, p. 277; PRATI, *VEI.*, p. 56.

(120) |...| *quod c a v i l l a una lignea figatur in terram* |...| (I, p. 177, r. 5 sg.); |...| *figatur c a v i l l a una seu paxillus in terra* |...| (I, p. 215, r. 17 sg.). Cfr. fr. *cheville* (XII sec., MARIE DE FRANCE), prov. *cavilha*, dal lat. tardo *cāvīcula* (Glosse), dissimilato da *clāvīcula*; passato all'it. *cavìglia* « cavicchio » (XIV sec.), cfr. *cavilla, cabilla* (a. 1311, 1330, 1364, Curia rom.), SELLA, *Gloss. lat. it.*, pp. 96, 116, 142: *DEI.* II, p. 830, sic. *cavígghia* id. (TRAINA, p. 123), calabr. *cavíglia, cavígghia* id. (ROHLFS I, p. 177,), salent. *cavígghiu, -e* « cavicchio » (ROHLFS, *VDS.*, I, p. 126).

(121) Vedi n. 42. Cfr. fr. *coquille* (XIII sec., E. BOILEAU), dal lat. *conchylia* n. pl. (gr. κογχύλιον) per incontro con *coque* « guscio d'uovo » (XIII sec.); passato al salent. *cuquígghiu, -ë* m. « sorta di mollusco, tellina, vongola » (ROHLFS, *VDS.* I, p. 190; III, p. 940: gr. κογχύλιον; foneticamente escluso), molf. *chëquígghië* « nicchio, conchiglia, conca » (SCARDIGNO, p. 40), nap. *quaquíglia* f. « squilla (mollusco, conchiglia) » « procellaria (uccello) » (ALTAMURA, p. 190; senza etimologia), *squaquigliá* « l'aprirsi dei crostacei, lo schiudersi delle conchiglie » (l'ibid. p. 236).

(122) Vedi n. 45. Cfr. fr. *manière* (XII sec.), dall'agg. fr. ant. *manier* « qui se fait avec la main » « souple, habil », DAUZAT, p. 455, donde l'ingl. *manner*, l'it. ant. *maniero* « trattabile, piacevole » (XIII sec., GIAMBONI), *manièra* « sorta, specie, razza » (XIII sec., *Novellino*) « modo », *DEI.* III, p. 2349; PRATI, *VEI.*, p. 618 sg.; sic. ant. *pir maynera* « per modo » (a. 1375), LI GOTTI, *Volgare nostro siculo*, p. 108, *mainera*, G. CUSIMANO, *Poesie sic. dei sec. XIV e XV*, Palermo 1952, p. 200, calabr. *manèra* (ROHLFS II, p. 11), ecc.

«boccone» (123), *passagium* «passo, passaggio» (124), *tiso* «tizzone» (125), e poi *area* «nido rupestre» (126), *fontanetum* «fontana» (127), *placteria* «pianura» (128), *river(i)a* «fiume» (129).

(123) [...] *deponunt illam escam ante pullos et cum rostro in morsellos separant et porrigunt in rostra pullorum* (I, p. 60, r. 24 sgg.); [...] *morsellatim* [...] (I, p. 113, r .6,), modellato sugli avverbi latini (*paulatim*, ecc.). Cfr. fr. *morsel* « *morceau* » (XII sec.), diminutivo di *mors* (lat. *morsus*), DAUZAT, p. 485; passato all'it. *morsello* « bocconcello » (XIV sec., *Vita Barlaam*), *DEI.* IV, p. 2512; PRATI, *VEI.*, p. 671, sic. *murseḍḍu* « pezzetto » « carne di tonno seccata e salata, mosciame » (TRAINA, p. 263), salent. *mursiddu* « bocconcino » (ROHLFS, *VDS.* I, p. 373), nap. *murzillë* id. (ANDREOLI, p. 425), calabr. *mursieḍḍu, murz-* « colazione frugale che fanno i contadini nelle prime ore della mattina » (ROHLFS II, p. 70), sic. ant. *murcillari di matina* « *iento* », *murczillamentu* « *ientaculum* » (XVI sec., SCOBAR), TRAPANI, *op. cit.*, p. 213 sg.

(124) *Ubi abundant plus aves de passagio et ubi alie* (I, p. 47, r. 13). Cfr. fr. *passage* (XII sec., *Roland*), da *passer* « passare »; passato all'ingl. *passage*, all'it. *passaggio* (XIII sec.), *DEI.* IV, p. 2791, sic., calabr. *passággiu*, ecc., documentato in Sicilia dal 1130, BEZZOLA, *op. cit.*, p. 66.

(125) *Illi ungues cum tisone ligneo accenso crementur* [...] (II, p. 44, r. 27 sg.). Cfr. fr. *tison* (XII sec.), dal lat. *tītiō -ōnis*, contro lt. *tizzone* (XIV sec.), sic., calabr. *tizzuni*, ecc., *DEI.* V, p. 3806.

(126) [...] *nidi rapacium, qui a quibusdam dicuntur aree* (I, p. 46, r. 2); *Sed si nidus erit in fixuris rupium, ligatur homo cum funibus et ligatus descendet cacumine montis sive rupis usque ad criptam, in qua est area nidi eorum, et intrans accipit eos* (I, p. 136 sg., r. 32 sgg.). Cfr. fr. ant. *aire* « lieu, place, salle » (XII sec.), GODEFROY, ma anche « tana di belve » « nido di uccelli rapaci », dal lat. *ārea*, *REW.* 276; DAUZAT, p. 21; it. sett. ant. *aera* « nido » (*qui invenerit aeram austurorum* (vedi n. 41), a. 1212, a Trento; *aeram falconi vel trizoli* (vedi n. 72), *austuris seu trizoli ab austure*, XVI sec., Cadore; *airam de asturibus*, XIV sec., ad Aquileia), SELLA, *Gloss. lat. it.*, pp. 7, 10; *DEI.* I, p. 101, s.v. *aia*.

(127) [...] *circa fontaneta calida* [...] (II, p. 130, r, 33). Cfr. fr. ant. *fontanoi* m. « fontaine » (GODEFROY), dal lat. *fontāna* col suffisso collettivo *-ētum*, tipo documentato nell'Italia settentrionale, ma non nel nostro Mezzogiorno, cfr. i top. *Fontanedo* (*TCI.*, Como 3 C 6) (3 D 6), OLIVIERI, *DTL.*, p. 243, *Fontanedo* (Trento 5 E 2), *Fontaneto* (Torino 9 E 3), tosc. *Fontaneto* (PIERI, *TSL.*, p. 148), *Fontaneta* (PIERI, *TVA.*, p. 310).

(128) [...] *et cetera loca ima collectiva aquarum, que dicuntur a quibusdam placterie* (I, p. 17, r. 18 sg). Cfr. fr. ant. *platerie* « plaine » (GODEFROY), da *plat* « piatto » (lat. **plattus*).

(129) [...] *aves de rivera* [...] (I, p. 7, r. 25); [...] *ad loca rivulorum et riveriarum* (I, p. 17, r. 7); [...] *lacus, stagna, paludes, flumina magna et modica, que dicuntur rivere* [...] (I, p. 17, r. 17 sg.), *passim*. Cfr. fr. *rivière* (XII sec., *Cour. Loïs*; anche « région proche d'une rivière, de la mer »),

Alla stessa terminologia della caccia appartengono altre voci siciliane e italiane meridionali, che, pur non figurando nel *De arte venandi*, possono essere altrettanto antiche quanto quelle sopra studiate, e che comunque merita segnalare, anche perché alcune di queste si presentano chiaramente in veste fonetica normanna. Tra gli ornitonimi sono degni di attenzione i riflessi del fr. *aigle* «aquila» (XII sec), prov. *aigla* (130), fr. *butor* «tarabuso» (XII sec.) (131), norm. **cache-lievre* « lepraiuolo, avvoltoio buono a prender lepri » (132), fr. *cocheris* « allodola cappelluta » (133), fr. ant. *çuete* « chouette (XVI sec.)» (XII sec., Chrestien de Troyes) (134). fr. *duc* «hibou

dal lat. *rīpāria* |sc. *regiō*|, Dauzat, p. 635; passato al padov. ant. *riveria* (XIII sec.), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 269, 486, it. ant. *riviera* « fiume » (Dante, G. Villani) « riva » (Dante), sic. ant. *revera*, G. Cusimano, *Poesie sic.*, cit., p. 214.

(130) Dauzat, p. 19; cfr. sic. ant. *aiquula* (XVI sec., Scobar), sic. *àicula* (Vinci, Caruso), Trapani, *op. cit.*, pp. 128, 211; Traina, p. 54, coi derivati *culòccia* « uccello di rapina, arpia » (Traina, p. 150), calabr. *vuluottu* (*aculottu*) « sorta di falco » (Rohlfs II, p. 399), con *v-* da *g-*.

(131) Derivato dall'incontro del lat. *būteō* col nome di uccello *taurus* (Plin.); cfr. la glossa *bitorius*: *erdling* (anglosass.), *C. Gl. Lat.* V 403, 20; Alessio, in « St. It. Filol. Class. » XXIV (1949), p. 117 sgg.; passato all'ingl. medioev. *botor*, ingl. *bittern*, piem. *bütor* (Levi, p. 68), sic. ant. *bitturi auchellu*, *vituri auchellu* « *glottis* » (XVI sec., Scobar), Trapani, *op. cit.*, p. 155, sic. *buturu*, *buturnu*, *paturu*, *bittordu* « airone, airone cenerino » (cfr. Traina, pp. 102), *piturru* « tuffetto » (ibid., p. 328), calabr. sett. *vuturu* « gufo reale » (Rohlfs II, p. 403), a meno che non si tratti di uno spagnolismo (sp. *bitor* « *ardea stellaris* »). Comunque la voce è contaminata con i riflessi del lat. *vulturius* « avvoltoio », cfr. sic. *buturu*, *vuturu* (Traina, p. 102), calabr. sett. *vëturë* m. id. (Rohlfs II, p. 373). Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 225 sg.

(132) Dal norm. *cachier* - fr. ant. *chacier* « chasser », dal lat. **captiāre* (Alessio, *Ripercussioni*, cit., p. 215), e *lievre* « lepre », cfr. fr. ant. *chace lievre* « sorte de jeu d'enfant » (XIV sec., Froissart). fr. dial. *chasse-alouette* « épervier », *chasse-perdrix* « faucon crécerelle », picc. *chasse-veau* « grèbe huppé », *cache-veau*, e simili, *FEW*. II, p. 321. forma che può spiegare il calabr. sett. *caccialiepuru* « specie di uccello di rapina » (Rohlfs I, p. 132; senza etimologia).

(133) Vedi n. 51.

(134) Dauzat, p. 174; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 221; *FEW*. II, p. 549. s. v. *cavannus*. Cfr. piem. *sueta*, padov. *zoeta* (XIII sec., Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 637), ven. *zueta*, valsug., trevis. *zuita*, it. ant. *ciovetta* (XIV sec., Sacchetti), *civetta* (*F. de' Crescenzi volgar.*), march. *cioetta*, rom. *ciovetta*, nap. *cëvètt(ul)a* (Altamura, p. 102), calabr. sett. *zijetta*, sic., calabr. *zivìttula* (Traina, p. 492; Rohlfs, II, pp. 413, 419). La « civetta » era adoperata come zimbello (vedi n. 158), cioè per richiamo nella caccia degli uccelli.

(*strix būbō*)» (fine XIII sec.) (135), fr. *fauvette* «beccafico» (XIII sec., *Bat. de Caresme et Charnage*) (136), picc. (e prov.) *gai* « geai » (137), norm. **galne, gaune* = fr. *jaune* « giallo » (138), norm. **gau-*

(135) Forse identico a *duc* « duce » (lat. *dux*), DAUZAT, p. 258; *FEW*. III, p. 196; cfr. piem. *düc* « gufo reale » (LEVI, p. 112), sic. ant. *duccu auchellu* « *bubo* » (XVI sec., SCOBAR), TRAPANI, *op. cit.*, p. 182, sic. *duccu* [= *varvajanni*] « barbagianni » (TRAINA, pp. 165,474), calabr. *dduccu, nduccu* « allocco specie di gufo », *ddu γu, -ú* « gufo (reale) » (ROHLFS I, p. 271; II, p. 96), bovese *dducco, duχú* id. (ROHLFS, *EWuGr.* 563, s.v. δουκ-, Schallwort); ALESSIO, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIV, p. 697; lomb *düg*, ven. *dugo*. Per l'uso di *dux* in relazione all'avifauna, cfr. *dux coturnicum* « re di quaglie (*crex pratensis*) », ([...] *ut perdicum et coturnicum genera et modus rallorum terrestrium, qui dicuntur d u c e s c o t u r n i c u m* |...|, I, p. 19, r. 18 sg), che corrisponde al medio fr. *roi des cailles* (STEPH. NOM.), anche *mère des cailles* (calco del lat. *ortygomētra*, PLIN., *N.H.*, X 66; dal gr. ὀρτυγομήτρα, ALESSIO, *Postille al DEI.*, p. 34 sg.), ted. *Wachtelkönig* (a. 1559), che si ricollega al tipo *rex avium* « *trochilus* » (PLIN., *N. H.*, VII 90); cfr. sic. *re di li gaḍḍuzzi* « nonna, airone cenerino », *re di li marvizzi* « tordela », *re di li riiḍḍi* « fiorrancino » (TRAINA, p. 350), e simili.

(136) Da *fauve* (vedi n. 100) per il colore, DAUZAT, p. 317; passato al calabr. *farvetta, falivetta, farfetta, fravetta, frabbetta* id. (ROHLFS I, p. 314), luc. merid. *falëßètt, f°aßètt* f. id. (LAUSBERG, *Die Mundarten Südlukaniens*, Halle 1939, p. 201), salent. *falavett(a), falvette, falaetta, faletta, favetta* id. (ROHLFS, *VDS.*, I, p. 221; III, p. 959); ALESSIO, *Ripercussioni*, cit., pag. 223. Indigeno nell'Italia merid. è il lat. *fīcēdula* (ALESSIO, *Studi... G. D. Serra*, p. 70 sg), cfr. salent. *facètula, fucètula*, ecc.

(137) Picc. ant. (XIII-XIV sec.) *gai* « oiseau de bois servant de but pour tirer à l'arc » (GODEFROY), corrispondente del fr. ant. *jai* (vedi n. 57). Entrambe le forme sono rappresentate nel siciliano (*lu gaju* e *lu giaju*, cfr. *AIS*. III, c. 495), di cui la prima, anche del calabrese, è già nel SENISIO (a. 1348): *merops* |...| *avis viridis coloris, que vulgariter dicitur picciuferru* [cfr. sic. *pizzuferru*, calabr. *pizzifierru, pizzëfierrë, pizzifèrulu* « picchio verde », *pizzuafierrë, pizzicaferru* « specie di picchio » « frusone » « rigogolo », ROHLFS II, p. 155, 156] *vel gay*; *apiaster* [...] *avis* |...| *que dicitur pīcigaya* (MARINONI, *op. cit.*, pp. 99, 100, 249); ALESSIO, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 87 e n. 1. Il piem. *gai, gaja* « ghiandaia » è un prestito dalle varietà alpine (LEVI, p. 128), cfr. prov. *gai*. Dal normanno (piuttosto che dal provenzale, DAUZAT, p. 350) sembra derivare il fr. *gai* (XII sec., R. DE CAMBRAI), anche « vif » « lebhaft, stürmisch (von Tieren) », donde l'it. *gaio* (XIII sec., DANTE DA MAIANO; *Novellino*), ma altra spiegazione si legge nel GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 451.

(138) Per la documentazione, cfr. *FEW*. IV, p. 24 sg.; DU CANGE, s. vv. *galnus, gaunus*. Da questa forma normanna, e non direttamente dal lat. tardo *galbinus* « verde-giallo » (PETR.), si può spiegare il calabr. *gálinu, gállinu, gálanu, gálamu, gállunu* « rigogolo », calabr. sett. *gálinë* m. « upupa » [impossibile dal gr. γαληνός « ruhig, heiter », MOROSI, in ROHLFS, *EWuGr.* 409,

deron (**gualderon*) «boscaiolo» (139), fr. ant. *grif* «grifo» (XIII sec.), coi derivati *grifon* « griffon » (XII sec., *Roland*, « oiseau de proie») e *grifain* «épervier qui a été capturé au début de l'hiver de la seconde année » (140), norm. *hobe* f. « espèce de buse » =

s. v., o da un incontro di *galbinus* col gr. mod. γαλανός « ceruleo », ROHLFS I, p. 330; ALESSIO, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIV, p. 690], come mostrano i riflessi della forma fr. *jaune*, cfr. calabr. centro-meril. *giálinu* « giallo » e « rigogolo » (ROHLFS I, p. 340), *ggialinedu* « rigogolo » (LONGO, in « L'It. Dial. » XI, p. 77), sic. *giálinu* « giallo », *giarnu* « giallo, pallido », *giarnusu*, *giaunnusu* (= calabr. *gialinusu*) « gialloso » « pallido » « itterico », *giaunnazza* «itterizia » (TRAINA, p. 193), cfr. anche « Arch. Gl. It. » IX, p. 437, e il fr. ant. *jaunasse* agg. « qui tire sur le jaune » (GODEFROY), sic. ant. *ialinu* « *pallidus* » (XVI sec., SCOBAR), *ialnicza* « *pallor* » (ibid.) [= sic. *giarnizza* id., dal fr. *jaunisse* (XII sec.)], TRAPANI, *op. cit.*, p. 198, salent. *giálinu*, *jálinu*, *sciálenu* « giallo », *scialinedda* « piccolo uccello giallo, probabilmente cutrettola » (ROHLFS. *VDS*. I, pp. 256, 273; II, p. 609), anche lig. ant. *panni ialni* (*Stat. Padri*, p. 161), G. Rossi, *Gloss. medioev. lig.*, p. 57, lig. *gianu* « giallo ». Il lat. *galbinus* (su *coccinus*) è tratto da *galbus*, *galbulus* «rigogolo » « χλωροστρουθίον, χλωρός » (Glosse), con le varianti *galgulus* (PLIN.) [da cui **aurigalgulus*, che spiega l'it. *rigògolo*, chian. *gògolo*, ALESSIO, *Postille al DEI.*, p. 75] e *gaulus* (ISID.). *LEW*. I, p. 578. Il calabr. *gálinu* corrisponde semanticamente al jers. *jaunouais* « loriot doré » (*FEW*. *loc. cit.*), ma non è chiaro se la stessa voce è anche il tarant. *gánëlë* m. « sorta di pesce variopinto » (ROHLFS, *VDS*. I, p. 254, senza etimologia) e il nap. *vòllanë* m. « rigogolo » (ANDREOLI, p. 784; ALTAMURA, p. 266). Nell'Italia merid. si hanno anche riflessi di *aureus* e *aureolus*, cfr. sic. *auriolu* [= *ájula*, *gájulu*] id. (TRAINA, pp. 54, 86, 188), calabr. sett. *juvaruolu* id., *jovarulu* « grottaione, uccello di vari colori » (ROHLFS, I, pp. 385, 388; senza etimologia), ALESSIO, *Sulla latinità della Sicilia*, pp. 30 e 87, s. v. *galbulus*.

(139) Derivato (del tipo fr. *vigneron* « vignaiolo » : *vigne*) del fr. ant. *gualt*, *gaut* « bois, forêt » (franc. **wald* « bosco »), che può spiegare il sic. ant. *gualteruni* (*picus* [...] *avis est, que dicitur g u a l t e r u n i*) nel SENISIO (MARINONI, *op. cit.*, pp. 41, 241), cfr. anche ALESSIO, in *DEI*. III, p. 1882. L'evoluzione semantica da « boscaiolo » a « picchio » non ci sembra presentare difficoltà. Difficile invece una derivazione dal personale *Walter* (?). TRAPANI, *op. cit.*, p. 193.

(140) Dal lat. *gryphus*, GAMILLSCHEG, *EWfrSpr.*, p. 489; *FEW*. IV, p. 297; passato all'ingl. *griffon*, *griffin* (medioev. *grifoun*), it. *grifo* (XVI sec., ARIOSTO), *grifone* « bestia immaginaria » (XIII sec., GIAMBONI) « specie di avvoltoio (*gyps fulvus*)» (XIV sec., *Bibbia volgar.*), sic. ant. *aucellu grifu* (a. 1348, SENISIO; MARINONI, *op. cit.*, pp. 27, 240), calabr. sett. *griffune* « sorta di uccello » (ROHLFS I, p. 353); sic. *grifanu* « uccelletto uscito dal nido » (TRAINA, p. 199) e l'it. *grifagno* « rapace (di uccelli di rapina) » (XIII sec.; *sparvier grifagno*, DANTE, *Inf.* XXII, v. 139), che va col fr. ant. *grifaigne* « redoutable, sauvage » (XII sec.), prov. *grifanh* « renfrogné », *guirfanh*, *guilfanh* « espèce de épervier », *REW*. 3871; *DEI*. III, p. 1870; BEZZOLA, *op. cit.*, p. 140 n. 2.

fr. ant. *hobe* m. «petit oiseau de proie, *hobereau*» (Godefroy) (141), norm. **hoche-t'anel(e)* « batticoda, cutrettola » (142), norm. *mosquet* = fr. ant. *moschet* (XII sec.) «mouchet, oiseau de proie» (143), *pigeon* (XIII sec., anche « petit d'un oiseau », Godefroy) « colombo, piccio-

(141) Di etimologia incerta; cfr. *FEW*. I, p. 59; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 516; *REW*. 4156; Dauzat, p. 390; passato all'ingl. *hobby* « falco lodolaio » e al sic. ant. *olba auchellu* « *aluco* » (XVI sec., Scobar), Trapani, *op. cit.*, p. 217 sg., sic. *orva, triorva* « allocco delle paludi (*asiō accipitrīnus*) » (Hillyer Giglioli). Il fr. mod. *hobereau* indica l'« albanella », che è una specie di bozzagro delle paludi (*circus*). La forma *olba*, da un anteriore **obba* (nota la concordanza di genere con la voce normanna), presenta il noto fenomeno dell'aggeminazione distratta, che ha favorito l'ulteriore raccostamento paretimologico al sic. *orvu* « cieco, orbo » dal lat. *orbus* |impossibile una diretta derivazione da questo, che sarebbe dovuta al fatto che tale uccello vede male di giorno (M. L. Wagner, in « ZRPh. » XXIV, p. 17)|, che non spiega la forma *olba*. Da un incontro di questa col lat. *triorchēs* = *būteō* « bozzagro » (Plin.) dal gr. τριόρχης, si spiega bene anche il sic. *triorva*; Alessio, in « Riv. Filol. Class. » XX, p. 52; « Studi It. Filol. Class. » XXV, p. 117 sgg.; *Sulla latinità della Sicilia*, p. 295; *DEI*. V, p. 3903, s. v. *triòrchide*. Accanto ad *hobe* dovette esistere un diminutivo **hobelet* (sono documentati *hobel* e *hobet*, Godefroy), che ci fa render conto della forma *ubletus* del *De arte venandi*, l. II, cap. II: *Sunt etiam alie aves rapaces parve, sicut sunt smeriliones* (vedi n. 69), *u b l e t i et huiusmodi* |...| (Du Cange, s. v. *smeriliones*), che non siamo riusciti a rintracciare nel testo.

(142) Composto imperativale, come il fr. *hochequeue* id. (a. 1546), del norm. *hochier* = fr. ant. *hocier* (XII sec., *Aliscans*) « secouer » (Godefroy), dal franc. **hot'isōn* id., Dauzat, p. 390; Gamillscheg, *EWfrSpr* ., p. 516; *FEW*. XVI, p. 231 sg., e fr. ant. *vanel* « petit van » (Godefroy), vedi *vane* n. 92, e cfr. fr. ant. *wanele* f. « crécerelle » (*FEW*. XIV, p. 158); forma presupposta dal nap. *cocciavannella* « cutrettola (*motacilla alba*) » (Altamura, p. 107), calabr. sett. *cuccimannedḍa, cuccipannella, coccipannellë* f. (Rohlfs I, pp. 218, 241), salent. *cuccimannedda, puccicannedda*, ecc. (Rohlfs, *VDS*., I, p. 176; II, p. 507), pugl. *cucciumannedḍa, cuccëcanneddë*, luc., camp. *cuccipannedḍa*, molis. *cucciamannella, cucciacannella* id. (*AIS*. III, c. 498), anche luc. (Rotonda) *cuccë-mannédd* f. « lucciola » (Lausberg, *Die Mundarten Südlukaniens*, Halle 1939, p. 214) e cfr. *βannë* m. « ciuffo della coda dei buoi » (ibid., p. 23,). Per la conservazione di *h-* aspirata, vedi *hinire* n. 118.

(143) Derivato dal lat. *musca* « mosca », per indicare la piccolezza dell'uccello in confronto ad altri rapaci; passato al sic. ant. *muschitu auchellu* « *accipiter alphanecus* ». (XVI sec., Scobar; Trapani, *op. cit.*, p. 215), calabr. *muschettu*, it. *moschetto* « *accipiter nisus* » (a. 1886, Hillyer Giglioli), *DEI*. IV, p. 2516; cfr. lat. medioev. *muscetus* (Albertus Magnus, l. XXVI), *muschetus* (XIII sec., Petrus de Crescentiis, l. X, cap. II), Du Cange.

ne» (144), norm. *putte-putte*, fr. dial. *püpüt* «upupa» (145), fr. ant. *quaille* « caille » (fine XII sec., *Ch. d'Antioche*) (146).

Aggiungiamo alcuni nomi di mammiferi, come fr. ant. *connil* (XIII sec.), prov. *conilh* (a. 1200) « lapin » (147), fr ant. *dain* « daim » (XIII sec.) (148), fr. ant. *foïne* (XII sec., var. *faïne*) « fouine » (149),

(144) Dal lat. tardo *pīpiō -ōnis* (Lampr.) [donde il tosc. *pippione*], dissimilato in **pībiō*; passato all'ingl. *pigeon* « colombo, piccione » (già medioev.), calabr. *piciuni* « pulcino di uccello » « colombo giovane » « piccione, colombo », accanto a *picciuni* (Rohlfs II, p. 138), sic. *picciuni* « uccello di nido » « pulcino » « (pulcino del) piccione » (Traina, p. 318), salent. *picciune* « colombo » (Rohlfs, *VDS*. II, p. 474), ecc., passato all'it. letter. *piccione* (XVI sec., Ariosto) e allo sp. *pichón* (a. 1604), gr. mod. πιτσούνι « giovane colombo »; vedi Alessio, in *DEI*. IV, p. 2902 [ma *piccione* non può dipendere dallo spagnolo, che è documentato posteriormente, Corominas III, p. 776 sg.]. L'aggeminazione di *c* è dovuta ad influsso del tipo *pìcciolo* « piccolo », che è anche meridionale.

(145) Derivato dal lat. *upupa*, *FEW*. XIV, p. 17 sgg.; passato al sic. *pipituni* (a 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 101, 230), sic. *puputuni, pipituni* id., calabr. *pipituni, -e*, calabr. sett. *pùp(p)ita*, salent. *pòpita* « upupa » (Rohlfs II, p. 145), Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXIX, p. 86; *DEI*. IV, p. 2939. Come cognome τοῦ πιπιτόνι appare già in documenti bizantini della Sicilia (Cusa, *I diplomi...*, p. 683).

(146) Dal lat. tardo *quaccula*, di origine francone (cfr. oland *kwakkel*), già nelle glosse *larix* [forse gr. λαρός « gabbiano »] : *coacula* (*C. Gl. Lat.* III, 567, 60), *coturnix* : *quaccola* (VIII sec., Glosse di Reichenau), Dauzat, p. 127; *FEW*. II, p. 1386 sgg.; Ernout-Meillet, *Dict. étym. langue lat.*, p. 231; passato all'ingl. *quail* (già medioev.), vicent. ant. *quaia* (a. 1262), padov. ant. *quagla* (XIII sec.), Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 163, 466, 511), it. *quaglia* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), sic. ant. *quagla* (a. 1348, Senisio: Marinoni, *op. cit.*, pp. 105, 251), sic., calabr., luc., pugl., ecc. *quagghia* id. Il salent. *quagghiaròni* « re di quaglie » (Rohlfs, *VDS*. II, p. 521) sembra presupporre un fr. ant. **quailleron*, cfr. ang. maug. *caillerot(te)*.

(147) Dal lat. *cuniculus*, *FEW*. II, p. 1539; passato all'it. *coniglio* (Boccaccio), sic. ant. *cuniglu* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 53,235), *cunilli* pl. « pelli di coniglio » (a. 1349), Li Gotti, *Volgare nostro siculo*, Firenze 1951, p. 50, sic., calabr., ecc. *cunigghiu* id.; *DEI*. II, p. 1063; Bezzola, *op. cit.*, p. 146.

(148) Dal lat. tardo *dāmus* (*Not. Tiron.*) per il gallo-lat. *damma* (Verg.), Dauzat, p. 227; *FEW*. III, p. 11; passato all'it. *daino* (XIV sec., Bencivenni), *dàinio* (XIV sec., Simintendi), *DEI*. II, p. 1205; Prati, *VEI*., p. 352, sic. *daniedḍu* « danietto » « balocco di caciocavallo in forma di danietto » (Traina, p. 47) = fr. mod. *daneau* (a 1700), sic. ant. (*hinulus* [...] *qui dicitur*) *daynoctu*, *capriolu* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 56, 236).

(149) Dal lat. **fāgīna* [sc. *mēlēs*], con influsso di *fou* « faggio » (lat.

fr. *goupil* m., *goupille* f. « renard », *goupillon* « petit renard » (Godefroy) (150), fr. *lèvrier* «levriero» (XII sec., *Enéas*) (151), fr. *loup cervier* « lince » (fine XIV sec.)(152), fr. ant. *mastin* « mâtin » (XII-XIII sec., H. de Valenciennes) (153), fr. *putois* «puzzola (*mustela putorius*) » (circa 1170, Chrestien de Troyes), fr. ant. *putoir* id. (Godefroy)(154),fr. *renard* « volpe » (XIII sec.)(155), fr. ant. *veltre* (XII

fāgus), Dauzat, p. 336; passato al calabr. *foina, fu(j)ina* (Rohlfs I, p. 320 sg.), salent. *fuina, fujina* (Rohlfs, *VDS.* I, p. 249), ven. ant. *fuina* (XIV sec., a Càttaro), umbro ant. *foina* (a. 1371, a Gubbio) « (pelle, pelliccia di) faina », Sella, *Gloss. lat. it.*, pp. 347, 619, s.v. *mantellum, vestis*, piem. *fuina* (Levi, p. 125), ecc.; *DEI.* II, p. 1583; III, p. 1730, s.v. *faina, fuina*.

(150) Anche *gorpil, worpil, werpil* (XII sec.), derivato dall'incontro del lat. tardo *vulpīculus* (Marc. Emp.) | = *vulpēcula* | col franc. **hwelp* « cucciolo degli animali da preda », Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 479; passato all'it. *volpiglio* (?!), *REW.* 9463; Bezzola, *op. cit.*, p. 145, sic. *vulpigghiuni, vulpagghiuni* « volpacchione » (Traina, p. 487), calabr. *gurpigghiu, -a* « grossa volpe » (Rohlfs I, p. 363), salent. *urpignu, urpiòtt(ul)u, orpijottu, urpignòttula, urpijòttula, urpigghiètta* « volpacchiotto » (Rohlfs, *VDS.*, II, pp. 439, 789; III, p. 1066), Alessio, *Ripercussioni*, cit., p. 223 sg.

(151) Dal lat. tardo *veltrus*: *leporārius* (*Lex Sal.*), Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 558; passato all'it. *levriere* « cane snello da lepre » (XIII sec., Giamboni), *-o* (XVI sec., Caro), *DEI.* III, p. 2218; Bezzola, *op. cit.*, p. 146, sic. *livirèri* (Traina, p. 220), calabr. *livr(i)èri*, anche « persona oziosa, girellone, fannullone », *livrera* f. anche « donna di cattivo odore, girandolona » (Rohlfs I, p. 418), nap. *lëvrièrë*, ecc. Nel *De arte venandi* soltanto *leporarius* (II, p. 39, r. 22, *passim*).

(152) Insieme col prov. *lop cervier* (a. 1397), rifacimento del fr. ant. *leuecerviere* f. (a. 1279), norm. *lu cervere* f. (a. 1113), da un lat. *lupa cervāria*, *FEW.* II, p. 612; passato all'it. ant. *cerviere* (XIII sec.), *lupo cerviere* (XIV sec., Fr. Sacchetti), *lupo cerviero* (XVII sec., Oudin) id.; *DEI.* I, p. 875; III, p. 2289; Prati, *VEI.*, p. 599; Bezzola, *op. cit.*, p. 145, calabr. sett. *lupu cirvieru* (Rohlfs I, p. 214).

(153) Derivato dal lat. *mānsuētus*, Dauzat, p. 464; passato all'ingl. ant. *mastin*, it. *mastino* (XIII sec.), sic. ant. *mastinu* (vedi n. 156), e cfr. calabr. *mbastinu* « grossolano » (Rohlfs II, p. 28; senza etimologia).

(154) Dal fr. ant. *put* « puzzolente » (lat. *pūtidus*), *FEW.* III, p. 632 sgg.; passato al calabr. *pituòsciu, pëtuscë, putusu, pit(t)usu, pittúsciu, pituòriu, pittúriu* id. (Rohlfs II, p. 145), salent. *pëtúoscë* id. (Rohlfs, *VDS.* III, p. 1032), sic. *pitòciu* « buzzurro » (Traina, p. 328), camp. *petuojo, -oso* id., piem. *pitòis* « sorta di donnola » (Levi, p. 201). Alla stessa categoria semantica appartiene anche il sic. *baḍḍòttula, paḍḍòttula, piḍḍòtt(ul)a*, calabr. merid. *baḍḍòttula, p-* «donnola» (*AIS.* III, c. 438), certamente prestito dal fr. dial. *bolotte* «be'lette» (*FEW.* I, p. 319), avvenuta in epoca non determinabile.

(155) Dal personale germ. *Raginhard*, Dauzat, p. 623; passato al sic. *rináuda* « volpe » (Traina, p. 355), che presuppone una forma dissimilata. In Francia *renard* ha preso il posto di *goupil* (vedi n. 150).

sec., *Roland*), *veutre* « vautre, chien qui chasse le sanglier » (156). Alla terminologia della caccia sembrano appartenere anche: norm. *bougue* = fr. *bouge* « carniera » (157), norm. **chembel* (*chembiel*, Froissart) = fr. ant. *cembel* «leurre» (XII-XIII sec.) (158), norm. **esquerchele* = fr. *escarcelle* « grande bourse pendue à la ceinture » (XIII sec.) (159), fr. *laisse* «lien pour mener un animal» (XII sec.) (160), fr. ant. *pautonniere* « bourse » (Godefroy) (161), fr. ant. *so-*

(156) Dal gallo-lat. *vertragus* (Mart.), cfr. *veltrus* (*Lex Sal.*); passato all'it. *veltro* (Dante), sic. ant. *veutru vide mastinu* « *molossus* » (XVI sec., Scobar; Trapani, *op. cit.*, p. 256), *DEI*. V, p. 4007.

(157) Dal gallo-lat. *bulga* « sacco di cuoio » (Lucil.), *FEW*. I, p. 605; passato rispettivamente al salent. *băugghë*, *bòugghë* f. e *búg(g)ia* « carniere dei cacciatori » (Rohlfs, *VDS*. I, pp. 74, 85), calabr. *búggia*, *búgia*, *búscia*, *bògia* « tasca, saccoccia » (Rohlfs, II, p. 398), sic. ant. *buia*, sic. *búgghia* [= *buggiacca*, dallo sp. *burjaca*] « abito da cacciatore, carniera », *buggetta* id. (Traina, pp. 99, 100), ingl. *budget* (medioev. *buggett*), it. *bolgia* (XIII sec.), Alessio, in *DEI*. I, pp. 552, 629, s.v. *bolgetta*, *bòlgia*, *bùggia*, *buggiacca*.

(158) Dal lat. *cymbalum*, *REW*. 2441; *FEW*. II, p. 1611; passato al calabr. sett. *ciammiellu* « rete dell'uccellatore » (Rohlfs I, p. 198), salent. *ciamieddu*, *giammiellë* « zimbello » (Rohlfs, *VDS*. I, pp. 145, 257), contro it. *zimbello* (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*), sic. *zimmeḍḍu* (Traina, p. 491), *DEI*. V, p. 4115; Prati, *VEI*., p. 1063 sg.

(159) Cfr. picc. ant. *esquerchelle* « Art Bettelmönch » [per l'evoluzione del significato, cfr. il calabr. *vertulanti* « accattone, questuante » da *vèrtula* « bisaccia », dal lat. *averta* id.], (Vendôme) *équercelle* « grand corps maigre », ecc., a nostro giudizio [seguendo l'opinione del Bertoni, in Bezzola, *op. cit.*, p. 60 sg., che ritiene *scarsella* un francesismo; diversamente *FEW*. III, p. 276], probabilmente da un franc. **querh* = ted. *quer* « trasversale, di traverso », cfr. ted. *Quersack* « bisaccia, borsa che si porta a tracolla, scarsella » (vedi anche il nostro *guèrcio*) [impossibili altre etimologie che partono da **scerpa*, Gamillscheg, *EWfrSpr*., p. 380; Pellegrini, in *DEI*. V, p. 3377, o dal lat. **excarpsus* per *excerpsus*, Dauzat, p. 291; Prati, *VEI*., p. 875]; passato al sic. ant. *scarchella* (*Item pera dicitur sportella, scarchella, sacculum, pautunera, et proprie que portatur a peregrinis sub assilla, pendens a collo* [...], a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 116, 254), sic. *scarcella* (ibid.), calabr. *scarcellare nuci* « aprire la buccia delle noci, ecc. » (Rohlfs II, p. 232), salent. *scarceḍḍa* « Meerkrebs » (Rohlfs, *EWuGr*. 2608) « specie di pane dolce a forma di borsa » « specie di gambero » (Rohlfs, *VDS*. II, p. 595) [non dal gr. καρκίνος « granchio »], cfr. ted. *Taschenkrebs* id., *scarcella* « borsa » (a. 1475, a Roma). Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 150, contro bologn. ant. *scarsella* (a. 1215, Buoncompagno), ecc.

(160) Deverbale da *laisser* (*lazsier*, X sec., *Eulalie*), dal lat. *laxāre* « allentare »; passato al sic. *láscia* « guinzaglio » (Traina, p. 214), calabr. sett. *láscia* « corda fatta di peli di capra » (Rohlfs I, p. 401; senza etimologia), it. *lassa* (XVI sec.), *DEI*. III, p.2173.

(161) Passato al sic. ant. *pautunera* (vedi n. 159), sic. *patunera*, *padunera*

naille « sonaglio » (162). Alla terminologia anatomica degli uccelli si possono riferire fr. ant. *giser* « gésier » (XII-XIII sec.) (163), fr. ant. *roignon* «rognon» (XII sec., R. de Cambrai) (164), fr. ant. **ventreil* (*ventroil* circa 1200) « ventriglio » (165).

Naturalmente il materiale qui prodotto, in difetto di documentazione antica, non può essere ascritto tutto con sicurezza al normanno, perché qualche voce può essere attribuita al periodo angioino. La ricerca poi andrebbe continuata per mostrare che le voci di fonetica normanna da noi ricostruite sono realmente esistite, il che si potrebbe mostrare col ritrovarle in antichi testi normanni che ci sono sfuggiti o eventualmente nei moderni dialetti della Francia del Nord. Infatti non vogliamo escludere che allo stesso modo che i nostri dialetti meridionali ci hanno permesso di correggere il testo di Federico II (*facha* per *fassa, corlinus* per *corlitus, cornellus* per *corvellus, alaude, cistate* per *alaude cristate, cozardus* per *cocciardus, arco* per *arço*

| = *sacchetta* | « tasca, saccoccia » (Traina, pp. 302, 312, 365), cfr. Marinoni, *op. cit.*, pp. 97, 249; Trapani, *op. cit.*, p. 221 sg., con altri riferimenti; Alessio, in *DEI.* IV, p. 2738, s.v. *paltoniere.*

(162) Vedi n. 80.

(163) Dal lat. tardo *gigērium* (*C. Gl. Lat.* V, 642,23) per il clas. *gigēria* (*giz-*) n. pl. « stomaco ed intestini degli uccelli » (Lucil.), *LEW.* I, p. 597; Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 467; Dauzat, p. 361; passato al sic. ant. (*stomacus vel giserius* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 109, 240), *giczeri di auchellu* (XVI sec., Scobar), sic. *gisèri* « ventriglio di uccelli » (Traina, p. 194), ***zizèri*** « budello di giovenco » (Gioeni, p. 303), salent. *cicèri, ciscèri, sciscèri, sciuscèri, cicerièddu* « ventriglio dei polli » (Rohlfs, *VDS.* I, p. 147; II, pp. 618, 625; III, p. 924), tarant. *ciciriiddo* id. (de Vincentiis, p. 66). Foneticamente escluso che le voci meridionali siano di tradizione indigena (Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 91; *DEI.* III, p. 1817, s.v. *giseri*).

(164) Dal lat. **rēniō -ōnis* « rene », diminutivo di *rēn*; passato al sic. ant. *grignuni* (a. 1348, Senisio; Marinoni, *op. cit.*, pp. 109, 240), (g)*rugnuni* (XVI sec., Scobar), sic. *rugnuni*, calabr. *rignuni, rugnuni, grignune, gru-* pl. « reni, rognoni» (Rohlfs II, p. 194), luc. *γrugnune* pl. (Lausberg, *op. cit.*, p. 207), salent. *rignune, rugnuni* (Rohlfs, *VDS.* I, pp. 546, 565), nap. *rignonë* (Andreoli, p. 568), lig. ant. *circa rognonos* (*Stat. Uvade*), G. Rossi, *Gloss. medioev. lig., App.*, p. 61, lat. mediov. *rugnulata* « rognone » (a. 1341, ad Albona), Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 493, it. *rognone* (XVII sec., Oudin), Alessio, *Postille al DEI.*, p. 80.

(165) Dal lat. tardo *ventriculus* (Cels.) |cfr. it. *ventricchio*|, *FEW*, XIV, p. 254; passato all'it. *ventriglio* « ventricolo carnoso degli uccelli » (XIV sec., *Palladio volgar.*), *DEI.* V, p. 4014; Pezzola, *op. cit.*, p. 145 sg.; sic. *vintrighiuni* | = *panza di canígghia*| « trippone » (Traina, pp. 306, 479); cfr. norm. *a ventrillons* avv. (circa 1180).

e simili) quelli normanni possano servirci di controllo delle nostre ricostruzioni. Né mancano altre voci meridionali della terminologia della caccia che sembrano di origine normanna, ma che presentano problemi tanto complessi da farceli escludere dal nostro elenco (166).

Dal materiale lessicale fin qui studiato, tratto da uno spoglio tutt'altro che completo dell'opera di Federico II, si rileva che l'elemento volgare nel testo latino dal *De arte venandi* è costituito in prevelenza da francesismi introdotti con la dominazione normanna (167). Se poi constatiamo che non pochi di questi normannismi sopravvivono nei nostri dialetti meridionali, e specialmente nel siciliano, ne dovremmo trarre la conclusione che essi in Federico II non sono, come si potrebbe pensare, di provenienza letteraria, derivati cioè dai trattati di caccia redatti in lingua francese, ma facevano ormai parte del patrimonio linguistico dell'Isola. Infatti l'uso promiscuo di francesismi e di italianismi che fa Federico II, anche se gli ultimi sono in numero molto minore, ci fa pensare che gli uni e gli altri si trovassero sullo stesso piano linguistico, che appartenessero, cioè, entrambi al volgare dell'Italia meridionale (168), ormai maturo per assurgere alla dignità letteraria tanto da fare, in quel torno di tempo, della Sicilia la

(166) Accenniamo qui soltanto al sic. *ressa* « luogo dove ricoverasi la cacia », *fari la ressa* « prendere stabile dimora » (Traina, p. 351), che vorremmo mettere in relazione col fr. ant. *resser* « rester immobile » (Godefroy), se questo rappresenta una forma settentrionale del fr. ant. *rester* (XII sec.), cfr. fr. ant. *cresserelle* n. 47; e al calabr. merid. *monèsta* f. « traccia lasciata dalla selvagg'na », bovese *monèsta* f. « Losung, Kot des Wildes » (Rohlfs, *Diz. calabr.* II, p. 53; *EWuGr.* 1398, s. v. μονή; morfologicamente escluso), che abbiamo riportato al fr. ant. *moneste* f. « advis », deverbale di *monester* « avertir » (Godefroy), Alessio, in « Rend. Ist. Lomb. » LXXVII, p. 689; *DEI.* IV, p. 2496.

(167) La cosa invero non sorprende, dato che di costume e di cultura normanna era impregnata tutta la vita della corte palermitana e la caccia costituiva il divertimento preferito della classe dominante. Vedi quanto scrive il Bezzola, *op. cit.*, p. 131 sgg., il quale fra l'altro osserva che in fatto di falconeria: « Sola autorità europea prima del Dugento è detto Guglielmo, falconiere educato alla corte del re normanno Ruggieri di Sicilia (✠ 1154) ».

(168) A questo non appartiene, per esempio, *lo bant*, indicato espressamente come voce francese e in veste fonetica francese: *Reliqua vero tertia pars ale descendit ab illo loco, qui dicitur impulsorium ale, et gallice dicitur l o b a n t, usque inferius* (I, p. 76 sg., r. 33 e 1 sg.). Ci sembra che *lo bant* possa rappresentare il fr. *hauban* (*hobent*, XII sec., *Saint Gilles*) « sartia », dal nord. ant. *hafudbenda* « Hauptband », Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 510; Dauzat, p. 385, cfr. medio oland. *hobant*, *REW.* 4155.

culla della prima poesia artistica italiana (scuola poetica siciliana). Va, infine, rilevato che:

a) l'origine germanica di diverse parole della terminologia venatoria e ornitonimica mostra chiaramente come queste sono state introdotte nel nostro Mezzogiorno piuttosto dalla Francia settentrionale, dove più potente è stato l'influsso linguistico del superstrato francone (169), che da quella meridionale (Provenza).

b) l'origine normanna dei francesismi del testo del *De arte venandi* è confermata,oltre che dalla cronologia, dalla constatazione che molti di questi hanno riscontro nell'inglese medioevale (170).

c) la preoccupazione di Federico II di usare un latino anche lessicalmente corretto lo ha indotto ad evitare i volgarismi non tecnici traducibili in latino, per cui troviamo voci latine non solo quando queste sono etimologicamente distinte da quelle volgari (per esempio *cōturnīx* al posto del fr. ant. *quaille*, sic. *quágghia*, *ānser* al posto del fr. ant. *oue* o del sic. ant. **auca* (171), *cornīx* al posto del picc. *cornaïl* e del sic. *curnácchia* (172), *chīrothēca* | scritto *ci-* | al posto del fr. *gant* (XII sec., *Roland*), sic. ant. *guantu* (Senisio) (173), *nemus* o *silva* al posto del fr. (ant.) *bois* e del sic. *boscu, voscu, turma* al posto del fr. ant. *jode* (circa 1190) (174), sic. *gioda, albus* al posto del fr. *blanc* e del sic. *jancu, venari* al posto del norm. ant. *cachier*, sic. *cacciari*, sic.

(169) A questo proposito ricordiamo che il Bezzola, *op. cit.*, p. 131, trattando dell'invasione territoriale e linguistica dei Franchi nelle Gallia settentrionale, ritiene che « è possibile, anzi probabile, ch'essi apportassero alla caccia indigena certe modificazioni, certi miglioramenti tecnici da loro usati ».

(170) Alessio, *Ripercussioni* . . ., cit., p. 223 sg.

(171) Dal lat. tardo *auca* « oca » (Avian.), conservato isolatamente nel sic. *la laca* (*AIS*. VI, c. 1149, p. 817), salent. *auca* (Parlangeli, in « Mem. Ist Lomb. » XXV, s. III, p. 100), per cui vedi Alessio, *Sulla latinità della Sicilia*, p. 30 sg.; *Il fondo latino dei dialetti romanzi del Salento*, in « Ann. Fac. Lett. e Filosofia, Università Bari » II (1953), p. 13 sg. Rileviamo, tuttavia, che *la laca* appartiene al territorio di S. Fratello, dove si ha normalmente *a* da *o* aperta (*ar* « oro », *pac* « poco », *tar* « toro » e anche *gras* « grosso », *darmë* « dormo »), G. Rohlfs, *Historische Grammatik der italienischen Sprache* I (Bern 1949), p. 114.

(172) Dal lat. tardo *cornācula* (Glosse).

(173) Dal franc. **want*.

(174) Accanto a *jaude* (XII sec., Chrestien de Troyes), anche *gelde, geude*, picc. ant. *gueude* (a. 1374), dal franc. **gilda*, *FEW*. XVI, p. 42 sg.; passato allo it. ant. *geldra*, *DEI*. III, p. 1779, e al sic. *gìoda* « ribaldaglia » (Traina, p. 194)

ant. *cachari* (Senisio) (175), *comedere* al posto del fr. ant. *mangier*, sic. *manciari*, e così via), ma anche quando la forma latina costituisce la base effettiva (*cunīculus* al posto del fr. ant. *connil*, sic. *cunígghiu*, sic. ant. *cuniglu*, *perdix* al posto del sic. *pirnici*, sic. ant. *pirnichi*, *La istoria di Eneas*, IV, 20, *leporarius* al posto del fr. ant. *levrier*, sic. *livireri*, *pertica* al posto del fr. *perche*, sic. *pèrcia*, sic. ant. *percha* (Senisio), *apodiat se* (I, p. 76, r. 23) (da un verbo **appodiāre*) al posto del fr. ant. *s'apuie* e del sic. *s'appoja*, ecc., ecc.) o presunta (*iacti* al posto del fr. ant. *gez*, sic. ant. *getti*, vedi n. 80). di quella romanza. Questo ci spiega perché le forme volgari francesi o italiane non siano in numero maggiore (176).

Tra le voci di origine normanna sopra studiate una, sulla cui origine non ci siamo ancora pronunciati, merita una particolare trattazione, giacché questa è peculiare, a quando ci consta, del lessico francese della Normandia. Si tratta del nome di un uccello, *livercinus*, che, come vedremo, sopravvive nei nostri dialetti meridionali e corrisponde al norm. *livergin*.

Nel testo fridericiano *livercinus* ricorre più volte ed è descritto con particolari tali (177) da darci un'idea abbastanza precisa delle sue

(175) Alessio, *Ripercussioni...*, cit., p. 215.

(176) Abbiamo l'impressione che Federico II si serva di volgarismi soltanto quando il corrispondente latino manchi oppure egli non lo conosca. Troviamo, infatti, *picacia*, *picatia* = fr. *bécasse* al posto dei rari lat. tardo *accēia* (da cui il tosc. *acceggia*, fr. ant. *acie*, bresc. *arsìa*, sp. ant. *arcea*, *REW*, 66) (vedi n. 64) e *scolopax* (dal gr. σκολόπαξ), *moha* = fr. ant. *maoue*, *moue*, al posto del lat. tardo *gavia* (Plin.) e *larus* (*Vulg.*; dal gr. λάρος), che non figurano mai nel testo del *De arte venandi*, e non sarà un caso che il sic. e it. merid. *arcèra*, *arciròtta*, ecc., e il sic. *áiba*, (g)*áipa* « gabbiano, smergo », *gáimu* « uccello d'acqua, cocalo » (Traina, pp. 54, 187) hanno foneticamente l'aspetto di prestiti (vedi n. 62).

(177) Liber I. *De divisione generaliter avium in aquaticas, terrestres et medias, item in rapaces et non rapaces*, nei sottocapitoli intitolati:

De avibus mediis. — Mediarum inter aquaticas et terrestres triplex est modus. Sunt enim quedam, que permanent libentius in aquis quam in terra, secundum quod natura earum ex modo commixtionibus elementorum hoc appetit, ut modi corlinorum (vedi n. 48). *Et sunt quedam, que diligunt magis manere et conversari in terris quam in aquis, cum in utroque permaneant, ut pluerii* (vedi n. 66), *vanelli* (vedi n. 73), *l i v e r c i n i et huiusmodi, inter quas pluerii minus*

caratteristiche, che ci permettono di assegnarlo senza fallo all'ordine delle *līmicolae* (178), cui appartengono le famiglie delle *būrhīnidae*

diligunt aquas quam vanelli, et vanelli magis quam l i v e r c i n i. Unde l i v e r c i n i plus trahunt ad naturam terrestrium quam vanelli et pluerii, vanelli namque et pluerii sepe dormiunt in campis nocte, sed l i v e r c i n i sepius (I, p. 9, r. 10 sgg.).

De diversitate ciborum (I, p. 25). — |...| *l i v e r c i n i vero comedunt sepius scarabeos, brucos* (vedi n. 17) *et huiusmodi* (r. 28 sg.).

De exitu avium (I, p. 26). — |...| *Quedam vero de die non audent exire, sed de nocte volant, timent enim de avibus rapacibus, ut l i v e r c i n i* (r. 9 sg.).

De modo exeundi (I, p. 26). — *L i v e r c i n i etiam singulariter vadunt ad pascua, alie vero confuse et sine ordine, modo sole, modo cum aliis* (r. 15 sgg.).

De causis propter quas aves faciunt mutationes (I, p. 34). — *Medie vero, sicut sunt ciconie, corlini* (vedi n. 48), *pluerii* (vedi n. 66), *vanelli* (vedi n. 73) *et quecumque habent rostrum longum ad modum corlinorum, pro eo quod non possunt cavare sub terra ad inventionem cibi, et l i v e r c i n i, qui vivunt de scarabeis, transvolant ad loca calida, quamvis sint remota, ut illic comode vivant* (p. 35, r. 3 sgg.).

De diversitate et modo, quem habent aves in volando (I, p. 105 sgg.), nel sottocapitolo. *De modo avium volantium in nocte* (p. 112). — *Et volatus quarundam sepius est in nocte aut in crepusculis, ut noctuarum et bubonum et vespertilionum, que non tunc volant, quia melius videant quam in die, sed quoniam die volare timent, cum habeantur odio et verberentur a ceteris. Et volatus quarundam est in die et in nocte, ut l i v e r c i n o r u m* (r. 18 sgg.).

Dictum est de iuvamento membrorum et plumagii (vedi n. 90), *sequitur dicere, defensiones quas faciunt aves* (I, p. 113), nei sottocapitoli *De defensione alarum* (p. 115). — *Aquatice vero, que se defendunt cum alis, habent hoc os* |sc. *alarum*| *longius et durius et crossius ceteris, ut modi cinnorum* (vedi n. 45), *anserum, anatum, pellicanorum et similium, et quedam de terrestribus, ut modi columbarum et bisturde* (vedi n. 43), *et quedam de mediis, ut vanelli* (vedi n. 73), *pluerii* (vedi n. 66), *l i v e r c i n i, et corlinorum* (vedi n. 48) *modi et omne cavantes sub terra* (r. 4 sgg.).

De defensione (I, p. 115). — *Alie* |sc. *aves*| *ad maiorem securitatem sui volatum suum faciunt in crepusculis et in nocte, ut noctue, bubones et l i v e r c i n i, qui pro eo quod sunt timorosi, nocte volant securius* (p. 116, r. 19 sgg.).

Liber III. *De venatione facienda ad predam* (II, p. 37), nel sottocapitolo *De volatu* (p. 42). — *Item ad l i v e r c i n o s et perdices* |...| (r. 7 sgg., dove la voce ricorre più volte).

(178) Dal lat. tardo *līmicola* « che vive (*colō*) nel fango (*līmus*) » (Auson.).

(179) Dal genere *būrhīnus*, tratto dal gr. βου- « grande » e ῥίς ῥινός « naso », cfr. il nome di pianta βο ῥινον=κυνοκ. φίλλο ν (Ps. Apul., *Herb.* 86) [= ἀντίῤῥινον (Schol. Orib. II 477; Ps. Dosc. IV 130) ο φύλλιον (ib. IV 69)].

o *oedicnēmidae* (180), delle *cursōridae* (181), delle *charadriidae* (182), con la sottofamiglia *scolopacīnae* (183), e infine delle *dromidadae* (184), quest'ultima non rappresentata in Europa. Tutti questi volatili sono volgarmente designati col nome comprensivo di *uccelli di ripa*, che corrisponde al fridericiano *aves de rivera* (185), e comprendono gli *occhioni, corrioni, pernici, beccacce di mare, pivieri, pavoncelle, tòtani, piotanelli, chiurli, beccaccini* e *beccacce*, che hanno come caratteristiche in comune il nidificare nelle paludi, il cibarsi di vermi, di larve di insetti, di piccoli molluschi, crostacei o pesciolini, il correre sul terreno con grande velocità, il vivere e il migrare spesso aggregati con generi affini.

Per l'identificazione del *livercinus* ci soccorrono le sopravvivenze moderne: sic. *librazzinu, rivirsinu* (186), calabr. *riversinu* (187), salent. *leversina* (188), pugl., camp. *rëversinë* (189), e le forme lettera-

(180) Dal genere *oedicnēmus*, tratto dal gr. οἰδι- (da οἰδέω « ingrosso, gonfio » [cfr. il personale Οἰδίπους « dai piedi gonfi »] e κνήμη « gamba », con allusione al fatto che, quando quest'uccello è piccolo, ha la parte superiore del torso e dell'articolazione tibio-tarsia molto dilatata (a. 1865, Canini).

(181) Dal genere *cursōrius*, tratto dal lat. tardo *cursōrius* « da corsa », per l'attitudine a correre.

(182) Dal genere *charadrius*, dal gr. χαραδριός « piviere », tratto da χαράδρα « corso d'acqua montano » [propriamente « torrente che si scava (χαράσσω) il letto »]. Vi appartengono i generi *līmōsa* (dal lat. *līmōsus* « fangoso », *Bell. Alex.*), volgarmente « pìttima », *nūmēnius* (dal gr. νουμήνιος) (da νεομήνιος « di luna nuova ») « specie di chiurlo » (D.L. IX 114), volgarmente « chiurlo ».

(183) Dal nome del genere *scolopax* (lat. tardo *scolopax -acis*, Nemesian., *Aucup.*, 21), dal gr. σκολόπαξ -ακος « beccaccia », Alessio, *Etymologica* (*von Wartburg*), p. 28. A questa sottofamiglia appartengono anche, come vedremo, i generi *capella e limnocryptēs* (vedi n. 219).

(184) Dal nome del genere *dromas*, tratto dal gr. δρομάς -άδος « che corre, corridore » (δρόμος « corsa »), donde anche δρομὰς κάμηλος « dromedario », passato al lat. tardo *dromeda, -ārius*, *LEW*. I, p. 374.

(185) *Aquatiles vero dicuntur a v e d e r i v e r a* (vedi n. 129), *et hec sunt, quorum mansio est in aquis et circa aquas* [...] (I, p. 7, r. 25 sg.), *passim*, in contrapposto ad *aves de campo* (ibid., r. 29).

(186) Detto anche *cirruviu* « piviere » (Traina, pp. 135, 360).

(187) « occhione dai piedi lunghi » (Malara, p. 373) « occhione, piviere » (Rohlfs II, p. 200).

(188) « occhione » (Rohlfs, *VDS*. I, p. 292, senza etimologia). Cfr. anche *traversina* « lepre marina (uccello) » (ibid. III, p. 1064).

(189) E. Hillyer Gigioli, *Avifauna italica*, Firenze 1889, p. 366.

rie *varegino, veregino, urigino, regino* (190), che indicano il *būrhīnus oedicnēmus oedicnēmus* L. (o *oedicnēmus scolopax* Auct.), volgarmente detto « occhione » o « gran piviere », l'unico rappresentante della famiglia delle *burhinidae* che si trova abbastanza frequentemente nell'Europa centro-meridionale e quindi nella nostra Penisola. Si tratta di un uccello dalla testa grossa, caratterizzata da occhi molto grandi di un vivace giallo-oro (191) [che ricordano un poco quelli

(190) E. Hillyer Giglioli, *loc. cit.* Il Prati, *VEI.*, p. 822, registra soltanto *regino di mare* « uccello di ripa » (senza datazione) e lo trae *tout court* dall'it. *regina,* seguito dal Battisti, in *DEI.*, IV, p. 3224, che lo spiega « albastrello (*totalus* [leggi *totanus*] *stagnatilis*) » (a. 1729, Gerini), aggiungendo a giustificazione semantica: « Al titolo nobiliare (cfr. *chevalier*) avranno contribuito tanto l'abito, quanto la rarità dell'uccello di passo ». Adesso, a parte il fatto che il nome fr. *chevalier* « genre d'échassiers » (a. 1694), picc. *petit chevalier* « bécasseau » (a. 1834) (*FEW.* II, p. 4), it. *cavaliere d'Italia* « *himantopus himantopus* » [che, fra tutti gli uccelli italiani, è quello che ha, rispetto al corpo, le zampe più lunghe, tanto che in volo queste sporgono 15 cm. oltre la coda], non deriva, è ovvio, da un titolo nobiliare, concetto che non si addice, comunque, a *regina,* non va dimenticato che al femminile *regina* (cfr. *reginetta* « uccello delle *coerebidae* ») si contrappone il maschile *re* (anche nella terminologia ornitonimica: *re degli uccelli* (o *recacchino, reattino*) « scricciolo », *re di quaglie* « gallinella terrestre (*crex pratensis*) », (vedi n. 135), e ittionimica: *re delle aringhe* « *chimaera monstruosa* », *re di triglie* « *apogon ruber* »), e che, infine, il piumaggio dell'albastrello (*totanus stagnatilis* Bochst. o *tringa stagnatilis* L.) [che abita anch'esso in località paludose (donde i nomi ted. *Teich*- o *Wasserläufer*) e trae la sua denominazione dal lat. tardo **albaster* (da *albus*) « bianchiccio » (*DEI.* I, p. 107)] non ha davvero nulla di sfarzoso e di regale [dorso e groppone bianchi; tinte bianche più o meno estese sulle copritrici superiori della coda; remiganti seconde interne brune senza face; vessillo interno biancastro sul margine; timoniere fasciate con le tre esterne con una stria ondulata nerastra sul margine esterno]. Concludendo, *regino* va indubbiamente con *veregino,* ecc.; Alessio, *Postille al DEI.*, Napoli 1957-58, p. 67 sg., dove si legga *livercinus* al posto di *rivercinus.*

(191) Donde il nome di *occhione* (XVIII sec., Bartolomeo Alberti); cfr. lomb. *ogiún* « occhio grande e bello » (*DEI.* IV, p. 2623), e il sic. *occhialuni* [=*gaḍḍuzzu d'acqua* = *jaḍḍuzzu*] « corriere grosso (*charadrius hiaticola*) » o *gammitta, gambinu* « gambetta (*philomachus pugnax*) » (Traina, pp. 187, 188, 208, 298), *ucchialuni* « uccello di ripa » (Traina, p. 467), [rispettivamente da *occhiale, gallo* e *gamba*], uccelli che appartengono allo stesso ordine delle *limicolae*. Le denominazioni di questi uccelli sono talvolta confuse. il Nieri, *Vocabolario lucchese,* Lucca 1902, p. 62, dà il tosc. (Bientina) *corrisòdo* « occhione » (*oedicnēmus crepitāns* Temm.) come corrispondente del fiorent. *corrione* o *veregino,* mentre per il Malagoli, *Vocabolario pisano,* Firenze 1939, p. 112, *corrisòdo* è l'« *oedicnēmus scolopax* », detto a Pisa *occhione,* come in

delle civette, al pari delle quali (come traspare anche dalla grandezza dell'occhio) i nostri pennuti menano vita notturna alla ricerca dell'alimentazione consistente in insetti], da zampe lunghe che gli permettono di correre celermente sul terreno pianeggiante, dove cerca il suo nutrimento. Di indole poco socievole l'« occhione », che non si lascia scorgere o avvicinare con facilità, vive generalmente solitario, fuggendo la vicinanza dell'uomo, dal quale peraltro non è perseguitato, data la vita notturna e le carni non prelibate. Quest'ultima caratteristica dell'«occhione» (192), gli ha valso alcune denominazioni nei nostri dialetti settentrionali ispirate al concetto di « lepre », come piem. *levrassöl* (193), *levròt, levrotín, ośel-levròt,* bergam. *legaròt* (194), lomb. *ušel-legorát* (195) e simili (196), ma con questi non va rimandato l'isolato sic. *librazzinu* (197), inseparabile da *rivirsinu,* dal salent. *leversina* e dall'antico *livercinus,* per cui si deve pensare ad ad un banale accostamento paretimologico, come quello che ha deformato *livercinus* in *riversinu* associato dall'etimologia popolare al sic. *riversu* « intrattabile, scontroso » « bizzarro, riottoso » (198). In-

lingua. Altri attribuiscono il nome di *corrione* (a. 1838, GHERARDINI) al « *cursorius cursor c.* Latr. » (fr. *coure-vite* « genre d'échassiers », a. 1869, BUFFON, sp. *cursorio* e *curredor*), della famiglia delle *cursoriidae,* di passo irregolare e raro in Italia, il che non è esatto; vedi *corlinus* n. 48.

(192) Non sfuggita a Federico II (|...| *livercini. qui, pro eo quod sunt timorosi, nocte volant securius*), come si è visto.

(193) Cioè **lepracciolo,* formato come *buacciolo* « ignorantello » (da *bue*), LEVI, p. 156.

(194) Da *lègor* « lepre », cfr. it. *leprotto, -ino.*

(195) Alla lettera *uccello-lepratto.*

(196) HILLYER-GIGLIOLI, *loc. cit.*; A. GARBINI, *Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare,* Verona 1925, p. 585, che indica come fattore onomastico: « non solo il colore di questo uccello dagli occhi grandi, che ricorda bene quello della Lepre, sì bene la sua predilezione per le regioni sabbiose ed ampie, nelle quali ama vivere solitario; ed anche il suo accovacciarsi al sentore di un pericolo, per fuggirne poi correndo rapido, quando questo lo incalzi ». Cfr. anche il sardo *lèpere de arźola, lèpuri de argiola* « pavoncella (*vanellus vanellus*) », alla lettera *lepre di aia* [lat. *āreola*]; fattore onomastico: « più che altro il suo correre veloce e leggero; ma ancora l'insuperabile sua maestria nel volo, per cui compie capriole e capitomboli, le quali, forse, fecero pensare alle capriole accidentali, che qualche volta fa la Lepre nelle sue fughe pazze» (GARBINI, *op. cit.*, p. 585 sg.)

(197) Cfr. sic. *lebbru* « lepre » (TRAINA, p. 216).

(198) Dal lat. *reversus* (*revertere* « rivolgere »), da cui anche il sic. *riversu* m. « rovescio, contrario », mentre *riversu* « vomito » è un deverbale del lat. *reversāre* « rovesciare ». Cronologicamente e semanticamente distinto è il sic.

fatti, partendo da *lepus* o da *reversus,* il sic. *rivirsinu* resterebbe foneticamente ed anche morfologicamente inesplicato (199), senza dire che la voce, ripetiamo, sarebbe arbitrariamente separata tanto dall'anteriore *livercinus,* tanto dal salent. *leversina* e dal tipo *veregino* che indicano l'identico uccello (200).

La constatazione che nel *De arte venandi* numerosi nomi di uccelli sono di origine normanna ha fatto orientare le nostre ricerche verso il normanno e queste si sono dimostrate fruttuose, perché ci hanno permesso di mostrare, senza dubbio alcuno, che il fridericiano *livercinus* non è altro che un adattamento (201) del norm. *livergin* « *limōsa melanūra* Leisler » (a. 1844, CHESNON), uccello della famiglia delle *charadriidae,* sempre dell'ordine delle *limicolae* (202).

rivirsinu [= *chinula*] (TRAINA, pp. 127, 360), calabr. *riversinu* « sorta di gioco, chìnola [dallo sp. *quinolas,* a. 1599, da *quina,* a. 1283 (lat. *quīnī*), COROMINAS I, p. 807] » (ROHLFS II, p. 200). che vanno con l'it. *rovescino* (*-a* f., XVI sec., GRAZZINI) « giuoco alle carte in cui vince chi fa meno punti » (*DEI.* V, p. 3290), passato al fr. *reversi* (a. 1611, COTGRAVE; *-is,* a. 1642. OUDIN; *-in,* XVI sec.), sp. *reversino* « vinciperdi (giuoco) » (XVIII sec.), DAUZAT, p. 630; cfr. anche il medioev. *reversinus* « rovescio » (*pro reversinis vestium*, a. 1371, a Gubbio), SELLA, *Gloss. lat., it.*, p. 484.

(199) Perché, tra l'altro, non ci sapremmo render conto dell'uscita *-inu*, che nei dialetti meridionali non rappresenta il diminutivo.

(200) Quest'ultimo si spiega con l'aferesi della prima sillaba, presa erroneamente per l'articolo (*lo, li*), del tipo ven. *muśina* « salvadanaio », dal lat. *eleemosyna*.

(201) Di fonetica siciliana, cfr. sic. *sàrcia* « gonnella di sarga » (TRAINA, p. 368), dal fr. ant. *sarge*; *manciari* (TRAINA, p. 229). dal fr. ant. *mangier* « mangiare », ALESSIO, *Ripercussioni* . . ., cit., p. 206. I dialetti meridionali non conoscono originariamente la schiacciata sonora *ǧ*, perché il lat. volg. *j* (da *j, dj, gj, g + e, i, z*) vi si è conservato intatto. In Sicilia il fonema *ǧ* è stato introdotto con l'invasione linguistica araba, cfr. sic., calabr. *gíbbia, gèbbia* « ricettacolo d'acqua », dall'ar. *ǧābija* (LOKOTSCH, *Etym.Wb.*, 630), sic., calabr. *márgiu* «acquitrino » « terreno incolto », dall'ar. *marǧ* « prato » « palude » (ibid., 1415), e simili, e più tardi con quella normanna, cfr. sic., calabr. *òrgiu* dal fr. (ant.) *orge,* contro l'indigeno (*u*)*òriu* « orzo », e simili.

(202) Allo stesso genere appartiene anche l'uccello detto da noi *pìttima* (*līmōsa līmosa*), in tedesco *Uferschneppe* (da *Ufer* « riva » e *Schneppe* « beccaccia »), che giunge in Italia durante il doppio passo e in Maggio costruisce il suo nido in mezzo alla vegetazione palustre. Il nome di *pìttima* [propriamente « persona uggiosa », da « decozione di aromi » « impiastro », dal lat. *epithema,* e questo dal gr. ἐπίθεμα],con cui è indicato anche il « moschettone (*totanus*) » (PRATI, *VEI,* p. 775; *DEI.* IV, p. 2958), è allusivo alla voce (molto meno armoniosa di quella dei tòtani) composta da suoni profondi, ma

Pur essendo giunti da tempo a questa connessione (203), l'origine di *livergin* era rimasta a noi, come ad altri linguisti, inesplicata. Infatti, non è accettabile la vecchia spiegazione del Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 81, s.v. *barge* « Sumpfläufer (der Schnepfe ähnlicher Vogel) » (204), che ricollega la voce francese letteraria coi dialetti (Anjou, Savoie) *berge*, (Calvados) *lamberge* e norm. *livergin* «*līmōsa melanūra* », e li riporta al lat. tardo *bardea* « allodola cappelluta » (*C. Gl. Lat.* III 435, 67), pur con delle riserve dovute al vocalismo tonico aberrante (205). A questa difficoltà di ordine fonetico se ne aggiungono altre di ordine morfologico, in quanto delle varianti delle Glosse *bardal(l)a* (*bardaia*, *bardea*): χορδαλλὸς ὄρνεον (*C. Gl. Lat.* II 28, 25; 453, 48 e III 361, 20; 361, 14) (206), soltanto la prima sembra genuina (207), mentre non siamo sicuri se *bardaia* e *bardea*

scarsamente sonori; cfr. it. *pettégo'a* « donna ciarliera » e « gambetta (*tringa totanus*) », denominazione dovuta « al continuo chiacchierio dei maschi in amore ».

(203) Alessio, in *DEI.*, V, p. 3960, s.v. *urigino*, e vedi sopra n. 190.

(204) Secondo il Larousse, s.v.: « oiseau échassier des marais salants vulgairement appelé *bécasse de mer* » [cfr. it. *beccaccia di mare* « *haematopus astrolegus* », uccello diffuso lungo le coste del Mar del Nord e lungo quasi tutte le spiagge marine e anche le rive di paludi della parte settentrionale dell'Eurasia (dalla quale migra verso i paesi del Sud, passando anche sul nostro suolo, dove raramente si rinviene sedentario e nidificante), nutrendosi di vermi, insetti, piccoli pesci e crostacei], secondo Paul Robert, *Dict. de la langue française*, s.v.: « oiseau de la famille des bécasses (scolopacidés), au bec très long, légèrement relevé en avant », mentre il Ghiotti traduce con « beccaccia di palude ».

(205) « Doch ist auffällig, dass die älteren und die mundartlichen Formen von *barge* -*e*- als Tonvokal zeigen ». Nonostante tali riserve, l'etimologia del Gamillscheg venne accettata passivamente dal Dauzat, p. 75: « *barge* ... paraît représenter un lat. vulg. **bardea*, d'origine gauloise (cfr. le gaulois *bardala* « mauvis ») », dove va anche rilevato che *mauvis* « espèce de petit grive » non traduce esattamente *bardala* « alouette ».

(206) Cfr. gr. χορδαλλός, -ά -ίς, accanto a χορύδαλος, κόρυδος, -ός, χορυδών « cappellaccia, allodola cappelluta (*alauda* o *galerida cristata*) », inseparabile da κόρυς - υθος « elmo », donde il calco lat. *galērīta* (da *galērus*) id., conservato nel sic. *gaḍḍarita*, come si è detto (vedi n. 13).

(207) Si tratta, a nostro giudizio, di un relitto del sostrato ligure, con la nota formante in *-al(l)-* (Alessio, in « Onomastica » II, p. 198 n. 83), che ha riscontro anche nell'area egea (cfr. il citato χορδαλλός e χορύδαλος : κόρυδος « cappellaccia », αἰγίθαλ(λ)ος « cinciallegra (*parus*) » : αἴγιθος « un uccelletto »), tratto dalla nota base mediterranea **bard-* « fango » (cfr. sp. *bardo*, ecc.), da

possono essere conciliati supponendo una forma **bardēia* (208), che non è sufficiente a spiegare il fr. letter. *barge,* che, oltre tutto, è una forma secondaria per *berge* (209). Avendo accennato a difficoltà di ordine semantico dovremmo precisare che queste sussistono soltanto se *bardal(l)a* ha avuto *ab origine* il significato di « allodola » (uccello non confondibile con la *barge*), ma se è vero che questa voce poggia su **bard-* « fango » (cfr. *terrāneola* e χάλανδρος; la specializzazione semantica potrebbe anche essere un fatto posteriore e i nomi

cui anche il lat. tardo *bardana* « lappola »; Alessio, in « RIO » I (1949), p. 249 e nn. 80, 81). Il nome quindi sembra ispirato al fatto che tutte le allodole (ad eccezione dell'*alauda arborea*, così detta perché si posa sugli alberi), e cioè tanto la *lòdola dei campi* « *alauda arvensis* L. » (cfr. fr. *alouette des champs,* ted. *Feldlerche*), *la calandra* « *melanocorypha calandra c.* L. », la *calandrella* « *calandrella brachydactyla br.* L. », quanto la *cappellaccia* « *galerida cristata* L. » nidificano a terra. Di qui si spiega e il lat. *terrāneola* « lodola » (Phaedr., *App.* XXX 1) (conservato nel calabr., pugl., camp. *terragnola*, umbro *terragnola*; Alessio, *DEI.* V, p. 3764; *Il fondo latino* . . ., cit., pag. 22) e il (pre)gr. χάλανδρος « allodola » (da cui il lat. region. **calandra* f. [su *avis* o sui sinonimi *alauda, galērīta*|, di cui si è già discorso, vedi n. 13), che, presentando una formante caratteristicamente mediterranea, può bene essere connnesso con la base medit. **cala/gala* [cfr. cipr. γάλας· γῆ παρὰ Εὐήλῳ (Hes.), γι-γαλ-ία· ἡ γῆ (Hes), anche γαλήνη /*galēna* « *molybdaena* »; Alessio, in « Studi Etr. » XIX, p. 158 n. 42; *Le lingue indoeuropee. . .*, cit., p. 503; *L'etimologia,* Napoli 1960, p. 43 sg.|). La vecchia etimologia (che risale al Dottin), secondo la quale *bardal(l)a* sarebbe connesso col gallo lat. *bardus* (Lucan.) (— *Gallice appellatur qui virorum fortium laudes canit,* Paul.-Fest., 34), *LEW.* I, p. 96, urta contro la difficoltà di spiegarne l'uscita.

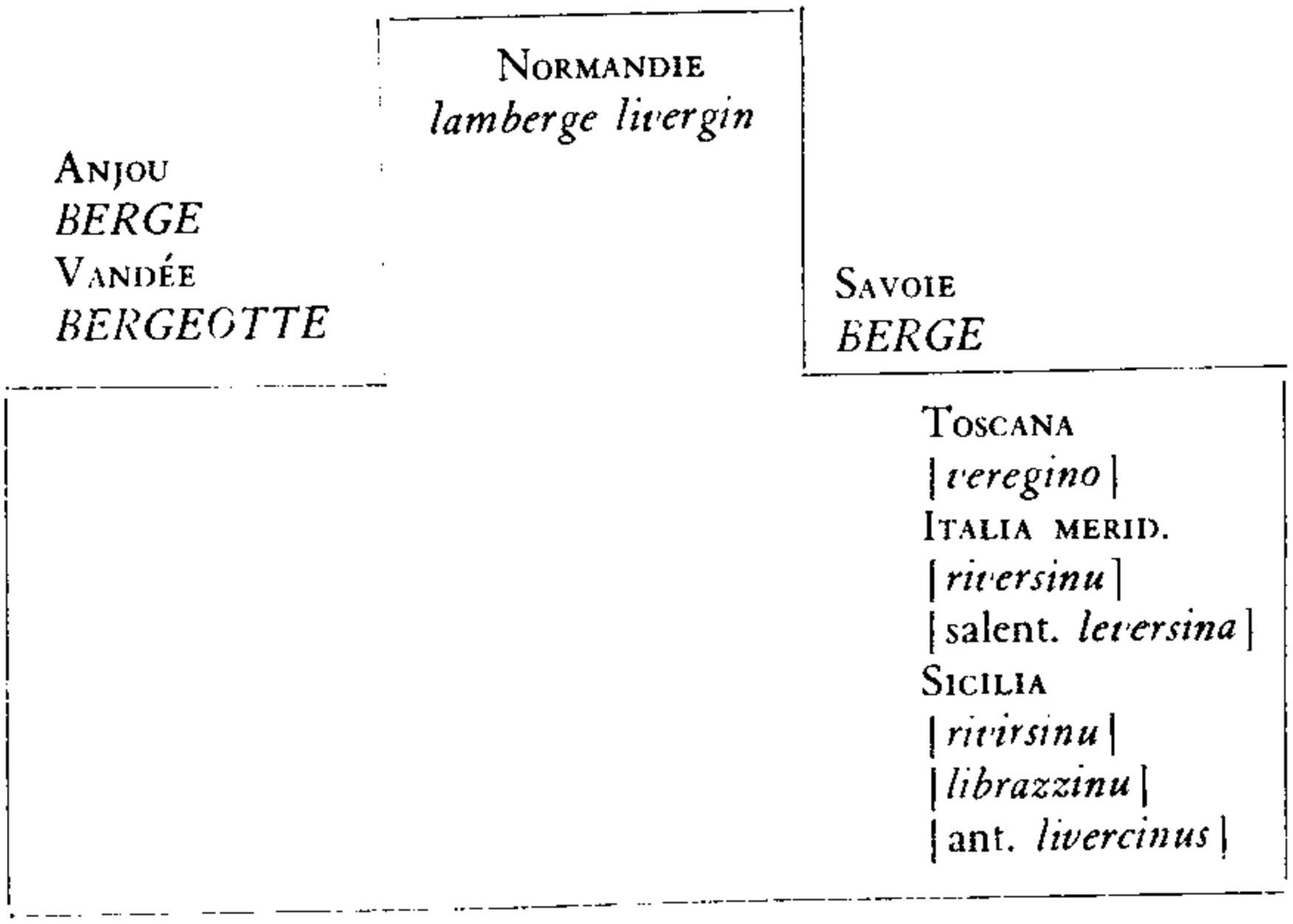
Di *bardal(l)a* sopravvivono riflessi nei dialetti francesi (linguad. *bardal,* (Auge) *berluche* « alouette lulu », *FEW.* I, p. 253, s. v. *bardala*) e italiani, dove la voce si è incontrata con *alauda* (cfr. ven. ant. *aloa* « allodola »), e cioè rovig. (Badia Polésine) *barluatto* « *alauda arborea* », it. letter. *barletta* « lodolaio, falco che dà la caccia alle allodole (*falcō* o *hypotriorchis subbūteō*) », da un anteriore **barloetta* [i suffissi *-atto* e *-etta* hanno valore di diminutivo], quindi semanticamente affine al ted. *Lerchenfalke* (*Lerche* « allodola »); Alessio, in « RIO » I (1949), p. 249 n. 81; *DEI.* I, pp. 442, 443.

(208) Con l'uscita del lat. *catēia*. « arma barbarica ». (Verg., *Aen.* VII 741), la cui pertinenza al celtico è però tutt'altro che sicura (*LEW.* I, p. 181; Ernout-Meillet, *op. cit.*, p. 127).

(209) La forma letteraria si spiega con l'evoluzione di *er* in *ar,* in sillaba chiusa, che si manifesta nella lingua volgare di Parigi tra il XIII e il XVI sec.; cfr. fr. *dartre* da *dertre* (XIV sec.), dal gallo-lat. *derbita, écharpe* da *escherpe* (XII sec.), dal franc. **skërpa* ecc.; Alessio, *Grammatica storica francese* I (Bari 1951), p. 74.

dei due uccelli essere stati ispirati dal loro *habitat* (210). Si tratta, comunque, di un'ipotesi che ha soltanto valore teorico, perché *barge* (*berge*), *lamberge* e *livergin* non possono avere nulla a che vedere col lig.-lat. *bardal(l)a* «allodola».

Stabilito così che il fr. letter. *barge* (a. 1555, BELON, *Histoire de la nature des oiseaux*) rappresenta una forma iperurbana del medio fr. *berge* (a. 1526, BOURDIGNÉ) (211), che non può foneticamente derivare dal lig.-lat. *bardal(l)a* «allodola» (o da una sua variante), prima di tentare qualsiasi altra spiegazione è indispensabile rendersi conto della distribuzione spaziale di *berge, lamberge, livergin* « *līmōsa melanūra* Leisler » (212), secondo la fonte del Gamillscheg, e cioè E. Roland, *Faune populaire de la France*, Paris 1877 sgg., II, p. 352, aggiungendo tra parentesi quadre i due tipi documentati in Italia, che abbiamo detto essere di origine normanna (*veregino* e *livercinus*):



(210) Cfr., per es., dal lat. *terrūneola* il venez. *taragnola* « chiurlo, fischione minore », it. ant. *taraniolo* (*-gnolo*) « chiurlo piccolo (*nūmēnius phaeopūs*)» (a. 1770, BOMARE); ALESSIO, in *DEI*. V, p. 3717.

(211) Secondo il DAUZAT, *loc. cit.*. Non abbiamo potuto consultare la « Rev. des Soc. Sav. », 1874, p. 500, menzionata dal ROLLAND, dove *berge* risulterebbe per l'*ancien français*.

(212) Esattamente la *berge à queue noire*.

Da questa figura similare ci risulta che, dei tre tipi dialettali francesi: *berge* (nell'Anjou, a. 1828, MILLET, *Faune de Maine-et-Loire*, e nella Savoie, a. 1853, BAILLY, *Ornithologie de la Savoie*), *lamberge* (a. 1867, LEMETTEIL) e *livergin* (a. 1844, CHESNON), *berge* è il più antico per le norme spaziali dell'area maggiore [Anjou, Vandée, Savoie] e delle aree laterali [la voce è documentata da un lato nell'Anjou, e nella forma di diminutivo *bergeotte* f., a Noirmoutier (a. 1806, PIET), isola dell'Oceano Atlantico, che forma un cantone del dipartimento della Vandée, e dall'altro nella regione montuosa della Savoie] (213).

Rispetto a *berge*, le altre due forme (Calvados) *lamberge* e *livergin*, limitate alla Normandia (214), hanno l'aspetto di innovazioni, pur restando da determinare quale può essere, dal punto di vista della fonetica e della morfologia, il rapporto che le lega al precedente, dato che la constatazione che i tre nomi si riferiscono allo stesso uccello non è certamente contro l'ipotesi che si tratti di voci etimologicamente connesse fra loro.

Adesso, per conciliare foneticamente e morfologicamente la forma *berge* con *lamberge* e con *livergin*, esclusa beninteso la possibilità teorica che la prima (più antica, come si è visto, delle altre due) possa essere stata estratta da *lamberge*, sarebbe sufficiente la supposizione che si tratti di antichi composti, il che ci porterebbe all'analisi morfologica *berge*: *lam-berge*: *li-verg-in*, dove l'ultima voce sta con le due precedenti nello stesso rapporto morfologico del fr. (ant.) *verge* (lat. *virga*): *vergin(e)* « verga » (215) e in quello fonetico dei fonemi *b*:*v* nel fr. ant. *beivre*, *boivre* « boire » risalenti entrambi ai due *b* del lat. *bibere*, dove il primo in posizione forte (iniziale o postconsonantica) si è conservato intatto, mentre il secondo in posizione debole (intervocalica) si è evoluto a *v* (216).

(213) Nell'enunciazione di M. BARTOLI: « se di due aree l'una è o è stata molto maggiore (cioè molto più estesa) dell'altra, la fase dell'area maggiore è di solito la più antica »; « se di due fasi cronogiche l'una si trova o si è trovata in aree laterali e l'altra in aree intermedie ad esse, la fase delle aree laterali è di solito più antica che la fase delle aree intermedie ».

(214) La fortuna di *livergin* è legata alla vittoriosa impresa dei Normanni nell'Italia meridionale.

(215) Nella terminologia ornitonimica, cfr. fr. *bécasse* (XII sec.): *bécassine* (a. 1555, BELON), da cui l'it. *beccaccia* (OUDIN): *beccaccino* (G. GOZZI).

(216) La chiarezza di questi rapporti rende del tutto improbabile la possibilità teorica che *lamberge* e *livergin* possano derivare da una contaminazione

Ne risulta che *berge* (con i composti *lamberge* e *livergin*) può essere riportato ad una base **berga* o **bergia* (217), che, non essendo latina, potrebbe appartenere al sostrato (celtico o preceltico) o eventualmente al superstrato (francone).

Di queste due possibilità, la seconda, però, sembra doversi senz'altro escludere, nonostante che le nostre voci (*berge, lamberge*) richiamino alcuni composti germanici con **bergōn* (che corrisponde, per es., al ted. *bergen* « salvare, proteggere » e *verbergen* « salvarsi fuggendo, nascondersi »), documentati nel latino medioevale (e nelle lingue romanze), come, per citare qualche esempio, *bainberga* «gambiera» (*Lex Ripuaria*) [cfr. *beinberga* (non *bem-*), a. 867, a Treviso], *halsberga* «gorgiera» «usbergo» (a. 867, a Treviso), *heribergo: castro* (Glosse di Reichenau) «albergo, accampamento» (cfr. fr. ant. *herberc* m. e *herberge* f., XI sec.) e simili (218).

Infatti, la suggestiva supposizione di interpretare *barge* come « l'uccello che si salva fuggendo o si nasconde », con allusione alla timidezza di questo (vedi nn. 192, 196), e *lamberge* come un corri-

di *berge* con altre voci da determinarsi, per es., per *livergin* potrebbe venir fatto di pensare a *lièvre* « lepre » (animale a cui sono ispirati alcuni nomi italiani settentrionali dell'« occhione »; vedi n. 191 sgg.), ma questo è foneticamente insufficiente, tanto più che per l'antichità della forma parla il *livercinus* del *De arte venandi*, che ci assicura anche, se ce ne fosse bisogno, che il rapporto *lamberge*: *livergin* è diverso da quello che intercorre, per es., nel fr. *copain*: *compagnon* (contro fr. ant. *compaing*: *compaignon*) dal lat. tardo *compāniō-ōnis*, dove il dileguo della nasale è dovuto a dissimilazione (cfr. Alessio, *Gramm. storica francese* I (Bari 1951), p. 318). Ci sembra anche di poter escludere che *lamberge* sia sorto da *la berge* con agglutinazione dell'articolo (ibid., p. 323) e successiva nasalizzazione, del tipo fr. *tampon* da *tapon*, dal franc. **tappō* (cfr. ted. *zapfen*), *langouste* (fr. ant. *laoste*), dal lat. *locusta*, è già latino *la(m)brusca, sa(m)būcus* (ibid., p. 325 sg.), perché anche con questa ipotesi non spiegheremmo *livergin*.

(217) Teoricamente sarebbe possibile muovere da una base trisillabica, cfr. fr. *grange/granche*, dal lat. tardo *grānica* (VIII sec., *Lex Baiuvar.*), e simili, ma questa possibilità sarebbe esclusa da *livergin*, che sembra una formazione antica (del tipo lat. *fēminīnus*: *fēmina, matūtīnus*: *Matūta*, e simili), anche perché *-ga* si evolse foneticamente a *-ge* nel francico e a *-gue* nel normanno; cfr. fr. *verge* « verga » (XII sec.) accanto a *vergue* « antenna, pennone » (XIV sec., dal normanno), entrambi dal lat. *virga*.

(218) Cfr. i lessici etimologici francesi e il *DEI*. I, p. 109, s.v. *albergo*; II, p. 483, s. v. *bemberga* (Sella, *Gloss. lat. it.*, p. 64); V, p. 3962, s. v. *usbergo*.

(219) Che co' generi *scolopax* L. (« beccaccia ») e *capella* Frenzel (« beccaccino » « croccolone ») costituiscono la sottofamiglia *scolopacīnae* della famiglia *charadriidae*, cui appartiene il genere *līmōsa* (« barge »).

spondente semantico del lat. sc. *limnocryptēs* Kaup. («frullino») (219), urta contro difficoltà di ordine morfologico non facilmente superabili (220) e lascerebbe, comunque, senza spiegazione fonetica la forma *livergin*.

Se invece il fr. dial. *berge* « *līmōsa* » appartiene al sostrato prelatino (e in questo senso parlerebbe anche la sua distribuzione geografica) siamo in grado di darne una spiegazione soddisfacente non solo dal punto di vista della fonetica e della morfologia, ma anche della semantica.

Durante la nostra trattazione abbiamo messo in rilievo come diversi nomi (scientifici e popolari) di uccelli delle *līmicolae* sono stati ispirati dall'*habitat* di questi pennuti, a cominciare dal nome dello ordine *līmicolae* per passare a quello dei generi *līmōsa* [sc. *avis*], *limnocryptēs, charadrius,* che risale, attraverso il latino, al nome greco del « piviere » (χαραδριός, da χαράδρα «corso d'acqua montano»), ai nomi ted. *Sumpf-, Teich-, Wasserläufer,* e così via. Ma vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che le *līmicolae* sono indicate col nome comprensivo di *uccelli di ripa* (lat. *rīpa*), cui fa riscontro nel *De arte venandi* quello di *aves de rivera* (lat. tardo *rīpāria*). Non sarà quindi un puro caso che il fr. dial. *berge* (letter. *barge*) «*līmōsa*»

(220) Il lat. sc. *limnocryptēs* ispirato all'*habitat* delle *līmicolae* (cfr. ted. *Sumpf-, Teich-, Wasserläufer*) è stato creato dal gr. λίμνη « acqua stagnante, stagno, palude » e un *nōmen agentis* -κρύπ-της, tratto dalla radice di κρύπ-τω « nascondo, celo, copro », sul modello del gr. λιμνόβιος « che vive nella λίμνη », ma la formazione è morfologicamente errata, perché il sostantivo che costituisce il primo composto dovrebbe essere retto (complemento oggetto) dal verbo; cfr. gr. ξυλο-τρώκτης [sc. σκώληξ] « [verme] che rode (τρώγω) il legno (ξύλον) ». Nei composti greci del tipo καλοβάτης « *fūnambulus* » (calco dal greco): καλοβατέω (cfr. δενδροβατέω), καλοπαίκτης (donde il lat. *calopettas*), da κάλως « gomena », il verbo è costruito con l'accusativo dell'oggetto interno; cfr. βαίνω ὁδόν « percorro una strada », παίζω κότταβον «gioco il *cottabos*», e simili. Egualmente scorretto sarebbe, dal punto di vista morfologico, un composto germanico (francone) in cui il primo componente fosse **laim-* (cfr. tel. *Lehm, Leim*(*en*), medio alto ted. *leim*(*e*), alto ted. ant. *leimo,* (medio) oland. *leem,* sass. ant. *lēmo,* anglosass. *lam,* ingl. *loam* « Lehm, Ton, Erde »), accanto a **līm-* (cfr. ted. *Leim,* alto ted. ant.. sass. ant., medio basso ted.. anglosass., nord. ant. *līm,* (medio) oland. *lijm* e lat. *līmus*), rispettivamente da un i.-e. **loim-* e **leim-*, con apofonia vocalica (KLUGE-GÖTZE, *EWdSpr.*, pp. 445, 448; *LEW*. I, p. 304, s.v. *līmus*), e il secondo **bergōn* (cfr. ted. *bergen,* ecc.), da una radice i.-e. **bhergh-* « *tollendō servāre* » (KLUGE-GÖTZE, *op. cit.*, p. 68).

sia formalmente identico al fr. *berge* (*bergue,* a. 1398 (221), var. *barge*) « bord escarpé d'une rivière » « ripa, riva scoscesa », che, con l'it. (ant.) *berga* « argine che si fa nei campi, assai elevato per difenderli dalle innondazione» (a. 1865, Tommaseo Bellini), presuppone esso stesso una base **berga,* di cui sono state date diverse e contrastanti spiegazioni etimologiche (222).

Infatti, se da un i.-e. **bergĥā* (dalla radice **bhergĥ-* « erheben, *tollere*») sarebbe possibile avere un celt. **berga* (223), che potrebbe spiegare bene, anche semanticamente, il fr. *berge* « riva scoscesa », riserve su questa etimologia potrebbero essere fatte in base alla constatazione che una base identica sembra postulata da numerosi relitti toponomastici mediterranei, accanto ad una forma parallela **barga*, che presenta un'alternanza vocalica caratteristica propria di quel sostrato (224). Questa alternanza vocalica ritornerebbe anche

(221) Di origine settentrionale, piccardo-normanna.

(222) La tarda documentazione della voce potrebbe far pensare ad un francesismo della terminologia tecnica, nonostante che *Berga* sia, come vedremo, un elemento toponomastico ben rappresentato nell'Italia settentrionale. Il Gamillscheg, *EWfrSpr.*, p. 99, osserva che un gall. **barica,* ricostruito sul cimrico *bargod* « Grenze, Dachtraufe » (*FEW*. I, p. 254; Dauzat, p. 84), è una formazione foneticamente impossibile a spiegare tanto le voci romanze quanto quella celtica (cfr. R. Thurneysen, *Keltoromanisches,* Halle 1884, p. 44); che **barga* (*REW*. 957) non giustifica le forme galloromanze, allo stesso modo di un got. **barga,* ricostruito sul ted. *Berg* (Brüch, in « ZRPh » XXXVI, p. 579), e, considerando *berge* come una forma sud-occidentale dell'angiovino *berne*, ricostruisce una base **bergina,* che sarebbe l'espressione galloromana del gall. **bergna*, postulato dal bret. *bern* « Erhöhung »; cfr. anche il cimrico *bera* « Haufe », da **berga* (Pokorny); « ZRPh. » XLIII, p. 569. Vedi anche *FEW*. I, p. 253 sgg., s.v. **barga* (gall.); p. 254, s.v. **barica* (gall.) « Uferboschung ». Nel *DEI*. I, pp. 492, 493, *berga* e *bèrgolo* « gabbione intessuto di vimini e pieno di sassi per rafforzare le ripe dei fiumi » (XIV sec., *P. de' Crescenzi volgar.*) vengono riportati ad un long. *bërc*, deverbale di *bergan* « coprire, difendere ».

(223) Da cui il cimrico *bera* « Haufe » (cfr. Pedersen, *Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen*, Göttingen, 1908 sgg., I, p. 105; *LEW*. I, p. 536), affine al ted. *Berg* « monte », slavo ant. *brěgŭ* « Ufer, Abhang », mentre un i.-e. **bhṛĝhā* è postulato dal celt. *briga* (in numerosi nomi di luogo), medio irl. *brī breg* f. « collina », got. *baúrgs* f. « *Burg* ».

(224) Ricordiamo qui *Bergae*, menzionata da Livio (XXX 19) tra i centri appartenenti alla confederazione dei *Bruttii*, Βέργα, -η, Βέργιον (Steph. Byz.), città sullo Strymon (Strab. VII, *fr.* 36), *Berga*, città della Spagna (Barcellona), tra Figueras e Barbastro nella regione dell'antica Βέργιδον (Ptol. VI 67), *Ber-*

nel piem. (Pinerolo) *bargu* « rondine montana (*clīvicola rūpestris*

gidum (*It. Ant.*, p. 425), *Bergida* (Flor. IV 12), nella Spagna Tarragonese; *Berga*, vecchio nome di una parte di Vicenza (*Borgo di Berga* dal 1460) = a. 1000 *loco quem vulgo Berga dicitur*; *porta Bergae* (*Ann. Patav.* 236), *Berga*, contrada di Arsiero (Vicenza), *Berga* (Asiago), Chiusa di *Berga* (Pianiga, Venezia), dal 1160, accanto a *Perga* (Piovene, Vicenza) [Olivieri, *STV.*, p. 94 e note, s. vv. *Bergollo, Berico* (Förstermann, p. 260), che ricorda anche il personale germ. *Berga* (Förstermann, p. 273)]. Tra i derivati della stessa base **ber-ga* menzioniamo innanzi tutto il nome di *Bergomun* (Βέργομον), etn. *Bergomātēs*, l'odierna *Bèrgamo* (Vetter, in P.-W., *RE.* XIII, p. 527), con cui forse vanno anche *Bèrghem*, luogo alpetre sopra Riva (lat. *rīpa*) di Trento, *Bèrgoro*, frazione di Fagnano Olona (Varese) = XII sec. *loco Bergano* (Olivieri, *DTL.*, p. 100 sg.), che richiamano, anche per la struttura, il micras. *Pergamum* (Πέργαμον) « *locus editus, arx* », *Bergāli* (*CIL.* V 5050), popolazione alpina dell'odierna Val *Bregàglia*, *Bergine*, città de'la Gallia Narbonese (Avien., *Ora marit.* 700), strutturalmente simile al **bergina* ricostruito dal Gamillscheg e ai top. *Pèrgine* (Trento), *Pèrgine* (Arezzo), dal 1056, Pian di *Pèrgine* (Laterina) [Pieri, *TVA.*, p. 42, che lo riporta al personale etr. *percenas*], accanto a *Pergo* (Cortona), *Bergintrum*, *statiō* della Gallia Narbonese (*Tab. Peut.*; *It. Ant.* p. 345, 347), *Bergistānī*, popolazione della Spagna Tarragonese (Liv. XXXIV 16, 9), Βέργουλα, città dei Bastitani, sempre nella Spagna Tarragonese (Ptol. II 6, 60), Βεργουσία, città degli Ilergeti (Ptol. II 6, 67), inseparabile da *Bergusia* (*It. Ant.*, p. 346), *Bergusium* (*Tab. Peut.*), località degli Allobrogi, con l'etn. *Bergusitānus* (*CIL.* XII 4529), e da Βαργούσιοι, popolazione della Spagna Tarragonese (Polyb. III 35, 2, 4; Liv. XXI 19, 7; 23, 2; Steph. Byz.), *Berginium*, città al confine tra la Pannonia e la Dalmazia (Rav. IV 19, p. 218, 6); Βεργούλη (Tracia), Jokl, in Eberts *RL.* XIII, p. 293 *a*; *LEW.* I. p, 536, che richiama per la formante il top. ven. med.oev. *Bergullum*, nome di un rivo (*Stat. Pad.*, p. 330), da confrontare con *Bergòl* (Caprino, Verona) [Olivieri, *STV.*, cit.] e con *Bèrgolo* (Cuneo), a cui corrisponde con altro vocalismo il top. *Bargullum* (Illyr.), Liv. XXIX 12, 3. Ricordiamo, infine, i nomi di divinità *Bergimos* in alcune iscrizioni di *Brixia* « Brescia » (*CIL.* V 4200, 4201, 4202) e in una di Arco (*CIL.* V 4981), presso il Garda (Holder, *Altcelt. Sprachschatz*, s.v.) e *Bergōnia* (*CIL.* XII 1061, *prope Aptam*). Un **Bergunna* (del tipo di *Garunna* fl., la *Garonna*) è ricostruibile sul top. fr. *Bergonne* (*Puy-de-Dôme*) = a. 814 *Bergonna*, Dauzat, *La toponymie française*, p. 196 [non composto col gall. *onno* « rivière »], ed un **Berguntia* sul top. tosc. *Bergonza* o *Bargonza* (Mensano, frazione di Càsole D'Elsa, Siena) [Pieri, *TVA.*, p. 23, che vorrebbe connetterlo col personale etr. *percumsna* = lat. *Pergomsna*, foneticamente insufficiente], formazione col suffisso *-nt-*, come in *Bergintrum*.

Una base **barga*, accanto a **berga*, è postulata dal top. lig. *Barga* della *Tab. Veleiat.* 6,70 (a. 110 d. Cr.), cui sembra corrispondere il top. tosc. sett. *Barga*, castello in Val di Serchio, cfr. *Barga* (dall'886) in Val di Castello, alle

Barghe, a. 913 *Bargi*, *Sobbargi* |Pieri, *TSL.*, p. 139 sg.: « Voce assai diffusa e con abbondante filiazione; e poiché tutti i luoghi che ne pigliano il nome sono in altura, il significato originario deve essere quello di 'poggio', 'colle', o anche di 'roccia', 'fortino' »|, *Barga* (Castiglion Fibocchi), *Bargi* (Porta Lucchese, Pistoia), piem. *Barge* (Cuneo), documentato dal 1001, lomb. *Barghe* (Brescia), villaggio diviso in due dal fiume Chiese [Olivieri, *DTL.*, p. 91], e cfr. *Bargone*, frazione di Casarza Ligure (Genova) e di Salsomaggiore Terme (Parma). Ad una base **barga* « Schuppen, Hütte » (da cui nel lessico i fr. *barge*, *barche*) sono rimandati i toponimi francesi del tipo *Barge* (H. Gröhler, *Über Ursprung und Bedeutung der französischen Ortsnamen*, II (Heidelberg 1933), p. 50), con derivato *Bargiols* (Var) = a. 1021 *locum Barjols*, « bâti au pied d'une colline dominante le confluent du Fovery et de Varages, et tire son nom de cette colline » (Ch. Rostaing, *Toponymie de la Provence*, Paris 1950, p. 90 sg.). Aggiungiamo *Bargus* fl., affluente dell'*Ebro* (Tracia), Plin., *N. H.*, IV 50, con cui sembra connesso l'illir. *Bargullum* (vedi sopra), forse identico col Βάργαλα (Macedonia), Hierocl. 611, Const. Porph., *Them.* II 2 (cfr. Pokorny, in « ZCPh. » XXI, p. 60), i Βαργούσιοι della Spagna e i top. micras. Βαργασα, città della Caria (Strab. XIV 656; Steph. Byz.), inseparabile dal più noto Βαργύλια n. pl., che sorgeva su una penisoletta sulla costa della Caria (Βάργυλος era il nome di un monte della Siria) e poi Βαργιατις, Βαργαθηνής, monti della Cilicia (P. - W., *RE.*, s. vv.; Trombetti, *AOM*^{2}., II, pp. 25, 102). Tra i toponimi moderni ricordiamo il lomb. *Barzìżża*, frazione di Gandino (Bèrgamo) = a. 933, 993, 1057 *vicus et fundus Bargegia* (Olivieri, *DTL.*, p. 94, che pensa ad un suffisso in *-icia*), notevole anche per la struttura in quanto presuppone un **Bargidia* che può essere confrontato con l'iber. *Bergida* (l'uscita è identica a quella del lomb. *Castéggio*, l'antica *Clastidium*, *DTL.*, p. 172). Una formiante mediterranea appare anche nel top. lomb. *Bargano* |accentato *Bàrgano* nel *TCI.*, 10 C 6; m. 72|, frazione di Villanova del Sillaro (Milano) = *Bargarum* |leggi *-anum*|, *loco et fundo Bargani* (*Cod. Long.*) |Olivieri, *DTL.*, p. 91|, che concorda, anche per l'uscita, col tosc. *Bargana* (Piegaio, Pescia), nome di un casale (rimasto oscuro al Pieri, *TSL.*, p. 196), a meno che non si tratti di un nome prediale; cfr. lat. tardo *bargus* (*barcus*), glossato col gr. ἀμήχ *sine ingenio, ingenio carens* (Ernout-Meillet, *Dict. étym. langue lat.*, p. 118 sg.), e il moderno piacent. *bargós* « nighittoso, pigro, lento, trascurato » (L. Foresti, p. 24), *DEI.* I, p. 440; cfr. i personali *Bargius* e *Barginna* (*CIL.* VI 647 col. 2; V 4093). Sul valore lessicale di quest'ultimo ci illuminano le glosse (con varianti come *bargena*, *barrigena*), dove è spiegato « *homo vitiosae gentis*, νεκροφόρος » e *bargena non barginna*, *genus cui barbaricum sit* (Caper, *Gr.* VII 103, 8). Evidentemente si tratta di una base *bargin(n)a* (cfr. etr.-lat. *Porsin(n)a*), confermata dai top. tosc. a. 899 *Bargenne* = a. 905 *Berginna* (sic), a. 906 *Barginne*, accanto a *Bàrgine*, *Bàrgini* (Pieri, *TSL.*, p. 139 sg.), questi ultimi da un **bargina* [costruito come **bergina* e i top. *Pèrgine* (vedi sopra)]. Se per *barginna* il significato di νεκροφόρος è antico, si potrebbe pensare che la voce abbia fatto parte della terminologia funeraria etrusca e che il suo rapporto con **barga* non sia stato sostanzialmente dissimile da quello che lega l'etr. *θaura* « tumulo sepolcrale » al medit. **tauro-* « monte » (cfr. Ταῦρος ὄρος ecc.), ma si tratterebbe di un'evoluzione di

significato secondaria, qualora l'etr. *zila*θ *parχis* possa essere inteso col Ribezzo « *praetor arcis* » (cfr. *Pergamum* «*arx*»), senza dimenticare il lat. tardo *bargus* (*de bargo vel furca*) «échafaud» (*Lex Salica*) | voce germ. per Ernout-Meillet, *op. cit.*, p. 119| e il lat. *pergula* «poggiolo, loggetta, ballatoio» «pergola» «povera capanna » « bordelio », ecc. (con la variante *precula*, Quint., *Inst.* I 5, 12).

La stessa vicenda della vocale *a/e* apparirebbe nel fr. *berge* « riva scoscesa » rispetto allo sp. *barga* « la parte più scoscesa di un pendio o collina », ma questa voce spagnola non sembra antica e sarebbe dovuta ad un'erronea interpretazione dello sp. ant. *varga* « choza » « capanna (con tettoia di paglia) » (a. 1171) e anche « montón de heno », confrontato dal Corominas IV, p. 676 sgg., col medio irl. *barc* « casa de madera », ma anche con un gruppo di voci berbere (*tabergent* « meule de céréales », *tabergant* « cabane », *birgen, abergen* « tente de poils », cabila *tabergent* « petit magasin pour la paille », *tibergent* « hutte pour remiser la paille ») che ne testimonierebbero l'origine preindoeudopea. Invece sono documentati lo sp. ant. *barga* « casa pajiza pequeña », port. *barga* « palhoça, casa coberta de palha ou colmo », cui sembrano corrispondere sopraselv. *bárgia* « gedeckter Eingang zum Haus oder Heustall », *bargún* « Halpenhutte » (engad. *margún* « Hinteralpen »), berrich. *barge, berge* « Schuppen aus Stroh oder Binsen zur Aufbewahrung des Heus oder der Feldgeräte », ecc., astur. *bárganu* « estaca viva de álamos que, con otras, colocadas en hilera alrededor de una heredad, sirve a ésta de vallado », *facere sepes et varganos* (IX sec., Asturia), *bárgamo* « estaca » in un testo murciano del 1575. Le varianti francesi dialettali *barge* e *barche* « meule de foin », il lig. ant. *barraga* (*Stat. Naticini*, p. 16; *Stat. S. Romuli*, p. 87), *barrego* (a. 1621, *Stat. Diano*, p. 170) « casipola, tugurio », G. Rossi, *Gloss medioev. lig.*, Torino 1886, pp. 24, 110, e il *bareca* del testamento di Tello (a. 766), ci fanno pensare che almeno queste ultime voci poggino sopra una forma trisillabica **barrica*, affine al lat. tardo *parricum* « parco » (VIII sec., *Lex Ripuaria*), Alessio, in *DEI*. I, p. 437, s.v. *barco*; II, p. 2772. L'oscillazione tra sorda e sonora che caratterizza le voci sopra studiate, potrebbe suggerire l'ipotesi che alla serie possa appartenere anche l'iber. *Barcinō*, l'odierna *Barcelona*, a sinistra della foce del *Rubrīcātus* fl. (oggi *Llobregat*) |non dal nome della famiglia cartaginese *Barca*, Auson., *Ep.*, XXIV, 68 sg.;Oros. VII 43, giacché l'imp. cartaginese non si è mai esteso a Nord del fiume Ebro|, ma questo toponimo (costruito come *Ruscinō*, oggi Castel-Roussillon) sembra inseparabile dal basco *ibarka* « valle » (*ibai* « fiume »). Comunque l'oscillazione vocalica *a/e*, che abbiamo notato in toponimi ed etnici antichi e moderni, si manifesta anche in un nome di luogo indubbiamente ligure, come *Berigiema* (scrittura imperfetta per **Bergiema*) nella *Sent. Minuc.* del 117 a. Cr. (*CIL.* I 190 = V 7749), forse da identificare con la moderna *Vergémoli* (Lucca) = a. 997 *Virgemulo* [cfr. la scrittura *Vergame* per *Bergomum* nell'*Itin. Hier.*, p. 548] cui si contrappone il top. lig. medioev. *Bargema* |« nome comune ad alcune regioni campestri, *Dono in hereditatem sancto Honorato* |...| *mansum unum in Bargema* (*Cart. Lirinense*, Moris, pp. 65, 202). Un sito denominato *Bargema* si ha in Breglio, ed un altro pure è ricordato dal De Vit a p. 249 delle sue *Memorie storiche di Borgomanero* »; G. Rossi, *op. cit.*, p. 24|, top. prov. *Bargème* (= a. 814 *Bargemulu*, a. 1026 *in Bargema*) e *Bargemon* (= XI sec. *vallis Barjamonis*, a. 1046 *de Bar Gemone*) |Alessio, in « Giorn. It. Filol. »

Scopoli) » (225), uccello che può esser associato semanticamente al fr. *berge* (226), come vedremo a momenti.

L'identificazione del fr. dial. *berge* « *līmōsa* » col fr. *berge* « bord escarpé d'une rivière |lat. tardo *rīpāria*|», entrambi riportabili ad una base ***berga,* porta come conseguenza all'interpretazione del nostro ornitonimo come « oiseau de berge », che corrisponde semanticamente all'it. *uccel di ripa,* nome che come si è detto, indica, espressamente ogni uccello dell'ordine delle *līmicolae,* che abitano di preferenza e nidificano lungo le rive dei corsi d'acqua. Questa evoluzione di significato richiama quella del lat. *rīpāria hirundō* (Plin.) o *rīpāria avis* (Suet.) «hirondelle de rivage, martinet», donde *hirundō rīpāriola* (Marc. Emp.) (227), continuato dal fr. merid. *ribeirou, ribeirolo,* sp. *reviruelo,* piem. *rivarö,* bologn. *rivarol* «balestruccio (*clīvicola rīpāria*) », *REW*. 7329, nome tratto dall'aggettivo *rīpārius* (228) di *rīpa* « riva (scoscesa) di un fiume (più raramente del mare) » (229), da cui deriva anche il lomb. alp. *rivelín* « piovanello di riva (*pelidna Alpina*) » (230).

Naturalmente non è necessaria la supposizione che il fr. dial. *berge* sia stato estratto da *oiseau de berge,* perché non è raro che da termini geomorfici del sostrato procedano, anche senza suffissi derivativi, nomi di animali o di piante ispirati al loro *habitat* (231),

XIV (1961), p. 254 sgg., con bibliografia precedente], forme che presuppongono un ***Bargiema*.

(225) Il nome scientifico (formato come *līmicola,* vedi n. 178) è stato tratto dal lat. *clīvus* « terreno in pendenza, declivio » « altura, colle ».

(226) Ma non può trattarsi dell'identica voce. Erra dunque il Levi (p. 39) nel riportarlo ad un prov. mod. ***bargo* f. (non documentato nel Mistral) come corrispondente dell'ornitonimo fr. *barge* (*berge*), giacché la Savoia conosce soltanto *berge,* che indica un uccello non confondibile con una rondine.

(227) Anche un uccello diverso, lo scricciolo, è indicato col nome di *rīpāriolus*: *rēgāliolus*. Βασιλίσκος (*C.Gl.Lat.* III 416, 42).

(228) Di qui anche l'ornitonimo *columbus riverius* (a. 1359, a Forlì), accanto a *columbas* [...] *rivarolas* (XVI sec., a Cesena), Sella, *Gloss. lat. emil.*, p. 102.

(229) Voce affine al gr. ἐρέπτη « pente, côte, versant » (cfr. ἐρείπτια n. pl. « rovine », ἐρείπειν « cadere, abbattersi »), Ernout-Meillet, *op. cit.*, p. 1014; *LEW*. II, p. 436.

(230) *DEI*. V, p. 3268, s.v. *riveriero*.

(231) Ci limiteremo a ricordare qui il (pre)gr. γλάνις « siluro (pesce): Γλάνις: *Clanis* fl. « fiume fangoso » (Alessio, in « Studi Etr. » XVII, p. 237 sgg.; XXI, p. 455); καρρος·ἔλαφον (Hes.), bovese *carro* « cerro »/lat. *cerrus*:

senza che la fonetica possa escludere una derivazione aggettivale, come **bergia* (vedi avanti) ,ma sarebbe anche possibile che il termine ornitonimico stia a quello geomorfico in un rapporto non dissimile da quello che intercorre tra l'it. *pantana* «verderello (*tringa nebularia* o *totanus nebularius*)» «pìttima (*limosa melanura*)» (232) (a. 1805), D'Alberti) (233) e pantano « palude » (234).

Se poi il bret. *bern* « Haufe » e le corrispondenti voci romanze h. bret. *berne, bergne* « amas, meulon de foin, de paille » (*FEW*. I, p. 234) risalgono effettivamente ad una base **bergina*, tratta da **berga* (235), ci sarebbe da pensare che la stessa voce possa spiegare il lat. tardo *berna*: *higre* (anglosass. « Reiher » = alto ted. ant. *heigaro* «airone», vedi n. 39). (IX sec., Gloss. von Epinol) (236), tanto più che l'«airone (*ardea*)», trampoliere della famiglia delle *ardeidae*, frequenta le paludi e i terreni inondati, dimostrando le stesse abitudini e le stesse preferenze alimentari degli uccelli dell'ordine delle *līmicolae* (237).

Spiegato così il fr. dial *berge*, passiamo ad affrontare il problema più spinoso del rapporto di questo coi sinonimi *lam-berge* e *li-verg-in*, secondo l'analisi morfologica che ne abbiamo dato, e che ci ha convinto che ci troviamo di fronte, piuttosto che a delle contaminazioni, a dei composti antichi.

prelat. *car r is* o *car|a|ris*: *nomen saxī* (*C. Gl. Lat.* IV 215, 46; V 274, 11), basco *harri* « pietra » (Alessio, in « Studi Etr. » X (1939), pp. 165, 173; XV (1941), p. 179; « Rend. Ist. Lomb. » LXXIV, p. 746 n. 6).

(232) « *pantana* ..., il nome volgare ne svela l'habitat preferito ». Questo uccello appartiene alla famiglia delle *charadriidae*.

(233) Dall'it. ant. *pantano* agg. « pantanoso » (XIV sec.).

(234) Cfr. il *lacus Pantānus* nell'antica Apulia (oggi lago di Lésina), Alessio, in « Studi Etruschi » XIX (1946-47), p. 159 n. 45; *DEI*. IV, p. 2751.

(235) Cfr. per la derivazione il celto-lat. *Morinī* etn., dal celt. *mori-* « mare », vedi n. 248.

(236) Cfr. *FEW*. I, p. 334, dove è accolta con riserva la spiegazione del Gamillscheg, in « ZRPh. » XL, p. 139, che ricostruisce un gall. **bernos* « Wasser, Sumpf ». Nel *LEW*. I,p. 101, *berna* è invece tradotto con « Häher, ghiandaia (*garrulus glandarius*) », con rimando al Meyer-Lübke in « WSt. » XXV, p. 92 sg., e infatti l'anglosass. *higora*, *higre* sembra un corrispondente del ted. *Häher*, a sua volta affine all'alto ted. ant. *heigaro* (Kluge-Götze, *EWdSpr.*, pp. 292, s.v. *Häher*, 608, s.v. *Reiher*).

(237) Distinto zoologicamente è il piem. (Novara) *berna* « pernice bianca (*lagopus mutus*) », uccello della famiglia delle *tetraōnidae*, stazionario da noi sulle Alpi oltre il limite superiore della foresta, forse da un lat. *hīberna* [sc. *avis*], da *hibernus* « invernale », *DEI*. I, p. 494 sg.

Non essendo poi possibile conciliare foneticamente la prima sillaba di *lam-berge* con quella di *li-vergin*, dobbiamo di necessità ritenere che il primo elemento di ciascuno dei due composti non solo non sia identico, ma anche che il secondo termini in vocale, giacché, come abbiamo già detto, soltanto in posizione intervocalica il *b* del ricostruito **berga* poteva evolversi a *v*. L'attribuzione di **berga* al sostrato prelatino della Gallia implica la presunzione che anche i primi elementi dei composti *lam-berge* e *li-vergin*, non spiegabili col latino, siano da ascrivere al sostrato, il che renderebbe estremamente difficile, anzi disperato, il tentativo di etimologizzarli, se non fossimo in grado di circoscrivere il campo della nostra indagine, basandoci sull'esperienza acquisita in tanti anni dedicati alle ricerche sul sostrato.

Orbene, a prescindere dal fatto se **berga* debba essere ascritto al celtico o a un sostrato preceltico anario (ligure), la constatazione che le lingue mediterranee non conoscono dei composti di tipo indoeuropeo (238), ma soltanto, come pare, dei giustapposti, ci fa avanzare la supposizione che *lam-berge* e *li-vergin* possano essere dei composti con preposizioni indoeuropee (239).

Questa nostra limitazione nella scelta, ci ha permesso di dare una soluzione soddisfacente all'arduo problema. Se confrontiamo infatti alcuni etnici gallici del tipo *Ambi-dravī* (Ἀμβίδραουοι) «[gli abitanti] intorno (celt. *ambi-* = gr. ἀμφι-) al *Drava* fl.» (240).*Aremorici* «[gli abitanti] presso o di fronte (celt. *are-*) al mare (celt. *mori-*)» (241) con *lamberge* e rispettivamente con *livergin*, la nostra analisi morfologica guadagna di precisione, potendo adesso stabilire che il primo va analizzato *l-am-berge*, dove la consonante iniziale non è altro che l'articolo femminile agglutinato (*la*), e il secondo *li-vergin*. Alla base di questi quindi avremmo due composti prelatini, **ambi-*

(238) Che mancano, proprio per influsso del sostrato, anche nel latino. I composti del latino sono calcati sul greco, come sul celtico sembrano modellati composti di questo tipo nel celtoligure e celtoiberico; cfr. Alessio, *Le lingue indoeuropee nell'ambiente mediterraneo*, Bari 1954-55, p. 626 sgg.

(239) Cfr. Ἐπί-δαυρος: Ταῦρος, etr. *θaura* « tumulo sepolcrale », *In-arime* « Ὑπηχοῦσσαι » ins.: etr. ἄρμος=πίθηκος (Strab. XIII 4, 6), *Opi-tergium*: *Tergeste*, *Prae-neste*: *Nestoris* fl., ecc.; cfr. adesso Alessio, in « Giorn. It. Filol. » XIV (1961), pp. 242, 253 sgg. con bibliografia precedente.

(240) *LEW*. I, p. 36.

(241) *LEW*. II, p. 38.

berga, divenuto per aplologia **amberga* (242), e rispettivamente **are-berga,* col valore semantico di «[territorio posto] intorno o di fronte alla ripa (**berga*)» (243). Mentre però la spiegazione di *lamberge* è foneticamente ineccepibile, quella di *livergin* presenta qualche difficoltà, come l'aferesi della vocale iniziale *a-* [che non può essere dovuta a confusione con la vocale dell'articolo femminile *(la),* perché il nostro sostantivo è maschile (*le livergin*)], *l-* al posto di *r*, e infine il vocalismo *i* da *e,* non giustificabile come un'innovazione, in quanto il medioev. *livercinus* presuppone una vocale lunga (*ī*) antica. Adesso, se è facile spiegare *l-* col fenomeno non infrequente di dissimilazione di *r-r* in *l-r* (o *r-l*) (244), è evidente che la preposizione *are-* non spiega *li-*. Per superare le difficoltà fonetiche a cui abbiamo accennato basta supporre che il nostro composto ha come prefisso non la preposizione *ar*(*e*)-, bensì quella parallela *erī-* (cfr. il personale celt. *Erī-dubnus*) (245), poggianti entrambi sull'i.-e. **p.rei* (cfr. pruss. ant. *prei,* lit. *prë*) (246). Da **erī-berg-* l'iniziale di *le livergin* ha anch'essa una spiegazione fonetica ineccepibile.

Prima di finire c'è da risolvere un altro problemo morfologico, legato alla struttura dei composti con preposizioni nelle lingue indoeuropee. Ci chiediamo se *lamberge* e *livergin* si giustificano meglio pensando a composti del tipo gr. ἀμφι-θάλασσος agg. o del tipo παρα-θαλάσσιος agg. (da θάλασσα « mare ») (247). L'osservazione che, mentre, accanto al termine geomorfico fr. *berge,* è documentata la forma (dialettale) *bergue,* questa non compare, a quel che ci costa, per l'ornitonimo *berge* e specialmente per *lamberge,* non è contro

(242) Come, per esempio, il gr. ἀμφορεύς «anfora, vaso a due anse », dall'anteriore ἀμφιφορεύς. Boisacq, *Dict. étym. de la langue grecque,* p. 58.

(243) Per la composizione, cfr. gr. ἀμφίπολις e περίπολις agg. (πόλις « città »).

(244) Cfr. fr. ant. *pelegre,* dal lat. *peleger* (*CIL.* V 170, 3) per *pereger,* ecc.; Alessio, *Gramm. stor. francese,* cit., I, p. 316.

(245) Da *dubno-, dumno-* « Welt », cfr. *Dubno-rix*; *LEW.* I, pp. 375, 565; II, p. 128.

(246) Il dittongo *ei* si è evoluto nel celtico ad *ē* (abbreviato in *are-* in posizione protonica) : poi ad *ī* (come *ē* primitivo, cfr. *rīx* = lat. *rēx*), *LEW.* II, p. 284. Cfr. anche *Rēnus* fl., accanto a **rīnos* (presupposto dal fr. ant. *rin, REW.* 7327), medio irl. *rīan* « Fluss, Weg), da i.-e. **rei-no-s,* dalla radice **rei-* « scorrere » nel lat. *rīvus,* da i.-e. **rei-uo-s,* ecc.; *LEW.* II, p. 437 sg.

(247) Per il celtico ricordiamo i personali *Erī-dubnus* e *Are-magius,* rispettivamente dai temi *dubno-* « mondo » e *mago-* « campo » (diversamente il *LEW.* II, p. 13), quindi originariamente aggettivi.

l'ipotesi che questi ultimi poggino su forme aggettivali celt. ***bergia*** e ****am*[*bi*]*bergia* [sc. *avis*], per cui anche per *livergin* potrebbe essere supposto un ****erī-berg-io-s*** agg., corrispondente morfologicamente, e *grosso modo* anche semanticamente, al gr. παρ-αγιάλ-ιο-ς agg. «(di pesce) che vive presso la riva del mare (αἰγιαλός)».

Certo si è che *livergin* presuppone una base ****erībergīnus*** agg. del latino regionale piuttosto che una formazione celtica (248) o un diminutivo francese in *-in* (249), e che da *livergin* deriva il *livercinus* del *De arte venandi* e le forme italiane con questo connesse (250).

Con l'etimologia del fridericiano *livercinus* possiamo concludere questa nostra ricerca linguistica sul lessico del *De arte venandi,* che mostra l'importanza dell'influsso normanno sulla formazione del romanzo in Sicilia e in generale nell'Italia meridionale, quando questa, liberatasi dalla dominazione bizantina ed araba e divenuta uno stato unitario, con la prosperità raggiunta cominciò a sentire il bisogno impellente di costituirsi una lingua atta ad esprimere nuove idee, e conseguì facilmente il suo fine innestando il romanzo francese a quello indigeno mai spentosi, sebbene ridotto a lingua del focolare, durante il dominio dei Bizantini e degli Arabi.

GIOVANNI ALESSIO

(248) Cfr. celt. *Morinī* (accanto a *Are-moricī*), da *mori-* « mare » (cfr. irl. ant. ***muir***, cimr., corn., bret. *mor* id.), contro lat. *marīnus*, da *mari-* (***LEW***. II, p. 38).

(249) Cfr. ALESSIO, *Gramm. stor. fr.*, cit. II, p. 298 sg.

(250) Vale la pena di segnalare che il personale *dominus Liberzinus* ricorre più volte in carte di Luzzi (Cosenza) del 1198; vedi A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'Archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958, pp. 127, 129, 132.

DANTE E GLI ANGIOINI

Se i personaggi e le gesta degli ultimi discendenti della casa di « Soave » trovano la loro trasfigurazione poetica in cenni e pagine indimenticabili del divino Poema, e basterebbe per tutti ricordare la figura di Manfredi: « biondo era, bello, e di gentile aspetto », nel III del Purgatorio, ben diversa è la posizione di Dante nei confronti di Carlo D'Angiò, dei suoi discendenti e delle loro gesta.

Federico II, Manfredi e l'ava Costanza vengono a trovarsi quasi sullo stesso piano ideale di Farinata, cui Dante s'avvicina « d'ubbidir desideroso », nella stessa situazione psicologica del giovinetto della nuova generazione che si accosta all'uomo autorevole e famoso della generazione precedente. Carlo I D'Angiò invece e, ancor più suo figlio, « Il Ciotto di Gerusalemme », che forse Dante vide in Firenze nell'89 al ritorno dalla Catalogna; Carlo Martello, che Dante certo conobbe; suo fratello Roberto vivono nella stessa vita di Dante, fanno parte del suo mondo, di quel mondo in cui Dante vive, agisce, soffre e spera sorretto da una fede incrollabile nel suo alto ideale di rigenerazione.

Sono essi, infatti, i protagonisti di quegli avvenimenti che contrastano il realizzarsi dei suoi ideali politici, e dai quali può dipendere la fine del suo esilio e del suo errare.

Così se il verso di Dante sarà come il

> « . . . vento
> che le più alte cime più percuote,
>
> (Par. XVII, 133-134)

la sua testimonianza non può aver certo valore minore di quella di un Ricordano Malispini, di un Dino Compagni, di un Giovanni Villani o di un Saba Malaspina come fonte per la storia della sua età.

Anzi, vivendo egli presso le corti, più attendibile sarà la sua informazione, e, essendo uomo d'alto ingegno, più sicuri saranno il suo giudizio e la sua valutazione dei fatti.

Certo, Dante, che, non molti anni dopo la pubblicazione della bolla Unam Sanctam, oppone all'idea teocratica, elevata quasi a dogma da Bonifacio VIII, il trattato *Monarchia,* esaltando con abbondanti citazioni tratte dalla scrittura e con l'uso continuo del sillogismo i due « Luminaria magna »; Dante che nel Monarchia afferma «Humanum genus tunc optime se habet, quando ab unico principe tamquam ab unico motore, et unica lege, tamquam ab unico motu in suis motoribus e motibus reguletur » non potrà essere estimatore della politica angioina. A lui, fermamente convinto che « ad bene esse mundi monarchiam esse, sive unicum principatum, qui imperium appellatur » (Mon. IX) e che riporrà tutte le sue speranze nell'opera pacificatrice di Arrigo VII, non poteva essere gradita la politica degli Angioini, apparsi in Italia come difensori e sostenitori della supremazia del papato contro l'Impero e, meno che mai, la politica di Roberto, cui i fiorentini si rivolgevano « pregandolo che con la sua gente offendesse lo Imperatore, promettendoli e dandoli danari assai », secondo la testimonianza del Compagni. Nè poteva apprezzare certo l'opera di Roberto che prometteva aiuto ai fiorentini e, come ricorda il Compagni, mentre « al Imperatore mostrava di confortare ed ammonire i Fiorentini gli fussono ubbidienti, come a loro Signore », saputo che l'Imperatore era a Roma « mandava messer Giovanni, suo fratello, con CCC cavalli, mostrando mandarlo per sua difesa e onore della sua corona, ma lo mandò perchè s'intendesse con gli Orsini, nemici dell'Imperatore per corrompere il Senato ed impedire la sua coronazione: che ben la 'ntese » e noi sappiamo come le cose stessero ancor peggio da come le prospettano Dino Compagni e G. Villani.

Non è certo questo il momento di ripercorrere tutta la polemica sulla autenticità dell'opera del Malispini e del Compagni, cui dette luogo l'accusa di falso rivolta dallo Scheffer Boicorst ai due storici fiorentini su osservazioni « spesso esteriori e comunque non conclusive nè irrefutabili », come osserva il Morghen. Basterà solo ricordare l'appassionata difesa che dell'opera del Compagni fece il Del Lungo ed il contributo che alla riabilitazione del Malispini dettero gli studi del Siccardi e le ricerche malespiniane del Morghen, per il quale è argomento fondamentale, per l'autenticità della

cronaca di Ricordano Malispini, « la certezza che Dante ha letto la cronica del Malispini e se n'è valso in molti luoghi della Commedia » (1).

Così pure per la tesi che ci riguarda, basterà solo far cenno dell'altra polemica, strettamente connessa alla prima, concernente i rapporti, per il periodo che va dal 1245 al 1282, fra Dante, il Villani ed il Malispini. Il rapporto tra le opere dei tre, persino in espressioni particolari, già notato dal Busson, nella seconda metà dell'800, portò Ferdinando Neri, nel primo novecento, a considerare Dante come fonte del Villani da cui poi avrebbe attinto il falsario Malispini. In opposizione a questa tesi il Morghen sosteneva invece che Dante avesse conosciuto la cronaca del Malispini e che, a sua volta, il Villani avesse tenuto presente e la Divina Commedia e l'opera del Malispini, il che giustificava, in modo meno malevolo dell'ipotesi del Neri, la mancanza di reminiscenze dantesche nella opera del Malispini (2).

Per quel che ci riguarda, per la spregiudicatezza con cui Dante manifesta il suo pensiero, per la temperie in cui s'è venuto formando, che è poi la stessa del Malispini, del Compagni e del Villani, non ci pare che non si possano riconoscere anche a lui quelle caratteristiche che, con molta finezza, il Morghen sa riconoscere nella storiografia fiorentina, fiorita tra il XIII e il XIV secolo, in contrapposizione a quella lombarda del XII secolo, e che qui ci piace ricordare: essa « era scritta in volgare ed aveva avuto dalla lingua viva quei caratteri d'immediatezza e di spontaneità che le furono proprie, riallacciandosi, nello stesso tempo, a quelle tradizioni favolose della storia di Troia e di Roma onde trovano alimento l'orgoglio municipale delle nostre città e la prima coscienza unitaria della civiltà comune, nel nome di Roma madre, il *latiale caput cunctis Italis diligendum* di Dante e di Petrarca ». Così neppure ci pare che si possa negare a Dante, come evocatore dei fatti storici, « quell'afflato ideale » quella « larghezza d'interessi » che l'illustre studioso riconosce al Malispini, al Compagni e al Villani. E, certo, col Morghen, non meno che per il Malispini, si potrà ripetere per Dante che « per i fatti vicini alla sua diretta esperienza, egli si valse di ricordi personali e di infor-

(1) R. Morghen, La storiografia fiorentina del '300, in Secoli vari, Libera Cattedra di storia della civiltà fiorentina, Sansoni, pp. 77-78.

(2) R. Morghen, op. cit., p. 91.

mazioni più o meno autorevoli e soprattutto, della conoscenza che egli aveva degli uomini e delle cose della Firenze del suo tempo » (3), ed anche ci sia consentito di aggiungere per Dante « delli vizi umani e del valore ».

Per ritornare al nostro argomento: certo Dante ebbe l'occhio molto attento alla politica angioina, e, se la sua posizione è ben diversa da quella di Saba Malaspina, « scriptor » presso la Curia ed « assertore della supremazia della Chiesa » (4), l'intento morale e la dirittura della coscienza permane nei due scrittori a base della politica e, per entrambi, causa principale della rivoluzione del Vespro saranno la cupidigia e la negligenza. Non sarà così odio di parte ma senso di giustizia e di obiettività nella valutazione degli avvenimenti che indurrà Dante, per bocca di Carlo Martello, ad indicare nella

« . . . mala signoria, che sempre accora
li populi suggetti... »
(Par. VIII, 73-74)

la causa che « mosse Palermo a gridar: Mora! Mora! ». E quel grido degli insorti sia in Dante che in Saba Malaspina, « moriantur, moriantur », non sarà, come opportunamente osserva il Fuiano, « pura retorica, ma espressione di uno stato d'animo veramente esasperato ripercosso di terra in terra fino alle estreme plaghe della Sicilia » (5).

La storia degli Angioini, specie quella dei successori di Carlo I, è per Dante storia contemporanea ed essa riecheggia in tutte le sue opere dal De Vulgari Eloquentia, al Convivio, alla Commedia in cui alto suona per bocca di Giustiniano a Carlo II il monito che tema gli artigli dell'aquila, simbolo della sacra autorità dell'impero

« che a più alto leon trasser lo vello »
(Par. VI, 108)

e la profezia che:

« molte fiate già pianser li figli
per la colpa del padre; e non si creda
che Dio tramuti l'arme per suoi gigli! »
(Par. VI, 109-111)

(3) R. Morghen, op. cit., p. 75.
(4) M. Fuiano, Studi di Storia Medioevale, Giannini ,Napoli, p. 277.
(5) M. Fuiano, op. cit., p. 159.

E tuttavia è possibile notare che Dante si comporta con Carlo I d'Angiò in modo diverso che con i suoi discendenti. E questo sia perchè Carlo d'Angiò, all'epoca della visione, e in particolare delle grandi speranze di restaurazione dell'Impero, nate con la discesa di Arrigo VII, è già morto e non è che un'ombra nella valletta dei principi; sia soprattutto perchè il regno, pur vessato dalle tassazioni che la politica grandiosa e le spese militari di Carlo I comportavano, non era ancora ridotto nelle condizioni in cui venne a trovarsi alla morte di Carlo II, che lasciò agli eredi un regno veramente estenuato, politicamente mutilato, dilaniato da conflitti sociali, oppresso dall'aumento di numero, di potenza e di audacia della feudalità laica ed ecclesiastica.

Dante ricorderà le nozze di Carlo con Beatrice, figlia di Raimondo Berengario IV di Provenza come opera di Romeo di Villanova:

> « Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina
> Ramondo Berlinghieri e ciò gli fece
> Romeo, persona umile e peregrina »
>
> (Par. VI, 133-35)

Farà dire da Ugo Capeto (XX del Purg. 63-66) che sarà appunto la « gran dote provenzale » a toglier « la vergogna » ai suoi discendenti, « vergogna » non tanto da intendersi per la bassa origine, ma, come nota il Casini, in senso morale, volendo dire che essi incominciarono a « non arrossire più delle loro opere malvagie » (6) e farà ancora rimproverare a Carlo, non senza sarcasmo, la morte di Corradino e di Tommaso d'Aquino:

> « Carlo venne in Italia e, per vicenda,
> vittima fe' di Curradino; e poi
> ripinse al ciel Tommaso per ammenda »
>
> (Purg. XX, 67-69)

Ricorderà, sminuendole, nel canto XXVIII dell'Inferno, le vittorie di

> « Ceperan, là dove fu bugiardo
> ciascun pugliese... »

(6) La Divina Commedia, commentata da Casini-Barbi, Sansoni, Firenze, Purg. XX, nota 62.

e di Tagliacozzo:

« ove senz'arme vinse il vecchio Alardo »,
(vv. 16-18)

Vittorie che sono quindi viste come frutto del tradimento dei baroni pugliesi, e della accorta tattica di Alardo di Valery; e menzionerà pure l'opposizione all'Angioino di Niccolò III, cui rimprovererà, nel XIX dell'Inferno,

« . . . la mal tolta moneta
ch'esser ti fece, contra Carlo ardito »
(Inf. XIX, vv. 98. 99)

A lui, infine, nell'VIII del Paradiso, per bocca del nipote Carlo Martello, darà la colpa della rivolta e della perdita della Sicilia:

« Se mala Signoria, che sempre accora
li populi suggetti, non avesse
mosso Palermo a gridar: Mora, Mora!»
(vv. 73-75)

Ma in effetti il giudizio di Dante è meno severo di quello espresso da Clemente IV nella lettera che il Papa indirizzava al sovrano angioino il 22 settembre 1266 « inumanus diceris, et ad nullum efficeris prout dicitur, amicitia... » (7) e certo, nonostante tutto, Dante porrà Carlo I, il « re dal maschio naso » nella valletta dei Principi, accanto al suo rivale Pietro III d'Aragona, perchè entrambi si dolgano della degenerazione dei loro discendenti — Giacomo II d'Aragona e Federico II di Sicilia, figli dell'Aragonese, e Carlo II, figlio dell'Angioino — e meditino sul fatto che

« rare volte risurge per li rami
l'umana probitate . . . »
(Purg. VII, 121, 122)

Nella degenerazione e nella corruzione del presente, i padri sono migliori dei figli ed i morti dei vivi.

(7) Martene et Dorand, Thesaur. nov., an. II, p. 406.

Così non solo per Pietro III, che

« d'ogni valor portò cinta la corda »

i discendenti Giacomo e Federico, che hanno i reami,

« del retaggio miglior nessun possiede »
(Purg. VII, 120)

ma anche per il nasuto, Carlo I, i discendenti in particolare Carlo II son tali che « Puglia e Provenza già si dole » (Pur. VII, 126), ma è soprattutto contro Carlo II e Roberto che Dante diventa aspro, ed in fondo lo stesso elogio che egli tesse nel canto VIII del Paradiso, di Carlo Martello, il primogenito di Carlo II, suona di alto rimprovero rispettivamente al padre ed al fratello di lui.

L'elenco dei territori e delle corone destinate a Carlo Martello, dalla Provenza al Regno di Napoli, alla Sicilia, all'Ungheria, derivatagli in eredità da parte materna, e la sua stessa parentela con Rodolfo d'Asburgo, di cui aveva sposato la figlia Clemenza, offrono un quadro, sia pure non completo, delle grandi aspirazioni della politica angioina. Ma l'accenno alla rivolta di Palermo, il consiglio al fratello Roberto di fuggire « l'avara povertà di Catalogna » (Par. VIII, 77), l'ammonimento che si ponga riparo perchè alla sua avarizia non si aggiunga l'avidità dei suoi ministri, sono anche prova della gravezza e del fiscalismo dei re angioini, che, per inseguire i loro sogni di grandezza, non risparmiano tasse e gravami alle genti del Regno, considerato da essi più come una terra di conquista e di sfruttamento che non come un popolo di cui bisogna rialzare le sorti.

Che se, a Roberto, Dante rimprovera

« La sua natura, che di larga parca
discese . . . »
(Par. VIII, 82, 83)

quasi che fosse nato avaro da padre liberale; di Carlo II, suo padre, ricorda, con la sconfitta subita da parte di Ruggero di Lauria nella battaglia di Napoli del 5 giugno 1284, la vendita ignominiosa fatta

per danaro ad Azzo VIII, marchese di Ferrara, della figliola Beatrice:

« L'altro, che già uscì preso di nave,
veggio vender sua figlia e patteggiarne
come fanno i corsar de l'altre schiave »,
(Purg. XX, 79-81)

rincarando la dose nel XIX del Paradiso con i versi detti dai principi giusti, che nel cielo di Giove formano l'aquila:

« vedrassi al Ciotto di Gerusalemme
segnata con un'I la sua bontade,
quando 'l contrario segnerà un'Emme ».
(Par. XIX, 127-129)

(Saranno, cioè, notate le malvagità col segno del migliaio mentre per gli atti di bontà basterà l'unità).

Ed in fondo Carlo II e Roberto sono degni figlio e nipote di Carlo I il quale impose una tale taglia, che, per riscattare Mino dei Mini preso prigioniero a Tagliacozzo (pare si trattasse di 10.000 fiorini, 25.000 secondo le chiose senesi) (8), Provenzan Salvani, « quando viveva più glorioso », si vide costretto ad elemosinare presso i suoi cittadini

« . . . per trar l'amico suo di pena
che sostenea nella prigion di Carlo »
(Purg. XI, 136-137)

La dominazione angioina in effetti graverà tanto sulle popolazioni che esse rimpiangeranno non solo i re Svevi, ma persino la dominazione normanna.

Di Roberto infine, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, Dante stigmatizzerà il carattere avido ed avaro:

« la sua natura che di larga parca
discese . . . »
(Par. VIII, 82, 83)

(8) G. Rondoni, Tradizioni popolari e leggende di un Comune medioevale, Firenze, 1886, p. 187.

la povertà e l'avidità dei suoi ufficiali e ministri, uomini venuti da altra terra, incuranti dei bisogni delle popolazioni, intenti solo a spremere tributi per le casse del re e per le proprie: « l'avara povertà di Catalogna » ch'egli s'era portata al seguito da quella terra per l'accordo d'Anagni, concluso da Bonifazio VIII nel 1295. Al ricordo così dei sette anni trascorsi da Roberto, come ostaggio degli Aragonesi, in seguito alla sconfitta del padre Carlo II, si aggiunge quello dello stuolo dei cortigiani stranieri, poveri e famelici intenti a vessare le popolazioni per conto del re e proprio così che il Regno si trasfigura, con immagine quanto mai efficace, in una barca ormai in pericolo per l'eccessivo carico:

> « chè veramente proveder bisogna
> per lui, o per altri, sì ch'a sua barca
> carcata più di carco non si pogna »
>
> (Par. VIII, 79-81)

Nè è da dire che l'accusa di avarizia mossa a Roberto sia la calunnia di Dante esule, chè ancora una condanna s'era avuta da Ranieri di Zaccaria d'Orvieto vicario di re Roberto in Toscana nel 1315; dell'avarizia di Roberto numerose sono le testimonianze negli scrittori coevi (9) ed un poeta guelfo in un lamento sulla battaglia di Montecatini scriveva di lui:

> « il re Roberto, fonte d'avarizia,
> per non scemar del colmo della bruna
> passerà esta fortuna
> e smaltirà il disnor, temendo 'l danno » (10)

Merito precipuo quindi di Dante è l'aver visto, con occhio chiaro e con profondo acume, come, sotto la politica grandiosa e sfarzosa degli Angioini e le loro lotte con gli Aragonesi, vi fosse in effetti l'immiserimento delle popolazioni meridionali ed il decadimento della cultura. Di questo sono chiara testimonianza i versi

(9) A. Mussato, De Gestis italicorum, V, 2, ed. Mur., Tom. X.

(10) In Rime di Messer Cino da Pistoia e d'altri del secolo XIV, ordinate da G. Carducci, Firenze, 1862, p. 606.

del XX del Paradiso in cui, parlando di Guglielmo II il Buono, dice:

« . . . cui quella terra plora
che piagne Carlo e Federigo vivo »

(Par. XX, 62, 63)

Del decadimento della cultura darà testimonianza allorchè nel XII cap. del I libro del De Vulgari Eloquentia, dopo aver esaltato il progresso che il volgare ebbe a fare nella corte siciliana sotto Federico II e Manfredi « illustres heroes nobilitatem ac rectitudinem suae formae pandentes, donec fortuna permansit, humana secuti sunt, brutalia dedignantes », passando ai tempi di Carlo II d'Angiò e di Federico di Sicilia, esclamerà: « quid nunc personat tuba novissimi Federici? Quid tintinnabulum secundi Caroli? Nisi, venite, carnifices; venite altriplices, venite, avaritiae sectatores ».

Il suo monito ritornerà vibrante e profetico nel trattato VI, cap. VI del Convivio:

« Oh miseri che al presente reggete! e, o miserissimi che retti siete! » tuonando con le parole dell'Ecclesiaste: « Guai a te, terra, lo cui re è fanciullo e li cui principi da mane mangiano » per concludere, rivolgendosi infine chiaramente a Carlo II e Federico III:

« ponetevi mente, nemici di Dio, ai fianchi voi che le verghe dei reggimenti d'Italia prese avete; e dico a voi, Carlo e Federico regi e a voi altri, principi e tiranni; e guardate chi a lato vi siede per consiglio; e annumerate quante volte il dì questo fine dell'umana vita per li vostri consiglieri v'è additato. Meglio sarebbe a voi, come rondine volare basso che come nibbio altissime rote fare sopra cose vilissime ».

E qui si arresta la nostra analisi, limitata a quei passi in cui il poeta manifestamente rivolge la sua attenzione e le sue critiche a Carlo D'Angiò ed ai suoi discendenti. Ma chi volesse tener dietro ai chiosatori, che hanno ricercato una determinazione storica circostanziata anche per quei versi nei quali Dante pare trascendere

la realtà del suo tempo per assurgere ad affermazioni di valore universale, potrebbe ancora trovare altri elementi non privi di valore storico. (11)

ATTILIO TANZARELLA

(11) Si vedano ad esempio, nel commento Casini-Barbi, le note agli ultimi versi del canto VIII del Paradiso:

> « ma voi torcete a la religione
> tal che fia nato a cingersi la spada
> e fate re di tal ch'è da sermone »

ed ai primi del Canto IX:

> « Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza,
> m'ebbe chiarito, mi narrò li 'nganni
> che ricever dovea la sua semenza;
> ma disse: « Taci, e lascia volger li anni! ».

BIBLIOGRAFIA

A dictionary of proper names and notable in the woks of Dante, Oxford, 1898.

M. AMARI, *La guerra del Vespro Siciliano*, Milano, 1886.

R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, 1922.

B. CAPASSO, *Le fonti della Storia delle Provincie Napoletane dal* 568 *al* 1500, Napoli, 1902.

DEL MONTE, *La storiografia fiorentina dei secoli XII - XIII*, Bull. Ist. It. per il Medioevo, n. 62, 1950.

G. DEL RE, *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi ed inediti*, Napoli, vol. II, 1845 - 1868.

D. COMPAGNI, *La Cronica di D. C., delle cose occorrenti nei tempi suoi*, a c. di I. Del Lungo. RR.II.SS., Tomo IX parte II, fasce. 117-118-119 e 146-147.

M. FUIANO, *Studi di Storia Medioevale*, Napoli

M. FUIANO, *Lineamenti di Storia del Regno normanno di Sicilia*, Napoli, 1960.

E. G. LÈONARD, *Les Angévines de Naple*, Parigi, 1954.

S. MALASPINA, *Rerum Sicularum libri VI*, RR.II.SS., ed. Murat., Tomo VIII.

MALASPINI, RICORDANO e GIACHETTO, *Historia fiorentina ab. u. c. usque ad a.* 1296, RR.II.SS., ed. Murat., Tomo VIII.

C. MINIERI RICCIO, *Il regno di Carlo d'Angiò dal* 2 *gennaio* 1274 *al* 31 *dicembre* 1283, Firenze, 1876

G. M. MONTI, *Da Carlo I a Roberto d'Angiò*, Trani, 1936.

G. M. MONTI, *Nuovi studi angioini*, Trani, 1937.

G. M. MONTI, *La dottrina antimperiale degli Angioini di Napoli*, in Studi di Storia e di Diritto in onore di A. Solmi, vol. II.

R. MORGHEN, *La storiografia fiorentina nel* '300, in Secoli vari, Libera cattedra di Storia e Civiltà fiorentina, Firenze.

R. MORGHEN, *Dante, il Villani, e Ricordano Malispini*, in Bull. Ist. Storico Italiano, n. 41, 1921, pp. 171-194.

R. Morghen, *Ancora sulla questione malespiniana,* in Bull. Ist. Storico Ital., n. 46, 1931, pp. 41-92.

R. Morghen, *Note malespiniane,* in Bull. Ist. Storico Italiano, n. 40, 1920, pp. 105-126.

A. Mussato, *De Gestis Italicorum post mortem Enrici VII Historia,* RR.II.SS., ed. Murat., Tomo, X.

Rime di Messer Cino da Pistoia e d'altri del sec. XIV, ordinate da G. Carducci, Firenze, 1862.

G. Rondoni, *Tradizioni popolari e leggende di un comune medioevale,* Firenze, 1886.

M. Schipa, *Carlo Martello,* in Arch. Storico Prov. Nap., 1889, vol. XVI, pp. 17-23; 204-264.

N. Zingarelli, *La vita, i tempi e le opere di Dante,* Milano, 2ª ed., 1931.

G. Villani, *Historia universalis,* RR.II.SS., ed. Murat., Tomo XIII.

UN DITIRAMBO LATINO D'IMITAZIONE GOLIARDICA DEL SETTECENTO PUGLIESE

Che nel Seicento e nel Settecento anche in Puglia si leggessero con vivo compiacimento e s'imitassero i goliardi medioevali, non può far meraviglia, perchè il lasso di tempo, che va dal terzo decennio del secolo XVII alla metà inoltrata del secolo XVIII, ci presenta, nel campo delle lettere e degli studi in Puglia, una vera folla di dotti e semidotti, di eruditi e di dilettanti della cultura, datisi con passione e con profitto alla poesia, alle discipline più disparate e alle ricerche in ogni direzione possibile, passando altresì all'imitazione del più diverso contenuto di generi letterari dell'epoca anteriore (1), e quindi anche ai versi, che la goliardia medievale lanciò

(1) Chi voglia formarsi un'idea precisa del vasto panorama storico della letteratura pugliese nel Seicento e nel Settecento, potrà consultare parecchie opere e anche varie storie della letteratura italiana. Ma credo che tale visione gli verrà illustrata molto opportunamente e chiaramente, se ripasserà attentamente tre autori pugliesi, che ne discorsero con obbiettività, senza lasciarsi per nulla fuorviare dalla carità proverbiale « del natio loco ». In primo luogo M. Garruba, *Serie critica de' sacri pastori baresi, corretta e illustrata* (Bari, tip. Fratelli Cannone, 1844). L'argomento di fondo del Garruba è formato dagli arcivescovi di Bari, ma l'autore vi aggiunge pagine interessantissime che riguardano le correnti scientifiche e letterarie tanto per Terra di Bari, quanto per il resto della Puglia. Mette in luce 34 « uomini illustri (baresi) per dignità principesche, ed altre civili e militari », pp. 615-22, e 38 « personaggi illustri per dignità ecclesiastiche », pp. 622-34, fra i quali parecchi letterati insigni, e quindi 99 « letterati artisti e scienziati », pp. 635-98, con ampie e utilissime notizie biobibliografiche: e ciò con particolare riserva alla Terra di Bari. La seconda fonte, davvero preziosa, è Luigi Volpicella, *Bibliografia storica della Provincia di Terra di Bari* (Napoli, tip. dell'Accademia delle Scienze, 1884), ove gli scrittori, artisti, letterati, politici, economisti sono distribuiti geograficamente per Comuni di Terra di Bari: opera — ripeto — preziosa. La terza fonte è C. Villani, *Scrittori ed artisti Pugliesi antichi, moderni e contemporanei* (Trani, V. Vecchi, 1904), altra fonte preziosa, che per le mie stesse ricerche m'ha dato un ausilio segnalato. Nell'opera del Villani si notino le « Addizioni ed emende », pp. 1193-1308 e dello stesso Villani si consultino le « Nuove Addizioni » (Napoli, tip. A. Morano, 1920, pp. 255).

al mondo del suo tempo. A dare il « la » a questa, che potremmo chiamare « musica della dottrina e della scienza, dell'arte e della poesia », servirono le Accademie, che specialmente nel Seicento e nel Settecento anche in Puglia sorsero nei centri maggiori e nei centri minori, con i nomi più strambi e con le direttive più strane, sempre e dovunque fiorentissime (2). Si aggiunga che già nella seconda metà del Seicento maturò in Puglia un anticipato enciclopedismo, che divenne nel Settecento enciclopedismo autentico alla francese, e insieme illuminismo razionalistico, per cui accadde, che in ogni luogo di Puglia, anche piccolo o sperduto nelle Murge, emergessero studiosi, che si diedero nel contempo alle meditazioni più varie, sicchè si ebbero pugliesi, che scrissero — e bene — di teologia e di astrologia, di fisica e di matematica, di letteratura e di linguistica, dando la preferenza a tre lingue: latina, greca ed ebraica (3).

(2) Anche in Puglia le Accademie, cronologicamente del periodo della Controriforma, costituiscono un fattore storico e cuiturale di grande importanza, perchè assecondarono innegabilmente il progresso intellettuale. Cfr. G. Gabrieli, *Le Accademie in Puglia*, in « Japigia », a. II (1931), p. 456, con la bibliografia, pp. 456-57, in cui emerge l'opera di M. Maylender, *Storia delle Accademie d'Italia* (Bologna, L. Cappelli, 1926-1930, in 5 voll., con le varie Accademie disposte, dopo una dotta prefazione, secondo disposizione alfabetica: vol. I, A-C; vol. II, C-F; vol. III, F-L; vol. IV, L-R; vol.V, R-Z), e in « Japigia », a. III (1932), p. 112. Nella elencazione delle Accademie pugliesi, data dal Gabrieli con erudite note storiche e bibliografiche, da Acquaviva delle Fonti (p. 457 sgg.), incontriamo titoli strambi e perfino ridicoli, con i quali anche in Puglia, e forse specialmente in Puglia, gli accademici amavano chiamarsi. Eccone alcuni esempi: « Offuscati » (ad Alessano di Lecce, sec. XVIII), « Erranti » (a Bari, sec. XVII, e a Brindisi, sec. XVII), « Irresoluti » (Galatina, sec. XVII), « Famelici » (Gravina, sec. XVII), « Velati » (Grottaglie), « Spioni » (Lecce, sec. XVII), « Affamati » (Mesagne, sec. XVIII), « Infimi » (Nardò, sec. XVII), « Agitati » (Nardò, sec. XVIII), « Eccitati » (Vico del Gargano, sec. XVIII), « Sonnacchiosi » (Gallipoli), e a Foggia i « Volubili », i « Fantastici » e gli « Invogliati ». V. il mio scritto *La cultura popolare a Bari e le Accademie del 600 e del 700* in « Bari-Stampa », a. III, n. 42, del 24 ott. 1953. Sulla base di documenti pubblicai pure lo scritto *Tra fasti e spassetti delle Accademie Pugliesi*, ivi, a. IV, n. 18, del 9 maggio 1954, donde si rilevava, come spesso gli accademici si divertissero anche in speculazioni effettivamente ridicole e inconcludenti; eppure anche in tal guisa le Accademie servivano ad acuire quella ch'era la ricerca del vero attraverso le discussioni e disquisizioni sottili e sofistiche.

(3) Per quanto concerne il latino, va detto che tutti gli studiosi pugliesi del 600 e 700 furono « latinisti » nel più schietto significato del termine, fatte

Nessuna meraviglia, poi, che ci si appigliasse al vino, se del tèma bacchico aveva dato un esempio allora recente il medico, scienziato, bibliofilo e poeta Francesco Redi, che nel 1685 aveva pubblicato il suo « Bacco in Toscana », e anzi con il Redi (1626-1698) (4), che viva impressione favorevole aveva destato in tutta l'Italia e in Francia con il suo ditirambo (5), s'era andata formando poi nel Settecento una vera e propria « poesia ditirambica » (6), coltivata da molti letterati, il maggiore dei quali fu l'arciprete di Cento, Gaspare Baruffaldi ferrarese (1675-1755). Il famoso latinista Giovanni Costa di Asiago pubblicava nel 1806 a Bassano la sua « Artemisia, con un breve discorso su la poesia ditirambica », sostenendo, come nota il Natali, che il ditirambo dovesse cantare « con sublimità di stile i soggetti storici più illustri e le passioni che confinano col delirio, come per l'appunto Artemisia, che, delirante per la morte del marito, ne beve le ceneri ». In questo modo il ditirambo passava dal suo originario carattere di canto corale in onore di Diòniso, dal tono concitato, quale può derivare dal vino, tanto che Arione mascherò i coreuti da satiri, a canto epico, elegiaco, patetico, mutazione ch'era del resto già stata fatta dai poeti greci Bac-

rarissime eccezioni. E tra questi latinisti pugliesi abbondarono addirittura i poeti. I « carmina » usciti dalle loro penne e dalla loro fantasia non si contano. In quanto al greco una infarinatura generale ci fu, ma ci furono anche i veri grecisti, quali Alessandro Calefati, che fu pure studioso di ebraico (v. GARRUBA, p. 631). Un grecista eletto fu Paolo Minerva (cfr. GARRUBA, pp. 644-45) e il Settecento barese doveva dare quel Prospero Petroni, che compilò un'eccellente grammatica greca, e si fece editore acuto della Elettra di Sofocle e dei « Karakthéres » di Teofrasto Eresio (cfr. GARRUBA, p. 685). Il Petroni (o Petronio, come lo dice il Garruba), visse tra il 1716 e il 1785. Per forza di cose questi studiosi pugliesi, nel periodo della dominazione spagnola dal 1558 — dopo la bella parentesi delle due Sforza, Isabella e Bona, regina di Polonia — al 1707, conobbero anche lo spagnolo, e taluni anche seppero scrivere cose alte in questa lingua.

(4) Sul Redi v. A. BELLONI, *Il Seicento* (Milano, Fr. Vallardi, 1929), p. 84; N. SAPEGNO, *Compendio di storia della letteratura italiana*, vol. II, IV ed. (Firenze, La Nuova Italia, 1946), p. 259, e poi tutte le molte — e anche troppe — storie della letteratura italiana.

(5) BELLONI, op. cit., pp. 158-159. Cfr. pure l'antologia rediana di P. GIACOSA, *Le più belle pagine di Francesco Redi* (Milano 1928), nonchè il bel commento ai brani più salienti del ditirambo rediano in N. SAPEGNO e G. TROMBATORE, *Scrittori d'Italia: Secoli XVI-XVIII*, parte II, pp. 219-28.

(6) Cfr. G. NATALI, *Il Settecento* (Milano, Fr. Vallardi, 1924), vol. II, pp. 667-69.

chilide e Pindaro, abbandonando il carattere dionisiaco, per cui Aristotele vi aveva ravvisata la derivazione della tragedia.

Nel ditirambo barese il carattere dionisiaco è mantenuto, e anzi è rafforzato da un movimento esuberantemente goliardico, in cui il vino è elemento precipuo.

Ma dopo questo preambolo, domandiamoci chi ne fosse l'autore.

1) IL POETA BARESE SIGISMONDO FANELLI (1638-1709)

E' questi il poeta, al quale si deve questo ditirambo di tipo brillantemente goliardico. Prima di tutto vediamo quello che va detto sulla sua personalità. Il Fanelli, come scrive il Garruba (7), fu un gentiluomo barese, di famiglia illustre di Tolosa, sistematasi a Bari al tempo degli Sforzeschi, dunque fra il 1479 e il 1484. La genealogia dei Fanelli venne tracciata da Giuseppe Volpi, nobile di Bitetto (8). Il Volpi fu uno specialista in fatto di genealogie nobiliari (9), e di diritti dei patrizi (10), ed è con questo spirito ch'egli

(7) GARRUBA, op. cit., pp. 655-56.

(8) Sullo scrittore, e storico, G. VOLPI (1680-1756), patrizio bitettese, discendente dagli antichi Volpi o Vulpis di Como, figlio di Girolamo e di Teresa Nicolai, poi a Bari aggregato alla nobiltà barese, della quale fu il difensore, volendone salvaguardare la purezza genealogica, cfr. V. G. MASSARI e D. FAZIO, *Vitetum* (Tivoli, tip. Picchi, 1959), pp. 173-74; L. VOLPICELLA, *Biografia degli Italiani illustri* (Napoli 1841); *Biografia degli uomini illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e dei contemporanei* (Venezia 1841), t. VIII, pp. 416-24; VOLPICELLA, *Biografia*, cit., p. 203, n. 654; VILLANI, op. cit., pp. 1178-79.

(9) Nel suo *Dell'istoria de' Visconti e delle principali cose avvenute sotto di essi*, in due volumi, stampato il 1. a Napoli « per Felice-Carlo Mosca », in 4. nel 1737, dedicato al re Carlo III, il II stampato nel 1748, dedicato al cardinale Giuseppe Pozzobonelli, arcivescovo di Milano, il Volpi trattò pure della « Genealogia della famiglia de' Volpi », pubblicata separatamente a Napoli nel 1718, presso Michele Luigi Muzio, con il nome anagrammato in *Giulio Pappese*. Egli scrisse che i suoi erano venuti a Bari nel 1501 dalla Lombardia con la duchessa Isabella Sforza.

(10) Il Volpi — al pari del Fanelli — difese la « purezza de' natali » del patriziato barese contro chi « pretendeva l'aggregazione alla medesima nobiltà di elementi non sufficientemente degni per origine », argomento da trattarsi « nella Camera di Santa Chiara, a relazione dell'illustre sig. marchese don Giannantonio Castagnola, capo di Ruota del Sacro Consiglio, consigliere della medesima Camera regale e commissario ». Cfr. VOLPICELLA, op. cit., p. 203, n. 654: atto del 20 settembre 1745, ma pubblicato nel marzo 1746.

scrisse la « Genealogia delle famiglie Calò, Carmignano, Fanelli e Gironda » (11).

Il patrizio Sigismondo Fanelli dunque nacque a Bari nel 1638, figlio di Pietro, « cavaliere dell'abito di san Giacomo ». Studiò lettere e filosofia presso i Gesuiti, dedicandosi particolarmente alla poesia, ove mietè successi accademici, non solo all'Accademia barese famosa dei « Pigri », ma anche fuori della Puglia. Nel 1695, a cinquantasette anni, fu solennemente aggregato all'Accademia degli « Uniti » di Napoli, a quella pur famosa degli « Spensierati » di Rossano e alle Accademie « del Platino » e dei « Pellegrini » di Roma, della quale, con il nome arcadico di « Linceste », fu nominato « consultore accademico » per tutto il Regno di Napoli.

Un merito letterario veramente singolare di Sigismondo Fanelli sta nel fatto, ch'egli fu « tra i primi » a opporsi alle strampalate gonfiezze secentesche, di natura marinistica e gongoristica, del suo tempo. Vedremo nei titoli delle sue opere ancora certa stranezza, ma il contenuto appartiene già alla reazione antimarinaristica, il che è tanto più importante, in quanto i letterati del Seicento pugliese furono abbarbicati al marinismo, così da difendere a spada tratta il Marino, come l'« intoccabile » (12). Il Fanelli morì « al-

(11) La genealogia dei Fanelli è ricordata anche dal VOLPICELLA, op. cit., p. 221, n. 724, che la dice ricordata a sua volta dal GARRUBA alle pp. 656, 660 e 673.

(12) Infatti, quando contro il dilagante marinismo, che aveva inaugurato la moda secentesca ultrabarocca delle metafore esagerate, sorse l'antimarinismo i letterati di Puglia non solo se ne dolsero, ma presero vere arrabbiature. Tra gli antimarinisti, che brandirono gagliardamente l'arma del ridicolo, ch'è sempre un'arma terribile, uno dei più arguti avversari del secentismo fu Tommaso Stigliani di Matera (1573-1651) — sul quale cfr. il BELLONI, *Il Seicento*, cit., pp. 91-94 e passim. In più suoi componimenti lo Stigliani satireggiò i marinisti, mettendone atrocemente in ridicolo i bisticci e beffando le loro stravaganze specialmente nei suoi « Amori Gioiosi », ove, ad esempio, fa questa descrizione del mattino, sulla falsariga del Marino:

Già infarinata e sparsa
di mattutini albori,
la bianca molinaia d'oriente
macinava nel cielo
il frumento vermiglio
delle animate stelle
colle rotanti mole
delle sfere celesti
e lo tritava in candidetta polve,
la quale è quella poi che divien giorno.

l'inizio del Settecento », come scrisse il Garruba; ma l'anno preciso è il 1709. Egli conservò fino alla sua dipartita, avvenuta dunque a settantun anni, uno spirito vivacissimo, pronto alla lietezza dell'animo e allo scherzo, benchè sapesse essere anche quanto mai serio e posato nelle ricerche storiche e critiche, e fosse intimamente ed esemplarmente religioso.

Questa sua duplice faccia di storico posato, e contemporaneamente religioso, e di poeta amante dello scherzo onesto, appare nelle sue opere, sia edite che inedite, e ci spiana la via a comprendere, perchè egli amasse anche imitare i goliardi, come fece nei versi inediti che ho la ventura di pubblicare.

Sigismondo Fanelli barese fu un eccellente poeta, e le sue opere ce lo assicurano (13). Fra le edite vanno ricordate tre serie di versi, che in mezzo alla grande massa di verseggiatori pugliesi del Seicento e del primo Settecento spiccano per invenzione poetica, vigoria di pensiero, eleganza di forma e di metrica e straordinaria duttilità, che gli permetteva di passare da un genere all'altro e da un tipo d'argomento a uno contrario, senza perdere nulla della sua personalità poetica.

Prima sua opera è « *La piramide di Cento-Pietre* » (in 12°, Napoli per Michele Monaco, 1682) (14). Sotto il titolo marinistico si presenta una poesia tutt'altro che marinistica. Sono versi dedicati alla Madonna, e il poeta stesso spiega che si tratta di una piramide « eretta con cento sonetti alle Glorie di Maria sempre Immacolata ».

La seconda è « *La Vita allo Specchio* » (Napoli, Stamperia di Giuseppe Roselli, 1685, in 12°) (15): una raccolta di « sonetti mo-

Fu allora un'ondata di sdegno che si levò in tutta la Puglia contro il materano Stigliani, che aveva osato inferocire contro il Marino e contro i marinisti, e, se l'avessero avuto nelle mani, il povero poeta Stigliani se le sarebbe buscate, come i casigliani di Santeramo nel 1305 avevano bastonato il pittore giottesco Giovanni di Taranto, lasciandolo a terra « disropato », come dice una cronaca angioina del tempo. Su tale levata di scudi in favore e in difesa del marinismo da parte degli scrittori secenteschi di Puglia ho raccolto parecchie novità, che mi riservo di pubblicare, se avrò vita.

(13) Per le opere del Fanelli cfr. VOLPICELLA, op. cit., p. 162, nn. 509, 510 e 511; VILLANI, op. cit., p. 337.

(14) L'opera è dedicata « all'Eccelentissimo Signor Ferdinando Gioachin Faxardo de Requesens, Vice-Re e Capitano Generale del nostro Regno ».

(15) I sonetti sono « intitolati al Signor D. Giuseppe Cimino, Fiscale della Regia Camera per S. M. in Napoli ».

rali », tutti ben filati, in cui di marinistico non c'è nemmeno l'ombra.

La terza sono « *Gli Ozii Estivi* » (in 12°, Napoli, « per lo de Bonis, stampatore arcivescovile », 1696) (16): madrigali, sulla foggia poetica maturatasi fra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, allorchè il madrigale, questo bel componimento — il « matricale carmen » — già caro al Petrarca e poi al Tasso (17), si sciolse da ogni legge metrica e in maggiore libertà divenne quello che il Carducci definisce: « un idillio lavorato a piccole immagini, tanto più netto e vivace, quanto più circoscritto lo spazio, entro il quale si gira e più semplice il contorno » (18). E anche nel madrigale il Fanelli riuscì come nel sonetto.

Se si osserva bene, il patrizio Fanelli non ebbe fretta nelle sue pubblicazioni, perchè diede alle stampe la « Piramide » nel 1682, a quarantaquattro anni (nacque nel 1638), la « Vita » nel 1685, a 47 anni, e gli « Ozii » nel 1696, cinquantottenne.

Ma importanti sono anche le opere inedite del Fanelli, che divido in quattro classi:

a) i componimenti d'argomento religioso: e a questa classe appartengono il poema « Le Glorie del Taumaturgo di Mira San Niccolò di Bari » e il « Panteon di Poesie Sacre »;

b) lavori e saggi accademici, in cui si comprendono i « Discorsi accademici varii », dato che il Fanelli, come vedemmo, fu membro di più Accademie e ai suoi « Ozii Estivi » premise un catalogo dei Soci della celebre Accademia barese dei « Pigri », il quale catalogo ha la sua notevole importanza letteraria e storica;

c) pagine di indole storico-politica con il « Ragguaglio della venuta in Bari nel maggio 1682 del vicerè marchese De Los Veloz», citato da Francesco Lombardi nel suo « Compendio cronologico delle vite degli arcivescovi baresi » (parte II, p. 156). Era il vicerè Ferdinando Gioacchino Faxardo de Requesens, marchese de los Velez (non « Veloz ») (1675-1683) operante a Napoli per il re

(16) I madrigali sono « dedicati all'Ill.mo Signor D. Marcello Celentano, Giudice di Vicaria, Avvocato Fiscale per S. M. in Napoli ».

(17) Tra le varie etimologie, date alla voce « madrigale », ho seguito quella data da L. Biadene, *Madrigale*, in « Rassegna bibliografica della letteratura italiana », a. VI, 1896, pp. 329-36, di « matricale carmen », cioè « carmen maternum », vale a dire « componimento poetico scritto in lingua materna », cioè in lingua volgare. Cfr. R. Murari, *Ritmica e Metrica razionale italiana* (Milano, Hoepli, 1927), pp. 138-39.

(18) G. Carducci, *Opere* (Bologna 1893), vol. VIII, pp. 328-29.

Carlo II di Spagna (1665-1700), al quale vicerè il Fanelli dedicò nello stesso anno 1682 la « Piramide di Cento-Pietre ».

d) Versi scherzosi e faceti. Ed è qui ch'entra il ditirambo latino di tipo goliardico. Il Fanelli infatti lasciò inedita un'opera molto curiosa intitolata « *Momo poetico di facezie critiche* ». Comprenderemo subito l'animo versatile del Fanelli, quando rammenteremo chi sia il mitologico « Momo ». Momo, figlio del Sonno e della Notte, è il dio dei buffoni, il dio greco della maldicenza, della malignità e del riso. Sua unica occupazione fu quella di riprendere spudoratamente le azioni degli dèi, e perciò è rappresentato in atto di togliere la maschera al volto. Avendo Nettuno fabbricato un toro, Vulcano un uomo e Minerva una casa, Momo trovò da criticare i tre numi, perchè Nettuno aveva errato nel fare le corna del toro, le quali dovevano essere più vicine agli occhi e più presso le spalle; all'uomo di Vulcano si doveva fare anche una finestrella vicino al cuore, perchè, qual era, non mostrava quello che nascondeva nell'intimo dell'animo; la casa di Minerva infine doveva essere trasportabile e non fissa in terra, come le radici d'un troncone di rovere. Perciò Momo dagli dèi irati venne cacciato dal cielo, in punizione dei suoi acerbi sarcasmi. Detto ciò, ben si comprende che cosa intendesse il Fanelli con il suo « Momo poetico », sotto il cui patrocinio metteva le « facezie critiche »: e infatti quest'opera, che dovrebbe trovarsi fra il prezioso materiale del D'Addosio, meriterebbe d'essere pubblicata. C'è nel Fanelli quell'equilibrio spirituale che sapeva rendere omaggio a ciò ch'è sacro, e al contempo anche indulgere a ciò ch'è scherzo, ridanciano, ilare, allegro. Era rinata, più istigatrice che mai, la « poesia del ridere », che anche nel Settecento pugliese fornirà buon motivo di riso giocondo: e questo motivo, che rende la risata la cosa più seria della vita — è un bisticcio, ma è proprio così la realtà in mezzo al consorzio umano —, il Fanelli lo capì, lo curò e ne versò buona parte « criticamente faceta » nel suo « Momo poetico ». E l'abate Giacinto Gimma, che ben sapeva giudicare uomini e cose, lodò altamente il Fanelli, anche per questo lato singolare della sua intellettualità (19).

Nel « Momo poetico » trovai, dopo lunghe dubbiezze e non

(19) Nè il Volpicella nè il Villani, citati alla nota 13, ricordano l'importante opera inedita «Momo poetico». Il Villani rammenta soltanto il «mentovato» Ragguaglio del 1682.

meno lunghe ricérche, la ragione per accettare il manoscritto in scrittura ottocentesca, di quelle semicurialesche belle, eleganti e leggibilissime degli anni 1850-60, esteso da persona onorata, appartenente a famiglia che quasi due secoli addietro fu amica dei nobili baresi Fanelli. La trascrizione recava il titolo del ditirambo con la scritta: *di don Fanelli cavaliere Sigismondo,* 1703. Lo spirito che si sprigiona dalle « facezie critiche » del « Momo poetico » di Sigismondo Fanelli è una prova dell'autenticità del ditiritambo latino, tanto più che il Fanelli fu un forbito latinista.

Ove si chieda perchè il Fanelli si sia sentito attratto dalla poesia dei goliardi medievali, non è una domanda imbarazzante, quando si ricordi che ancora nel 1932 io scoprivo frammenti goliardici « pugliesi », attribuibili uno a Guglielmo Apulo dell'inizio del secolo XII, altri al giureconsulto Andrea da Bari, morto il 7 febbraio 1284 (20).

Anche in Puglia erano giunti già nel Duecento gli echi dei canti, ora gaudiosi, ora satirici, ora folli, che andavano gettando all'aria quei piacevolissimi vagabondi ch'erano i « clerici vagantes », e che rispondevano ai nomi di Gualtiero Map, canonico di Salisbury, di Ugo d'Orléans, detto *Primas* (Primate orleanese), di Gualtiero di Châtillon de Insula, dell'Archipoeta della Renania (Colonia, 1130-c. 1180), dell'abate inglese Serlon de Wilton (1173), di Gaufrido di Vinesauf, di Gualtiero de Lille (sec. XIII), di Filippo prete, che dal 1217 al 1219 fu « cancellarius » di Notre Dame a Parigi, oltre ai « clerici » più o meno matti, ma « docti », ch'erano andati via via perfezionando le matterìe dei « Circumcelliones » del tempo di sant'Agostino (in Ps. 132,3) e dei « monaci girovaghi », di cui la « Regula Magistri » (cap. 1) dice, ch'erano « semper vagi et numquam stabiles et propriis voluntatibus et gulae inlecebris servientes ». Gli scanzonati goliardi duecenteschi e trecenteschi, oltre a peregrinare da Parigi a Orléans e a Toledo, venendo da Oxford e da Colonia, visitarono con curiosità e gioia anche l'Italia, sostando a Roma, a Bologna, a Pavia, a Salerno, onde il monaco di Froidemont poteva scrivere: « ecce quaerunt Parisiis artes liberales, Aureliani auctores, Bononiae codices, Salerni pixydes, Toleti daemones, et nusquam mores »; perchè, dovunque andassero e dovunque si

(20) F. Babudri, *Di alcuni frammenti goliardici pugliesi*. In « La Puglia Letteraria », a. II (Roma, 31 luglio 1932), p. 2, con tendenza a parafrasare il canto di Morando di Padova.

fermassero, cantavano la triade « giuoco, donna, vino », con una puntata su « Venere e Bacco », e con un particolare entusiasmo verso Bacco, nume e simbolo del « vino », per cui nel fervido ditirambo latino del barese Fanelli è il « vino » che trionfa senza « ludus », senza giuoco dei dadi, e senza donne.

Erano gl'inni goliardici, che si levavano nel Duecento e nel Trecento, quasi in contrasto ideologico con i canti sequenziali, ove agiva il pathos religioso e tragico, in cui appaiono i nomi di Paolo Diacono, di Roswitha, di Eccheardo di San Gallo, di Guglielmo di Malmesbury, di Orderico Vitale, di Cesario di Heisterbach, e di tant'altri poeti e musici sacri. Ma erano pure le voci di goliardi italiani, come quelle di frate Giovanni di Vicenza e del grammatico Morando di Padova, il cui canto bacchico fece scuola, e di Pier de la Vigna, la cui goliardia fu di timbro politico e anticlericale; e tutto ciò, mentre i giullari e i cantastorie s'incaricavano di fare propaganda e pubblicità molto vivaci ai canti dell'edonismo goliardico (21). Ma non si deve dimenticare, che in Puglia la goliardia lasciò ricordi vivissimi anche nei secoli XVI, XVII e XVIII (22). E' ben comprensibile quindi che a Bari un letterato barese, qual era Sigismondo Fanelli, specialmente dopo la pubblicazione del ditirambo redeiano del 1685, desse sfogo al suo « Momo poetico » con la «facezia critica » del suo elogio al vino. Il Redi pubblicava il suo ditirambo bacchico a 59 anni, e il Fanelli componeva il suo elogio ditirambico bacchico a 65 anni.

Il celebre medico veneziano e poeta dialettale Ludovico Pastò scriveva il suo ditirambo « El vin Friularo (*non* « *friulano*») de Bagnoli », pubblicato in seconda edizione nel 1788 (23): il barese Sigismondo Fanelli scriveva il suo ditiritambo in latino goliardico, imitando alla perfezione stile e frasario, metrica e prosopopea della bacchica goliardia medievale. Soltanto, dato il fondo religioso della sua cultura, che lo portò a scrivere molti versi sacri e un poema

(21) Oltre al BERTONI, *Il Duecento*, cit., pp. 235-39, e alla relativa bibliografia a p. 245, cfr. S. BATTAGLIA, in « Enciclopedia Italiana », XVII, pp. 495-96.

(22) F. BABUDRI, *Echi pugliesi di goliardia medievale*, in « Metropoli », a. V, n. 201, Bari, 4 maggio 1958.

(23) Il Pastò scrisse pure un ditirambo giocondo sulla « polenta ». I due ditrambi vennero molto letti in Istria ed entrambi rielaborati genialmente in uno solo, con le debite lacune, bene cucite tra loro. Cfr. il mio saggio su *Un rimaneggiamento settecentesco istriano dei ditirambi di Lodovico Pastò*, in « Archivum Romanicum », vol. XXV, Firenze, 1941, nn. 3-4, pp. 347-66.

sacro dedicato a san Nicola di Bari, il Fanelli non toccò i due argomenti della triade goliardica, il giuoco, apparsogli diletto veramente peccaminoso, e la donna, intorno alla cui figura facilmente si poteva scendere a una trattazione indelicata e non certamente pudibonda. Un solo punto ha un lontano riferimento all'amore, nell'emistichio 90: « nec donum fit amoris ». Come ho già notato, il poeta si sfoga — anche liberamente e allegrissimamente — nell'argomento « vinum », tanto da rammentare, nei vv. 51-56, che anche Nostro Signore lasciò a noi se stesso nell'Eucaristia sotto « le specie del vino » e non sotto le specie dell'acqua: il che gli fa dare in uno sproloquio divertente contro l'acqua.

Questo ritorno al canto goliardico, rappresentante dei quasi primi documenti di poesia ritmica, e propriamente ad una forma lirica nata nel secolo XII in Francia, diffusasi in Inghilterra e in Germania, e meno in Italia, potrebbe sembrare strano; ma poi la stranezza del fatto scompare, e vi resta soltanto un esercizio di poesia spensierata, che per opera del Fanelli dava una nuova prova della persistente tradizione goliardica in Puglia. Essa inoltre rompeva certa monotonia, che forse davano le Accademie, non esclusa quella dei « Pigri » di Bari, dove imperava la dottrina fosforescente del Fanelli, Accademie che fucinavano molte cosiddette « novità », spingevano i soci a ricerche, a motivi insoliti e a discussioni peregrine, ma non mancavano di incitare le menti verso le astruserie (24).

In ultima analisi tuttavia, se tra i secoli XII-XIII, che sono il fiore della goliardia medievale, e il primissimo inizio del Settecento, che rappresenta l'anno di nascita del ditirambo fanelliano barese, cronologicamente il distacco è tutt'altro che indifferente, c'è però che i canti goliardici rimasero sempre un poco vicini agli Italiani di tutti i secoli. Oggi ancora, come ben disse Gustavo Vinay nella prima delle sue lezioni alla Radio sulla « Poesia latina medievale », tutti questi canti mediolatini, che risalgono ai secoli X, XI, XII e XIII, a prima vista ci sembrano remoti da noi nel tempo e praticamente « assenti dalla nostra novecentistica consapevolezza culturale », e invece « sono in realtà molto più vicini di quanto non si pensi al nostro gusto e alla nostra sensibilità di uomini moderni ». Ed è vero. Basti ricordare l'interesse destato dalla raccolta

(24) Cfr. F. Babudri, *Le Accademie baresi fucine di cultura e di stramberie*, in « Metropoli », a. VI, nn. 236 e 237, 24 aprile e 2 maggio '59.

dei « Carmina Burana » fatta nel 1937 dal musicista tedesco Karl Orff (25).

In conclusione, il Fanelli con il suo ditirambo latino segna il vertice luminoso di quella che fu la tradizione della poesia bacchica latina di Puglia (26).

II) IL DITIRAMBO LATINO DI SIGISMONDO FANELLI (1703)

Ora è il momento di riportare il testo del ditirambo, del quale quanto fin qui si disse costituisce la doverosa premessa introduttiva.

(25) Alla Camerata Musicale Barese, inaugurandosi il programma della XVII stagione concertistica (1958-59), si ebbe per opera della Società « Slovenka Filharmonija », la cui tradizione gloriosa risale al 1701, la gioia di gustare ben 24 esecuzioni — tra coro, coro piccolo, coro doppio, voci di ragazzi, soprano, baritono, tenore e bassi, armonicamente e variamente distribuiti — delle musiche di Karl Orff sui Carmina Burana. In un lavoro, che esamina criticamente e storicamente un ditirambo settecentesco barese, non stona davvero ricordare questo memorabile concerto, tenutosi a Bari in un'atmosfera culturale e artistica così affine al tono goliardico del canto ditirambico fanelliano. Come prologo del concerto servirono due canti del gruppo « Fortuna imperatrix mundi », e precisamente « O Fortuna » e « Fortune plango vulnera ». Seguì la grande esecuzione divisa in tre tempi: 1) « Primo vere »: canti primaverili fascinosi, in tre temi: « Veris leta facies », « Omnia Sol temperat » ed « Ecce gratum »: donde versi goliardici e musica, bellamente fusi, diedero prova, di come i goliardi sapessero gustare molto bene la soavità armoniosa della natura. 2) Veramente questi canti pastorali « Au/dem Anger » (al pascolo), comprendenti 6 pezzi, appartengono ancora alla « primavera »; e furono « Tanz » (ballo) — « Floret silva» — e in tedesco arcaico: « Chramer, gip di varwe mi » (merciaio, dammi il mio colore); poi la « Reie » con tre canti del pari in tedesco antico: « Svaz hie gat umbe », « Chume, chume, geselle min » (vieni, vieni, o mia compagna), « Svaz, hie gat umbe», e infine « Were diu werlt alle min ». 3) « In taberna »: e sono 4 canti bacchici: « Estuans interius » — « Olim lacus colueram » — « Ego sum abbas » (in perfetto ambiente « clerico-vagans ») — e il notissimo e allegrissimo « In taberna quando sumus ». — 4) E si passò all'amore, alla vera « Cour d'Amour », con 10 magnifici canti erotici: «Amor volat undique », « Dies, nox et omnia », « Stetit puella », « Circa mea pectora », «Si puer cum puellula », « Veni, veni, venias », «In trutina » (sulla bilancia, τρυτάνη), « Tempus est iucundum », « Dulcissime », « Ave formosissima », dal romanzo « Blanziflor et Helena ».

(26) Cfr. F. Babudri, *Canti latini bacchici di Puglia*, in « Enotria », a. XXXVII, n. 2, pp. 67-70, Milano 1938.

Il titolo è « *In laudem vini clari et praeclari* ». L'aggettivo « clarum » dato al « vinum » ricorda subito la strofe goliardica medievale:

ave, color vini *clari*,
tua nos inebriari
digneris potentia. (26 a)

Il « clarus, a, um » denota la chiarezza del colore e insieme la luminosità, onde abbiamo « sol clarus », « lux clara », « sidus clarum », contrapposto di « obscurus ». Goliardicamente, il vino è « chiaro », perchè rischiara, illumina, rasserena. Il poeta barese però rincarò la dose aggiungendo il « praeclarum », che ha significato e forza di superlativo di « clarus », onde per il vino si determina al contempo la « magnificenza », e quindi il massimo del rispetto.

Il ditirambo ha 118 versi, tutti in tetrapodie, cioè dimetri trocaici. Solo i due versi iniziali possono considerarsi due pentapodie trocaiche catalettiche, con quei superlativi sdruccioli « clarissimus » e « aptissimus »:

1 2 3 4 5
Quondam / nobis / vir cla / rissi / mus
1 2 3 4 5
nec non / medi / cus ap / tissi / mus.

Tutto il testo pertanto è in dimetri trocaici interi acatalettici, mentre moltissimi sono i canti goliardici divisi in strofe o in lasse, in cui dopo due o più versi appare un dimetro catalettico, il quale dà il suono di un ottonario sdrucciolo al sèguito di ottonari piani. Ecco un esempio goliardico, tolto da un canto, in cui si batte la grancassa per un dato gruppo d'insegnanti:

1 2 3 4
dicunt / vobis: / huc ve / nite
1 2 3 4
hunc doc / torem / vos au / dite
1 2 3 4
ille / dabit / potum / vite
1 2 3
hic est / doctor / opti / mus (= 4, catal.)

Ciò si riscontra altresì in sequenze religiose, ad esempio nell'inno-sequenza jacoponica dell'Addolorata:

Sta / bat / ma / ter / do / lo / ro / sa
iux / ta / cru / cem / la / cry / mo / sa
dum / pen / de / bat / fi / li / us.

(26 a) Riporta la strofe goliardica in *Le risorse di San Miniato al Tedesco*, bella prosa autobiografica carducciana del 1857, quando ricorda i chiassi alla « Torre bianca », onde dice il poeta: « Ci si sentiva, pur troppo, di notte e di giorno, ogni qual volta ed era spesso, l'allegra compagnia la invadesse ». E qui segue la strofe « Ave, color vini clari ».

Quanto alla lingua, va detto che è un ottimo latino, come ottimo, o, per lo meno, « buon » latino risuona in quasi tutti i veri canti goliardici. E' un errore credere che i « clerici vagantes » francesi, inglesi e germanici, e poi gl'italiani, usassero per le loro gioconde scapataggini innologiche un anticipato latino maccaronico, o peggio il « latinorum » di Renzo nei manzoniani 'Promessi Sposi', e tanto meno il «latinus grossus» del popolo e dei buffoni (27). Era un latino andante, facile, arguto, ma corretto, sia per lessicografia sia per sintassi. Non c'era arte oraziana, ma c'è ancor oggi fiore di buona lingua, che nella sua ridanciana semplicità assume talora un'aria ciceroniana. E' quindi una inopportuna — secondo me — mascherata il vezzo di certi gruppi universitari odierni, che nel nome della goliardica « Santa Stuta » usano e stampano gli « ordini » delle loro « fratrie » e dei loro « consules » in un latino, che non è nè goliardico, nè maccaronico, nè « grosso ».

In questo ditirambo del barese Fanelli tutto è rispettato: lingua latina, ritmo, rima leonina baciata, grammatica, sintassi e metrica. La sinalefe, o contrazione di due sillabe in una, quando s'incontrano una vocale in fine di parola o la *m* finale (am, em, im, om, um) con la vocale dell'inizio della parola seguente, è salvaguardata dal Fanelli alla perfezione. Ho voluto con un poco di pazienza cavarmi la curiosità verso per verso, e non ho còlto mai in fallo il nostro poeta latino. Eccone il risultato: 3, sana_ac; — 7, quique_a; — 12, bibito_usque_ad; — 19, nectare_illo; — 21, scito_ut; — 27, bene_o; — 37, poculo_exultemus; — 40, morte_illud; — 43, primum_atque; — 44, tibi_erit; — 50, rebibere_illi; 53, enim_in; — 54, se_et; — 55, mundi_ad; — 60, aqua_in; — 64, umbrarum_opacho_Averno; — 66, scientiae_at; — 68, aquae_invenient; — 69, tantum_ad; — 79, bone_Horati; — 81, vinum_ac; — 82, animum_et; — 87, ergo_alte; — 1 9, colorem_acquora; — 110, de_insonti; — 111, robore_unde_adustum — 116, qua_omnia; — 129, stultum_emblema; — 121, lingua_istius.

Così è sempre rispettata la dieresi naturale delle sillabe latine nei singoli versi: 11 e 45, ter ti um; — 18, chri sti a num; — 25, per su a sum; — 39, in hi an tes hau ri a mus; — 53, spe ci e bus; — 58, tri a cha; — 66, sci en ti ae; — 70, ar ti um; — 76, qua ti en tes; — 77, ge sti en tes; — 89, pre ti um 95, di ur num; — 96, di e i; — 117, gra ti as. — Solamente nel v. 116 (« qua omnia fausta solent fundi », il neutro « omnia » è calcolato bisillabo, anzichè trisillabo: *om / ni / a*. — Nel v. 73 poi l'esclamazione di gioia « io! » greco ἰώ ἰοή — è usata monosillaba, anzichè bisillaba: *i / o!*

Dopo un'attenta ripetuta lettura del ditirambo del Fanelli, credo di non errare, se io divido in 9 parti, e cioè:

1) parte I, vv. 1-8: il poeta e i suoi « soci » immaginano, di aver ricevuto da un medico, bravo e sapiente, norme speciali per bere il vino, come ber lo si deve, e quindi poterlo gustare e valutare;

2) parte II, vv. 9-26: seguono le norme bacchiche del «medicus aptissimus»;

3) parte III (vv. 22-42): è l'entusiastico accoglimento, che i goliardi fanno

(27) Vedasi un saggio di tale gergo nel mio scritto *Testi popolari di « latinus grossus»*, in «Convivio Letterario », a. XXXI, Milano, febbr. 1960, pp. 3-15.

alle leggi e alle raccomandazioni del « medicus » sul modo di bere e di degustare e valutare il vino;

4) parte IV (vv. 43-56): è il momento, che i goliardi, in pieno accordo con il « magister medicus », lanciano ai « fedeli di Bacco » la loro esortazione;

5) parte V (vv. 57-72): poichè nell'ultimo verso della parte precedente s'è nominata l'acqua, ribolle adesso la condanna di questo liquido elemento, che non deve sconsacrare il puro vino, operazione che sarebbe una vergognosa profanazione del nettare bacchico;

6) parte VI (vv. 73-86): e poichè la pensava così anche Orazio, il ditirambo manda il suo « evviva! » al poeta venosino;

7) parte VII (vv. 87-96): tanto più infocato scatta quindi l'elogio al vino e insieme la promessa di « trincarlo » sempre, e bene;

8) parte VII (vv. 97-112): e continua il panegirico del vino, anche in nome di Omero;

9) parte IX (vv. 113-125): conclusione con la scomunica « maggiore », scagliata contro chi non apprezza il vino e le sue virtù.

Quondam nobis vir clarissimus,
nec non medicus aptissimus,
mente sana ac non inepta
gratis dedit haec praecepta
in potamine Lyaei,
qui fert opem nostrae spei,
quique a curis corda solvit
atque gaudiis revolvit:

— Primum gotum bibe totum:
ad secundum vide fundum:
tertium sit velut primum:
quartum bibito usque ad imum:
sine numero sint alia,
tamquam blanda vectigalia.
Ne relinquas gotum plenum,
cum sit nectar, non venenum:
ne relinquas illud vanum,

cum sit fidum christianum;
sed de nectare illo bibe
et cum biberis, rebibe.
Scito ut munus perdivinum
orbi subridere vinum.
Valetudinis candela!
Morbis omnibus medela!
Sitque tibi persuasum:
guttur mulcet, os et nasum. —

Bene, o medice, dixisti:
versus nitidi sunt isti,
quos et veteres maiores
nostri, fortes bibitores,
prout leges tradiderunt
sanctas: sanctae nobis erunt:
nam didicimus bibentes,
omnes lacrymas horrentes,
illam candidam doctrinam
pulchram, lucidam, latinam
ut ex poculo exultemus
atque vinum quod habemus
inhiantes hauriamus,
vel in morte illud bibamus.
Ergo vinum complectamur,
dum quemcumque cohortamur:

— Bibe primum atque secundum,
et cor tibi erit jucundum:
bibe tertium, post quartum,
et in stomachum non artum
flagret vinum toto spatio:
haec visceribus est ratio,

qua bibendo jecur tacet
et rebibere illi placet.
Sed quia lateat memento
in superno Sacramento:
Christus enim in speciebus
vini dedit se et in rebus
mundi ad donum tam divinum
aquam sprevit, sumpsit vinum.

Adaquantes vinum? Kacha
proditoribus! Triacha
turpis fit illa mixtura!
Aqua in vinum? Quae jactura!
Adaquantea exprobremus
et cum Tantalo damnemus
sitis igni sempiterno
in umbrarum opacho Averno!
Sine vino numquam datur
panis scientiae, at negatur,
nec poesim, nec fervores
aquae invenient potores.
Tantum ad vinum nos diserti

fimus, artium comperti,
et vaferrimi Goliae
amplae patent nobis viae.

— Io — clamemus — Venusinum! —
Olent carmina tua vinum.
Te, te sequimur magistrum,
quatientes novum sistrum.
Gestientes, non socordes,
et cum Libero concordes,
bone Horati, nos scholares
confitemur ante Lares
esse vinum ac semper fore
orbis animum et in ore
omnis generis mortalis,
immortalibus sub alis,
eius laudem sonaturam,
praeter hominum naturam.

Hymnus ergo alte solvatur,
sicut vinum vult ac fatur;
aquae pretium minoris
est, nec donum fit amoris.
Aquae scelus est vitandum,
vinum jugiter trinchandum:
vinum, vinum, semper vinum,
matutinum, vespertinum,
tum diurnum, tum nocturnum,
diei quodvis turnum.

Vinum, tu sis nostra gloria:
tu mortalibus victoria:
veritatis argumentum,
probitatis alimentum:
voluptatis laetus risus,
voluntatis promptus nisus!
Rosis fronte redimita,
calor festus es ac vita:
cordis aestus, mentis merum,
quare colimus Homerum,
qui vel pelagus undosum
vocat òinopa vinosum,
nam colorem aequora ponti
amant sumere de insonti
vini robore, unde adustum
mare fit, ut fuscum mustum.

At nunc quomodo concludam,
ut canendo rite ludam?
Dulce vinum, salus mundi,
qua omnia fausta solent fundi,
tibi gratias perennes,
tibi cantus quam solennes!
Cui te spernit, anathema!
Cui te fugit, stultum emblema!
Lingua istius obtruncet,
eius cerebrum siccetur,
et Medusae virus anguis
fiat eius spurcus sanguis! Ammen!

Questo è il ditirambo di Sigismondo Fanelli, che all'inizio del Settecento barese (1703) lo vergava non senza entusiasmo, in cui tuttavia ferve ancora qualche cosa della verbosità secentesca, sebbene, come si disse, il Fanelli non amasse le stravaganze del marinismo, di cui era infetto il suo tempo. Lesse egli forse i suoi dimetri trocaici ai colleghi dell'Accademia dei « Pigri »? Non sappiamo. Certo è che, se li lesse, dovettero aver suscitato plauso e risa e consensi, come avviene d'un bravo scolaro, che presenta un suo elaborato ben composto. Infatti non possiamo affermare, che si tratti d'un capolavoro, ma d'un esercizio, condotto con calore d'intenti e con un latino concitatamente sentito, che merita da parte di noi, figli del Novecento malizioso, un ottimo voto.

E meglio ancora gli assegneremo tale voto, quando avremo compiuto un commento, al quale ritengo non sia male dedicare un po' di attenzione, *perchè meglio si delinei quello ch'era lo « storico » ambiente culturale di tutti i centri intellettuali secenteschi e settecenteschi della Puglia, oltre che di Bari.*

III — COMMENTO FILOLOGICO AL DITIRAMBO LATINO DEL FANELLI.

In questo commento — almeno ciò mi sembra —, fatto seguendo con attenzione verso per verso — emergeranno dati importanti, appunto per la storia letteraria pugliese: cosa ch'è sempre possibile non solo esaminando un grande complesso di elementi, ma anche semplici e singoli documenti, di qualunque natura siano.

v. 7: ho notato, come il Fanelli abbia usato molto bene il verbo « solvit » (da « sòlvere », sciogliere, in perfetta consonanza con l'epiteto di « Lyaeus » (v. 5) di Diòniso, in quanto appunto Bacco « scioglie » « a curis corda », — (greco λυαῖος, dal verbo λύω) — in funzione di « scioglitore » dagli affanni, per cui il vino assume anch'esso il nome di « Lieo », e la sua azione benefica diventa uno « scioglimento », una λύσις, come nella frase latina « membra solvuntur a malis humoribus »; greco ἀπὸ τῆς λύσεως τοῦ ῥάματος. Cfr. PERIN, *Onomasticon totius latinitatis, vol. II,* p. 153, col. 3.

v. 9: « gotum », più esatto « guttum », da « guttus »: bicchiere di forma

e contenuto maggiori del solito. Il DUCANGE, *Glossarium*, vol. IV, p. 142, col. 1, segna le varianti « gustrum, gutrum (di Papias, manuscriptum biturícum), guttum », per « lebes, vas, tinna ».

vv. 9-14: certamente il Fanelli ebbe dinanzi a sè i quattro versi di un altro canto goliardico, in cui impera questo comando:

Primum gotum, bibe totum,
ad secundum vide fundum,
tertium erit sicut primum,
et sic semper bibe vinum.

Si vede che il termine « gotum », gotto, era familiare ai goliardi pugliesi, come del resto rimase vivo anche nell'italiano. Dice il Burchiello, 1,75: « porta un boccal di vino e quattro gotti »; e il Redi: « Se giammai n'assaggi un gotto, /dite pure, e v'el perdono, /ch'io mi sono un vero Arlotto ».

vv. 15-18: qui il Fanelli sicuramente ebbe a mente l'esortazione italiana: « Non lo lasciar mai pieno, / non lo lasciar mai vuoto », ch'egli valorizzò con i due « cum » (vv. 16 e 18), cioè « dal momento che ».

v. 26: « candela » qui deve significare « fiaccola »: cfr. FORCELLINI, *Lexicon tot. lat.*, I, pp. 509, col. 3-510, col. 1.

v. 36: l'aggettivo « latinam » (latinus, a um) credo sia stato usato dal Fanelli nel significato di « chiaro, aperto, facile a comprendere », come l'usò Dante, *Par.*, III, 63: « sì che raffigurar m'è più latino »; e anche nel *Conv.*, II, 3, l'avverbio « latinamente » vale per « facilmente ». Lo usò anche Giov. Villani, XI, 20, e lo Scartazzini nota che tale uso è vivo ancora, anche in derivati verbali, in più dialetti emiliani e lombardi.

v. 32: va notato il chiasmo o incrocio dei due termini: « sanctas sanctae »; però l'aggettivo « sanctus » qui non è in senso religioso, il che contrasterebbe con la religiosità del Fanelli, ma in senso direi quasi « giuridico »: « i nostri antenati, bevitori valorosi e forti, ci tramandarono tali norme del bere *inviolabili*, e *inviolabili* restano anche per noi ».

v. 37: il congiuntivo esortativo « exultemus » è un ferro del mestiere per i goliardi. Nel canto precitato « Primum gotum », c'è il verso: « Bibitores, exultemus ».

v. 38: quel « vinum *quod habemus* » riecheggia il verso « vinum bonum *quod habemus* », che si legge nel medesimo canto goliardico medievale.

v. 39: il Fanelli non poteva rendere meglio la gioiosa avidità, con cui si deve bere il vino, che usando i due verbi « inhiantes hauriamus ». Dall'avverbio « inhianter », avidamente, a bocca aperta, e dal sostantivo « inhiatio », avidità, egli creò il verbo « inhiare », che sta bene appropriato al verbo « haurire », con significato di bere, assorbire, inghiottire, trangugiare, tracannare. Si vede che questi letterati e accademici secenteschi e settecenteschi baresi erano buoni latinisti.

v. 45: « post quartum »: il « post » qui non è preposizione — credo — ma avverbio, sicchè il verso va tradotto: « bevi il terzo bicchiere, e poi bevi anche il quarto ».

v. 46: « in » con l'accusativo — « in stomachum » — invece che unito al-

l'ablativo, è usato per prolessi, anticipando l'azione del vino ingurgitato avidamente, e quasi cacciato dentro nello stomaco, e quindi l'« in » di moto a luogo.

v. 48: « ratio » evidentemente invece di « lex ».

v. 57: la condanna contro « adaquantes vinum », cioè contro coloro che « innaffiano » il vino, c'è anche in chiusa alla strofe goliardica già ricordata « Primum gotum »: « adaquantes condamnemus/ ad eternam tristitiam ». — La voce « racha » — ebraica e aramaica — è una offesa: « stupido », « uomo inetto ». Gesù la usò per respingerne il significato nel sermone della montagna, in cui, come legislatore nuovo, anzi novissimo, e supremo, non soppresse la prima legge, ma la precisò e la ravvivò, liberandola dalle falsità, che vi avevano inserite i dottori, gli scribi e i Farisei, e quindi purificandola dalle infiltrazioni umane. In tale discorso, ove oppone la legge cristiana nuova alle aberrazioni ond'era stata manomessa la legge antica, Gesù disse (Matt., V, 21-22): « Avete udito che fu detto agli antichi: Non ucciderai e chi ucciderà, sarà sottoposto al giudizio: io invece dico a voi: Chiunque si adira con il suo fratello merita di essere punito in giudizio e chi avrà detto al suo fratello Raca, merita di essere punito dal Sinedrio ». Secondo l'intenzione del nostro poeta, chi profana il vino mescendovi l'acqua, è « raca », è stolto, è omiciattolo spregievole, perchè è un traditore, « proditor ».

v. 58: « triacha »: il Fanelli avrebbe dovuto scrivere « triaca », perchè deriva dal greco θηριακή, donde « theriaca », « teriaca », « triaca », antico francese, « triacle » da « triaculum » (Ducange, *Gloss.*, VIII, p. 174, 2). Era in origine una medicina o meglio unguento contro i morsi di animali velenosi, specialmente di serpenti; poi indicò ogni medicamento elettuario molle, contenente sostanze medicamentose incorporate in sciroppo, miele, conserve; poi cadde in disuso e finì per significare un empiastro trascurabile, un cerotto da buttare. Ed è questo il significato che il Fanelli dà al vino profanato dall'acqua.

v. 62: la sorte di Tantalo e la condanna alla quale il poeta sottopone i bevitori di vino annacquato; perciò i vv. 62-64 vanno così costruiti: « et damnemus (aquae potores) sempiterno igni sitis cum Tantalo in opacho Averno umbrarum »: « condanniamo (i bevitori d'acqua) all'eterno bruciore della sete insieme con Tantalo nel livido Averno delle ombre (dei morti) ». L'« ignis » qui è l'arsura tremenda che dà la sete, e che secondo la mitologia soffriva Tantalo, per il suo delitto di aver palesato ciò che gli dei avevano detto al convito cui egli aveva partecipato, o per aver imbandito agli dèi le carni del proprio figlio Pelope (Cic., *Tusc.*, 1, 10; Hor., *Epod.* 17, 66; Stat., *Theb.* 8, 51; Ovid., *Am.* 2, 2, 44). — Si noti al v. 64 quell'« opachus » (invece di « opacus ») dell'Averno, che, stando al contesto doveva equivalere per il Fanelli al « paurosamente buio » di Verg., *Aen.* 2, 725, al « livens » di Silio Italico, 10, 136, al « niger » di Ovid., *Met.* 3, 19, 27. — Cfr. Perin, *Onomasticon*, II, pp. 666, 2-667, 1.

v. 68: vi compaiono gli « aquae potores » di Orazio, *Ep.*, I, 19, 2, e *Sat.*, 2, 3, 58.

v. 69: Confesso che non compresi subito quel « tantum ad vinum », e mi fu chiaro il significato di « ad vinum » solo quando trovai in Cicerone la medesima frase del Fanelli: « *ad vinum diserti* », nel senso di « *eloquenti, fa-*

condi, quando hanno bevuto ». Il Fanelli usò dunque una frase ciceroniana: « diventiamo (*fimus*) eloquenti solamente (*tantum*) quando beviamo (il nostro buon vino) »; e anzi il Fanelli vuole che il vino crei anche gli artisti (v. 70: « artium comperti »).

v. 71: in una imitazione goliardica non poteva mancare l'accenno alla figura di « Golia ». Goliat (Goliath, Golyath, Γολιάθ), « magnus crassus gigas », di Geth, forse nè cananeo, nè filisteo, benchè movesse a sfidare gli Israeliti dal campo dei Filistei, e probabilmente della discendenza degli Anāqîm, sterminati da Giosuè (*Ios.* II, 10 e III, 10), e la cui storia è narrata nel libro dei Re, I, 4-45. Cfr. H. Leclercq, *Goliath,* in « Dictionnaire d'Archéol. chrét. et de Liturgie», VI, coll. 1374-1379. Golia diventa poi il «diabolus victus». Cfr. Perin, *Onomasticon,* I, 680, 2. In un canto goliardico, sia pure d'imitazione, Golia doveva apparire, ma mentre altri goliardi gli dànno attributi sacri, dicendolo persino « sanctissimus », il Fanelli, religioso, si accontenta di dirlo « vaferrimus », molto scaltro, astuto, sottile altresì nelle discussioni, un diavolo loico, come lo vuole Dante, e un poco sulla falsariga del « ius vafrum » di Orazio, *Sat.* 2, 131. — Come scrive il Bertoni (*Il Duecento,* pp. 236-237), il leggendario Golia diventa anche poeta, autore della « Confessio Goliae », della « Metamorphosis Goliae », dell'« Apocalypsis Goliae », del « Sermo Goliae ad praelatos impios » e d'altre opere ancora, mentre nella storia il gigante biblico, vinto e ucciso da Davide, non fu che un soprannome, del quale si valse anche san Bernardo nella lettera a papa Innocenzo II, per designare gli oppositori della Chiesa, ammantati da rigeneratori della fede (28).

Infatti Golia diventa il prototipo dei partiti anticlericali, che si valsero di satire, d'ironie, di sarcasmi, talora violenti, contro Roma papale e il clero. Ma il curioso sta nei due antitetici aspetti di coloro che noi chiameremo « i devoti di Golia », perchè da prima furono chiamati così coloro tra i giullari, tra gli studenti, tra i « clerici vagantes », formanti la « familia Goliae », i quali campavano recitando e cantando versi latini scherzosi, ma non contrari alla Chiesa, in mezzo alle stesse società clericali, nei conventi, alle corti dei vescovi e nelle scuole; poi la « familia Goliae » divenne anticlericale e talune congreghe ebbero a capo un « episcopus Golia ».

Imperversarono allora le canzoni, in cui da un lato si morsero gli ecclesiastici, dall'altro si cantarono il vino, la donna, la primavera, il giuoco, l'amore, la taverna. Perciò Giraud de Barri oppose loro che avrebbero dovuto prendere il nome da « gula », e il loro patrono doveva dirsi « Gulia », anzichè « Golia », « quia gulae et crapulae per omnia deditus ». Ecco perchè anche oggi molti fanno derivare la voce « goliardo » da « gula »; e il Bertoni osserva: « e, in vero, non si potrebbe negare perentoriamente che la base 'gula' e un'altra base 'guli' d'origine oscura, che col senso di pozzanghera vive ancora nei dialetti franco-provenzali (p.es. *golia, goje,* « flaque, d'eau »), si siano immesse nel nostro vocabolo per ragioni fonetiche e semantiche facili a vedersi » (p.237 cit.). — Il Fanelli conserva il tradizionale « Golia », attribuendogli

(28) Il passo di san Bernardo dice: « Procedit Golias, procero corpore, nobili illo suo bellico apparatu circummunitus, antecedente quoque ejus armigero Arnaldo de Brixia ». Secondo san Bernardo, Arnaldo diventa l'*armigero di Golia*.

il merito di aprire ai « potores vini » le sue « amplae viae » (v. 72), perchè le vie del peccato sono più comode e fiorite, come ci avverte anche il racconto di Ercole al bivio, nel contrasto fra le vie del vizio e le vie della virtù, tra l'aspra via della gloria e la facile via del disonore.

v. 74: il ricordo dei « potores aquae » oraziani fa rammentare al Fanelli il poeta stesso Orazio; da ciò il suo grido d'« evviva! » — « io! », che gli fa anche affermare: « olent carmina tua vinum ». Infatti il profumo del vino scaturisce dai moltissimi versi d'Orazio, e a dare ragione al Fanelli voglio citare almeno i passi « bacchici », che si ricavano dalle sole odi, salvo omissioni: lib. I - 7,19 e 31; 9,7-8; 11,6; 13,9; 16,7; 17,21; 18 (l'intero carme); 19,15; 20,1,9-12, 9-12; 27, 3,5-10; 29,9; 31,12; 32,9; 36,11; 37,1,4; 38,7-8; lib. II - 3,13; 6, 19-20; 11, 17-20. 14, 27-28; 19 (l'intero carme); lib. III — 1,43-44; 3,13; 8, 11, 14-16; 15,16; 16, 34; 19, 5-6, 9-14; 21, 1-8, 12, 15-16, 17-24; 25 (l'intero carme); 28, 3-4, 8; lib. IV — 5,33-34; 9,33-34; 11, 1-2; 12, 13-16, 23; 13, 4, 5; 15, 26.

v. 86: il Fanelli attribuisce, forse inconsapevolmente, una sovrannaturalità al vino, la quale è in contrasto con le sue convinzioni religiose.

v. 92: è usato il verbo « trincare », cioncare, bere copiosamente (tedesco « trinken »). Il Fanelli poteva benissimo voltare in latino il verbo, che i Lanzi tedeschi avevano diffuso in Italia nei secoli XV e XVI e il Rabelais nel 1532 aveva voltato nel francese « trinquer », e nel 1688 era più comune che mai. Cfr. *Diz. Enc. It.* vol. V, p. 3900, col. 2.

v. 95: per il vino « diurnum », certamente il Fanelli ricordava il verso di Orazio nel *De arte poetica*, 209: « vino diurno / placari Genius festis impune diebus », che Augusto Rostagni (Q. Horatii Flacci opera, Avg. Tavrinorum MCMLVIII, p. 641) commenta: « Compotationibus de die, tempestivis conviviis (quae bonis moribus contraria putabantur) ».

v. 96: « turnum » da « turnus », vocabolo che il Fanelli toglie dal latino medievale per « vices, ordo », it. ordine, vicenda, giro, ricorrenza, volta, momento. Il Dugange, *Glossarium*, vol. VIII, p. 214, coll. 1-3, lo equipara ai detti francesi « à son tour », « sa fois ».

v. 105: in questo verso non ho capito quello che intese dire il poeta con l'inciso « mentis merum », vino della mente; forse che il « vino non è soltanto il corroborante del corpo, ma anche il corroborante della mente »? Oppure che « mente e vino sono un tutto, per cui mente è vino, e vino è mente »?

v. 108: ecco i sei versi, in cui Omero usa la voce « óinops », che il Fanelli ricorda applicata al mare:

Il. XIII, 703: ἀλλ' ὥστ'ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον
Il. XXIII, 316: μήτι δ'αὖτε κυβερνήτης ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
Od. II, 421: ἀκραῆ Ζέφυρον, κελάδοντ' ἐπὶ οἴνοπα πόντον
Od. V, 132: Ζεὺς ἔλσας ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
Od. V, 221: εἰ δ'αὖτις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ
Od. XIII, 32: νεὼν ἀν' ἔλκετον βόε οἴνοπε πήκτον ἄροτρον

Omero, come ben vuole il Fanelli, presentava il mare d'un colore cupo, com'è rosso cupo il buon vino, e inoltre turbolento, inquieto, ondeggiante, come sono gli effetti dell'agitazione, che mette in corpo il vino robusto.

v. 110: psicologicamente esatto quell'« insons », innocente, attribuito al vino, o meglio alla forza del vino.

v. 112: onomatopeico il « fuscum mustum ».

v. 118: « solennes » per « solemnes », o « sollemnes », è consentito.

v. 119: « anathema », ἀνάθεμα, equivale a « maledizione », scomunica, e per metonimia « il maledetto, lo scomunicato ». Ne deriva il verbo « anathematizare », come nel passo evangelico in Marco, XIV, 71, alla terza negazione di Pietro: « Ille autem coepit anathematizare et iurare: Quia nescio hominem illum, quem dicitis ».

v. 120: « emblema », ἔμβλημα, originariamente indica un lavoro d'intarsio, un musaico (Lucillo, *Satire*, frammento in Cic., *De orat.*, 3, 171), piastra lavorata a termine con ornati e figure in rilievo preparati a parte e poi applicati su vasi o altri oggetti ornamentali, per dare maggiore risalto di bellezza (cfr. Cic., *Verr.*, 2, 4, 37 - 46 - 54), come « crusta » (Seneca, *De ben.*, 4, 6, 2; Cic., *Verr.*, 2, 4, 52; Iuv., 5, 38). Qui, evidentemente, il Fanelli intese di dire ironicamente, che a quanti fuggono il vino si addice « come ornamento personale la stoltezza, la pazzia ».

vv. 123-124: penso che questi due versi involuti si debbano costruire così: « et virus anguis Medusae fiat eius spurcus sanguis »: « il lurido suo sangue diventi il veleno d'una serpe della Medusa ».

Ammen, ἀμήν, è l'espressione conclusiva della verità, nel senso di conferma a quanto s'è detto e di voto che « così sia », e perciò questa conferma la si pone a conclusione delle preghiere. Equivale ai termini latini « vere, fideliter, absque dubio », e alle voci greche ἀληθῶς, ἤ ἀντί γένοιτο, πεπιστωμένως.

Il Ducange, *Glossarium*, vol. I, p. 221, 1-2, riporta la strofe:

Verum, vere, fiat, Amen tria denotat ista,
si verum, nomen, ad verbum sit tibi vere,
Amen amen, vere duo sunt adverbia vere,
amen pro fiat, tibi verbum deficiens est.

Si ricordi il duplice « amen amen dico vobis », « in verità in verità vi dico » di Gesù. Per rinforzare il « così sia », si raddoppia la *m*: ***ammen***, com'è qui nella conclusione bacchica del Fanelli per la scomunica lanciata contro gli spregiatori del vino.

IV) CONCLUSIONE STORICA

Mi sono deliberatamente attardato nell'esaminare questo ditirambo latino, che il patrizio e accademico barese Sigismondo Fanelli componeva nel 1703, perchè ha — come già dissi — una sua non trascurabile e non lieve importanza di « documento storico », oltre che letterario. Si dirà che non metteva conto di fermarvisi, dato che è un documento singolo e il proverbio avverte, che una

rondine non fa primavera, ma penso che, trattandosi di ditirambo, che andava direttamente a inserirsi in quel settore secentesco-settecentesco, chiamato propriamente « ditirambico », in cui il Redi si leva maestro e modello, anche di questo singolo documento si doveva far calcolo.

D'altro canto è certo, che dagli archivi delle varie accademie pugliesi, dalle numerose opere classificate « inedite » dal Garruba, dal Volpicella e dal Villani e spesso da essi indicate siccome esistenti nel pregevolissimo archivio D'Addosio, e infine dai molti archivi pugliesi privati, nei quali senza dubbio si nascondono tante, ma tante a noi finora ignote « novità », dovranno uscire non pochi altri documenti di questo o d'altro genere, destinati a riaffermare, oltre che ad attestare, che la storia civile e politica di Bari e di tutti gli altri centri pugliesi era lodevolmente affiancata da una storia intellettuale di non minore portata della storia politica stessa. E allora si vedrà che — volendo stare al citato proverbio — il numero delle rondini aumenterà sensibilmente, per meglio formare la primavera di Puglia.

Non diremo di certo, che sono altrettanti capolavori letterari, come non diremo che sia tale il ditirambo settecentesco barese del Fanelli, ma nessuno vorrà negare la documentarietà di queste produzioni letterarie. Anzi, poichè nel caso attuale siamo di fronte a un ditirambo latino d'imitazione goliardica, possiamo ben confessare, che nemmeno i canti goliardici e bacchici medievali — salvo un dato numero di essi — erano in sè opere d'arte, a parte il loro merito d'aver dato, se non inizio, certamente nuovo impulso alla poesia ritmica già all'epoca merovingica (nei secoli VII e VIII) con i « joca monachorum », con la « coena Cypriani », con il « Convivium », cui tennero dietro i canti d'amore del Canzoniere di Cambridge. Ma in quanto ad argomenti — diciamo la verità — c'era monotonia.

Infatti, quando il canto goliardico battè la nuova ardita sua strada, spesso di cavallo balzano, i temi furono quattro: contro l'indegnità dell'alto clero, contro l'ingordigia della curia romana, contro la decadenza della società e per il trionfo dell'amore e del vino. Se si ripassano le grandi raccolte (29), si comincia con la più viva

(29) W. Meyer, *Carmina Burana* (Berlin 1901), con tavole importanti, tolte da codici della grande Biblioteca di Monaco; O. Dobiache-Rojdesvensky, *Les*

curiosità e ci si ride sopra di gusto, ma poi si finisce con il notare questa monotonia. Quindi nemmeno le imitazioni goliardiche si sottrassero a questa sensazione, benchè l'imitazione del barese Fanelli sia effettivamente vivace e piacevole.

Ma nei canti goliardici e ditirambici medievali c'è un carattere speciale, che fa per il nostro ditirambo. Tutti i canti dei goliardi nacquero sotto l'influsso di scuola e sono pertanto di origine erudita. La loro scapigliatura spuntava tra la poesia mistica religiosa e la poesia « cortese » (30). Ed ecco il carattere anche del ditirambo barese del Fanelli: carattere « scolastico », carattere « erudito », che si rinnovava dopo secoli. Anche il Bacco del Redi partecipò di questa rinascita erudita; e quello del Fanelli ancora più, in quanto l'autore lo volle scritto in latino, che è — come vedemmo — goliardicamente eccellente.

E' vero, come osserva Alessandro Pratesi (31), che « la critica romantica nutrì per la poesia goliardica uno spiegabile, esagerato e talora infondato entusiasmo », ma è vero altresì, che « in realtà la poesia goliardica ha un suo valore *documentario* »; or questo valore documentario dobbiamo riconoscere propriamente al ditirambo del Fanelli, perchè è davvero un ulteriore « *documento storico* » della notevole cultura del tempo, in cui fu composto.

Se i canti goliardici medievali rappresentano sprazzi di luce in un buio groviglio e molto spesso con velenosa acrimonia e con bassa sensualità, il ditirambo barese a distanza di secoli rappresenta anch'esso uno sprazzo di luce, non però nel buio, bensì alla luminosità d'un'epoca di alta intellettualità, con la quale si amalgama e si armonizza. Inoltre non scende nè ad acrimonie, nè a sensualità, ma rimane fedele all'argomento preso a cantare: il vino, al quale scioglie, come già ho notato, il suo peana, mantenendosi fedele all'argomento.

Altri, pur in passato, unirono al vino vivande diverse. In un

poésies des Goliards (Les textes du Christianisme, vol. IX), Paris 1931, con ricco indice bibliografico; L. Vertova, *Canti goliardici medievali scelti dai Carmina Burana* (Firenze 1949).

(30) Su questo argomento rimando alla sintesi di L. Sollazzo, *L'amor cortese e i cavalieri della leggenda*, in « Libri nel tempo » (Bologna, Zanichelli, 1957), pp. 99-104.

(31) Cfr. A. Pratesi, in « Enciclopedia Cattolica », Vol. VI (1951), coll. 909-10.

canto goliardico italiano, in cui il latino già è corrotto da forme di maccheronico, si loda, ad esempio, il formaggio veneto assieme al vino piemontese:

Manducate caseum latum,
in his partibus formatum.
in his omnibus laudatum
manducate et bibite.
Sed cum bove patavino,
Taurinorum cumque vino,
et formajo de Ticino.
io, panis, scientiae.

Come si vede, non manca neppure il « manzo » di Padova. Il Fanelli invece non scantonò, e al vino, preso quale tema dei suoi trochei, rivolse tutta la sua attenzione e tutto l'enfatico tono delle sue rime leonine, donde si deduce, che l'intero suo componimento era un buon esercizio poetico d'uomo colto e arguto, amante dello scherzo, del « ludere non laedere », con reminiscenze oraziane, omeriche, virgiliane e ciceroniane, non senza un buon pizzico di sale plautino.

Ecco il valore « storico » — più forse che letterario — di questo ditirambo, nato a Bari in clima culturale secentesco e settecentesco, del quale clima è insieme frutto e documento, e al quale umanisti e accademici pugliesi da Foggia a Lecce, da Barletta a Monopoli, da Taranto a Brindisi, da Altamura a Bitonto, da Gravina a Gallipoli avranno unito i loro canti, parimenti vividi ed eruditi, a tutto ulteriore decoro della vecchia e sempre giovane « Apulia ».

FRANCESCO BABUDRI

PAGINE DI STORIA GIOIESE

I Sorìa, il Capitolo e l'Università gioiese dal 1792 al 1848

Del compianto consocio prof. Armando Celiberti, recentemente scomparso l'11 giugno mentre nella scuola, per cui era vissuto, profondeva nei giovani il suo amore per la cultura, pubblichiamo — ritrovate dal figlio, dr. Vito — alcune altre note di storia della sua Gioia, dopo quelle apparse nei voll. IX (1956), *pp.* 154-63, *e XIV* (1961), *pp.* 90-107. N. d. R.

Dallo studio di una controversia protrattasi per oltre cinquant'anni tra D. Teodorico Sorìa e suo figlio, da una parte, e Capitolo ed Università dall'altra, risulta evidente come ai vecchi baroni, profittando della rivoluzione, cerchino di sostituirsi nuovi padroni nell'usurpazione delle terre demaniali, e come contro questi borghesi lottassero il Comune e la Chiesa, sospendendo momentaneamente, quando l'interesse di entrambi lo richiedesse, il conflitto plurisecolare, attraverso il quale l'Università giunse alla fine al riscatto dei suoi possedimenti.

Duole ritrovare nell'estate del 1806 un patriota come Pasquale Sorìa (che già per motivi politici aveva scontato due anni di carcere a S. Maria Lagnone, 1797-1799, e n'era uscito per la rivoluzione ed aveva combattuto con i francesi e subìto ferite in molte parti del corpo), lo scolaro del Conforti, il letterato, il matematico, l'insigne giurista, l'amico di Mario Pagano ed Ettore Carafa, duole, ripeto, trovarlo detenuto nel carcere di Trani « per motivi di politica ed usurpazione del demanio » (1). Per circa sette anni, insieme ad un altro avvocato, Nicola Petrelli di Turi, aveva patrocinato gl'interessi della Chiesa di Gioia in una lite, che si protraeva dal 1774, prima presso la Regia Dogana di Foggia e poi presso la Suprema Camera della Summaria, contro il principe De Mari di Acquaviva per il demanio di Marzagaglia e nel 1792 aveva vinto, rimanendo creditore, per il suo onorario, di 1500 ducati. Il decreto della Regia Camera che escludeva la lite (25 giugno 1792) era del tenore seguente: « Regia Camera declarat territorium dictum Marzagaglia in actis deductum fuisse et esse de demanio terrae Joviae, hac proinde locati civitatis Castellanetae condamnentur ad relaxandum in beneficium Universitatis et civium terrae Joviae territorium praedictum. Et respectu pretense restitutionis fructum, et poenae disordinis, idem locati absolvantur ad impetitis, nec non Illustris Princeps Acquavivae condamnetur ad refaciendum beneficio locatorum aequalem quantitatem territorii infra fines demanii Civitatis Castellanetae, servata forma pacti

(1) *Documenti per la causa del Reverendo Capitolo di Gioia contro D. Teodorico Sorìa a discutersi nella Gran Corte Civile di Trani*, Bari, tip. Cannone, 1852.

appositi in conventione de anno 1742 fog. 91 — (2) Hoc suum. ». Anche l'Universitas per mezzo di un suo procuratore (lo stesso Sorìa o il Petrelli?) intervenne nella lite. Il procuratore dell'Università si riservò « contra quos decet » il risarcimento dei frutti, delle pene pagate ed altro. Il procuratore del Capitolo riservò al suo principale le ragioni dell'utile dominio e per l'esazione del terraggio. Replicò il procuratore della locazione, ma non il signor Florio per il principe.

Il decreto della Regia Camera sanziona quindi contro il barone i diritti dell'Università, diritti che peraltro vengono limitati dalla replica del procuratore del Capitolo con il riservare a quest'ultimo l'utile dominio e l'esazione del terraggio. Va però subito detto che eccetto l'esazione delle mezze sementi sulle terre coltivate ed i diritti sulla così detta « erba vernotica » (dal 15 settembre al 15 marzo) il Capitolo rispettò integralmente gli usi civici di pascolare, legnare, ghiandare, ecc. Per pagare i 1500 ducati al Sorìa e al suo collega il Capitolo dovette contrarre un prestito presso i Sabini di Altamura (3). Nella supplica presentata al sovrano per ottenere l'assenso a contrarre tal prestito, era detto: « per il diritto ai cittadini della terra di Gioia di seminare nell'intero demanio denominato di Marzagaglia, nel qual demanio seminato ave il dritto esso reverendo Capitolo principale di esigere il terraggio » (4). I cittadini di Gioia erano stati dunque reintegrati nei diritti civici come prima del 1742 (5). La vittoria fu dell'Università ma il più avvantaggiato dal riacquisto del demanio fu il Capitolo per il diritto di esigere il terraggio.

Ora non bisogna dimenticare che il demanio era posto tra due masserie della casa di Sorìa: una detta il Casino di Sorìa e l'altra di Casseri. Era naturale che i Sorìa cercassero d'impadronirsi del demanio. Inoltre bisogna tener presente che gli eredi di Donatantonio Sorìa il 16 settembre 1694, con atto del notaio Giuseppe Losavio, vendettero al Capitolo il parco dell'Amendola di tomoli 42.

Vennero i fatti del 1793-1794: la diffusione dei manifesti della Costituzione francese, la denunzìa fatta dal sac. Pietro Nicola Patarino, la scoperta di una setta giacobina, l'arresto e la morte per impiccagione di Emanuele De Deo e di altri. Questi avvenimenti sono a tutti noti, come è ben noto che protagonisti di quei fatti furono parecchi gioiesi. Non è ben chiara quale fu la parte del Sorìa in quelle vicende. Comunque, da una stampa del 6 aprile 1793, che presenta correzioni ed aggiunte di pugno del Sorìa, intitolata « Per l'università di S. Michele contro l'illustre duchessa di Casamassima (commissario il R. Consigliere d. Giantomaso d'Agostino), Napoli, Gius. Caccia, 1795», risulta che il Sorìa continuava a svolgere la sua attività di avvocato, spesso a favore dei miseri e per l'imparzialità della legge. Con quanta eloquenza il

(2) Op. cit., p. 35 (a).

(3) Il prestito fu concesso da D. Eleonora Martucci ved. Sabini al 4 % d'interesse, garantito con i beni della Chiesa (tra l'altro con il parco di S. Pietro d'Ambola sulla via di Santeramo, confinante con il feudo di Cinque Pareti).

(4) Op. cit., p. 11 e sgg.

(5) Nel 1742 il demanio di Marzagaglia era stato eletto in difesa della regia corte per i locati di Castellaneta.

Sorìa sapeva tuonare sulla libertà dei cittadini, sul diritto della natura e delle genti, sulla libertà di pascere degli animali dei cittadini, sulla giustizia, sulle leggi sante della natura per cui: « chi à squarciato la terra col travaglio delle proprie mani e con amari sudori l'ha resa feconda » ha il diritto di mangiare!

Non bisogna dimenticare che il fratello di Pasquale, il famigerato ladro e assassino Francesco Sorìa, fu, oltre il Patarino, il principale responsabile della morte di Emanuele De Deo e che tristemente noti sono gli altri due fratelli, Domenico e Cesare. Comunque, il Sorìa, oltre ad essere soddisfatto dei 1500 ducati dal Capitolo, riscosse per lo meno altrettanto dall'Università di anno in anno, quantunque l'Università « a tanto non fosse tenuta » (secondo l'espression del sindaco dott. Michele Cassano nel pubblico parlamento del 2 febbraio 1802). Ma *quis custodiet custodem?*

Venuto il 1799, il Sorìa, valendosi del fatto che la situazione in Gioia era praticamente nelle mani della sua famiglia, si appropriò di un quarto circa del demanio di Marzagaglia (cioè 207 tomoli) « cingendolo di pariete, cacciandone li cittadini che vi coltivano le terre, e proibendo ad altri che vi esercitassero i loro diritti civici ». Quale il pretesto per questa usurpazione? Secondo il Sorìa i 1500 ducati assegnatigli con pubblico parlamento e con decreto della Regia Camera, non gli erano stati pagati e dopo dieci anni di sue insistenze l'Università, convocatasi di nuovo in pubblico parlamento, gli aveva assegnato a conto della somma anzidetta « alcuni terreni macchiosi e sassosi siti nel luogo detto Serra il termite, e messi fra molti territorii seminatoriali ivi siti in una masseria di sua casa ». Non è certo che questo parlamento sia stato effettivamente e regolarmente tenuto. Ma anche ammesso ciò, non si poteva distrarre un corpo dell'Università senza l'assenso della Regia Camera. Reclamatosi dai cittadini alla Regia Camera e confermatosi da questa il decreto del 1792, l'udienza di Trani riaprì la pariete di Marzagaglia « serrata ingiustamente dal Sorìa ed i cittadini che vi erano stati espulsi con violenza tornarono ad esercitarvi i loro diritti ». Naturalmente, il Sorìa reclamò a sua volta in Regia Camera con un libello pieno di menzogne. Del resto, quand'anche fosse stato vero il mancato pagamento dei 1500 ducati, poteva il Sorìa adire i tribunali e non usurpare parte di un corpo dell'Università valevole 25.000 ducati (secondo il Sorìa stesso l'intero demanio di Marzagaglia valeva 100.000 ducati e più).

Per controbattere il Sorìa in Regia Camera, nel parlamento del 2 febbraio 1802 il sindaco propose che si nominasse procuratore ed avvocato dell'Università in Napoli il dottor Pietro Natale ed altro avvocato presso la S. R. Udienza in Trani. Fatta la votazione con i ceci e le fave sulla proposta del sindaco, si ebbero 116 voti favorevoli contro 51 contrari « perchè mai l'università ha voluto ed ha inteso levarsi un corpo sì vasto, togliere ai cittadini ed al reverendo capitolo li dritti civici ed ingrandire un solo, che dispoticamente ha voluto dall'anarchia in qua usurparsi le sostanze non men dell'Università che del detto Reverendo Capitolo nel sindicato di Vitangelo Chimenti suo commensale e suocero di don Francesco Sorìa di lui fratello, ed allorchè faceva da governatore l'altro suo fratello don Domenico Sorìa ». Come si vede si era proprio in famiglia. Ed aveva ragione l'abate Losapio quando, celebrando l'ingegno, la dottrina e l'eloquenza di Pasquale Sorìa, faceva la seguente riserva:

...e col suo nome
congiunto andrà, nella natia sua terra
il grido, abbenchè questa di un tal figlio
si duol, perchè non sempre della madre
il partito sostenne e la ragione. (6)

Intanto il 7 ottobre del 1799, riunitisi capitolarmente, alcuni preti del Capitolo stabilirono di rieleggere avvocato dello stesso Capitolo il Sorìa e di censuargli alcuni parchi del Capitolo (il Sorìa offrì per i parchi dei Celiberti 26 ducati a carro, per altri 27, per altri 23). Il giorno 11 dello stesso mese si stipulò lo strumento col quale tra l'altro fu convenuto che bisognava fare tutto ciò che occorreva per ottenere l'assenso e, nel caso che non lo si ottenesse, il contratto doveva valere come semplice affitto per un sessennio. La Curia diocesana di Bari diede il suo assenso e beneplacito con la condizione che si osservasse in tutto la forma degli ordini reali.

Non passò molto tempo che avendo reclamato alcuni preti presso la medesima Curia Arcivescovile di Bari, con decreto di questa fu disposto, addì 30 dicembre 1799, che si udissero le parti e che « niente si fosse innovato ».

Il giorno 11 gennaio 1800 si congregò il Capitolo « ut moris est » nella sagrestia e l'arciprete Paolo Catucci lesse il reclamo ed il decreto della Curia barese e quindi sostenne che essendovi stata « la massima corruzione dei votanti » nella riunione del 7 ottobre 1799, in pregiudizio degli interessi della Chiesa, sgombrando l'animo da « qualunque timore che recarci potrebbe il detto Sorìa », si ritenesse nulla la censuazione e si nominassero deputati e procuratori del Capitolo due preti, dando loro le più ampie facoltà, per impedire l'assenso alla censuazione « e fare ogni altro che sarà necessario per abolirsi detta censuazione, ed anche di darsi le facoltà alli medesimi deputati di astringere e fare astringere il detto signor Sorìa di tutto ciò che deve al Capitolo. E siccome esso si è vantato di essere creditore del Capitolo per varie fatiche fatte, così questa sua domanda la debba fare nelli Tribunali competenti, dove il Capitolo medesimo farà sentire le sue ragioni ». Come si vede, il procedimento del Capitolo nei riguardi delle usurpazioni del Sorìa è identico a quello che segue l'Universitas: l'appello alla legge.

Al posto del Sorìa l'arciprete propone, come patrocinatore ed avvocato del Capitolo, il canonico Don Giovanni Taranto e, come avvocato del Capitolo in Napoli, don Alessio Bucci. Le proposte dell'arciprete furono approvate dalla maggioranza. Per la verità, bisogna però dire che circa un terzo del Capitolo prese parte a questa riunione e, tranne don Filippo Pavone dei minori, i canonici si mostrarono piuttosto preoccupati ed alcuni ambigui e sibillini anzi che no. Evidentemente li dominava il terrore di Pasquale Sorìa e famiglia.

Riunitosi di nuovo il Capitolo il 27 febbraio del 1800, il partito favorevole al Sorìa ed i soliti timidi votarono di nuovo a favore della sua elezione ad avvocato del Capitolo ed a favore della censuazione su accennata. Vi fu il solito reclamo e il solito decreto pilatesco della Curia.

(6) *Quadro istorico-poetico sulle vicende di Gioia in Bari,* Palermo, presso i librai Pedone e Muratori, 1834, p. 159.

Ed ecco che si fa avanti il famigerato canonico don Pier Nicola Patarino con un ricorso al delegato della Real Giurisdizione mettendo in luce « gl'illeciti maneggi usati dal Sorìa » ed ottenne in data 10 marzo 1800 una lettera regia diretta al Vicario della Curia arcivescovile di Bari avversa alla nomina del Sorìa ed alla censuazione dei « parchi ».

Replicè il Capitolo che « il Sorìa con criminoso attentato erasi intruso nel possesso di tali parchi, obbligando con modi irruenti i Reddenti del Capitolo a pagare a lui l'estaglio » e che « non erasi per tale censuazione ottenuto nè il decreto di *expedit* dalla G. C. della Vicaria, nè erasi impartito dalla Real Camera il Reale Assenso». Allora la delegazione della Real Giurisdizione in data 18 aprile 1800 provvide con altra Regia lettera diretta al Regio Governatore di Bari che « avesse imposto all'anzidetto Sorìa che si fosse astenuto per ora di far novità su detti Parchi, e che non avesse ardito inquietare i Reddenti del Capitolo, nè di far uso di qualunque dritto che non gli appartenga ».

Altre doglianze tornò a fare il Capitolo: che il Sorìa in dispregio degli ordini già dati aveva esatto gli estagli dei Reddenti « vantandosi di mietersi l'avena che il Capitolo anzidetto tenea seminata in detti Parchi » e chiedeva il Capitolo che si prendessero le opportune misure per prevenire « qualunque funesto evento per il carattere ardimentoso del Sorìa, avvezzo a commettere attentati per via di fatto ». Si ha quindi altra regia lettera del 14 giugno 1800 al presidente della Regia Dogana di Foggia perchè provvedesse ad evitare i disordini che si temevano « e si fosse mantenuto il Sorìa nei limiti del dovere ». Rispose il presidente della Dogana che avrebbe volentieri obbedito ai savi ordini ricevuti, ma facendo presente che Gioia dista tre o quattro giornate da Foggia e che il Sorìa con altri fratelli è un capo partito ed è assistito « da molta gente armata e facinorosa » e ch'egli inoltre non dispone di forze sufficienti, suggerisce di rivolgersi al Preside dell'Udienza provinciale di Trani od al colonnello d. Francesco Rosciano che in Barletta ed altri luoghi della provincia aveva un reggimento di truppa, « nè ci vuol meno di questo per mettere a dovere i facinorosi Gioiesi e il detto Sorìa loro capo ».

Non si può dire che i funzionari borbonici peccassero di celerità e di coraggio!

Torna il Capitolo (7) ad avanzare nuove doglianze al Real Trono sulla stessa faccenda della censuazione « e sulle qualità proprie del Sorìa ». Il 19 luglio del 1800 con Reale Dispaccio fu ordinato « di dare sull'esposto le ulteriori provvidenze che convenissero ed occorrendo provvidenza superiore avesse riferito col parere ». Allora la Delegazione volle sentire le parti in contraddittorio e quindi, ben discusso ed esaminato il caso, il 26 luglio decise di fare un rapporto di tutto al re ed intanto spedì ordini al Preside di Trani ed al Governatore di Gioia perchè non si facesse nulla della nomina del Sorìa e che per il momento non si tenesse alcun conto della censuazione fatta.

Finalmente, con lettera al Re, datata Napoli 18 agosto 1800 (8), l'ispettore del primo officio della Delegazione della Real Giurisdizione Carlo Assante,

(7) Il 27 giugno 1800 vi fu una nuova riunione del Capitolo non convocato dall'arciprete, a favore del Sorìa, e nuovi reclami del Capitolo e del Patarino.

(8) Op. cit., pp. 47-53.

riferita tutta la questione, osserva che « Si doveva dal Capitolo e dal Dottor Sorìa prima ottenere il decreto d'*expedit* della G.C. della Vicaria (dopo l'esame che se ne sarebbe fatto circa l'utilità che al Capitolo sarebbe pervenuta colla censuazione dei suoi beni) e posteriormente a tutto ciò impetrarsi nelle forme per mezzo della Real Camera di S. Chiara il Regio Assenso, cose tutte che dovevano essere preambolo all'istrumento di censuazione ». Pertanto propone che si segua questa via comandando che il Capitolo « si mantenga nel possesso dei suoi beni senza che affatto vi s'ingerisca l'anzidetto d. Pasquale Sorìa, obbligandosi il Sorìa stesso per mezzo dell'Udienza di Trani colla forza necessaria se per avventura se ne trovasse in possesso, acciocchè il Capitolo potesse far uso del suo pieno diritto, restando intanto abolita qualunque elezione di avvocato seguita in persona dello stesso Sorìa ». La Reale delegazione il 3 di settembre 1800 diede l'incarico al Presidente della Dogana di rimettere nel possesso dei suoi parchi il Capitolo. Ma il Sorìa e i suoi fautori nel Capitolo non si diedero per vinti. Si riunì il Capitolo il 22 aprile del 1801. I fautori del Sorìa provocarono un tumulto per cui uscirono tremanti dal congresso l'arciprete don Paolo Catucci ed altri. Assunse la presidenza il primicerio d. Giuseppe Favale che era una creatura del Sorìa (fu lui a mandare il 24 luglio 1806 una supplica al Ministro generale della Polizia a favore del Sorìa allora carcerato nella Torre di Trani) e non tenendo alcun conto che Lonardo Rosato offriva 50 ducati a carro e tutte le spese a suo carico propose darsi al Sorìa i parchi di S. Pietro ed Amendola, rinunciando il Sorìa agli altri parchi della chiesa e pagandosi le spese metà per ciascuno. Evidentemente il Sorìa voleva evitare che la causa si agitasse nel supremo tribunale della Real Giurisdizione come il Capitolo aveva ottenuto in virtù di Real Dispaccio. E' interessante studiare la condotta dei diversi componenti del Capitolo: quella incerta e paurosa dell'arciprete e del primicerio Pecorelli, quella faziosa del primicerio Favale, quella subdolamente interessata di d. Filippo Rosati, quella coraggiosa di d. Filippo Paolo Pavone, l'unico canonico leale e coraggioso del Capitolo che si mostra preoccupato anche degli interessi dell'Università oltre che della Chiesa. Si riuscì comunque con la frode e con l'inganno nei riguardi dell'avvocato fiscale a fare la stipula il dieci luglio 1801. Ma in seguito a reclamo di alcuni del Capitolo, l'avvocato fiscale del Real patrimonio e Delegato di S.M., don Domenico Martucci, il 4 aprile 1803 ordinò « quod reducto assensu ad jus et justitiam partes adeant iudicen competentem », ossia la Vicaria e la Real Delegazione.

Le cose rimasero così finchè il 24 marzo 1810 il Comune di Gioia, patrocinato dal signor don Giuseppe Olivieri, reclamò presso la Commissione Feudale « che il Capitolo si astenesse dall'esigere terraggio e censo dai fondi non posseduti dall'ex feudatario e restituisse i frutti percepiti dal 1780, tempo della lite mossa; che abolisse parchi e chiusure nei demani comunali e restituisse i frutti percepiti; che restituisse il parco della Fratta o Difesella, affittato dall'Università al duca d'Atri per ducati 100, e poi dal duca ceduto al Capitolo, e paghi le annate attrassate dal 1613 in qua; che restituisse il parco della Murgia in un coi frutti ».

La Commissione, considerato che il Capitolo non aveva diritti di feudalità sul territorio di Gioia nè alcuna concessione dei prìncipi sovrani, sentenziò

che al Capitolo non spettava nè terraggio, nè censo od altro, e che soltanto aveva diritto sui fondi acquistati per pie elargizioni e dei quali potesse in forza di pubbliche scritture dimostrare il suo legittimo dominio, assolvendo il Capitolo dalla restituzione dei frutti esatti in passato. Ed ecco che il 19 luglio 1811, da Altamura, Pasquale Sorìa profittando della situazione scrive una supplica al Procuratore Generale e Commissario Generale dei Re, don Domenico Acclavio, e sostenendo che non avendo il Capitolo potuto esibire alcun documento di acquisto per S. Pietro ed Amendola, chiede di essere esentato dal censo che paga al Capitolo annualmente e che venga ordinato al Capitolo di non molestare con alcuna pretensione di terraggio o di censi lui, Sorìa.

In seguito a ciò, da Altamura, il 20 luglio 1811, il Regio Procuratore generale presso quella Corte di Appello, Commissario del Re per la divisione dei demanii, scrive al giudice di pace del circondario di Gioia alligando l'elenco dei parchi da lui dichiarati legittimi con l'ordinanza del 21 agosto 1800, pregandolo di verificare se S. Pietro e l'Amendola si trovassero in tale elenco. In caso negativo, ordinasse al Capitolo di non molestare il Sorìa.

Che cosa era avvenuto? Ingenuamente il Capitolo era tornato al Sorìa come avvocato e patrocinatore e costui aveva fatto mettere nell'elenco il parco d'Amendola sotto l'antico nome di Parco di Sorìa, e per S. Pietro non addusse i documenti di acquisto che erano in sue mani (9). Accortosi del tradimento, il procuratore del Capitolo, can. Francesco Filippo Indellicati, in un coll'altro deputato Filippo Giordani, svelarono la trama con lettera al giudice di pace ed all'Acclavio (26 luglio e 7 agosto 1811) sostenendo vigorosamente i diritti del Capitolo.

Per varie vicende l'affare rimase per allora sospeso. Con atto del 6 aprile 1818 il Capitolo chiamò il Sorìa dinanzi al tribunale civile della provincia per otto annate di attrasso e per la risoluzione del contratto. Sorìa addusse « le carte artatamente preparate» quando difendeva il Capitolo presso la commissione per la ripartizione delle terre demaniali. Il Capitolo esibì i suoi titoli su Amendola e S. Pietro. Con sentenza del 27 agosto 1818 si ordinò una perizia. Ma per la morte del perito (sostituito da un altro il 2 gennaio 1819) la perizia fu differita.

Intanto, venuto a Gioia in sacra visita il 29 ottobre 1819 l'arcivescovo Nicola conte Coppola, il Sorìa con i suoi intrighi riuscì, con l'intervento dell'arcivescovo, ad ottenere una transazione, nel senso che invece di pagare 2000 ducati di attrasso ne doveva pagare 300, ed invece di seguitare a pagare il solito censo, doveva liquidare al Capitolo 2600 ducati. Così il Sorìa ebbe in pieno dominio e proprietà i parchi. Il Capitolo, da parte sua, si impegnava per l'assenso della Curia e della S. Sede.

Nel 1821 morì il Sorìa e dodici anni dopo il figlio Teodorico ottenne la ratifica della transazione (il 20 luglio 1833). Con ordinanza del 24 luglio 1843 dell'Intendente Eduardo Winspeare fu ripartito il demanio tra il Comune e il Capitolo (e dei 2200 e più tomoli al Comune toccò una quarta parte!) e nelle terre ad esso assegnate vi era S. Pietro ed Amendola, per cui per l'intervento del ministro degli affari ecclesiastici il Capitolo conclude il 24 luglio

(9) Nel 1513 il Capitolo acquistò dal duca d'Atri il parco S. Pietro, di t. 80.

1846 doversi riprendere la lite dopo le argomentazioni addotte dall'arciprete don Giovanni Miraglia (10).

Nel 1848 il canonico Orazio Resta produce un Real rescritto relativo al patrimonio ecclesiastico del tenore seguente: « S. M. uniformemente al parere del Consiglio di Stato, si è degnata di non accordare il suo Reale Beneplacito sulla transazione passata tra il capitolo della collegiata di Gioia e D. Teodorico Sorìa, rimettendosi le parti ai tribunali competenti per sperimentare poi le loro ragioni relativamente alla precedente censuazione » (11).

ARMANDO CELIBERTI

NOTA: La famiglia Sorìa sarebbe originaria della Spagna e si sarebbe stabilita in questa zona alla fine del 1500 proveniendo da Sorìa (città sorta presso le rovine di Numanzia). Da una lapide dei primi del sec. XVII, in Napoli, nella Chiesa della Pietà dei Turchini si rileva che un Diego Sorìa venuto dalla Spagna professò in Napoli nel Sacro Consiglio quelle dottrine legali di cui era stato in patria pubblico maestro, mentre i suoi antenati si erano solo occupati di ottenere il dominio di molte città. Don Diego ebbe un figlio dello stesso nome, che fu in Napoli componente della Sacra Magna Curia, reggente del Collaterale, fu governatore di Messina ed investito del titolo di Marchese di Crispiano. Un suo fratello, Donatantonio, si stabilì in Gioia. La moglie di Pasquale Sorìa si chiamava Luisa Scelza.

Per « terraggio » deve intendersi la « mezza semenza »; un « carro » equivale a 36 tomoli

Per dire poi quanto fossero popolari in Gioia i Sorìa di quei tempi, basterà ricordare il detto:

« Dai Capitelli, Prisciantelli, Sorìa e Stea
Iddio liberi la casa mea! ».

(10) Op. cit., pp. 160-73.
(11) Ivi, p. 174.

NECROLOGI

GENNARO DE GEMMIS

Si spense all'improvviso a Milano, il 22 marzo, l'ing. Gennaro De Gemmis. Egli sarà a lungo ricordato per la nobile e proficua opera spesa per l'incremento degli studi regionali. Con larghezza da gran signore, attese per anni ed anni a ordinare la sua raccolta storica nella villa S. Giuliano a Terlizzi. Era un originale, uno spirito irrequieto e salace, come risultava chiaramente dall'iscrizione in latino incisa sul fronte della villa e da cento altri particolari. Documenti preziosi, libri rari, antiche stampe, cimeli, oggetti d'arte delle province pugliesi: tutto egli era andato reperendo, con passione e competenza e con spesa ingente. Arredò anche con molto gusto e con mobili antichi alcune stanze ed ivi invitò ed ospitò docenti, studiosi, amici. Molti, infatti, rammentano i convegni tenuti a S. Giuliano, e le proficue discussioni svoltesi per lumeggiare determinati periodi di storia pugliese. Il De Gemmis faceva pure, nei contigui terreni e in bene attrezzate serre, esperimenti di floricoltura — allora specialmente, rari nella nostra regione —, per cui ogni anno si recava alla riviera ligure ad acquistare migliaia di piantine, che provvedeva a trapiantare con gran cura: e anche questi esperimenti non potevano non interessare i visitatori.

L'importanza della raccolta storica De Gemmis fu presto nota agli studiosi, e non soltanto italiani, essendo egli in corrispondenza anche con illustri autori stranieri. Oggi la raccolta, o biblioteca, degnamente sistemata a Bari in ampi locali nei pressi della Basilica di S. Nicola, è proprietà dell'Amministrazione Provinciale, che volge ad essa ogni attenzione e che garantisce il suo avvenire; ma è superfluo dire che essa resta legata al nome e all'opera di Gennaro De Gemmis. Egli aveva cominciato a pubblicare i « *Quaderni della Biblioteca De Gemmis* », iniziando la serie con una succosa monografia sul viaggio di Domenico Cotugno a Vienna a lato della regina Maria Carolina. E sappiamo che altri lavori di egregi autori son pronti per la pubblicazione.

Tesoriere per tanti anni della Società di Storia Patria per la Puglia, fu prezioso collaboratore della società stessa, e lo stesso può dirsi del Comitato barese dell'Istituto per la Storia del Risorgimento. Contribuì infatti attivamente ad organizzare nel 1958 la Mostra pugliese dell'età risorgimentale, con cui furono aperte, in Italia, le celebrazioni centenarie dell'Unità. Anche il Comitato barese della « Dante Alighieri » e altri istituti culturali della provincia si giovarono della sua larga esperienza di studioso.

Il De Gemmis era insignito della medaglia d'oro della cultura. Discen-



dente di antica famiglia autoctona, non và dimenticato che suo nonno Nicola De Gemmis, cui è intitolata una via, fu il primo sindaco di Bari subito dopo la rivoluzione del 1860, nominato dal dittatore Garibaldi. Un fratello dell'ing. De Gemmis, valoroso ufficiale, sacrificò la sua vita nell'ultima guerra.

M. V.

ROMUALDO TRIFONE

(1879-1963)

Il 7 aprile 1963 è deceduto a Napoli il prof. Romualdo Trifone.

Nato in Montecorvino Rovella (Salerno) il 3 marzo 1879, attraverso una ininterrotta attività didattica e scientifica, caratterizzata sempre da una profonda preparazione, dalla perfetta conoscenza delle fonti e da un brillante intuito giuridico, ha notevolmente contribuito alla ricostruzione di quelle che sono state le vicende del diritto in Italia Meridionale dall'età longobarda al decennio francese.

Accanto ai suoi corsi universitari tenuti a Pisa, a Messina ed a Napoli, sono le monografie, insuperate dopo oltre un cinquantennio, sulla eversione della feudalità nelle provincie napoletane e sulla legislazione angioina.

Profondo ed intelligente erudito, valoroso studioso di scienze storiche e brillante giurista, ha lasciato una ricchissima produzione sparsa in riviste ed in miscellanee di cui, a cura di Tommaso Pedio, è imminente una organica raccolta.

Attraverso questi suoi studi è possibile seguire la evoluzione che ha avuto il diritto nel Mezzogiorno d'Italia dove, come sempre ha sostenuto il Trifone rifacendosi alla tesi prospettata, sin dal sec. XVIII, da Donato Antonio d'Asti e condivisa, in contraddizione con il Brandileone, dal Perla e dalla Schupfer, il diritto romano ha sempre trovato la sua applicazione ed ha, in ogni tempo, esercitato notevole influenza sulla evoluzione della cultura meridionale.

Su di Lui, che avemmo l'onore di annoverare tra i soci della nostra Società di Storia Patria e tra i più attivi ed intelligenti intervenuti al Convegno Internazionale di Studi Angioini tenuto in Terra d'Otranto nell'autunno del 1958, ci ripromettiamo di scrivere esaurientemente. Lo faremo in occasione delle Celebrazioni che, sotto gli auspici della Amministrazione Provinciale di Salerno, saranno tenute nella ricorrenza del primo anniversario della sua dipartita per cui è prevista, oltre la pubblicazione dei suoi *Scritti minori*, anche una miscellanea di studi in sua memoria che si vanno raccogliendo ad iniziativa di Tommaso Pedio con la partecipazione dei maggiori storici di storia meridionale e del diritto italiano.

FRANCESCO BABUDRI

(1879-1963)

Francesco Babudri, che si è spento il 27 agosto 1963, a Bari, in onorata longevità, ha lavorato sino all'ultimo giorno ai suoi studi di storia pugliese, cui aveva dedicato, con alitante passione, oltre tre decenni della sua vita. Nato a Trieste nel 1879, poteva testimoniare personalmente sui rapporti intessuti dai baresi coi triestini attraverso la Società di Navigazione « *Puglia* », al tempo dell'irredentismo. Alle relazioni economiche e commerciali si intrecciavano quelle politiche, sotto gli occhi sospettosi della polizia austriaca. Le città del litorale pugliese mandavano in Istria e Dalmazia non solo gli agili piroscafi della « *Puglia* » — che teneva audacemente testa, come si sa, alla possente marineria austriaca — ma anche i loro velieri e le loro grandi barche per la pesca e il trasporto di merci (citiamo per tutte Molfetta), le quali pure avevano la loro parte nel mantenere saldi e continui i rapporti con l'elemento italiano soggetto all'Austria. Gli uomini di mare, in quegli anni di lotta, non facevano chiacchiere, ma operavano coraggiosamente per la causa nazionale, di cui Matteo Renato Imbriani, amatissimo dalle moltitudini, era il convinto e trascinante assertore.

In quell'ardente atmosfera, il Babudri conobbe dunque i pugliesi; e quindi, trasferitosi a Bari in età matura, cioè quando la Fiera del Levante aveva dato nuova rinomanza alla città, nell'Adriatico e fuori, già conosceva, per diretta esperienza, le virtù marinare delle nostre popolazioni. Subito si immerse nelle ricerche di archivio su determinati periodi della nostra storia, e, data la sua preparazione, fu in rapidi anni considerato come uno dei nostri più serii e capaci studiosi.

Entrato a far parte della Società di Storia Patria per la Puglia, ne divenne uno degli elementi più attivi. Le sue dense pubblicazioni si succedettero con ritmo accelerato e quasi febbrile, e anche ora, mentre il male per cui si è spento lo attanagliava a letto, egli pensava a completare studi, articoli, ricerche. La sua nota saliente era l'entusiasmo, un entusiasmo fresco e giovanile per il quale gli anni e gli acciacchi non contavano, e che era la fiamma alimentatrice della sua vita spirituale.

Amico di Monsignor Nitti, che aveva contribuito quasi per mezzo secolo a dare così nobile impulso al monumentale *Codice Diplomatico barese*, curò, dopo la morte di lui, la pubblicazione del vol. XVIII, al Nitti dovuto, del Codice stesso, che si riferisce al periodo Angioino (1343-1381). La erudita introduzione di oltre centocinquanta grandi pagine, l'accuratissimo glossario, gli indici di questo volume sono opera del Babudri, che considerò sempre Mons. Nitti come suo Maestro, e come tale lo commemorò innanzi all'assemblea della stessa Società e ne scrisse nella rivista « *Japigia* ».

Di eguale pregio fu l'altro suo lavoro, pubblicato anni dopo, sul poeta ducentesco barese *Sclavus*, Schiavo da Bari, le cui rime (la « *Dottrina* ») già portate alla luce in un pregevole, accuratissimo lavoro del prof. Michele Mitolo nella « *Japigia* », furono oggetto della sua acuta analisi. Attraverso esso, ci appare quale era la vita di Bari tra il 1000 e il 1200, insieme con lo spirito di previdente saggezza degli antichi baresi, degli avveduti mercanti, dei marinai intraprendenti, che sugli scali levantini si trovavano come a casa loro, e dell'umile gente di popolo.

Et se tu devi usar mercantanzia
usala con lianza et chortisia:
al tuo chompangno non far fellonia,

ammonisce Schiavo da Bari, le cui disgrazie di fronte alla posterità son derivate in gran parte dal fatto che si chiamava Schiavo e dall'esser ritenuto da molti un autentico schiavo; ma questo nome piuttosto infamante è il volgare di quello vero, inciso sulla trulla della cattedrale barese: *Sclavus*, nome proveniente forse dalle coste slave adriatiche.

Strano che nel volume di un insigne autore, il Tamassia, pubblicato dalla stessa Società di Storia Patria di Bari (« *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale* »), Schiavo sia raffigurato come « quel famoso Sawdan delle leggende orientali e occidentali ». A sua volta, Giosuè Carducci lo riteneva una specie di Esopo, come tutti i popoli se ne foggiano a loro modo; ma il suo giudizio era oscurato dalla prevenzione che si trattasse di uno schiavo. E tale era per molti studiosi, italiani e stranieri: volgarissimo e sciaguratissimo schiavo. Anche Benedetto Croce, quando, da giovane, nella « *Rassegna Pugliese* » firmava con lo pseudonimo di Gustavo Colline, scrisse su di lui e la sua arte poetica. Non si contano gli autori, illustri e oscuri, di fama nazionale e di semplice reputazione locale, che hanno affrontato questa specie di mistero storico riassunto nel nome di Schiavo da Bari. Però è merito essenziale del Mitolo e del Babudri quello di aver tirato le somme dopo tanti studi, tante ipotesi, tante storie romanzate, e di avere con ogni ampiezza illustrato la « *Dottrina* » del poeta barese, a suo tempo portata a memoria, nel'e sue « lasse sapienziali », dagli uomini di cultura e dal popolo minuto. « *L'huom poco dura che non ha misura* »; « *secondo che hai l'entrata fa le spese* »: ecco due fra le massime di Schiavo da Bari, ch'era « judex », poeta, mercatante, e il cui spirito era medioevalmente mistico e religioso:

Al nome di Dio e del buon cominciare
tutte le cose che l'uom deve fare.

Il Babudri ha illustrato in altri lavori, anteriori e posteriori al volume su Schiavo, la Bari precedente alla distruzione di Guglielmo il Malo, con la sua borsa merci, i suoi usi e costumi, la sua opulenza. Come noi oggi, con frase comune, diciamo « *per tutto l'oro del mondo* », allora si diceva « *per tutte le ricchezze di Bari* ». Questa opulenza era ad un tempo effetto e causa del larghissimo sviluppo dei traffici, che faceva capo all'antico porto japigio, quello di Orazio e delle Crociate, e consentiva intanto a patrizi, commercianti, navigatori d'innalzare, con un senso d'arte che denotava il grado della loro civiltà, giganteschi e costosissimi monumenti — basti citare San Nicola — e magnifici palazzi con torri svettanti e merlate, residenza delle storiche famiglie Dottula, Chiurlia, Johannaci, Adralisti, Alfaraniti, Effrem ecc. E anche sull'arte e gli artisti di quel tempo il Babudri ci lascia saggi di particolare interesse, disseminati nella rivista « *Japigia* », nell'« *Archivio Storico* » della stessa Società di Storia Patria, nella « *Gazzetta del Mezzogiorno* » e in altri giornali. Una particolare menzione merita

l'ampio, mirabile studio sul « Portale di San Nicola », in cui il fulgore artistico della Basilica barese è messo in così degna luce. Son pure da ricordare, fra i tanti, i suoi scritti su « *Una singolare iscrizione greca nella cattedrale di Bari* », sui « *Traslatori nicolaiani* », sulle « *Note autobiografiche di Giovanni arcidiacono barese* », su « *La poesia nella diplomatica medievale pugliese* », sul « *Tesoro di San Nicola* », sul « *Conte Amico di Giovinazzo e la sua impresa adriatica* », su « *Oria e lo scisma d'Occidente* » ecc.: tutti lavori pubblicati, lungo gli anni, nella « *Japigia* » e nell'« *Archivio Storico* » della Società di Storia Patria, e che bisognerebbe ora riordinare e raccogliere.

Altro volume del Babudri che sarà a lungo ricordato è quello sull'« *Exultet di Bari del sec. XI* »: la illustrazione più organica e completa che fin ora abbiamo del mirabile documento che la Cattedrale barese custodisce con tanto onore. Del pari fu da lui profondamente sentita l'importanza storica del Concilio di Bari, il Concilio di Urbano II e di Sant'Anselmo: tentativo di unità cristiana, che precorse tempi che forse oggi vanno maturando. Storici e studiosi soffermano la loro attenzione su questo famoso concilio, svoltosi nella cripta di San Nicola, e ben fece anni addietro il Comune di Bari a pubblicare in proposito la compiuta monografia allora largamente diffusa, e ricalcata specialmente sul volume del Nitti « *La ripresa gregoriana* ».

Rammentiamo un'acuta osservazione di Francesco Carabellese, a proposito della « *Storia di Bari* » di Giulio Petroni: che questa è soltanto. e soprattutto, storia esterna, non già storia interna della città, in base alle ricerche documentarie e all'attento studio della vita e dei costumi del ceto dei nobili e del popolo minuto, come p. es. avevan fatto il Morea per Conversano e il Nitto de Rossi, Mons. Nitti, e lo stesso Carabellese per Bari. Orbene: Francesco Babudri è stato, senza alcun dubbio, il loro continuatore. E se oggi è possibile ricostruire, almeno parzialmente, la storia interna, economica, artistica, culturale di Bari e della Puglia nel Medioevo, ciò è appunto dovuto a codesta scuola e a quegli uomini.

Ma anche su altri periodi della nostra storia civile, compresi quelli a noi più vicini, egli ha scritto con la solita conoscenza di uomini e fatti, e in base sempre a studi e ricerche. L'ultimo suo lavoro, uscito un mese prima della sua fine, si riferisce al patriota Rubini di Ruvo di Puglia, ed è un prezioso contributo agli studi sulla nostra formazione unitaria, vista dai nostri comuni. Lascia inoltre alcuni studi ancora inediti, tra cui uno, che gli costò molta fatica, su tutto quanto si è scritto intorno ad Armando Perotti.

Salutiamo pertanto, con ogni rispetto, la memoria di questo dotto triestino, divenuto barese in virtù dei suoi studi e della sua inesausta passione per la storia di Puglia.

MICHELE VITERBO

ATTI DELLA SOCIETA'

I NOSTRI MORTI

A Napoli, ove era stato trasferito, alla sede centrale, dopo aver retto per molti anni la sede di Bari del Banco di Napoli, è morto il 14 gennaio il Socio corrispondente, e già ordinario, dr. Vincenzo Cagnazzo, e primo a presiedere il Collegio dei sindaci della Società. Ad Ostuni, il 24 gennaio, in tarda età, il prof. mons. Andrea Anglani, già S.O., arcidiacono della Cattedrale, già professore di lettere per lunghi anni in quel Ginnasio e benemerito studioso della storia e dei monumenti, della sua città, che illustrò in alcune monografie, su gli *Zevallos, duchi di Ostuni* (ivi, tip. G. Tamborrino, 1909) ed altre minori (*S. Pietro in Ostuni,* Torino, « Italia Sacra », vol. IX, fasc. 9, 1929; *La Cattedrale di Ostuni,* ivi 1925, nonchè in articoli su la « Rivista Storica Salentina », « La Provincia di Lecce » ed altri giornali). E' da ricordare, di lui, l'affetto vivissimo che lo legò a Ludovico Pepe, della cui parte postuma della *Storia di Ostuni* si fece anche editore.

Il 22 marzo, a Milano, tragicamente, il S.O., e per molti anni consigliere tesoriere della Società, Gennaro de Gemmis, il cui nome resta legato alla raccolta di manoscritti e di libri, collocata dapprima in una sua villa presso Terlizzi, ed oggi proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Bari. Nella sua Gioia del Colle, il cui passato si era volto ad indagare in articoli e pubblicazioni di documenti (come mostra anche il presente fascicolo), il S.O. prof. Armando Celiberti, l'11 giugno, nel chiudere l'ultima lezione e l'insegnamento, nobilmente professato tutta la vita in quel Liceo. Il 16 luglio, nella sua Grottaglie, in tarda età, dopo aver illustrato la storia della sua terra in varii scritti, il S. O. prof. Ciro Cafforio. A Bari, divenuta patria d'elezione, e cui aveva dedicato studi ed affetto, il 27 agosto, il nostro carissimo prof. Francesco Babudri, S.O., membro del Consiglio direttivo della Società, e per alcun tempo v. presidente, e cui si dedica più ampia notizia.
A Roma, il 9 ottobre, il prof. Renato Bartoccini, S.O. dalla fondazione, archeologo di vasta fama e cui si legano importanti campagne di scavo (particolarmente fortunate quelle di Leptis Magna) nell'Africa Romana, in Giordania ed a Rodi, già sovraintendente alle antichità per la Puglia e animatore qui di iniziative, come quelle volte a riportare in luce gli anfiteatri di Lucera e di Lecce. Dal 1950, e sino alla vigilia della morte, sovraintendente alle antichità dell'Etruria meridionale, si dedicò a rinnovare ed arricchire il Museo di Villa Giulia. Aveva collaborato a « Japigia », e al nostro « Archivio », e partecipato al IV Congresso Storico Pugliese, nel '54, a Brindisi, con una comunicazione su *Una ignorata colonia militare in Apulia* (« Arch. Stor. Pugl., VIII, 1955, e

Atti del IV Congresso Storico Pugliese, Bari 1955, pp. 17-25). A Trani, dove era nato, l'8 settembre 1901, il 15 ottobre, il socio onorario mons. dr. Domenico Vendola, dal '41 al gennaio scorso vescovo di Lucera. Aveva pubblicato, nel '39, nella collezione dei « Testi e documenti » della Biblioteca Vaticana, il volume delle *Rationes Decimarum Italiae,* per i secc. XIII-XIV, dedicato all'Apulia, Lucania e Calabria. L'anno successivo, per la Deputazione pugliese, pubblicava il primo volume d'una silloge di *Documenti vaticani relativi alla Puglia,* relativa al periodo 1198-1292 (da Innocenzo III a Niccolò IV), e di essa — dopo il più che ventennale ufficio che lo tenne lontano dagli studii — aveva appena dato alle stampe il 2° volume, per un ben più breve periodo (da Bonifacio VIII a Clemente V) 1295-1314. A Roma, a tardissima età, il 17 ottobre, l'altro S. Onorario, e già corrispondente, prof. Silvio Giuseppe Mercati, il maestro degli studi di filologia e storia bizantina e fratello dei dottissimi card. Giovanni, bibliotecario di S.R.E., e mons. Angelo, prefetto dell'Archivio Vaticano. Alla Società nostra, in occasione del suo primo congresso, fece pervenire in dono una preziosa *Platea* del ducato di Castro. Pure a Roma, il 25 novembre, un altro ancòra dei nostri soci onorari, nominato nell'assemblea del '60: il prof. Walther Holtzmann, direttore in questo dopoguerra, e fino a ierì, dell'Istituto Storico Germanico e immediato continuatore del Kehr anche nell'impresa dell'*Italia Pontificia.*

INDICE DELLA SEDICESIMA ANNATA (1963)

Articoli

Saluto del Commissario p. 3

Giovanni Alessio, *Note linguistiche sul « De arte venandi cum avibus » di Federico II. L'origine di Livercinus = Norm. Livergin* » 83

Francesco Babudri, *Un ditirambo latino d'imitazione goliardica del Settecento pugliese* » 163

[Premessa, p. 163; I - Il poeta barese Sigismondo Fanelli (1638-1709), p. 166; II - Il ditirambo latino di Sigismondo Fanelli (1703), p. 174; III - Commento filologico al ditirambo latino del Fanelli, p. 180; IV - Conclusione storica, p. 185.]

Antonio Caterino, *Omaggio a Trani* » 40

Armando Celiberti, *Pagine di storia gioiese: I Sorìa, il Capitolo e l'Università gioiese dal 1792 al 1848* » 189

Camillo Giardina, *Osservazioni sulle leggi normanne del Regno di Sicilia* (Assisa cassinese 37) » 65

Nicola Marvulli, « *Nómos 'Podíon Nautikós* » e « *Ordinamenta et consuetudo maris edita per consules civitatis Trani* ». . » 42

Saverio Nisio, *Degli « Ordinamenta et consuetudo maris di Trani »* » 5

[In appendice: Riproduzione degli « Ordinamenta », contenuti nel vol. « Statuta Terrae Appignani », Venetiis, 1507, p. 34. Piante delle città di Bari e di Trani, p. 39]

Attilio Tanzarella, *Dante e gli Angioini* » 150

Necrologi

Gennaro De Gemmis, a c. di M.V. » 197

Romualdo Trifone (1879-1963) » 199

Francesco Babudri (1879-1963), a c. di Michele Viterbo . . » 200

Atti della Società

I nostri morti » 203

NUOVE COLLEZIONI

COLLEZIONE DEL PREMIO REGIONALE DI STUDI STORICI - Coll. in 8°

I - Francesco BABUDRI, *La figura del rimatore barese Schiavo*, 1954, pp. VIII-300 L. 3000

II - Nicola VACCA, *La ceramica salentina*, 1954, pp. 108, con 116 ill.ni L 3000

MUSICHE E MUSICISTI PUGLIESI - Coll. in 4° picc., di 400 copie numerate

I - Franco CASAVOLA, *Tommaso Traetta di Bitonto (1727-79). La vita e le opere.* Con una premessa ed a c. di P. F. Palumbo e con 3 ritr. in., 1957, pp. 140 . . . L. 2000

II Leonardo LEO, *Amor vuol sofferenza.* Con introd., libretto, spartito, note a app. a c. del m.° Giuseppe A. Pastore, 1962, pp. XXXIV ÷ 60 + 442, con 4 tavv. f. t. e facsimili L. 20000

ATTI DEI CONGRESSI - Coll. in 8°, di 250 copie numerate

I - *Atti del I Congresso Storico Pugliese e del Convegno delle Società di Storia Patria (1951)*, pp. XX-260, con ill. L. 3000

II - *Atti del II Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internazionale di Studi Salentini (1952)*, pp. XXXII-434, con ill. L. 5000

III - *Atti del III Congresso Storico Pugliese e del Convegno Internazionale di Studi Garganici (1953)*, pp. XX-502, con ill. L. 5000

IV - *Atti del IV Congresso Storico Pugliese (1954)*, pp. XVI-240, con ill. L. 3000

QUADERNI DELL'« ARCHIVIO STORICO PUGLIESE » - Coll. in 8°

I - Antonio LUCARELLI, *I moti rivoluzionari del 1848 nelle provincie di Puglia*, 1949, pp. 48 L. 500

II - Nicola VACCA, *Bibliografia del Risorgimento Salentino*, 1949, pp. 60 L. 600

III - Ercole PENNETTA, *L'azione delle Società economiche nella vita delle provincie pugliesi durante il regno borbonico*, 1954, pp. 134 L. 1000

IV - Nicola VACCA - Cesare TEOFILATO, *Pietro Palumbo storico della Terra d'Otranto (1839-1915)*, 1954, pp. 48 L. 500

V - Francesco BABUDRI, *L'Exultet di Bari del sec. XI*, 1959, pp. 168, con 25 ill.ni L. 1000

VI - *Indici decennali dell'« Archivio Storico Pugliese »*. I: (1948 - 1957), con introd. ed a cura di Pier Fausto Palumbo, 1960, pp. X - 114 L. 1000

VII - P. F. PALUMBO, V. NOVAK, S. MIJUSKOVIC', N. KLAIC', B. KREKIC', C. FISKOVIC', J. MAKSIMOVIC', J. TADIC', *Per una storia delle relazioni tra le due sponde adriatiche*. Premessa di J. Tadic', 1962, pp. 112, con 9 ill.ni . L. 1000

FUORI COLLEZIONI

II Convegno delle Società di Storia Patria (Bari, 8 settembre 1951). Con la relazione di Pier Fausto PALUMBO, Bari 1951, pp. 22, in 8° L. 300

L'attività della Società di Storia Patria per la Puglia (1954). Con la relazione del Presidente all'Assemblea del 24-X-'54, Statuto, Atti ed Elenco dei Soci. Bari 1955, pp. 28, in 8° . . . —

L'opera della Società di Storia Patria per la Puglia nel triennio 1958 - 1961. Con lo Statuto, l'albo dei Soci e l'elenco delle pubblicazioni. Bari 1962. pp. 60, in 8° —

Direttore responsabile: FRANCESCO M. DE ROBERTIS
Iscritto nell'apposito registro presso il Tribunale di Bari al n. 19 in data 22-12-1948

PERIODICI

« ARCHIVIO STORICO PUGLIESE »

a. I, 1948, 2 fasc. di pp. 318 (II: *Studi sul Quarantotto Pugliese*), L. 2000 cad.; I° e II°, L. 4000.

a. II, 1949, 2 fasc. di pp. 304, L. 2000 cad.; I° e II°, L. 4000.

a. III. 1950, 2 fasc. di pp. 306. L. 2000 cad.; I° e II°, L. 4000.

a. IV, 1951, 3 fasc. di pp. 552 (I: *Atti del Convegno Federiciano di Foggia;* III: (*Atti del I Congresso Storico Pugliese*), L. 1500 cad. il I° e II°, L. 3000 il III°; l'intera annata L. 6000.

a. V, 1952, 1 fasc. di pp. XXXII-434 (*Atti del II Congresso Storico Pugliese*), L. 5000.

a. VI, 1953, 1 fasc. di pp. XX-502 (*Atti del III Congresso Storico Pugliese*), L. 5000.

a. VII, 1954, 2 fasc. di pp. 406, L. 2000 cad., I° e II°, L. 4000.

a. VIII, 1955, 1 fasc. di pp. XVI-240 (*Atti del IV Congresso Storico Pugliese*), L. 3000.

a. IX, 1956, 1 fasc. di pp. 196, L. 3000.

a. X, 1957, 1 fasc. di pp. 272, L. 3000.

a. XI, 1958, 1 fasc. di pp. 308, L. 3000.

a. XII, 1959, 1 fasc. di pp. 262, L. 3000.

a. XIII, 1960, 1 fasc. di pp. 226, L. 3000.

a. XIV, 1961, 2 fasc. di pp. 262, L. 3000.

a. XV, 1962, 1 fasc. di pp. 300, L. 3000.

a. XVI, 1963. 1 fasc. di pp. 208, L. 3000

L'intera collezione 1948-1961, con gl'Indici decennali della rivista (in brochure), L. 54.000.

« JAPYGIA »

Rassegna trimestrale di archeologia e storia, organo della Deputazione di Storia Patria per la Puglia (1930-46). XVII annate di 4 fasc. ciascuna (pochissime copie delle annate II-VI, XI-XVII, a L. 8000 cad. Pochi fasc. sciolti a L. 2000 cad.).

SERIE DOCUMENTALI

A) Codice Diplomatico Barese

Coll. in 4°

I — Nitto De Rossi G. B. e F. Nitti - *Le pergamene del Duomo di Bari (952-1264). In Append.: L'Exultet figurato del secolo XII.* 1897, pp. LVIII - 240, con 9 facsimili. (ristampa), 1964 L. 12.000

II — Nitto De Rossi e F. Nitti - *Le pergamene del Duomo di Bari (1266-1309).* App..: *Le pergamene di Giovinazzo, Canosa e Putignano sino al 1266*, 1899, pp. XXIV - 254, con 3 facsimili in fototipia esaur.

III — Carabellese F. - *Le pergamene della cattedrale di Terlizzi (971-1300)*, 1899, pp. LVI - 400 (ristampa fotolitica nel L della morte), 1960 L. 10.000

IV — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071)*, XXII-134, 1900, con 4 facsimili in fototipia e 1 tavola di suggelli . esaur.

V — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo normanno (1075-1194)*, pp. XXX-352, con 2 facsimili in fototipia e 4 tavv. di suggelli, 1902. App.: « *La leggenda della Traslazione di S. Nicola di Bari* », fasc. a parte di pp. 19 esaur.

VI — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo svevo (1195-1266)*, pp. XVIII-220, 1906, con 7 facsimili in fototipia e 1 tav. di suggelli (poche copie) L. 12.000

VII — Carabellese F. - *Le carte di Molfetta (1076-1300)*, con introd. di F. Nitti, 1912, pp. XLVI-248 . . . L. 12.000

VIII — Nitti F. - *Le pergamene di Barletta - Archivio capitolare - (897-1285)*, 1914, pp. LXXXVII-510, con 7 facsimili in fototipia L. 15.000

IX — Beltrani G. - *I documenti storici di Corato (1046-1327)*, 1923, pp. LIV-306, con 4 facsimili in fototipia . esaur.

X — Filangieri R. - *Le pergamene di Barletta del R. Archivio di Napoli (1075-1309)*, 1928, pp. LVII-360 . . . L. 15.000

XI — Rogadeo E. - *Codice diplomatico Aragonese - Re Alfonso I (1435-1458)*. 1931, pp. LI-490 L. 15.000

XII — Giannuzzi A. - *Le carte di Altamura (1232-1502)*, 1935, pp. LXXII-674 . L. 20.000

XIII — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309)*, pp. CII-300, 1936, con 4 facsimili in fototipia L. 20.000

XIV — Cassandro G. I. - *Le pergamene della Biblioteca Comunale di Barletta (1186-1507)*, 1938, pp. XL-135 . . . L. 8.000

XV — Nitti F. - *Le pergamene del Duomo di Bari. Catalogo (1309-1819)*, 1939, pp. XIV-180 L. 10.000

XVI — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino: Roberto (1309-1343)*, 1941, pp. LX-290 . . L. 15.000

XVII — Morea D. e Muciaccia F. - *Le pergamene di Conversano. Seguito al « Chartularium Cupersanense »* del Morea. 1943, pp. LIV-343 . . . L. 15.000

XVIII — Nitti F. - *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo Angioino: Giovanna I (1343-1381)*, con introd., glossario e indici a c. di F. Babudri. 1950, pp. CXVI-336 L. 15.000

B) Codice Diplomatico Brindisino

Coll. in 4°

I — De Leo A. - *Codice Diplomatico Brindisino (492-1299)*, vol. I, a c. di G. M. Monti e collab., 1940, pp. L-270 L. 15.000

II — Id. id., vol. II, a c. di M. Doria Pastore, 1964, pp. LIII-372 . . . L. 12.000

C) Codice Diplomatico Leccese

Coll. in 4°

I — *Il Libro Rosso della Città di Lecce*, con introd. ed a cura di P. F. Palumbo (in stampa)

D) Docc. Vaticani relativi alla Puglia

Coll. in 8°

I — Vendola D. - Vol. I. *Documenti tratti dai registri vaticani. Da Innocenzo III a Nicolò IV*, 1940, pp. XLI-417 L. 15.000

II — Id. id., vol. II, 1963, pp. XXXIV-220 L. 10.000

Documenti e Monografie

Coll. in 8°

I — Berarducci G. C. e Bisceglia V. - *Cronache dei fatti del* 1799, a c. di G. Ceci, 1900, pp. XVI-414 . . L. 10.000

II — Pepe L. - *Storia della successione degli Sforzeschi negli Stati di Puglia e Calabria,* 1900, pp. VIII-330 . . L. 10.000

III — Carabellese F. - *La Puglia nel secolo XV*. Parte I. 1901, pp. IV-498 . L. 10.000

IV — Mucciaccia F. - *Il Libro rosso della città di Monopoli,* 1906, pp. IV-498 . L. 10.000

V — Massa T. - *Le consuetudini della città di Bari*. Studi e ricerche. 1903, pp. 316 L. 8.000

VI — Mayer M. - *Le stazioni preistoriche di Molfetta. Relazione sugli scavi eseguiti nel 1901*. Con Appendice a c. di E. Flores, 1904, pp. 116 con tavv. L. 5.000

VII — Carabellese F. - *L'Apulia ed il suo Comune nell'alto Medio Evo,* 1905, pp. XVIII-610 esaur.
(ristampa fotolitica nel L della morte), 1960 L. 10.000

VIII — Carabellese F. - *La Puglia nel secolo XV,* Parte II, 1908, pp. XVIII-362 L. 10.000

IX — Mayer M. - *La coppa tarantina di argento dorato del Museo Provinciale di Bari,* 1910, pp. 52, con 3 tavv. e figure nel testo L. 2.000

X — Carabellese F. - *Carlo d'Angiò nei rapporti politici e commerciali con Venezia e l'Oriente*. Con la commemorazione di F. Carabellese a c. di F. Nitti, 1911. pp. XLIII-182 . . L. 8.000

XI — Vitale V. - *Trani dagli Angioini agli Spagnoli. Contributo alla storia civile e commerciale di Puglia nei secoli XV e XVI,* 1912, pp. VIII-948 . . L. 20.000

XII — La Sorsa S. - *La vita di Bari durante il secolo XIX*. Parte I: *Dalla fine del secolo XVIII al 1860,* 1912, pp. VIII-452 L. 10.000

XIII — Gervasio M. - *I « dolmen » e l'età del bronzo nelle Puglie*. 1913, pp. 320, con 4 tavv. e 100 ill. nel testo . . esaur.

XIV — Jatta A. - *La Puglia preistorica. Contributo alla storia dell'incivilimento nell'Italia meridionale,* 1914, pp. VIII-278, con 9 tavv. e 175 ill. nel testo esaur.

XV — La Sorsa S. - *La vita di Bari durante il secolo XIX*. Parte II: *dal 1870 al 1890,* 1915, pp. 682 . . L. 10.000

XVI — Gervasio M. - *Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel Museo di Bari,* 1921, pp. XII-370, con 18 tavv. e 84 figure nel testo esaur.

XVII — Carabellese F. - *Il Comune pugliese durante la Monarchia Normanno-Sveva,* 1924, pp. XIV-230 . . . L. 8.000

XVIII — Lucarelli A. - *La Puglia nel Risorgimento* (*Storia documentata*), vol. I, 1931, pp. 456 (poche copie) . . . esaur.

XIX — Lucarelli A. - *La Puglia nel Risorgimento,* vol. II: *La Rivoluzione del 1799,* 1934, pp. 602 L. 15.000

XX — Quagliati Q. - *La Puglia preistorica,* 1936, pp. 242 esaur.

XXI — Monti G. M. - *Nuovi studi angioini,* 1937, pp. VIII-714 (poche copie) L. 20.000

XXII — Monti G. M. - *Per la storia dei Borboni di Napoli e dei patrioti meridionali,* 1939, pp. VIII-512 . . . L. 20.000

XXIII — Colella G. - *Toponomastica pugliese dalle origini alla fine del Medio Evo,* 1941, pp. XXVIII-558 esaur.

XXIV — Ricchioni V. - *La « Statistica » del Reame di Napoli - 1814 - Relazioni sulla Puglia,* 1942, pp. 357 . . . L. 10.000

XXV — Nitti F. - *La ripresa gregoriana di Bari (1087-1105) e i suoi riflessi nel mondo contemporaneo politico e religioso,* 1942, pp. 600 L. 15.000

XXVI — Monti G. M. - *Lo Stato Normanno-Svevo,* 1945, pp. XI-368 . . . L. 15.000

XXVII — Vacca N. - *I rei di stato Salentini del 1799,* 1946, pp. 374 con 21 ill. L. 10.000

XXVIII — Lucarelli A. - *La Puglia nel Risorgimento,* vol. III: *Dalla rivoluzione del 1799 alla Restaurazione del 1815,* 1951, pp. 296 L. 6.000

XXIX — Id. id. - Vol. IV: *Dalla seconda restaurazione borbonica alla rivoluzione del 1820-21,* 1953, pp. 224 . . . L. 6.000

XXX — Tamassia N. - *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale.* Con pref. di P. S. Leicht e a c. di C. G. Mor, 1957, pp. XX-380, con 1 ritratto L. 6.000

XXXI — Besta E. - *Scritti di storia giuridica meridionale.* Con pref. e a c. di G. Cassandro, 1962, pp. XXII-496, con 1 ritratto L. 8.000